



---

**Regolamento del Processo di  
aggiornamento del Modello di  
Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.  
231/01**

Modena, Aprile 2023

---

## INDICE

<b>1</b>	<b>ASPETTI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>REGOLE E METODOLOGIE</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS.231/01</b> .....	<b>4</b>
3.1	SOTTOPROCESSO - GESTIONE DEI FATTORI SCATENANTI L'ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO..	5
3.2	SOTTOPROCESSO - GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO .....	8
3.3	SOTTOPROCESSO - VALUTAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO .....	11
3.4	SOTTOPROCESSO – APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO .....	12
<b>4</b>	<b>ALLEGATI</b> .....	<b>13</b>
4.1	STORICO AGGIORNAMENTI .....	13
4.2	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	13

## 1 Aspetti generali

### Sintesi principali tematiche trattate / modifiche apportate:

Il presente documento (nel prosieguo anche solo “Regolamento”) ha come obiettivo la descrizione del processo di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 (nel prosieguo anche solo “MOG” o “Modello”) di BPER Real Estate S.p.A. (nel prosieguo anche solo la “Società” o “BPER Real Estate”). Disciplina, pertanto, l’articolazione del processo medesimo, i ruoli e le responsabilità, nonché i compiti delle Unità Organizzative e degli Organi Societari della Società coinvolti nel processo.

Le principali modifiche apportate al Regolamento, rispetto alla versione precedente, riguardano la ridenominazione di talune Unità Organizzative coinvolte nel processo e le tempistiche di attuazione del processo stesso.

### Redattore:

Consigliere Delegato

### Approvatore:

Consiglio di amministrazione.

### Destinatari del documento:

BPER Real Estate.

Banche		Società					
Allineate informaticamente		Strumentali		Finanziarie		Altre società controllate*	
	Bper		MO Terminal	-	Di Credito		Adras
	Bibanca	X	BPER Real Estate		BPER Factor		Ivi
	Banco di Sardegna		Numera		BPER Leasing		Sifà
Non allineate informaticamente			BPER Credit Management		Finitalia		Arca Holding
	Banca Carige		Carige Reoco	-	Non di Credito		
	Banca del Monte di Lucca		BPER Trust Company		Estense C. Bond		
	Banca Cesare Ponti				Estense C.B.CPT		
Estere					Optima Sim		
	BPER Lux				Arca Fondi SGR		

\*rientranti nel perimetro di consolidamento ma non facenti parte del Gruppo Bancario

### Albero dei Processi:

Albero dei Processi	Descrizione
Area	Processi di supporto

Macroprocesso	Consulenza legale, contrattualistica e controversie
Processo	Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01
Sottoprocesso	Gestione dei fattori scatenanti l'esigenza di aggiornamento del Modello Gestione degli aggiornamenti del Modello Valutazione degli aggiornamenti del Modello Approvazione e comunicazione degli aggiornamenti del Modello

## 2 Regole e Metodologie

Rispetto alla normativa già vigente, non è prevista la declinazione di dettaglio delle metodologie e regole operative nell'ambito del processo in esame.

## 3 Articolazione del Processo di Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/01

Il Consigliere Delegato è responsabile del coordinamento del Processo di Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/01 di BPER Real Estate .

Il processo di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/01 si articola nei seguenti sotto - processi:

- Sottoprocesso "Gestione dei fattori scatenanti l'esigenza di aggiornamento del Modello";
- Sottoprocesso "Gestione degli aggiornamenti del Modello";
- Sottoprocesso "Valutazione degli aggiornamenti del Modello".
- Sottoprocesso "Approvazione e comunicazione degli aggiornamenti del Modello".

### 3.1 Sottoprocesso - Gestione dei fattori scatenanti l'esigenza di aggiornamento del Modello

L'esigenza di aggiornamento del Modello è correlata al verificarsi di una serie di fattori predeterminati, meglio espressi nella tabella che segue. In tali ipotesi, le Unità Organizzative coinvolte nel sottoprocesso devono attivarsi raccogliendo la documentazione necessaria, svolgendo le più opportune valutazioni in merito ai possibili impatti prodotti dai fattori stessi sul Modello di Organizzazione e Gestione.

Il sottoprocesso si articola diversamente a seconda dei fattori che scatenano l'esigenza di aggiornamento del Modello; questi ultimi, infatti, possono essere diversi impattando (es. normative esterne) differenti Unità Organizzative della Società.

I fattori che rendono necessario l'avvio del processo di adeguamento e aggiornamento del Modello, nel dettaglio, sono:

Tipologia evento	Evento	UO di riferimento
Normativa esterna	Emanazione, modifica o abrogazione di un provvedimento normativo che incida sul catalogo dei reati presupposto	Consigliere Delegato
	Emanazione di provvedimenti normativi che incidano sulla struttura del Modello	
	Modifiche del CCNL inerenti alle sanzioni disciplinari	Chief Human Resource Officer di BPER Banca
Esperienze settore bancario e giurisprudenza	Esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento e orientamenti giurisprudenziali in materia di D.Lgs. n.231/2001	Consigliere Delegato
	Richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza di adeguamento del Modello sulla scorta di esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento	Organismo di Vigilanza
Struttura societaria	Modifiche della struttura societaria (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione) ove siano rilevanti ai fini del Modello	Consigliere Delegato
Violazioni e verifiche sul Modello	Significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo	Organismo di Vigilanza
	Analisi di eventuali "GAP" del Modello rispetto ai benchmark fissati dalle associazioni di categoria ove presenti.	Consigliere Delegato
	Criticità sollevate dalle Funzioni di Controllo nell'ambito della loro attività, rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001	Funzioni di Controllo di secondo (Antiriciclaggio,

		Compliance, Risk Management, Convalida) e terzo livello (Revisione Interna)
Struttura organizzativa	Modifiche alla struttura organizzativa della Società	Consigliere Delegato
	Modifiche al Modello dei Processi Aziendali	Consigliere Delegato
	Modifiche di processo (a titolo esemplificativo: cambiamenti dei compiti assegnati, nelle modalità di esecuzione delle attività sensibili e di prevenzione, servizi in outsourcing) censiti / da censire come protocollo di prevenzione	Unità Organizzative della Società
Normativa interna	Modifiche alla normativa aziendale (ad esempio regolamenti, circolari, procedure, manuali) censita / da censire come protocollo di prevenzione	Unità Organizzative della Società
Sistemi informativi / procedure informatiche	Modifiche dei sistemi informativi e/o delle procedure informatiche censiti / da censire come protocollo di prevenzione	Unità Organizzative della Società

Alla conclusione di ogni trimestre occorre che ciascuna Unità Organizzativa verifichi, per quanto di sua competenza, l'insorgenza di fattori che richiedono l'aggiornamento del Modello.

### 3.1.1 Ruoli e Responsabilità

- Di BPER Real Estate:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Consigliere Delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitora le novità con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In particolare, verifica l'emanazione di provvedimenti normativi di integrazione, modifica o abrogazione dei reati presupposti o che comunque incidano sulla struttura del Modello;</li> <li>• monitora i cambiamenti societari significativi della Società, rilevanti ai fini del Modello, quali, ad esempio, la cessione di ramo d'azienda cui siano collegate specifiche attività sensibili ex D.Lgs. 231/01;</li> <li>• monitora le esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento e la giurisprudenza in materia di D.Lgs. 231/2001, utilizzando allo scopo fonti informative anche a pagamento;</li> <li>• riceve dal <i>Chief Human Resource Officer (CHRO)</i> di BPER Banca eventuali proposte di aggiornamento, formulate a seguito dell'emanazione di provvedimenti di integrazione, modifica o abrogazione delle sanzioni disciplinari previste dai CCNL applicabili al personale della Società;</li> <li>• riceve la comunicazione di eventuali criticità riscontrate con riguardo al Modello dalle Funzioni di Controllo di secondo (Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management, Convalida) e terzo livello (Revisione Interna) della</li> </ul>

	<p>Capogruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitora le modifiche apportate alla struttura organizzativa della Società valutandone l'impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione ed analizza i protocolli di prevenzione per individuare eventuali carenze del Modello rispetto ai <i>benchmark</i> fissati dalle associazioni di categoria, ove presenti;</li> <li>• monitora semestralmente le modifiche apportate al Modello dei processi aziendali e ne valuta l'impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione.</li> </ul>
Unità organizzative di BPER Real Estate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificano eventuali variazioni relative ai compiti loro assegnati sulla scorta di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione e recepisce nella struttura organizzativa aziendale;</li> <li>• identificano altresì i cambiamenti sulle proprie attività (cambiamento delle mansioni e/o fasi di processo, <i>outsourcing</i>, ecc.) e valutano l'impatto sulle attività sensibili e sui protocolli di prevenzione riportati nel Modello di loro pertinenza;</li> <li>• identificano i cambiamenti della normativa interna aziendale, dei sistemi informativi, dei processi a supporto della propria operatività e valutano l'impatto sui propri protocolli riportati nel Modello.</li> <li>• nel caso in cui si verificano i mutamenti sopraccitati, le Unità organizzative predette dovranno segnalarli formalmente al Consigliere Delegato.</li> </ul>
<i>Chief Human Resource Officer CHRO</i> di BPER Banca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitora le novità con riferimento ai CCNL applicabili al personale della Società con particolare attenzione alle sanzioni disciplinari.</li> <li>• Monitora i cambiamenti dei nominativi dei responsabili delle diverse Unità Organizzative e li comunica – tramite la procedura informatica di gestione delle risorse umane – al Consigliere Delegato.</li> </ul>
Funzioni di controllo di secondo e terzo livello della Capogruppo	Le Funzioni di Controllo di secondo (Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management, Convalida) e terzo livello (Revisione Interna) della Capogruppo, per quanto di competenza, identificano eventuali criticità del Modello.

- Delle altre società del Gruppo:

Non previsti.

## 3.2 Sottoprocesso - Gestione degli aggiornamenti del Modello

Le Unità Organizzative coinvolte nel sottoprocesso in esame analizzano la documentazione raccolta e le valutazioni assunte nella fase precedente, per apportare le necessarie modifiche al Modello di Organizzazione e Gestione.

Il sottoprocesso di aggiornamento deve essere attivato entro il trimestre successivo a quello dell'insorgenza dei relativi fattori scatenanti, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente e viene avviato immediatamente in caso di ricezione di segnalazioni di significative violazioni del Modello.

L'attività di aggiornamento del Modello è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello stesso.

Il sottoprocesso in questione, infine, è più articolato nel caso in cui l'evento scatenante il processo sia un cambiamento della normativa esterna, dal momento che, in tal caso, vi può essere l'esigenza di aggiornamento anche della "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni".

### 3.2.1 Ruoli e Responsabilità

- Di BPER Real Estate:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Organismo di Vigilanza	Rileva eventuali necessità di adeguamento del Modello sulla scorta di esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento ovvero sulla scorta di significative violazioni o carenze del Modello eventualmente emerse in seguito a verifiche sull'efficacia del medesimo. Può richiedere, inoltre, ove occorra, l'adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione e/o al Consigliere Delegato, in base alle loro competenze ed all'urgenza e rilevanza delle criticità riscontrate nello svolgimento della propria funzione.
Consigliere Delegato	A seguito dell'emanazione di nuovi provvedimenti di integrazione, modifica o abrogazione dei reati presupposti o di provvedimenti atti ad incidere sulla struttura del Modello, analizza il provvedimento citato e ne valuta l'impatto: <ul style="list-style-type: none"><li>• sul "Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Generale": ossia sul ruolo e compiti dell'Organismo di Vigilanza, sui protocolli di prevenzione di carattere generale, sui contenuti minimi del Modello ai fini della sua efficacia, sulla classificazione dei Soggetti Apicali o Sottoposti, sul profilo di responsabilità ed esimente della Società;</li><li>• sulla "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni" e sul "Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Speciale": ossia sul catalogo dei reati presupposto, in caso di depenalizzazione degli illeciti penali ovvero, nel caso opposto, in caso di modifiche sulle condotte costitutive dei reati che vadano ad ampliare il catalogo dei reati presupposto;</li><li>• sugli altri Allegati del MOG (Sistema Disciplinare, Codice Etico, Statuto dell'Organismo di Vigilanza, Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza);</li></ul> e, se necessario, procede a predisporre una proposta di aggiornamento degli stessi. In particolare, nel caso in cui il provvedimento normativo introduca o modifichi un reato presupposto, procede ad un'analisi delle fattispecie di reato e predispone,



	<p>all'interno del documento "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una descrizione giuridica del reato presupposto analizzato, individuandone i possibili autori secondo quanto sancito dal dettato normativo (reato comune – reato proprio);</li> <li>• possibili esemplificazioni del reato presupposto, avvalendosi anche, ove disponibili, di indicazioni ricavabili dalle <i>best practices</i> (come desumibili dalle associazioni di categoria);</li> <li>• gli eventuali aggiornamenti agli altri allegati del MOG (Codice Etico, Sistema Disciplinare, Statuto dell'Organismo di Vigilanza, Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza).</li> </ul> <p>A seguito di modifiche della struttura societaria rilevanti ai fini del Modello, viene verificato l'impatto di tali mutamenti sul Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Speciale, predisponendo i necessari adeguamenti.</p> <p>A seguito di esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento, vengono verificate le correlazioni con il Modello della Società e predisposte eventuali proposte di adeguamento del Modello stesso.</p> <p>A seguito di nuovi provvedimenti di integrazione, modifica o abrogazione delle sanzioni disciplinari previste dai vigenti CCNL applicabili al personale della Società, viene analizzata la proposta formulata in merito dal <i>Chief Human Resource Officer - CHRO</i> di BPER Banca e si provvede ai necessari adeguamenti del Sistema Disciplinare allegato al MOG – Parte Generale.</p> <p>Sulla base delle necessità di aggiornamento del Modello segnalate dalle Unità Organizzative nell'ambito di loro competenza (Unità Organizzative incaricate di protocolli di prevenzione, Unità Organizzative coinvolte in attività sensibili, Organismo di Vigilanza, soggetti apicali, Funzioni di Controllo di secondo e terzo livello della Capogruppo, <i>Chief Human Resource Officer – CHRO della Capogruppo</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• provvede alle necessarie valutazioni in merito alla mappatura per fattispecie di reato, delle associazioni di Unità Organizzativa – Attività Sensibili – Modello dei Processi;</li> <li>• effettua una mappatura (nuova o aggiornamento di una esistente), per fattispecie di reato, delle associazioni al Modello dei Processi;</li> <li>• conduce le interviste/verifiche con le Unità Organizzative interessate per l'aggiornamento del Modello;</li> <li>• effettua gli aggiornamenti al Modello sulla base degli <i>input</i> ricevuti/condivisi.</li> </ul>
Unità organizzative di BPER Real Estate	<p>Qualora ravvedano la necessità di apportare delle modifiche ai protocolli di prevenzione ovvero alle attività sensibili di loro competenza, sottopongono la richiesta al Consigliere Delegato, che valuta la richiesta stessa ed elabora un'eventuale modifica.</p> <p>Le Unità Organizzative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evidenziano gli impatti, dovuti a cambiamenti di mansioni, di processo, di normativa interna, di sistemi informativi a supporto della propria operatività, sulle attività sensibili, nonché sui protocolli di prevenzione proponendone un aggiornamento al Consigliere Delegato;</li> <li>• valutano l'esito delle interviste svolte per l'aggiornamento del Modello;</li> <li>• comunicano all'Organismo di Vigilanza, con cadenza almeno annuale, l'attestazione di conferma delle attività sensibili in cui risultano coinvolte ed una valutazione sull'effettiva applicazione dei protocolli di prevenzione di cui sono responsabili: in tale occasione, le Unità Organizzative segnalano, inoltre,</li> </ul>

	all'Organismo di Vigilanza i processi in corso di aggiornamento con riferimento alle attività sensibili ed ai protocolli di prevenzione di loro pertinenza.
<i>Chief Human Resource Officer CHRO</i> di BPER Banca	A seguito dell'emanazione di provvedimenti di integrazione, modifica o abrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal documento Sistema Disciplinare, il <i>Chief Human Resource Officer CHRO</i> di BPER Banca li analizza, ne valuta l'impatto e, se necessario, procede a predisporre una proposta di aggiornamento dello stesso, che trasmette al Consigliere Delegato.
Funzioni di controllo di secondo e terzo livello della Capogruppo	Le Funzioni di Controllo di secondo (Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management, Convalida) e terzo livello (Revisione Interna) di Capogruppo comunicano eventuali criticità del Modello al Consigliere Delegato, che valuta i conseguenti aggiornamenti.

- Delle altre società del Gruppo:

Non previsti.

### 3.3 Sottoprocesso - Valutazione degli aggiornamenti del Modello

Le modifiche ritenute necessarie per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione vengono quindi portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza della Banca, chiamato, in ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01, a vigilare continuativamente sull'idoneità ed efficacia del Modello.

#### 3.3.1 Ruoli e Responsabilità

- Di BPER Real Estate:

<b>Organo Aziendale / Unità Organizzativa</b>	<b>Descrizione Ruolo e Responsabilità</b>
Organismo di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valuta gli aggiornamenti del Modello;</li><li>• valuta l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili come aggiornati;</li><li>• sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza o inadeguatezza degli stessi;</li><li>• verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello.</li></ul> <p>L'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle competenti strutture aziendali della Società per svolgere la propria attività.</p>

- Delle altre società del Gruppo:

Non previsti.

### 3.4 Sottoprocesso – Approvazione e comunicazione degli aggiornamenti del Modello

Le modifiche ritenute necessarie vengono quindi comunicate al Consiglio di Amministrazione per valutarne l'acquisizione nel Modello di Organizzazione e Gestione.

#### 3.4.1 Ruoli e Responsabilità

- Di BPER Real Estate:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Consiglio di Amministrazione	Il Modello di Organizzazione e Gestione, aggiornato sulla scorta del presente regolamento, viene sottoposto con cadenza semestrale all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, al verificarsi dei fattori che rendono necessario l'avvio del processo di adeguamento e aggiornamento del Modello di cui al paragrafo 3.1 del presente Regolamento.
Consigliere Delegato	Il Consigliere Delegato, in caso di urgenza, ha il potere di apportare al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 le modifiche che si rendessero necessarie per il suo aggiornamento e miglioramento, riferendone successivamente al Consiglio d'Amministrazione.
Consigliere Delegato	A seguito della ricezione della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Generale e/o Parte Speciale e/o relativi Allegati, così come modificati in seguito agli aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• viene redatta una <i>news</i> aziendale per informare il personale della Società delle novità intervenute;</li><li>• viene inviato all'Organismo di Vigilanza, il Modello aggiornato, approvato dai competenti Organi deliberanti.</li></ul>

- Delle altre società del Gruppo:

Non previsti.

## 4 Allegati

### 4.1 Storico aggiornamenti

Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti:

Versione	Data di approvazione	Nr. Direttiva	Sintesi delle modifiche
1.0	Gennaio 2019	48/18	<i>Prima emanazione</i>
2.0	04/04/2022	23/21 e 06/22	<i>Aggiornamento template</i>
3.0	2023	84/22	<i>Aggiornamento (revisione documento)</i>

### 4.2 Contesto normativo di riferimento

#### Normativa esterna:

- D.Lgs.231/01 “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- Legge 16 marzo 2006 n.146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”.

#### Normativa interna:

- Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Generale e relativi allegati;
- Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Speciale e relativi allegati.

#### Normativa abrogata:

Nessuna.

Identificazione delle Unità Organizzative presso le società del Gruppo: Nessuna.

# BPER:

## Real Estate

---

Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni

Modena, Aprile 2023

---

<b>1</b>	<b>OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>27</b>
<b>2</b>	<b>STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>27</b>
<b>3</b>	<b>REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.24, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 161/2017, DALL'ART.5 DEL D.LGS. N.75/2020 E DAL D.L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 13]. .....</b>	<b>27</b>
3.1	ART. 316-BIS C.P.: MALVERSAZIONE A DANNO DI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	27
3.1.1	<i>Testo della norma del Codice Penale.....</i>	27
3.1.2	<i>Autore del reato .....</i>	27
3.1.3	<i>Descrizione .....</i>	28
3.1.4	<i>Esemplificazioni .....</i>	28
3.2	ART. 316-TER C.P.: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE [MODIFICATO DALLA L. N. 3/2019 E D.L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 13].....	29
3.2.1	<i>Testo della norma del Codice Penale.....</i>	29
3.2.2	<i>Autore del reato .....</i>	29
3.2.3	<i>Descrizione .....</i>	29
3.2.4	<i>Esemplificazioni .....</i>	30
3.3	ART. 356 C.P.: FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE. ....	30
3.3.1	<i>Testo della norma del Codice Penale.....</i>	30
3.3.2	<i>Autore del reato .....</i>	30
3.3.3	<i>Descrizione .....</i>	30
3.3.4	<i>Esemplificazioni .....</i>	31
3.4	ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.: TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO.....	31
3.4.1	<i>Testo della norma del Codice Penale.....</i>	31
3.4.2	<i>Autore del reato .....</i>	31
3.4.3	<i>Descrizione .....</i>	31
3.4.4	<i>Esemplificazioni .....</i>	32
3.5	ART. 640-BIS C.P.: TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE. ....	32
3.5.1	<i>Testo della norma del Codice Penale.....</i>	32
3.5.2	<i>Autore del reato .....</i>	32
3.5.3	<i>Descrizione .....</i>	33
3.5.4	<i>Esemplificazioni .....</i>	33
3.6	ART. 640-TER C.P.: FRODE INFORMATICA. ....	33
3.6.1	<i>Testo della norma del Codice Penale.....</i>	33
3.6.2	<i>Autore del reato .....</i>	34
3.6.3	<i>Descrizione .....</i>	34
3.6.4	<i>Esemplificazioni .....</i>	34
3.7	ART. 2 L. N.898/1986: FRODE IN AGRICOLTURA.....	34
3.7.1	<i>Testo della norma .....</i>	34

3.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	35
3.7.3	<i>Descrizione</i> .....	35
3.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	35
<b>4</b>	<b>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7, MODIFICATO DAL D.LGS. N. 7 E 8/2016 E DALLA L. N. 133/2019 E DALLA LEGGE N. 238 DEL 23/12/2021]</b> .....	<b>35</b>
4.1	PREMESSA.....	35
4.2	ART. 491-BIS C.P.: FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA.	37
4.2.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	37
4.2.2	<i>Descrizione</i> .....	37
4.3	ART. 482 C.P.: FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	38
4.3.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	38
4.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	38
4.3.3	<i>Descrizione</i> .....	38
4.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	38
4.4	ART. 483 C.P.: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.) .....	39
4.4.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	39
4.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	39
4.4.3	<i>Descrizione</i> .....	39
4.4.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	39
4.5	ART. 484 C.P.: FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	39
4.5.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	39
4.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	39
4.5.3	<i>Descrizione</i> .....	40
4.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	41
4.6	ART. 488 C.P.: ALTRE FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE FALSITÀ MATERIALI (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	41
4.6.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	41
4.6.2	<i>Descrizione</i> .....	41
4.6.3	<i>Esemplificazioni</i> .....	41
4.7	ART. 489 C.P.: USO DI ATTO FALSO (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	42
4.7.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	42
4.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	42
4.7.3	<i>Descrizione</i> .....	42
4.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	42
4.8	ART. 490 C.P.: SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI (RICHIAMATO DALL'ART. 491- BIS C.P.).....	42
4.8.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	42



4.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	42
4.8.3	<i>Descrizione</i> .....	42
4.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	43
4.9	ART. 492 C.P.: COPIE AUTENTICHE CHE TENGONO LUOGO DEGLI ORIGINALI MANCANTI (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	43
4.9.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	43
4.9.2	<i>Descrizione</i> .....	43
4.9.3	<i>Esemplificazioni</i> .....	43
4.10	ART. 615-TER C.P.: ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.....	43
4.10.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	43
4.10.2	<i>Autore del reato</i> .....	44
4.10.3	<i>Descrizione</i> .....	44
4.10.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	44
4.11	ART. 615-QUATER C.P.: DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI. ....	44
4.11.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	44
4.11.2	<i>Autore del reato</i> .....	45
4.11.3	<i>Descrizione</i> .....	45
4.11.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	45
4.12	ART. 615-QUINQUIES C.P.: DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.....	45
4.12.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	45
4.12.2	<i>Autore del reato</i> .....	45
4.12.3	<i>Descrizione</i> .....	45
4.12.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	46
4.13	ART. 617-QUATER C.P.: INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE. ....	46
4.13.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	46
4.13.2	<i>Autore del reato</i> .....	46
4.13.3	<i>Descrizione</i> .....	46
4.13.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	47
4.14	ART. 617-QUINQUIES C.P.: DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE. ....	47
4.14.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	47
4.14.2	<i>Autore del reato</i> .....	47
4.14.3	<i>Descrizione</i> .....	47
4.14.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	47
4.15	ART. 635-BIS C.P.: DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI. ....	48

4.15.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	48
4.15.2	<i>Autore del reato</i> .....	48
4.15.3	<i>Descrizione</i> .....	48
4.15.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	48
4.16	ART. 635-TER C.P.: DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ. ....	49
4.16.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	49
4.16.2	<i>Autore del reato</i> .....	49
4.16.3	<i>Descrizione</i> .....	49
4.16.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	49
4.17	ART. 635-QUATER C.P.: DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI. ....	49
4.17.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	49
4.17.2	<i>Autore del reato</i> .....	49
4.17.3	<i>Descrizione</i> .....	50
4.17.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	50
<b>5</b>	<b>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART.24-TER, D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.15/07/2009 N.94, ART. 2, COMMA 29 E MODIFICATO DALLA LEGGE N. 69/2015].....</b>	<b>50</b>
5.1	ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE. ....	50
5.1.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	50
5.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	50
5.1.3	<i>Descrizione</i> .....	51
5.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	52
5.2	ART. 416, COMMA 6 C.P.: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL COMPIMENTO DI UNO DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 600, 601, 601-BIS E 602 C.P. (PER LA DESCRIZIONE DEI DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 600, 601 E 602 C.P. SI RIMANDA AL CORRISPONDENTE PARAGRAFO). ....	52
5.2.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	53
5.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	53
5.2.3	<i>Descrizione</i> .....	53
5.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	54
5.3	ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE. ....	54
5.3.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	54
5.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	54
5.3.3	<i>Descrizione</i> .....	54
5.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	55
5.4	ART. 416-TER C.P.: SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO. ....	56
5.4.1	<i>Testo della norma</i> .....	56
5.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	56
5.4.3	<i>Descrizione</i> .....	56
5.4.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	57

5.5	ART. 630 C.P.: SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE.....	57
5.5.1	<i>Testo della norma</i> .....	57
5.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	58
5.5.3	<i>Descrizione</i> .....	58
5.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	58
5.6	ART. 74 DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309: ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. ....	59
5.6.1	<i>Testo della norma</i> .....	59
5.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	60
5.6.3	<i>Descrizione</i> .....	61
5.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	61
5.7	FABBRICAZIONE SENZA LICENZA DELL'AUTORITÀ (ART.1 L. N.895/67; ART.1 L.110/75; ART.28 T.U.L.P.S.; ART.34 REG. T.U.L.P.S.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.].....	62
5.7.1	<i>Testo della norma</i> .....	62
5.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	63
5.7.3	<i>Descrizione</i> .....	63
5.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	64
5.8	INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO SENZA LICENZA DELL'AUTORITÀ (ART.1 L. N.895/67; ART.1 L.110/75; ART.28 T.U.L.P.S.; ART.38 REG. T.U.L.P.S.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.] .....	64
5.8.1	<i>Testo della norma</i> .....	64
5.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	65
5.8.3	<i>Descrizione</i> .....	65
5.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	65
5.9	MESSA IN VENDITA E CESSIONE A QUALSIASI TITOLO (ART.1 L. N.895/67; ARTT. 1 E 10 L. 110/75; ART.28 T.U.L.P.S.; ART.37 REG. T.U.L.P.S.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.] .....	66
5.9.1	<i>Testo della norma</i> .....	66
5.9.2	<i>Autore del reato</i> .....	67
5.9.3	<i>Descrizione</i> .....	67
5.9.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	68
5.10	DETTENZIONE ILLEGALE A QUALSIASI TITOLO (ART.2 L. N.895/67; ARTT. 1 E 10 L. 110/75; ART.28 T.U.L.P.S.; ART. 37 REG. T.U.L.P.S.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.] .....	68
5.10.1	<i>Testo della norma</i> .....	68
5.10.2	<i>Autore del reato</i> .....	70
5.10.3	<i>Descrizione</i> .....	70
5.10.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	70
5.11	PORTO ILLEGALE (ARTT.4 E 7 L. N. 895/67; ART.1 L. 110/75; ART.699 COMMA 2 C.P.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.].....	71
5.11.1	<i>Testo della norma</i> .....	71

5.11.2	<i>Autore del reato</i>	71
5.11.3	<i>Descrizione</i>	71
5.11.4	<i>Esemplificazioni</i>	72
<b>6</b>	<b>REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.25, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. 9/1/2019, N.3 ART.1 COMMA 9, LETTERA B) E DALL'ART. 5 DEL D. LGS. 14/07/2020 N. 75]</b>	<b>72</b>
6.1	ART. 321 C.P.: PENE PER IL CORRUTTORE.	72
6.1.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i>	72
6.1.2	<i>Autore del reato</i>	72
6.1.3	<i>Descrizione</i>	72
6.2	ART. 318 C.P.: CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE.	73
6.2.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i>	73
6.2.2	<i>Autore del reato</i>	73
6.2.3	<i>Descrizione</i>	73
6.2.4	<i>Esemplificazioni</i>	75
6.3	ART. 319 C.P.: CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO.	76
6.3.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i>	76
6.3.2	<i>Autore del reato</i>	76
6.3.3	<i>Descrizione</i>	76
6.3.4	<i>Esemplificazioni</i>	77
6.4	ART. 319-TER C.P.: CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI.	78
6.4.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i>	78
6.4.2	<i>Autore del reato</i>	78
6.4.3	<i>Descrizione</i>	78
6.4.4	<i>Esemplificazioni</i>	79
6.5	ART. 319-QUATER C.P.: INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ.	79
6.5.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i>	79
6.5.2	<i>Autore del reato</i>	79
6.5.3	<i>Descrizione</i>	80
6.5.4	<i>Esemplificazioni</i>	81
6.6	ART. 322 C.P.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.	81
6.6.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i>	81
6.6.2	<i>Autore del reato</i>	82
6.6.3	<i>Descrizione</i>	82
6.6.4	<i>Esemplificazioni</i>	82
6.7	ART. 319-BIS C.P.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.	82
6.7.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i>	82
6.7.2	<i>Autore del reato</i>	83
6.7.3	<i>Descrizione</i>	83

6.8	ART. 320 C.P.: CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO. ....	83
6.8.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	83
6.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	83
6.8.3	<i>Descrizione</i> .....	83
6.9	ART. 322-BIS C.P.: PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI. ....	83
6.9.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	83
6.9.2	<i>Autore del reato</i> .....	84
6.9.3	<i>Descrizione</i> .....	84
6.10	ART. 346-BIS C.P.: TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE .....	84
6.10.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	84
6.10.2	<i>Autore del reato</i> .....	85
6.10.3	<i>Descrizione</i> .....	85
6.10.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	86
6.11	ART. 314, PRIMO COMMA, C.P.: PECULATO. ....	86
6.11.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	86
6.11.2	<i>Autore del reato</i> .....	86
6.11.3	<i>Descrizione</i> .....	86
6.11.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	87
6.12	ART. 316 C.P.: PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI. ....	87
6.12.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	87
6.12.2	<i>Autore del reato</i> .....	87
6.12.3	<i>Descrizione</i> .....	88
6.12.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	88
6.13	ART. 323 C.P.: ABUSO D'UFFICIO. ....	88
6.13.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	88
6.13.2	<i>Autore del reato</i> .....	89
6.13.3	<i>Descrizione</i> .....	89
6.13.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	89
<b>7</b>	<b>FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART.25-BIS, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L.25/09/2001 N.350, CONV. CON MODIFICAZIONI, IN L.23/11/2001 N.409; MODIFICATO POI DALLA L.23/07/2009 N.99 ART.17, COMMA 7, LETTERA A), MODIFICATO DAL D.LGS N. 125/2016]. ....</b>	<b>90</b>
7.1	ART. 473 C.P.: CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI. ....	90
7.1.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	90
7.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	90

7.1.3	<i>Descrizione</i> .....	90
7.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	91
7.2	ART. 474 C.P.: INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI. ....	91
7.2.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	91
7.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	92
7.2.3	<i>Descrizione</i> .....	92
7.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	92
<b>8</b>	<b>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART.25-BIS 1, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 23/07/2009 N.99 ART.17, COMMA 7, LETTERA B)].</b> .....	<b>93</b>
8.1	ART. 513 C.P.: TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO .....	93
8.1.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	93
8.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	93
8.1.3	<i>Descrizione</i> .....	93
8.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	94
8.2	ART. 513-BIS C.P.: ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA. ....	94
8.2.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	94
8.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	94
8.2.3	<i>Descrizione</i> .....	94
8.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	95
8.3	ART. 514 C.P.: FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI. ....	95
8.3.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	95
8.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	95
8.3.3	<i>Descrizione</i> .....	96
8.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	96
8.4	ART. 515 C.P.: FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO. ....	96
8.4.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	96
8.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	96
8.4.3	<i>Descrizione</i> .....	96
8.4.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	98
8.5	ART. 516 C.P.: VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE.....	98
8.5.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	98
8.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	98
8.5.3	<i>Descrizione</i> .....	98
8.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	99
8.6	ART. 517 C.P.: VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI. ....	99
8.6.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	99
8.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	99
8.6.3	<i>Descrizione</i> .....	100
8.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	100

8.7	ART. 517- <i>TER</i> C.P.: FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.....	101
8.7.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	101
8.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	101
8.7.3	<i>Descrizione</i> .....	102
8.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	102
8.8	ART. 517- <i>QUATER</i> C.P.: CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.....	103
8.8.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	103
8.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	103
8.8.3	<i>Descrizione</i> .....	103
8.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	104
<b>9</b>	<b>REATI SOCIETARI (ART.25-<i>TER</i>, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS.11/04/2002 N.61, ART.3; MODIFICATO DALLA L.28/12/2005 N.262, DALLA L.6/11/2012 N.190 ART.1, COMMA 77, DALLA L.27/5/2015 N.69 E DAL D.LGS.15/03/2017 N.38 ART.6].</b> .....	<b>104</b>
9.1	ART. 2621 C.C.: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI; ART.2621-BIS FATTI DI LIEVE ENTITÀ; ART. 2622: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE. ....	104
9.1.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	104
9.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	105
9.1.3	<i>Descrizione</i> .....	105
9.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	107
9.2	ART. 2624, COMMA 1 E 2, C.C.: FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE.....	108
9.2.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	108
9.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	108
9.2.3	<i>Descrizione</i> .....	109
9.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	109
9.3	ART. 2625, COMMA 2, C.C.: IMPEDITO CONTROLLO.....	110
9.3.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	110
9.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	110
9.3.3	<i>Descrizione</i> .....	110
9.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	111
9.4	ART. 2626 C.C.: INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI. ....	111
9.4.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	111
9.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	111
9.4.3	<i>Descrizione</i> .....	112
9.4.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	112
9.5	ART. 2632 C.C.: FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE. ....	112
9.5.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	112

9.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	112
9.5.3	<i>Descrizione</i> .....	113
9.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	113
9.6	ART. 2627 C.C.: ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE. ....	113
9.6.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	113
9.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	114
9.6.3	<i>Descrizione</i> .....	114
9.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	114
9.7	ART. 2628 C.C.: ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE. 114	
9.7.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	114
9.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	115
9.7.3	<i>Descrizione</i> .....	115
9.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	115
9.8	ART. 2629 C.C.: OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI. ....	116
9.8.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	116
9.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	116
9.8.3	<i>Descrizione</i> .....	116
9.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	118
9.9	ART. 2633 C.C.: INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI. ....	119
9.9.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	119
9.9.2	<i>Autore del reato</i> .....	119
9.9.3	<i>Descrizione</i> .....	119
9.9.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	120
9.10	ART. 2636 C.C.: ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA. ....	120
9.10.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	120
9.10.2	<i>Autore del reato</i> .....	120
9.10.3	<i>Descrizione</i> .....	120
9.10.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	120
9.11	ART. 2637 C.C.: AGGIOTAGGIO. ....	121
9.11.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	121
9.11.2	<i>Autore del reato</i> .....	121
9.11.3	<i>Descrizione</i> .....	121
9.11.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	122
9.12	ART. 2629-BIS C.C.: OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI. ....	123
9.12.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	123
9.12.2	<i>Autore del reato</i> .....	123
9.12.3	<i>Descrizione</i> .....	123
9.12.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	124



9.13	ART. 2638, COMMA 1 E 2, C.C.: OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA.....	124
9.13.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	124
9.13.2	<i>Autore del reato</i> .....	125
9.13.3	<i>Descrizione</i> .....	125
9.13.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	129
9.14	ART. 2635, COMMA 3, C.C.: CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	131
9.14.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	131
9.14.2	<i>Autore del reato</i> .....	132
9.14.3	<i>Descrizione</i> .....	132
9.14.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	133
9.15	ART. 2635-BIS, COMMA 1, C.C.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	133
9.15.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	133
9.15.2	<i>Autore del reato</i> .....	133
9.15.3	<i>Descrizione</i> .....	134
9.15.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	134
9.16	ART. 2639 C.C.: ESTENSIONE DELLE QUALIFICHE SOGGETTIVE.....	134
9.16.1	<i>Testo della norma del Codice Civile</i> .....	134
9.16.2	<i>Descrizione</i> .....	134

**10 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART.25-QUATER, D.LGS.231/01). [ART. AGGIUNTO DALLA L.14/01/2003 N.7, ART.3].....** 135

10.1	ART. 270 C.P.: ASSOCIAZIONI SOVERSIVE.....	135
10.1.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	135
10.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	135
10.1.3	<i>Descrizione</i> .....	135
10.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	136
10.2	ART. 270-BIS C.P.: ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	136
10.2.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	136
10.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	136
10.2.3	<i>Descrizione</i> .....	136
10.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	137
10.3	ART. 270-TER C.P.: ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI.....	137
10.3.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	137
10.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	138
10.3.3	<i>Descrizione</i> .....	138
10.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	138
10.4	ART. 270-QUATER C.P.: ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE.....	138

10.4.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	138
10.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	138
10.4.3	<i>Descrizione</i> .....	138
10.4.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	139
10.5	ART. 270-QUATER.1 C.P.: ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO .....	139
10.5.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	139
10.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	139
10.5.3	<i>Descrizione</i> .....	139
10.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	139
10.6	ART. 270-QUINQUIES C.P.: ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE .....	140
10.6.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	140
10.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	140
10.6.3	<i>Descrizione</i> .....	140
10.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	140
10.7	ART. 270-QUINQUIES.1 C.P.: FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO .....	140
10.7.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	140
10.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	141
10.7.3	<i>Descrizione</i> .....	141
10.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	141
10.8	ART. 270-QUINQUIES.2 C.P.: SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO .....	141
10.8.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	141
10.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	141
10.8.3	<i>Descrizione</i> .....	142
10.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	142
10.9	ART. 270-SEXIES C.P.: CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO .....	142
10.9.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	142
10.9.2	<i>Descrizione</i> .....	142
10.10	ART. 280 C.P.: ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE .....	142
10.10.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	142
10.10.2	<i>Autore del reato</i> .....	143
10.10.3	<i>Descrizione</i> .....	143
10.10.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	143
10.11	ART. 280-BIS C.P.: ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI .....	144
10.11.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	144
10.11.2	<i>Autore del reato</i> .....	144
10.11.3	<i>Descrizione</i> .....	144
10.11.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	144
10.12	ART. 280-TER C.P.: ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE .....	144

10.12.1	Testo della norma del Codice Penale .....	144
10.12.2	Autore del reato .....	145
10.12.3	Descrizione.....	145
10.12.4	Esemplificazioni.....	145
10.13	ART. 289-BIS C.P.: SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE.....	146
10.13.1	Testo della norma del Codice Penale .....	146
10.13.2	Autore del reato .....	146
10.13.3	Descrizione.....	146
10.13.4	Esemplificazioni.....	146
10.14	ART. 302 C.P.: ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO. 147	
10.14.1	Testo della norma del Codice Penale .....	147
10.14.2	Autore del reato .....	147
10.14.3	Descrizione.....	147
10.14.4	Esemplificazioni.....	147
10.15	ART. 304 C.P.: COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO.....	148
10.15.1	Testo della norma del Codice Penale .....	148
10.15.2	Autore del reato .....	148
10.15.3	Descrizione.....	148
10.15.4	Esemplificazioni.....	148
10.16	ART. 305 C.P.: COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE.....	148
10.16.1	Testo della norma del Codice Penale .....	148
10.16.2	Autore del reato .....	148
10.16.3	Descrizione.....	149
10.16.4	Esemplificazioni.....	149
10.17	ART. 306 C.P.: BANDA ARMATA: FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE.....	149
10.17.1	Testo della norma del Codice Penale .....	149
10.17.2	Autore del reato .....	149
10.17.3	Descrizione.....	149
10.17.4	Esemplificazioni.....	149
10.18	ART. 307 C.P.: ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA.....	150
10.18.1	Testo della norma del Codice Penale .....	150
10.18.2	Autore del reato .....	150
10.18.3	Descrizione.....	150
10.18.4	Esemplificazioni.....	150
10.19	ART.1 D.L. 15.12.1979 N.625 CONV. CON MOD. NELLA L.6.2.1980 N.15: MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.....	150
10.19.1	Testo della norma.....	150
10.19.2	Descrizione.....	151

10.20	ART.2 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. NEW YORK 9.12.1999: REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	151
10.20.1	Testo della norma.....	151
10.20.2	Autore del reato.....	152
10.20.3	Esemplificazioni.....	152
<b>11</b>	<b>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART.25-QUATER 1, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.09/01/2006 N.7 ART.3].</b> .....	<b>152</b>
11.1	ART. 583-BIS C.P.: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI. ....	152
11.1.1	Testo della norma del Codice Penale.....	152
11.1.2	Autore del reato.....	153
11.1.3	Descrizione.....	153
11.1.4	Esemplificazioni.....	153
<b>12</b>	<b>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART.25-QUINQUIES, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.11/08/2003 N.228, ART.5; MODIFICATO DALLA L.06/02/2006 N.38 ART.10, DALLA L.29/10/2016 N.199 ART.6 E DALLA LEGGE N. 238 DEL 23/12/2021].</b> .....	<b>153</b>
12.1	ART. 600 C.P.: RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ.....	154
12.1.1	Testo della norma del Codice Penale.....	154
12.1.2	Autore del reato.....	154
12.1.3	Descrizione.....	154
12.1.4	Esemplificazioni.....	154
12.2	ART. 600-BIS C.P.: PROSTITUZIONE MINORILE.....	155
12.2.1	Testo della norma del Codice Penale.....	155
12.2.2	Autore del reato.....	155
12.2.3	Descrizione.....	155
12.2.4	Esemplificazioni.....	156
12.3	ART. 600-TER C.P.: PORNOGRAFIA MINORILE.....	156
12.3.1	Testo della norma del Codice Penale.....	156
12.3.2	Autore del reato.....	156
12.3.3	Descrizione.....	156
12.3.4	Esemplificazioni.....	157
12.4	ART. 600-QUATER C.P.: DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO.....	157
12.4.1	Testo della norma del Codice Penale.....	157
12.4.2	Autore del reato.....	157
12.4.3	Descrizione.....	157
12.4.4	Esemplificazioni.....	158
12.5	ART. 600-QUATER 1 C.P.: PORNOGRAFIA VIRTUALE.....	158
12.5.1	Testo della norma del Codice Penale.....	158
12.5.2	Autore del reato.....	158

12.5.3	<i>Descrizione</i> .....	158
12.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	158
12.6	ART. 600-QUINQUIES C.P.: INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE. ....	159
12.6.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	159
12.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	159
12.6.3	<i>Descrizione</i> .....	159
12.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	159
12.7	ART. 601 C.P.: TRATTA DI PERSONE. ....	160
12.7.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	160
12.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	160
12.7.3	<i>Descrizione</i> .....	160
12.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	160
12.8	ART. 602 C.P.: ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI. ....	161
12.8.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	161
12.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	161
12.8.3	<i>Descrizione</i> .....	161
12.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	161
12.9	ART. 603-BIS C.P.: INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO. ....	161
12.9.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	161
12.9.2	<i>Autore del reato</i> .....	162
12.9.3	<i>Descrizione</i> .....	162
12.9.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	163
12.10	ART. 609-UNDECIES C.P.: ADESCAMENTO DI MINORENNI. ....	163
12.10.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	163
12.10.2	<i>Autore del reato</i> .....	163
12.10.3	<i>Descrizione</i> .....	163
12.10.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	164
<b>13</b>	<b>REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART.25-SEXIES, D.LGS. 231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.18/04/2005 N.62, ART.9 E MODIFICATO DALLA LEGGE N. 238 DEL 23/12/2021]. ....</b>	<b>164</b>
13.1	ART.184 DEL D.LGS.24.02.1998, N.58: ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. ....	164
13.1.1	<i>Testo della norma</i> .....	164
13.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	165
13.1.3	<i>Descrizione</i> .....	165
13.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	167
13.2	ART.185 DEL D.LGS.24.02.1998, N.58: MANIPOLAZIONE DEL MERCATO. ....	168
13.2.1	<i>Testo della norma</i> .....	168
13.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	168

13.2.3	<i>Descrizione</i> .....	168
13.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	169
<b>14</b>	<b>REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART.25-SEPTIES, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.03/08/2007 N.123, ART.9 E SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO DAL D.LGS.09/04/2008 N.81 ART.300].</b> .....	<b>170</b>
14.1	ART. 589 C.P.: OMICIDIO COLPOSO. ....	170
14.1.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	170
14.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	170
14.1.3	<i>Descrizione</i> .....	170
14.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	172
14.2	ART. 590 C.P.: LESIONI PERSONALI COLPOSE.....	173
14.2.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	173
14.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	173
14.2.3	<i>Descrizione</i> .....	173
14.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	174
<b>15</b>	<b>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (ART.25-OCTIES, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS.21/11/2007 N.231, ART.63 E MODIFICATO DALLA LEGGE 15/12/2014 N.186, ART.3 COMMA 5 E DAL D. LGS. 195/2021 ART. 1].</b> .....	<b>175</b>
15.1	ART. 648 C.P. RICETTAZIONE, ART. 648-BIS C.P. RICICLAGGIO, E ART. 648-TER C.P. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E ART. 648-TER.1 C.P. AUTORICICLAGGIO. ....	175
15.1.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	175
15.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	176
15.1.3	<i>Descrizione</i> .....	176
15.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	178
<b>16</b>	<b>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART.25-OCTIES, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 184/2021].</b> .....	<b>179</b>
16.1	ART. 493-TER C.P.: INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	180
16.1.1	<i>Testo della norma</i> .....	180
16.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	180
16.1.3	<i>Descrizione</i> .....	180
16.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	181
16.2	ART. 493-QUATER C.P.: DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI....	182
16.2.1	<i>Testo della norma</i> .....	182

16.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	182
16.2.3	<i>Descrizione</i> .....	182
16.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	183
16.3	ART. 640-TER C.P.: FRODE INFORMATICA .....	183
16.3.1	<i>Testo della norma</i> .....	183
16.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	183
16.3.3	<i>Descrizione</i> .....	183
16.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	184

**17 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AUTORE (ART.25-NOVIES, D.LGS.231/01).  
[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.23/07/2009 N.99, ART.15, COMMA 7]. ..... 184**

17.1	LEGGE DEL 22 APRILE 1941 N.633: PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.....	184
17.2	LEGGE DEL 22 APRILE 1941 N.633: PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.....	184
17.3	ART. 171 COMMA 1, LETT. A-BIS E COMMA 3.....	184
17.3.1	<i>Testo della norma</i> .....	184
17.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	185
17.3.3	<i>Descrizione</i> .....	185
17.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	186
17.4	ART. 171-BIS. ....	186
17.4.1	<i>Testo della norma</i> .....	186
17.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	186
17.4.3	<i>Descrizione</i> .....	186
17.4.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	187
17.5	ART. 171-TER. ....	187
17.5.1	<i>Testo della norma</i> .....	187
17.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	188
17.5.3	<i>Descrizione</i> .....	188
17.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	189
17.6	ART. 171-SEPTIES. ....	190
17.6.1	<i>Testo della norma</i> .....	190
17.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	190
17.6.3	<i>Descrizione</i> .....	190
17.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	190
17.7	ART. 171-OCTIES. ....	190
17.7.1	<i>Testo della norma</i> .....	190
17.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	190
17.7.3	<i>Descrizione</i> .....	191
17.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	191

<b>18</b>	<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART.25-DECIES, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.03/08/2009 N.116, ART.4, COMMA 1, COME SOSTITUITO DAL D.LGS.07/07/2011 N.121, ART.2]....</b>	<b>191</b>
18.1	ART. 377-BIS C.P.....	191
18.1.1	<i>Testo della norma</i> .....	191
18.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	191
18.1.3	<i>Descrizione</i> .....	191
18.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	192
<b>19</b>	<b>REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N.146, ARTT.3 E 10). .....</b>	<b>192</b>
19.1	ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.....	193
19.2	ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO.....	193
19.3	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART.291-QUATER DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N.43). .....	193
19.3.1	<i>Testo della norma</i> .....	193
19.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	194
19.3.3	<i>Descrizione</i> .....	194
19.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	194
19.4	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART.74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N.309).....	194
19.5	DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART.12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5, DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.286).....	194
19.6	ART. 377-BIS C.P.: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	195
19.7	ART. 378 C.P.: FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.....	195
19.7.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	195
19.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	195
19.7.3	<i>Descrizione</i> .....	195
19.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	195
<b>20</b>	<b>REATI AMBIENTALI (ART.25-UNDECIES D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 07/07/2011 N.121, ART.2 E MODIFICATO DALLA LEGGE N.68 DEL 22 MAGGIO 2015 ART.1].....</b>	<b>196</b>
20.1	ART. 452-BIS C.P.: INQUINAMENTO AMBIENTALE.....	196
20.1.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	196
20.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	196
20.1.3	<i>Descrizione</i> .....	196
20.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	197
20.2	ART. 452-QUATER C.P.: DISASTRO AMBIENTALE.....	197
20.2.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	197
20.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	197



20.2.3	<i>Descrizione</i> .....	197
20.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	197
20.3	ART. 452-QUINQUIES C.P.: DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE .....	198
20.3.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	198
20.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	198
20.3.3	<i>Descrizione</i> .....	198
20.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	198
20.4	ART. 452-OCTIES C.P.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	198
20.4.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	198
20.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	198
20.4.3	<i>Descrizione</i> .....	198
20.5	ART. 452-SEXIES C.P.: TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ. ....	199
20.5.1	<i>Testo della norma del Codice dell'Ambiente</i> .....	199
20.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	199
20.5.3	<i>Descrizione</i> .....	199
20.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	199
20.6	ART. 733-BIS C.P.: DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO. ...	199
20.6.1	<i>Testo della norma del Codice Penale</i> .....	199
20.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	199
20.6.3	<i>Descrizione</i> .....	200
20.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	200
20.7	ART. 256, COMMI 1, 3 PRIMO E SECONDO PERIODO, 4, 5, 6 PRIMO PERIODO, D.LGS. N.152/2006: ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA. ....	200
20.7.1	<i>Testo della norma del Codice dell'Ambiente</i> .....	200
20.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	201
20.7.3	<i>Descrizione</i> .....	201
20.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	201
20.8	ART. 257, COMMI 1 E 2, D.LGS. N.152/2006: REATI IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI. ....	202
20.8.1	<i>Testo della norma del Codice dell'Ambiente</i> .....	202
20.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	202
20.8.3	<i>Descrizione</i> .....	202
20.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	202
20.9	ART. 259, COMMA 1, D.LGS. N.152/2006: TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.....	202
20.9.1	<i>Testo della norma del Codice dell'Ambiente</i> .....	202
20.9.2	<i>Autore del reato</i> .....	203
20.9.3	<i>Descrizione</i> .....	203
20.9.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	203
20.10	ART. 260, COMMI 1 E 2, D.LGS. N.152/2006: ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.	

20.10.1	Testo della norma del Codice dell'Ambiente.....	203
20.10.2	Autore del reato.....	203
20.10.3	Descrizione.....	203
20.10.4	Esemplificazioni.....	203
20.11	ARTT. 1, COMMI 1 E 2, 2 E 6 L. N.150/1992: REATI IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA D'ESTINZIONE.....	204
20.11.1	Testo della norma.....	204
20.11.2	Autore del reato.....	205
20.11.3	Descrizione.....	205
20.11.4	Esemplificazioni.....	206
<b>21</b>	<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART.25-DUODECIES D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LG.16/07/2012, N.109, ART.1, COMMA 1, POI MODIFICATO DALL'ART.30 DELLA LEGGE 17/10/2017 N.161].</b> ....	<b>206</b>
21.1	ART. 22, COMMA 12-BIS, D.LGS.25 LUGLIO 1998, N.286.....	206
21.1.1	Testo della norma.....	206
21.1.2	Autore del reato.....	207
21.1.3	Descrizione.....	207
21.1.4	Esemplificazioni.....	208
21.2	ART.12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5, DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.286. 208	
21.2.1	Testo della norma.....	208
21.2.2	Autore del reato.....	209
21.2.3	Descrizione.....	209
21.2.4	Esemplificazioni.....	209
<b>22</b>	<b>RAZZISMO E XENOFOBIA (ART.25-TERDECIES D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.20/11/2017, N.167, CAPO II, ART.5, COMMA 2].</b> .....	<b>209</b>
22.1	ART.3, COMMA 3-BIS, L.13 OTTOBRE 1975, N.654.....	210
22.1.1	Testo della norma.....	210
22.1.2	Autore del reato.....	210
22.1.3	Descrizione.....	210
22.1.4	Esemplificazioni.....	210
<b>23</b>	<b>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART.25-QUATERDECIES D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.3/5/2019, N.39, ART.5, COMMA 1].</b> .....	<b>210</b>
23.1	ART.1, L.13 DICEMBRE 1989, N.401: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE.....	211
23.1.1	Testo della norma.....	211

23.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	211
23.1.3	<i>Descrizione</i> .....	211
23.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	211
23.2	ART.4, L.13 DICEMBRE 1989, N.401: ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA. ....	211
23.2.1	<i>Testo della norma</i> .....	211
23.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	212
23.2.3	<i>Descrizione</i> .....	212
23.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	212
<b>24</b>	<b>REATI TRIBUTARI (ART.25-QUINQUESDECIES D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALL'ART.39 DEL D.L. 26/10/2019, N.124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19/12/2019, N.157, E MODIFICATO DALL'ART.5 DEL D.LGS. 14/07/2020, N.75] .....</b>	<b>213</b>
24.1	ART.2 D.LGS. 74/2000: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI. ....	213
24.1.1	<i>Testo della norma</i> .....	213
24.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	213
24.1.3	<i>Descrizione</i> .....	213
24.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	215
24.2	ART.3 D.LGS. 74/2000: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI.....	215
24.2.1	<i>Testo della norma</i> .....	215
24.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	215
24.2.3	<i>Descrizione</i> .....	216
24.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	217
24.3	ART. 4 D.LGS. 74/2000: DICHIARAZIONE INFEDELE.....	217
24.3.1	<i>Testo della norma</i> .....	217
24.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	217
24.3.3	<i>Descrizione</i> .....	218
24.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	219
24.4	ART. 5 D.LGS. 74/2000: OMESSA DICHIARAZIONE.....	219
24.4.1	<i>Testo della norma</i> .....	219
24.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	219
24.4.3	<i>Descrizione</i> .....	220
24.4.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	220
24.5	ART.8 D.LGS. 74/2000: EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI. ....	220
24.5.1	<i>Testo della norma</i> .....	220
24.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	221
24.5.3	<i>Descrizione</i> .....	221
24.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	221
24.6	ART.10 D.LGS. 74/2000: OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI. ....	221
24.6.1	<i>Testo della norma</i> .....	221

24.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	222
24.6.3	<i>Descrizione</i> .....	222
24.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	222
24.7	ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000: INDEBITA COMPENSAZIONE .....	222
24.7.1	<i>Testo della norma</i> .....	222
24.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	223
24.7.3	<i>Descrizione</i> .....	223
24.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	224
24.8	ART. 11 D.LGS. 74/2000: SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE .....	224
24.8.1	<i>Testo della norma</i> .....	224
24.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	224
24.8.3	<i>Descrizione</i> .....	225
24.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	226

**25 CONTRABBANDO (ART.25-SEXIESDECIES D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALL'ART.5 DEL D.LGS. 14/07/2020, N.75]..... 226**

25.1	ART. 282 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI .....	227
25.1.1	<i>Testo della norma</i> .....	227
25.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	227
25.1.3	<i>Descrizione</i> .....	227
25.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	228
25.2	ART. 283 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE. ....	228
25.2.1	<i>Testo della norma</i> .....	228
25.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	229
25.2.3	<i>Descrizione</i> .....	229
25.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	229
25.3	ART. 284 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI .....	229
25.3.1	<i>Testo della norma</i> .....	229
25.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	230
25.3.3	<i>Descrizione</i> .....	230
25.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	230
25.4	ART. 285 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA. ....	231
25.4.1	<i>Testo della norma</i> .....	231
25.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	231
25.4.3	<i>Descrizione</i> .....	231
25.4.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	232
25.5	ART. 286 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI .....	232
25.5.1	<i>Testo della norma</i> .....	232
25.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	232

25.5.3	<i>Descrizione</i> .....	232
25.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	232
25.6	ART. 287 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI. ....	233
25.6.1	<i>Testo della norma</i> .....	233
25.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	233
25.6.3	<i>Descrizione</i> .....	233
25.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	233
25.7	ART. 288 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI. ....	233
25.7.1	<i>Testo della norma</i> .....	233
25.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	233
25.7.3	<i>Descrizione</i> .....	233
25.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	234
25.8	ART. 289 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE. ....	234
25.8.1	<i>Testo della norma</i> .....	234
25.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	234
25.8.3	<i>Descrizione</i> .....	234
25.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	234
25.9	ART. 290 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI. ....	234
25.9.1	<i>Testo della norma</i> .....	234
25.9.2	<i>Autore del reato</i> .....	235
25.9.3	<i>Descrizione</i> .....	235
25.9.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	235
25.10	ART. 291 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA.....	235
25.10.1	<i>Testo della norma</i> .....	235
25.10.2	<i>Autore del reato</i> .....	235
25.10.3	<i>Descrizione</i> .....	235
25.10.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	236
25.11	ART. 291-BIS D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI.....	236
25.11.1	<i>Testo della norma</i> .....	236
25.11.2	<i>Autore del reato</i> .....	236
25.11.3	<i>Descrizione</i> .....	236
25.11.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	237
25.12	ART. 291-TER D.P.R. 43/1973: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI.....	237
25.12.1	<i>Testo della norma</i> .....	237
25.12.2	<i>Autore del reato</i> .....	237
25.12.3	<i>Descrizione</i> .....	237

25.13	ART. 291- <i>QUATER</i> D.P.R. 43/1973: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI. ....	238
25.14	ART. 292 D.P.R. 43/1973: ALTRI CASI DI CONTRABBANDO. ....	238
25.14.1	<i>Testo della norma</i> .....	238
25.14.2	<i>Autore del reato</i> .....	238
25.14.3	<i>Descrizione</i> .....	238
25.14.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	238
25.15	ART. 295 D.P.R. 43/1973: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO. ....	238
25.15.1	<i>Testo della norma</i> .....	238
25.15.2	<i>Autore del reato</i> .....	239
25.15.3	<i>Descrizione</i> .....	239

**26 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-*SEPTIESDECIES* E ART. 25-*DUODEVICIES* D.LGS. 231/01) [INTRODOTTO DALLA L. N. 22/2022 ]..... 239**

26.1	ART. 518- <i>BIS</i> C.P.: FURTO DI BENI CULTURALI .....	240
26.1.1	<i>Testo della norma</i> .....	240
26.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	240
26.1.3	<i>Descrizione</i> .....	240
26.1.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	240
26.2	ART. 518 <i>TER</i> -C.P.: APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI .....	241
26.2.1	<i>Testo della norma</i> .....	241
26.2.2	<i>Autore del reato</i> .....	241
26.2.3	<i>Descrizione</i> .....	241
26.2.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	241
26.3	ART. 518- <i>QUATER</i> C.P.: RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI .....	241
26.3.1	<i>Testo della norma</i> .....	241
26.3.2	<i>Autore del reato</i> .....	242
26.3.3	<i>Descrizione</i> .....	242
26.3.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	242
26.4	ART. 518- <i>SEXIES</i> C.P.: RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI .....	243
26.4.1	<i>Testo della norma</i> .....	243
26.4.2	<i>Autore del reato</i> .....	243
26.4.3	<i>Descrizione</i> .....	243
26.4.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	243
26.5	ART. 518- <i>OCTIES</i> C.P.: FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI .....	243
26.5.1	<i>Testo della norma</i> .....	243
26.5.2	<i>Autore del reato</i> .....	244
26.5.3	<i>Descrizione</i> .....	244
26.5.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	244
26.6	ART. 518- <i>DECIES</i> C.P.: IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI .....	244

26.6.1	<i>Testo della norma</i> .....	244
26.6.2	<i>Autore del reato</i> .....	244
26.6.3	<i>Descrizione</i> .....	245
26.6.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	245
26.7	ART. 518-UNDECIES C.P.: USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI .....	245
26.7.1	<i>Testo della norma</i> .....	245
26.7.2	<i>Autore del reato</i> .....	245
26.7.3	<i>Descrizione</i> .....	245
26.7.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	246
26.8	ART. 518-DUODECIES C.P. DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI .....	246
26.8.1	<i>Testo della norma</i> .....	246
26.8.2	<i>Autore del reato</i> .....	246
26.8.3	<i>Descrizione</i> .....	246
26.8.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	247
26.9	ART. 518-TERDECIES C.P.: DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	247
26.9.1	<i>Testo della norma</i> .....	247
26.9.2	<i>Autore del reato</i> .....	247
26.9.3	<i>Descrizione</i> .....	247
26.9.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	247
26.10	ART. 518-QUATERDECIES C.P.: CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE .....	247
26.10.1	<i>Testo della norma</i> .....	247
26.10.2	<i>Autore del reato</i> .....	248
26.10.3	<i>Descrizione</i> .....	248
26.10.4	<i>Esemplificazioni</i> .....	248
<b>27</b>	<b>ART. 23 D.LGS. N.231/01: INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE. ....</b>	<b>249</b>
27.1.1	<i>Testo della norma del D.Lgs. n.231/01</i> .....	249
27.1.2	<i>Autore del reato</i> .....	249
27.1.3	<i>Descrizione</i> .....	249

## **1 Obiettivi del documento.**

Il presente documento ha lo scopo di fornire a BPER Real Estate S.p.A. uno strumento che analizzi le norme incriminatrici contenute nel Codice Penale, nel Codice Civile o aventi natura speciale, richiamate dal Decreto Legislativo 231/01 (di seguito anche "Decreto") o dalla Legge 146/2006 ed esemplifichi le principali casistiche di reato che possono verificarsi nella realtà della Società.

## **2 Struttura del documento.**

Il presente documento tratta i seguenti argomenti:

- catalogo dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, dalla Legge 146/2006 (artt. 3 e 10) e dalle altre leggi speciali richiamate;
- fattispecie incriminatrici di ciascun reato del catalogo del Decreto, della Legge 146/06 e delle altre leggi speciali richiamate, accompagnate da una descrizione giuridica per ciascun illecito penale analizzato;
- esemplificazioni di reato che costituiscono esempi, non esaustivi, delle modalità con cui concretamente il reato si può manifestare nella realtà societaria.

Le fattispecie di reato non associate ad alcuna Unità Organizzativa della Società, all'interno del "MOG – Parte Speciale", non sono descritte all'interno del presente documento.

Si premette che le esemplificazioni riportate nel documento non hanno assolutamente pretesa di esaustività, risultando impossibile procedere verso un obiettivo di questo tipo, sia per l'ampiezza delle materie trattate, sia per le peculiarità intrinseche delle stesse, caratterizzate, il più delle volte, non solo da indeterminazione normativa, ma anche da impiego di condotte delittuose – omissive o commissive – "a forma libera".

## **3 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.24, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dall'art.5 del D.Lgs. n.75/2020 e dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13].**

### **3.1 Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno di erogazioni pubbliche.**

#### **3.1.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

#### **3.1.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Per gli operatori societari, il reato può verificarsi sia nell'ipotesi in cui:

- le sovvenzioni siano erogate a favore della Società perché ne fruisca direttamente;
- la Società intervenga nel processo di erogazione a favore dei privati destinatari autori del distoglimento dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi.



### 3.1.3 Descrizione

Deve essere considerato estraneo alla Pubblica Amministrazione solo chi non sia legato da alcun rapporto organico di dipendenza con l'ente pubblico erogatore ovvero, se diverso, con quello che debba presiedere al raggiungimento dello scopo del finanziamento pubblico, ad opera del privato. Estraneo è anche colui che, facente parte della Pubblica Amministrazione, non rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio che abbia competenza ad operare in relazione all'ottenimento dello scopo del finanziamento.

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, o da altro ente pubblico (per tale intendendosi qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché infine sia dotato di personalità giuridica) o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate.

La fattispecie presuppone che il soggetto agente prima ottenga la sovvenzione e poi ometta di destinarla allo scopo specifico (elemento distintivo rispetto al reato di cui all'art. 640-bis c.p. trattato successivamente nel paragrafo 3.5). La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Non rileva neppure l'eventuale destinazione delle somme ottenute ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante all'erogazione, rientrando o no nell'oggetto sociale del beneficiario; non rileva neanche che tale finalità diversa risulti ugualmente utile.

Nel caso in cui sia previsto esplicitamente o implicitamente un termine finale essenziale per la realizzazione dell'opera, costituisce reato la violazione dello stesso ed il conseguente ritardo di dimensioni tali da incidere sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Nel caso in cui l'erogazione del contributo avvenga in più fasi, il reato si realizza già con la prima omissione ma si consuma soltanto con l'ultima mancata destinazione del rateo alla finalità di interesse pubblico.

Il reato non sussiste se fattori oggettivi, non imputabili, all'agente impediscono il mancato raggiungimento delle pubbliche finalità.

### 3.1.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, con il consenso del cliente, utilizza in tutto o in parte i finanziamenti agevolati (alberghieri, agrari, fondiari etc.), ottenuti lecitamente dal cliente per finalità di rilievo pubblico, per coprire pregresse passività non garantite in essere presso la stessa.
- La Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dall'Unione europea, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ad esempio per:
  - la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici;
  - conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale e contributiva, connessi ad assunzioni effettuate con contratti di apprendistato o per l'inserimento di categorie protette;
  - il finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità;
  - il recupero di immobili di valore storico di proprietà della Società;
  - l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - il restauro conservativo di una collezione di quadri antichi;

non li utilizza - completamente o in parte - per tali finalità; li utilizza - completamente o in parte - per scopi diversi; non li utilizza - completamente o in parte - per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la Società ha ottenuto il finanziamento.

- La Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, li destina altrimenti per sopperire ad esigenze contingenti di liquidità dell'Istituto.

### **3.2 Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche [modificato dalla L. n. 3/2019 e D.L. 25 febbraio 2022, n. 13].**

#### **3.2.1 Testo della norma del Codice Penale**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis* c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

#### ***Autore del reato***

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Per gli operatori societari il reato può verificarsi:

- per le erogazioni di cui benefici la Società;
- per le erogazioni in cui la Società intervenga da tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni e in concorso con i medesimi.

#### **3.2.3 Descrizione**

La condotta integrante la fattispecie di reato può avere natura commissiva o omissiva.

La prima consiste in un qualsiasi uso di dichiarazioni verbali o di documenti falsi, ideologicamente o materialmente falsi; quella omissiva in una qualsiasi mancata informativa rilevante e doverosa ai fini di una corretta e consapevole decisione da parte della Pubblica Amministrazione, eziologicamente collegata alla percezione di aiuti economici non dovuti, erogati dalla P.A. interna o comunitaria.

La condotta, commissiva o omissiva, non deve necessariamente cagionare l'induzione in errore del pubblico funzionario o cagionare un danno all'ente, poiché non sono elementi costitutivi richiesti da tale norma incriminatrice.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (relativo all'art. 316-*bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che sia fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato (sul rapporto fra le due fattispecie si sono pronunciate le Sezioni Unite, sentenza n. 16568/2007, affermando che il discrimine fra i due reati è dato dal fatto che l'art. 316-*ter* prescinde sia dall'induzione in errore sia dal verificarsi di un danno patrimoniale, elementi caratterizzanti la fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p.).

### 3.2.4 Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Qualsiasi soggetto che opera nell'interesse della Società ottiene contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti:
  - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere;
  - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
  - omissione di informazioni dovute.
- La Società, al fine di ottenere il finanziamento per un progetto relativo al recupero di immobili di valore storico di sua proprietà, ottiene finanziamenti dallo Stato, attraverso la presentazione di una perizia non veritiera.
- La Società, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione.

## 3.3 Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture.

### 3.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

### 3.3.2 Autore del reato

A discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato o altro ente pubblico.

Del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente. La fattispecie si applica anche ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi hanno agito violando i

loro obblighi contrattuali.

### 3.3.3 Descrizione

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi. Infatti, il delitto in esame è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione di beni o servizi,

ma anche di un contratto di appalto, in quanto la fattispecie sanziona tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, a prescindere dagli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti ad erogare la prestazione.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento civilistico del contratto, in quanto la norma incriminatrice richiede un *quid pluris*, che va individuato nella malafede contrattuale, nella fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (la

giurisprudenza valorizza la malafede contrattuale quale elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture). Si tratta di un reato di mera condotta, la cui integrazione non è dunque condizionata al verificarsi di un danno per la persona offesa, cioè la Pubblica Amministrazione, né dal fatto che il soggetto agente ne ricavi un profitto.

Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di fornire un bene o un servizio diverso da quello contrattualmente pattuito costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "*aliud pro alio*" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso.

Per la configurazione del reato, infatti, non sono dunque necessari specifici artifici, raggiri o inganni nei confronti della Pubblica Amministrazione, né che i vizi della cosa fornita siano occulti; pertanto, ove ricorrano anche i suddetti elementi, è configurabile il concorso tra la fattispecie in esame e quella di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p.).

Ai sensi del secondo comma della norma, che a sua volta rinvia al secondo comma dell'art.355 c.p., la pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad avviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

### 3.3.4 Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, nell'esecuzione di contratto di somministrazione di beni o servizi, o di un contratto di appalto, o di ogni altro contratto finalizzato a fornire beni o servizi, concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, agisce in malafede, fornendo un bene o un servizio significativamente difforme da quello contrattualmente pattuito.

## 3.4 Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

### 3.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1. se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; (*Omissis*)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

### 3.4.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

### 3.4.3 Descrizione

Ciò che rileva come truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee è in realtà solo quanto previsto dal secondo comma della norma, al n. 1).

Si tratta di una circostanza aggravante speciale del reato di truffa, di natura oggettiva; essa è posta a tutela del patrimonio pubblico e sussiste quando il soggetto passivo è lo Stato o un altro ente pubblico, a nulla rilevando che "l'ingannato" sia un pubblico dipendente o un terzo privato dotato di poteri di disposizione sul patrimonio dell'ente.

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Con riguardo al profilo strutturale della condotta occorre specificare che l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una P.A. non è esclusa dal fatto che siano stati compiuti all'interno di una fase procedimentale non ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo. Ciò in quanto perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno o oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (Cass. Pen. n. 20975/2008).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, oppure nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di una delle aziende speciali, istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici, le quali rivestono natura di enti pubblici economici (poiché l'aggravante in questione non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici).

### **3.4.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società pone in essere condotte fraudolente – consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni (es. concessione servizio di tesoreria), provocando un danno alla Pubblica Amministrazione.
- Nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS.
- Nell'ambito della partecipazione a una gara pubblica, la Società presenta dati / informazioni / documentazione non veritieri al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara. Tale condotta può essere posta in essere sia dalla Società a titolo diretto, sia dalla Società in concorso con ed a vantaggio di altri soggetti, ad esempio i clienti.
- La Società altera la documentazione che un cliente deve fornire agli uffici della Pubblica Amministrazione al fine di fargli ottenere l'aggiudicazione di una gara d'appalto.
- La Società pone in essere condotte fraudolente – consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di evitare il pagamento dei tributi relativi ai rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, occupazione di suolo pubblico, imposta di pubblicità sulle insegne.

## **3.5 Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

### **3.5.1 Testo della norma del Codice Penale**

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

### **3.5.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

### 3.5.3 Descrizione

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La fattispecie in esame e il reato di cui all'art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche) hanno in comune l'elemento dell'indebita percezione di contributi erogati da parte dello Stato o di altri enti pubblici o dalla Comunità Europea; si differenziano, però, nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del secondo, dell'effetto "dell'induzione in errore" del soggetto passivo, presente invece nel reato qui esaminato.

La giurisprudenza ha affermato che la produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi integra il reato di cui all'art. 316-ter c.p. qualora l'ente non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento.

Sono oggetto di specifica repressione quei comportamenti che, mediante l'accaparramento di fondi fraudolentemente sottratti alle finalità di interesse generale per le quali vennero stanziati, determinano in ultima istanza un sabotaggio del regolare svolgimento dell'attività dei pubblici uffici preposti ad interventi di assistenza e sostegno all'economia.

In tema di responsabilità da reato degli enti la confisca per equivalente di beni corrispondenti al profitto del reato è obbligatoria, tuttavia l'utilità economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consumazione del reato, non può essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato (Cass. Pen. n. 29512/2015).

### 3.5.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società pone in essere condotte fraudolente – consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di conseguire erogazioni pubbliche.
- La Società, d'accordo con il cliente, pone in essere condotte fraudolente – consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di ottenere un contributo/finanziamento pubblico.
- La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di evitare il pagamento di quanto dovuto ai fini fiscali.

## 3.6 Art. 640-ter c.p.: Frode informatica.

### 3.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

### **3.6.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

### **3.6.3 Descrizione**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti (attraverso un intervento non autorizzato, effettuato con qualsiasi modalità), si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Nel caso di intervento non autorizzato è compresa sia l'ipotesi in cui un soggetto abilitato e/o autorizzato a determinati interventi approfitti della situazione per porre in essere comportamenti diversi da quelli rientranti nella propria sfera operativa, che quella dell'agente privo, anche in astratto, della possibilità di intervento.

Per la configurabilità dell'aggravante dell'abuso della qualità di operatore di sistema è richiesto che il soggetto attivo rivesta la qualità di operatore di sistema, e cioè che sia stabilmente ed ufficialmente preposto all'utilizzo del sistema informatico o telematico in virtù di un rapporto privatistico.

Ai fini dell'art. 24 del D. Lgs. 231/01, il reato in oggetto rileva quale presupposto della responsabilità della Società se commesso in danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Per ulteriori profili di rilevanza della fattispecie in parola, ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/01, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 16.3.

### **3.6.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società – mediante un proprio operatore – altera i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa.
- La Società – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti:
  - alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
  - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
  - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo.
- La Società, mediante un proprio operatore, altera i registri informatici relativi al pagamento dell'imposta di bollo o registro dei contratti di locazione al fine di ridurre l'importo dovuto alla Pubblica Amministrazione.

## **3.7 Art. 2 L. n.898/1986: Frode in agricoltura.**

### **3.7.1 Testo della norma**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante

l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 (*omissis*), alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

### 3.7.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

### 3.7.3 Descrizione

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, esponendo dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni a carico di detti Fondi sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

La fattispecie rileva sul piano penalistico solo quanto la somma indebitamente percepita è superiore ad € 5.000; in caso contrario è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Vista la clausola di sussidiarietà prevista dalla norma, la fattispecie in esame si configura, in via residuale, solo ove non sia possibile configurare il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-*bis* c.p.

### 3.7.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società aiuta un cliente ad ottenere il premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (o altre erogazioni assimilate) per un valore complessivo superiore ad € 5.000 mediante utilizzo o presentazione di documenti o dichiarazioni ideologicamente o materialmente falsi o attestanti cose non vere, utilizzando successivamente le somme così ottenute per scopi diversi da quelli per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta (es. coprire pregresse passività del cliente).

## 4 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dalla L. n. 133/2019 e dalla Legge n. 238 del 23/12/2021].

### 4.1 Premessa

In questa sede si ritiene utile un approfondimento circa la natura dei documenti informatici.

L'art. 491-*bis* c.p. incrimina i c.d. falsi documentali informatici mediante un rinvio alle norme di cui al capo III, titolo VII, libro II del codice penale.



La citata prescrizione statuisce che «se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

Ciò non di meno, una attenta lettura dell'ordito codicistico in parte qua consente di evincere che per "documento" debba intendersi ogni scritto, attribuibile ad una persona fisica o ad un ente, contenente un'esposizione di fatti oppure una dichiarazione di volontà.

La Corte di Cassazione ha peraltro precisato che detto documento debba necessariamente avere forma scritta, mentre irrilevante si appalesa il materiale dal quale esso è formato (Cass. Pen., sez. II, 3 giugno 1977, Paglialunga).

Ovviamente, forma scritta non è locuzione idonea a parametrare unicamente i segni alfabetici, rientrando in essa pure i segni numerici, stenografici, criptografici, etc., "purché espressivi di un pensiero e comprensibili da tutti o comunque da un numero rilevante di persone" (ANTOLISEI).

Gli accennati elementi, se, per un verso, non costituiscono "requisiti dell'atto" in senso stretto, per l'altro verso, danno contezza dell'esigenza che la condotta del falsario sia idonea ad offendere il bene protetto. In altre parole, laddove detti requisiti non sussistessero, la condotta incriminata, siccome idonea ad offendere in concreto il bene giuridico tutelato, non potrebbe avere penale rilevanza, stante il principio di concreta offensività del reato tutelato anche a livello costituzionale.

Vero ciò, un primo punto appare fermo. In ambito penalistico, atto e documento, in ottica "reati di falso", risultano sinonimi.

Piuttosto, il vero snodo problematico attiene alla circostanza che la nozione di "atto pubblico" in sede penale non combacia con quella di cui all'art. 2699 c.c., ritenuta insufficiente ai fini che qui ci occupano. Su queste basi, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in ambito penale, la definizione di "atto pubblico" è più ampia rispetto a quella civilistica, ricomprendendo "tutti i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni attestanti i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica" (Cass. Pen., sez. un., 11 aprile 2006, Sepe).

Così, ad esempio, sono stati ricompresi in detta categoria gli atti interni – se ed in quanto destinati ad assumere giuridica rilevanza nell'ambito del procedimento amministrativo che mette capo all'emanazione del provvedimento finale, ivi compresi i pareri (Cass. Pen., sez. V, 28 settembre 1978, Calosi) –, gli atti occasionali – ovvero sia quei documenti che, pur non essendo sin dall'inizio destinati ad essere prova, assumono tuttavia valenza probatoria per cause sopravvenute (Cass. Pen., sez. V, 16 maggio 1969, Milone) –, la corrispondenza ufficiale della p.a. – allorché contenga una manifestazione di volontà giuridicamente rilevante (Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1971, Campo) –, un visto espresso con una firma – allorché la stessa sia destinata a certificare l'effettuazione della prescritta attività di controllo demandata ad un pubblico dipendente nell'esercizio delle sue funzioni (Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1971, Campo) –, un oggetto corporale – quando lo stesso sia rappresentativo, mediante l'impressione materiale di segni grafici, di un fatto (Cass. Pen., sez. V, 16 febbraio 1989, Pergoli) –, una copia vera di atto pubblico o privato – in quanto l'autentica, atto della funzione certificatrice del pubblico ufficiale, conferisce significato e contenuto a quella parte dell'atto che si riproduce da un originale (Cass. Pen., 19 dicembre 1962, Borino) –, nonché un atto pubblico straniero – qualora produca un effetto qualsiasi nell'ordinamento italiano (Cass. Pen., sez. V, 3 luglio 1984, Morellato).

La casistica che precede, assai variegata, dà di per sé contezza dell'impossibilità di esemplificare in concreto ogni atto potenzialmente passibile di essere definito "pubblico" ai fini che qui ci occupano.

Ciò sia perché, così interpretati, gli "atti pubblici" non rappresentano all'evidenza un *numerus clausus*, sia perché in assenza di "concreti contesti di riferimento" l'analisi potrebbe condurre a conclusioni non corrette; prova ne sia quanto sopra affermato in tema di visto espresso con una firma, che "atto pubblico" diviene ogni qual volta la stessa sia destinata a certificare l'effettuazione della prescritta attività di controllo demandata ad un pubblico dipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

Ricomponendo il quadro sulla base di queste premesse di carattere sistematico, va ulteriormente evidenziato quanto segue.

La distinzione rilevante ai nostri fini non è tra "atto pubblico" e "documento pubblico informatico", bensì unicamente quella tradizionale tra atto pubblico e scrittura privata.

D'altronde, laddove si giungesse ad affermare che un atto, interpretato alla luce dei criteri ermeneutici suesposti, è "pubblico", infatti, stabilire se il medesimo sia "documento informatico", se, per un verso, non appare complicato, per l'altro verso, non sembra così importante a fini pratici.

Non appare complicato, perché la nozione codicistica di "documento informatico" si appalesa chiara. Non

sembra così importante a fini pratici perché l'art. 491-*bis* c.p., richiamando integralmente le norme di cui al capo III, titolo VII, libro II del codice penale, non solo incrimina per relationem, ma punisce anche per relationem.

Il trattamento sanzionatorio, dunque, sarebbe identico a quello previsto per il reato di falso avente ad oggetto un documento "tradizionale".

Da ultimo, una breve riflessione, anche a conferma di quanto sopra affermato in punto di assoluta importanza di "concreti contesti di riferimento".

Vi è tuttavia da considerare che eventuali falsi attinenti a detti atti potrebbero essere incriminati in concreto ad altro titolo, presentandosi quali elementi costitutivi di altri più o meno gravi reati.

Un esempio su tutti, le false comunicazioni sociali previste dall'art. 2621 c.c., a mente del quale sono puniti "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci [...] consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero [...]".

Solo "concreti contesti di riferimento" quindi consentono, in siffatte ipotesi, di addivenire a corrette conclusioni sul piano della tipicità, vale a dire della corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta.

## **4.2 Art. 491-*bis* c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.**

### *4.2.1 Testo della norma del Codice Penale*

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

### *4.2.2 Descrizione*

La lesione o messa in pericolo del bene tutelato si realizzano solo quando la falsificazione introduce falsamente e fa venir meno la prova in ordine ad un dato o informazione contenuto nel documento.

L'articolo in questione è ad inserirsi nell'ambito del Capo III "Della falsità in atti" contenuto nel Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica" del Libro II del codice penale e richiama i seguenti articoli di quest'ultimo:

- Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato;
- Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Art. 484. Falsità in registri e notificazioni;
- Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Art. 489. Uso di atto falso;
- Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;

- Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Per ciò che concerne gli artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 487 e 493 si rinvia a quanto previsto dal Cap. 4 Par. III del MOG – Parte Speciale – parte introduttiva.

### **4.3 Art. 482 c.p.: Falsità materiale commessa dal privato (richiamato dall'art. 491-bis c.p.).**

#### *4.3.1 Testo della norma del Codice Penale*

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

#### *4.3.2 Autore del reato*

Soggetto attivo del reato è il privato ovvero pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

#### *4.3.3 Descrizione*

La norma punisce il privato che commette alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 c.p.; le condotte sono le stesse previste dai tre articoli richiamati, essendo diverso solo il soggetto attivo del reato.

È necessario precisare che il delitto di falsità commessa dal privato in certificati e autorizzazioni si consuma con la semplice formazione del documento falso e non con l'uso del documento falsificato (Cass. Pen. n. 15470/2018).

L'invalidità o l'inesistenza giuridica dell'atto, derivanti dalla stessa falsità, non escludono la rilevanza penale del falso, essendo sufficiente, per la configurabilità del reato, che l'atto appaia valido al momento in cui è posto in essere e determini così la possibilità, valutata ex ante, della lesione della pubblica fede.

#### *4.3.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, agendo quale soggetto privato, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

---

(1) Il testo dell'art.476 c.p. recita: "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni."

(2) Il testo dell'art.477 c.p. recita "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

(3) Il testo dell'art.478 c.p. recita "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre ad otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni."

## **4.4 Art. 483 c.p.: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (richiamato dall'art. 491-bis c.p.).**

### *4.4.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

### *4.4.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

### *4.4.3 Descrizione*

Il reato ricorre qualora il privato attesti falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto, in cui tali attestazioni sono inserite, è destinato a provare la verità. Il reato è configurabile anche per quello che viene taciuto allorquando determini una rappresentazione non veridica.

In tale nozione di atto pubblico, qui intesa, non rientrano soltanto i documenti redatti da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione.

La falsa attestazione deve essere resa ad un pubblico ufficiale e non ad un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, poiché l'art. 493 c.p. estende a questi soggetti l'applicabilità esclusivamente delle norme riguardanti le falsità commesse dai pubblici ufficiali, mentre in questo caso l'autore delle falsità è il privato.

L'attestazione del privato deve riguardare fatti: sono escluse le dichiarazioni aventi a contenuto giudizi o dichiarazioni di volontà. Da ciò discende la non punibilità della simulazione dei negozi giuridici.

Il reato in questione si ravvisa, ad esempio, nella falsa dichiarazione del presidente di un'assemblea straordinaria di un consorzio di imprese nel processo verbale redatto da un notaio, in cui sono presenti o rappresentati per delega tutti i consorziati e quando l'assemblea sia validamente costituita.

### *4.4.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, agendo quale soggetto privato, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

## **4.5 Art. 484 c.p.: Falsità in registri e notificazioni (richiamato dall'art. 491-bis c.p.).**

### *4.5.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

### *4.5.2 Autore del reato*

La fattispecie in esame configura reato proprio. Soggetto attivo può essere soltanto chi per legge è obbligato a fare registrazioni relative alla sua attività o chi, sempre per legge, ha il dovere di comunicare all'Autorità di

pubblica sicurezza fatti inerenti ad una propria attività industriale, professionale o commerciale (vi rientra, quindi, anche il datore di lavoro).

### 4.5.3 Descrizione

In linea di principio, può affermarsi che l'obbligo sancito dalla norma di cui all'art. 484 c.p. sia riferito esclusivamente a registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza e non di altre Autorità.

A conferma di tale assunto si pongono la letteratura in materia (così, per tutti, CRISTIANI, *Fede pubblica*, in *NssDI*, VII, 17), nonché la più risalente e costante giurisprudenza di legittimità [in questo senso, tra le tante, Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1978, Frabetti, secondo la quale 'si ha riguardo principalmente alle registrazioni e alle notificazioni previste dal testo unico di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento)].

Quanto alla portata della locuzione 'Autorità di pubblica sicurezza', va sottolineato come la medesima paia richiamare implicitamente la l. 1° aprile 1981, n. 121, recante norme in materia di nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Orbene, ai sensi della prefata legge, Autorità di pubblica sicurezza sono il prefetto (art. 13), il questore (art. 14), i funzionari preposti ai locali commissariati di polizia e, in loro vece, il sindaco, quale funzionario di Governo (art. 15).

Statuisce poi l'art. 16 che tra le forze di polizia rientrano pure l'Arma dei carabinieri – quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza – e il Corpo della guardia di finanza – ma solo in vista del concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica –. Ad essi, infine, debbono aggiungersi il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, che possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica<sup>4</sup>.

Repertori di giurisprudenza alla mano, preme evidenziare come delle cennate definizioni categoriali la Corte di Cassazione paia tenere debito conto.

In questo senso, si è, ad esempio, escluso che l'art. 484 c.p. incrimini anche la falsità nelle registrazioni IVA previste dall'art. 24 D.P.R. n. 633 del 1972, essendo esse assoggettate esclusivamente al controllo degli uffici provinciali IVA e della guardia di finanza. In parte motiva, la Suprema Corte ha precisato appunto che, per quanto il Corpo della guardia di finanza sia compreso tra le forze di polizia dalla l. 1 aprile 1981 n. 121, esso non fa parte dell'organizzazione amministrativa della pubblica sicurezza, essendo chiamato unicamente a concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (Cass. Pen., sez. V, 15 maggio 1987, D.).

Su questa stessa scia, peraltro, parrebbero porsi tutte le non numerose pronunce giurisprudenziali sul tema.

Secondo la Corte regolatrice, infatti, integra falsità in registri la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'agenzia di pratiche auto, lasci, nel registro sottoposto ad ispezione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, spazi in bianco, ancorché numerati, trattandosi di attività diretta in modo non equivoco all'abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe risultato in ragione dell'alterata collocazione cronologica (Cass. Pen., sez. V, 7 novembre 2007, B.); la condotta di colui che inserisce false indicazioni nei registri di carico e scarico rifiuti (Cass. Pen., sez. II, 13 febbraio 2004, I. e altri); la condotta di colui che, titolare dell'autorizzazione alla vendita di armi, ne violi i limiti imposti per qualità o quantità, falsamente registrando i dati inerenti i destinatari della vendita (Cass. Pen., sez. V, 7 novembre 2000, Duodero); la condotta di colui che proceda a false indicazioni nei registri tenuti dai commercianti di zucchero a norma dell'art. 74 D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, posto che le indicazioni anzidette, al pari di quelle che siano contenute nelle bollette di accompagnamento dello zucchero, rientrano nel novero delle registrazioni da notificare all'Autorità (Cass. Pen., sez. VI, 18 giugno 1992, Casella).

D'altro canto, ad inopinate estensioni analogiche in materia penale parrebbe ostare il principio di tassatività, che in siffatto contesto rinviene copertura anche costituzionale.

Un dato, tuttavia, va tenuto in debito conto: come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, a ché si abbia il reato di cui all'art. 484 c.p. è sufficiente l'esistenza di un qualsiasi potere di controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza, anche se le registrazioni e le notificazioni sono destinate ad altra pubblica amministrazione (Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1978, Frabetti).

---

(4) Per quanto concerne il Corpo degli agenti di custodia, ad oggi si fa riferimento al Corpo di polizia penitenziaria, di carattere civile. Per ciò che riguarda, invece, il Corpo forestale dello Stato, dal 2016 è stato assorbito all'interno dell'Arma dei Carabinieri, come Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Restano salvi i Corpi forestali delle Regioni e Province autonome.

Ciò significa che il reato sussiste ogni qual volta la registrazione o la notificazione possa essere oggetto di controllo anche da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, pur non essendo esse direttamente indirizzate a quest'ultima, bensì ad altra pubblica amministrazione.

Riannodando i fili del discorso, pare a chi scrive che, alla luce di quanto sopra affermato, sia invero arduo sostenere che Banca d'Italia, CONSOB, UIF, etc. siano Autorità di pubblica sicurezza ai fini che qui ci occupano. Peraltro, lo si ribadisce, una corretta esegesi della norma, rispettosa dell'irrinunciabile principio di tassatività costituzionalmente tutelato, parrebbe destituire di fondamento ogni contraria interpretazione sul punto.

Ciò non di meno, è bene tenere a mente che registrazioni e notificazioni indirizzate ad autorità diverse da quelle di pubblica sicurezza possono rilevare ai predetti fini ogni qual volta possano essere oggetto di ispezione anche da parte delle autorità da ultimo menzionate.

La qual cosa, se non amplia la portata operativa della norma in esame, impone, tuttavia, attenta riflessione operativa caso per caso.

La falsità ivi contemplata è di natura ideologica poiché attiene all'atto (di registrazione o di notificazione) e non alla sua documentazione.

Il reato consiste nello scrivere o nel lasciare scrivere (cioè nel caso in cui il soggetto obbligato, potendo impedire la perpetrazione del falso, non la impedisce) false indicazioni nelle registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità, ovvero false indicazioni nelle notificazioni all'Autorità circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali. Rispetto alle notificazioni, il reato si consuma con la ricezione dell'atto dall'Autorità destinataria, mentre rispetto alle registrazioni, la consumazione è anticipata al momento della *editio falsi*, dato che esse sono sempre immediatamente ispezionabili dall'Autorità.

#### **4.5.4 Esemplicazioni**

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società – obbligata per legge a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali – scrive o lascia scrivere false indicazioni.

### **4.6 Art. 488 c.p.: Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (richiamato dall'art. 491-bis c.p.).**

#### **4.6.1 Testo della norma del Codice Penale**

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

#### **4.6.2 Descrizione**

Il reato si verifica quando viene riempito un documento firmato in bianco ad opera di chi non aveva il potere di realizzarlo. Si tratta di una falsità materiale.

Presupposto del reato è che il documento non sia stato acquisito legittimamente ovvero che il riempimento sia stato effettuato senza un valido mandato *ad scribendum*, perché mai esistito o perché non valido in quel momento o dopo che questo sia cessato.

#### **4.6.3 Esemplicazioni**

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame, poiché l'art. 488 c.p. è una norma di rinvio e le esemplificazioni a riguardo sono già contenute nelle esemplificazioni di carattere generale concernenti le falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

## **4.7 Art. 489 c.p.: Uso di atto falso (richiamato dall'art. 491-bis c.p.).**

### **4.7.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

### **4.7.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

### **4.7.3 Descrizione**

Il reato è integrato dall'uso dell'atto falsificato da parte di persona diversa dall'autore o concorrente nella falsificazione. Risponde del reato in questione, per l'uso del documento contraffatto, l'autore della contraffazione che non risulti punibile a seguito di estinzione del reato, nonché l'autore della falsificazione tutte le volte in cui il reato di falso è venuto meno (per prescrizione o amnistia) o non è punibile (reato commesso all'estero) e l'autore o concorrente nella falsificazione persiste nel far uso dell'atto falso.

L'atto falsificato cui la disposizione si riferisce attiene alle tipologie di atti di cui agli articoli precedenti: atto pubblico, certificato o autorizzazione amministrativa, ecc.

### **4.7.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società senza essere concorsa nella falsità, fa uso di un atto pubblico falso.

## **4.8 Art. 490 c.p.: Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (richiamato dall'art. 491-bis c.p.).**

### **4.8.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 secondo le distinzioni in essi contenute.

### **4.8.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

### **4.8.3 Descrizione**

Il reato è configurabile anche quando il contenuto del documento possa essere ricostruito attraverso altri originali (duplicati) o sia stato riprodotto in atti derivati o sia desumibile *aliunde*.

Si presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico di conservazione del documento, necessario per la qualificazione antigiuridica della condotta.

Le condotte previste come punibili sono tre: distruzione, soppressione e occultamento. Distruggere significa non far più sussistere il documento nella sua materialità, in tutto o in parte, giuridicamente rilevante; sopprimere significa far scomparire o rendere illeggibile lo scritto in tutto o in parte; occultare significa tenere anche temporaneamente celato l'atto impedendone l'utilizzo giuridicamente rilevante.

#### 4.8.4 Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero.

### 4.9 Art. 492 c.p.: Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (richiamato dall'art. 491-bis c.p.).

#### 4.9.1 Testo della norma del Codice Penale

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### 4.9.2 Descrizione

Per copia autentica si intende la riproduzione esatta, completa e letterale, tratta dall'originale di un atto pubblico o di una scrittura privata, formata sotto la responsabilità di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio competente ad attribuire ad essa la pubblica fede attestandone l'autenticità e da lui effettivamente autenticata.

La tutela penale riguarda solo la copia autentica che tenga luogo dell'originale mancante e non le altre copie autentiche o gli originali duplicati o gli attestati.

Il reato sussiste anche se la copia autentica sia stata formata apponendo, accanto alla falsa firma del notaio rogante, l'impronta del sigillo di un diverso notaio.

#### 4.9.3 Esemplificazioni

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché trattasi di norma di carattere esplicativo.

### 4.10 Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

#### 4.10.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.



Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

#### 4.10.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

#### 4.10.3 Descrizione

È punito sia colui che si introduce abusivamente, cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi* in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza, sia colui che permane in collegamento con il sistema stesso continuando a fruire dei servizi resi o ad accedere alle informazioni in esso custodite, nonostante il titolare abbia esercitato, sia pur tacitamente, lo *ius excludendi*.

Integra il delitto la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando la prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Il reato si consuma con il semplice accesso ad un sistema telematico o informatico, a prescindere dal fine, purché il sistema sia protetto da misure di sicurezza (è sufficiente anche una protezione semplice, cioè una password).

È necessario, brevemente, soffermarsi sulla qualifica di “operatore di sistema” per poter comprendere se tale qualifica possa essere attribuita ad un dipendente della Società.

Sul punto, infatti, dottrina e giurisprudenza sono discordanti. La prima ritiene che rivesta la qualità di operatore di sistema chiunque sia legittimato ad operare nel sistema, ivi compreso l'addetto all'immissione dei dati, fino a ricomprendere tutti i tecnici dell'informatica, trattandosi di persone che “operano sul computer”; la seconda, invece, considera operatore di sistema soltanto il soggetto abilitato all'accesso al sistema proprio per la natura di manutenzione ed aggiornamento del sistema a lui affidato.

Si ritiene, pertanto e alla luce della giurisprudenza, che il dipendente della Società non possa essere considerato operatore di sistema.

#### 4.10.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società o il dipendente abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderla.

### **4.11 Art. 615-quater c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.**

#### 4.11.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

#### 4.11.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

#### 4.11.3 Descrizione

Questa norma completa la tutela prevista dalla precedente e punisce l'abusiva produzione, detenzione, importazione, diffusione e/o acquisizione in qualunque modo (comprensivo dell'autonoma elaborazione) dei mezzi o codici di accesso, da parte di soggetti non legittimati ad inserirsi nel sistema informatico o telematico altrui, vanificando l'ostacolo costituito dalle misure di protezione.

“Procurarsi” significa appropriarsi fisicamente della chiave meccanica o della scheda magnetica, oppure individuare i codici di accesso attraverso procedimenti logici tipici del computer. È altresì punita la mera detenzione di un mezzo per l'accesso ad un sistema informatico altrui.

“Produrre” o “Riprodurre” significa creare *ex novo* o realizzare una copia abusiva di un codice di accesso, idonea all'uso.

La divulgazione a terzi del codice o della parola-chiave si ottiene mediante la diffusione, l'importazione, la comunicazione, la consegna, la messa a disposizione in qualsiasi altro modo o l'installazione, condotte che possono concorrere con il mero procacciamento.

È richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

#### 4.11.4 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

### **4.12 Art. 615-*quinquies* c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

#### 4.12.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

#### 4.12.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

#### 4.12.3 Descrizione

Rispetto alla norma precedente da questa sostituita, vi è stata un'estensione delle condotte punibili, con l'aggiunta delle locuzioni “abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa” oltre a quelle già originariamente presenti di chi “diffonde, comunica, consegna”, completando con quella di “mettere in altro modo a disposizione di altri o installare”. Le predette condotte, per essere punibili, devono essere dirette a

danneggiare o interrompere illecitamente un sistema informatico o telematico. Se così non fosse, sarebbero perfettamente lecite, in quanto usuali nell'attività di ogni operatore privato o commerciale. È il solo fine dell'agente che rende penalmente illecito il fatto.

#### *4.12.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società si procura abusivamente, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa programmi informatici da lei stessa o da altri redatti, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

### **4.13 Art. 617-*quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

#### *4.13.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno a sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

#### *4.13.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

#### *4.13.3 Descrizione*

La norma intende tutelare sia la libertà di comunicare che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. E' così estesa la tutela apprestata alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche dall'art. 617 c.p. anche alle comunicazioni informatiche e telematiche.

La pena è aumentata se l'autore è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o con violazione di doveri funzionali ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, intendendosi per tale il soggetto addetto con funzioni tecniche al coordinamento o alla diretta gestione delle operazioni di comunicazione dei dati.

Per intercettazione si intende l'attività di captazione del contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche in corso di svolgimento tra operatori abilitati del sistema. Con l'interruzione e l'impedimento, assumono rilevanza tutte quelle attività tecniche finalizzate, attraverso qualsiasi modalità concreta, a sospendere da un certo momento in poi ovvero a precludere lo stesso inizio di una comunicazione informatica o telematica.

Per essere punibile, tale condotta deve essere realizzata attraverso strumenti di comunicazione di massa o comunque in grado di raggiungere un numero indeterminato di destinatari, non assumendo rilevanza la mera

rivelazione eseguita ad uno o più soggetti determinati.

Per sistema informatico si intende un complesso di apparecchi organizzati per mezzo di specifici programmi al fine di acquisire ed elaborare in modo automatico le informazioni.

Il sistema telematico è un mezzo per collegare tra loro più elaborati a mezzo di una rete telefonica al fine di consentire un utilizzo decentrato dei dati. Nel medesimo senso, più di recente si è affermato che, in tema di violazione di domicilio, nel concetto di privata dimora rientra non solo l'abitazione, ma anche ogni luogo non pubblico, che serva all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica (Cass. Pen. n. 50192/2019).

#### *4.13.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

### **4.14 Art. 617-quinquies c.p.: Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

#### *4.14.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

#### *4.14.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

#### *4.14.3 Descrizione*

La norma in questione offre una forma di tutela anticipata rispetto ai beni protetti dal precedente articolo, attraverso la previsione di punibilità per comportamenti prodromici rispetto a quelli di vera e propria interferenza nelle comunicazioni informatiche o telematiche.

La condotta consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, con il fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; non è necessario il loro effettivo funzionamento, a meno che non si tratti di mezzi tecnici assolutamente incapaci a realizzare una qualsiasi interferenza.

#### *4.14.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o

intercorrenti tra più sistemi.

#### **4.15 Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

##### *4.15.1 Testo della norma del Codice Penale*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

##### *4.15.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

##### *4.15.3 Descrizione*

Oltre alle ipotesi tradizionali di “distruzione” e di “deterioramento”, sono state aggiunte a questa norma anche quelle di “cancellazione, alterazione e soppressione” delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici altrui.

Per individuare, nell'ipotesi in esame, la persona offesa dal reato ed interpretare il concetto di altruità, non si può fare riferimento al concetto giuridico di possesso dei dati, delle informazioni o dei programmi, poiché caratterizzati dalla immaterialità. La cerchia degli aventi diritto all'integrità dei dati, delle informazioni e dei programmi dovrà essere determinata alla stregua della pluralità degli interessi giuridicamente rilevanti, di natura obbligatoria, anziché “reale”, che su di essi possono convergere.

Nel caso di danneggiamento di programmi, possono essere considerate persone offese il concessionario, il legittimo utilizzatore, il concedente, il proprietario, l'operatore del sistema, nonché i partners commerciali o di lavoro di un'impresa o di un professionista, rispetto ad informazioni e dati da essi forniti per determinate finalità operative.

In giurisprudenza si afferma che il reato sia configurabile anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer siano rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo, comunque non reintegrativo dell'originaria conservazione.

##### *4.15.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

## **4.16 Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

### *4.16.1 Testo della norma del Codice Penale*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### *4.16.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

### *4.16.3 Descrizione*

La norma in questione si allinea con il contenuto di cui all'art. 635-bis, con la differenza che, in questo caso, si parla di danneggiamento di dati di pubblica utilità. Fin dalla rubrica, infatti, si parla di sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, la quale viene riferita ad informazioni, dati o programmi informatici.

### *4.16.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. (Art 635-ter c.p.)

## **4.17 Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

### *4.17.1 Testo della norma del Codice Penale*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### *4.17.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

### 4.17.3 Descrizione

La norma in questione contempla come condotte penalmente rilevanti, oltre a quelle previste dall'art. 635-bis c.p., anche l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, se tali attività conducono alla distruzione, al danneggiamento o comunque all'inservibilità totale o parziale di sistemi informatici o telematici altrui. Si è, inoltre, aggiunta un'ulteriore e nuova ipotesi alternativa, realizzabile quando le condotte poste in essere ostacolano gravemente il funzionamento del sistema.

### 4.17.4 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

## **5 Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter, D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla L.15/07/2009 n.94, art. 2, comma 29 e modificato dalla Legge n. 69/2015].**

### **5.1 Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.**

#### *5.1.1 Testo della norma del Codice Penale*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*(omissis)*<sup>5</sup>

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

#### *5.1.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p..

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. Pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. Pen., sez.

---

(5) Il sesto comma dell'art. 416 c.p. è analizzato separatamente nel successivo paragrafo.

### 5.1.3 Descrizione

Secondo l'impostazione tradizionale della Corte di Cassazione, gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere sono dati dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso (Cass. Pen., sez. I, 22 febbraio 1979, Pino).

Dalla definizione che precede si evince chiaramente come la finalizzazione del vincolo associativo continuativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti costituisca il cuore della fattispecie incriminatrice in esame, giustificandone vuoi la collocazione sistematica nell'ambito del libro II, titolo V del codice penale ("delitti contro l'ordine pubblico"), vuoi l'oggettività giuridica.

Proprio in quest'ottica, la Suprema Corte è giunta ad affermare la sufficienza, ai fini che qui ci occupano, di un accordo di carattere generale volto all'attuazione di un programma del tutto indeterminato di reati – fine, che assume rilevanza a prescindere dalla effettiva commissione di questi ultimi (Cass. Pen., sez. VI, 14 giugno 1995, Montani; Cass. Pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli; Cass. Pen., sez. I, 28 novembre 1988, Donato; Cass. Pen., sez. I, 23 giugno 1988, Olivieri. Nel senso della ammissibilità anche di un programma maggiormente specifico, pur nella necessità di un concorrente fine ulteriore avente ad oggetto una serie indeterminata di delitti, si è espressa Cass. Pen., sez. I, 21 agosto 1990, Ventura).

Ciò, sul presupposto che la lettera dell'art. 416 c.p. postuli unicamente una pluralità di delitti programmati, consistendo lo spirito della norma nella repressione di condotte che, quand'anche non raggiungano il livello del concorso di persone nel reato, costituiscono non di meno un pericolo per l'ordine pubblico (Cass. Pen., sez. I, 15 gennaio 1997, Ciampà).

Su questo sfondo, la Corte di Cassazione sottolinea l'impossibilità di desumere la responsabilità relativa ai singoli reati – fine dalla mera partecipazione all'associazione (Cass. Pen., sez. I, 18 febbraio 1998, Nikolic), occorrendo all'uopo la prova di una effettiva partecipazione (morale o materiale) al fatto, alla stregua dei tradizionali criteri dettati in tema di accertamento della responsabilità penale (Cass. Pen., sez. I, 1° aprile 1992, Bruno. Cass. Pen., sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate, tuttavia, postula la sufficienza del mero consenso anche tacito).

Da quanto precede discende che è a partire da detti assiomi di fondo che occorre trarre le mosse laddove si intenda individuare il criterio distintivo tra il delitto in esame e il concorso di persone nel reato continuato. Criterio distintivo che la Suprema Corte ha tradizionalmente individuato nel grado di determinatezza del disegno criminoso rispetto al programma associativo. Così, se per aversi associazione per delinquere, l'accordo deve essere diretto all'attuazione di un più ampio programma criminoso per la commissione di una serie non determinata di delitti – ciò che dà vita ad un vincolo associativo, fonte di allarme sociale (Cass. Pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli) –, perché si possa parlare di concorso di persone nel reato continuato, occorre invece che l'accordo intervenga in via occasionale, per la realizzazione di uno o più reati specificamente predeterminati (Cass. Pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli. Nello stesso senso, Cass. Pen., sez. V, 22 febbraio 1999, Boldrini; Cass. Pen., sez. V, 20 gennaio 1999, Stolder; Cass. Pen., sez. VI, 16 gennaio 1998, Pastori; Cass. Pen., sez. VI, 12 maggio 1995, Mauriello; Cass. Pen., sez. I, 5 dicembre 1994, Semeraro; Cass. Pen., sez. I, 15 gennaio 1993, Ambrosino; Cass. Pen., sez. I, 11 ottobre 1991, Niccolai).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è necessario che l'associazione si sostanzi in un organismo formale, che trae origine da un regolare atto costitutivo, essendo all'uopo sufficiente la predisposizione – anche rudimentale (Cass. Pen., sez. I, 27 febbraio 1993, Salvo) – di mezzi in concreto idonei alla realizzazione del programma criminoso (Cass. Pen., sez. VI, 11 maggio 1998, Pareglio). In quest'ottica, l'esistenza del vincolo associativo può essere desunta anche per *facta concludentia* (insegna Cass. Pen., sez. VI, 10 aprile 1987, Gravoso, che a venire qui in rilievo possono essere parametri di valutazione quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti intercorrenti tra i singoli soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari, etc.).

Dal punto di vista strutturale, occorre premettere che la rilevanza penale delle condotte passate in rassegna dall'art. 416 c.p. è subordinata all'effettiva costituzione del sodalizio criminoso: l'effettiva formazione dell'associazione delittuosa costituisce il nucleo essenziale comune di tutte le condotte qualificate.



Ciò detto, preme rilevare come la mera partecipazione costituisca – rispetto alla costituzione, promozione ed organizzazione – l'ipotesi di compartecipazione minore all'ente associativo. Secondo l'interpretazione tradizionale, la condotta di partecipazione è condotta a forma libera, posto che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (Cass. Pen., sez. I, 27 gennaio 1986, Scala).

Sovente, in giurisprudenza, si registra la tendenza a ridurre la sfera della partecipazione ad un atteggiamento di mera adesione psicologica all'ente associativo, sia pure caratterizzata dallo svolgimento di una qualche attività ad opera del compartecipe. Tale indirizzo esegetico appare censurabile, siccome "non rispettoso" dei principi di materialità e offensività del reato. In quest'ottica, maggiormente tassativa sembra l'opinione secondo la quale, affinché si possa parlare di partecipazione, occorre che sia accertato (almeno) l'espletamento di attività materiali finalizzate alla sopravvivenza dell'associazione o al perseguimento degli scopi associativi (Cass. Pen., sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli; Cass. Pen., sez. I, 21 marzo 1988, Agostani).

Se promotore è colui che, facendosi iniziatore dell'associazione, si adopera affinché venga costituito il sodalizio criminoso, la condotta di costituzione viene in rilievo ogni qual volta il soggetto attivo determina o concorre a determinare la nascita dell'organizzazione, provvedendo al compimento del complesso di attività successive alla promozione dell'ente associativo.

Secondo Cass. Pen., sez. VI, 11 febbraio 1994, De Tommasi, è organizzatore dell'associazione colui il quale coordina l'attività dei singoli associati per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione.

Capo, infine, è chi ha la facoltà di emanare ordini, essendo posto in posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

Secondo l'insegnamento tradizionale, il reato è punito a titolo di dolo specifico, sostanziandosi nella coscienza e volontà di contribuire attivamente alla vita dell'associazione (Cass. Pen., sez. I, 22 aprile 1985, Aslan). Ciascuno dei compartecipi, oltre a mirare alla realizzazione di più delitti, deve essere a conoscenza del fatto che altri due soggetti perseguono la medesima finalità.

Non è, invece, necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati (Cass. Pen., sez. I, 22 aprile 1985, Aslan).

Il reato, di natura permanente, si consuma nel luogo e nel tempo in cui è costituito il vincolo associativo diretto allo scopo comune. A detto criterio generale soccorre quello sussidiario (e presuntivo) del luogo del primo reato commesso o del primo atto diretto a commettere i delitti programmati.

#### **5.1.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società - apicale o dipendente - si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D.Lgs. n. 231 del 2001, ovvero tra quelli non direttamente da questo richiamati.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, è espressione di un'associazione fra soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.

#### **5.2 Art. 416, comma 6 c.p.: Associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601, 601-bis<sup>6</sup> e 602 c.p.**

---

(6) L'art.1 della Legge 11 dicembre 2016, n.236 ha introdotto l'art.601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente - Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica,

**(per la descrizione dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. si rimanda al corrispondente paragrafo).**

### *5.2.1 Testo della norma del Codice Penale*

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

### *5.2.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p..

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. Pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. Pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

### *5.2.3 Descrizione*

Il legislatore ha inteso assoggettare promotori, costitutori, organizzatori e partecipi di associazioni di tal fatta ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto in relazione all'ipotesi associativa comune. Ciò al fine di prevenire e reprimere più efficacemente l'attività criminosa di sodalizi volti alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601-bis c.p.) e acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Viene qui in rilievo una circostanza aggravante ad hoc, il cui elemento differenziale è rappresentato dal dolo specifico: tra i delitti indeterminati che gli associati si prefiggono di commettere devono rientrare pure uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p., o all'art.12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.91.

Per la descrizione della fattispecie di carattere generale si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo inerente l'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere).

Il comma 6 dell'art. 416 c.p. in commento è stato aggiunto dall'art. 4 L.11 agosto 2003, n. 228 ("Misure urgenti contro la tratta di persone"). In seguito, il medesimo comma è stato modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n.236, che ha aggiunto tra le fattispecie scopo il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601-bis c.p.). Il provvedimento ha introdotto la nuova norma dopo l'art. 601 c.p., che punisce la tratta di persone, vera e propria riduzione in schiavitù a fini di sfruttamento lavorativo e sessuale, accattonaggio o allo scopo di sottoporle al prelievo di organi. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente; è prevista inoltre l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria. Punisce, inoltre, chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Il reato assume una valenza ai fini del DLgs.231/01 se viene commesso in forma associata, con aggravamenti di pene per gli autori del reato, come dispone l'art. 416 c.p., relativo al reato di associazione per delinquere.

---

annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

### 5.2.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società investe consapevolmente a favore di un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che è espressione di un'associazione di soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere (anche) taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p..

## 5.3 Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

### 5.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

### 5.3.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p..

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. Pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. Pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

### 5.3.3 Descrizione

Viene qui in rilievo una figura associativa "speciale", che si differenzia rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p., sul versante attivo, in virtù della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e, sul versante passivo, in forza della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Sotto il profilo finalistico, si

riscontra dunque una maggiore ampiezza degli scopi perseguiti rispetto a quelli propri dell'art. 416 c.p..

La forza intimidatrice deve derivare dal vincolo associativo e non da un singolo affiliato, in quanto il sodalizio criminoso deve essere idoneo ad incutere timore di per sé stesso (Cass. Pen., sez. I, 15 marzo 1985, Scarabaggio). In quest'ottica, l'associazione può considerarsi mafiosa solo ove il timore da essa suscitato risulti idoneo a creare di per sé uno stato di sottomissione come conseguenza di una fama criminale già da tempo consolidata.

La valorizzazione del rapporto tra forza intimidatrice e condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva in termini di causa – effetto consente una corretta valutazione del requisito cardine dell'associazione speciale che qui ci occupa, consistente appunto nella forza di intimidazione mafiosa: potrà considerarsi tale solo quella carica idonea a produrre di per sé la condizione di assoggettamento e di omertà.

Sovente in giurisprudenza, si reputa sufficiente (anche) la mera potenzialità della forza di intimidazione, da intendersi come capacità di incutere paura e sottomissione, a prescindere dall'effettivo compimento di atti di intimidazione (Cass. Pen., sez. I, 10 aprile 1987, Saviano).

Le ipotesi di gestione o di controllo cui la norma fa riferimento concernono attività economiche intese nel senso più ampio, appartenenti al settore privato o a quello pubblico. Più in particolare, se con il termine "gestione" si deve intendere l'esercizio in senso lato di un'attività economica, la locuzione "controllo" identifica la situazione di fatto grazie alla quale si è in grado di condizionare determinati settori economici o di influire sugli organi competenti ad emanare gli atti amministrativi indicati nella norma.

Per "profitti" o "vantaggi ingiusti" devono intendersi i profitti o vantaggi non tutelati, nemmeno in via indiretta, dall'ordinamento giuridico.

Quanto al c.d. concorso esterno in associazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ne ha ammesso la configurabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p. In particolare, la nota sentenza Demitry (Cass. Pen., Sez. Un., n. 16 del 1994) ha qualificato il concorrente esterno come colui che non intende far parte dell'associazione e non è riconosciuto come appartenente alla stessa dagli affiliati, ma fornisce un contributo atipico e occasionale all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione in un momento di crisi, di "fibrillazione", della stessa, contributo destinato a cessare con il ritorno alla "normalità" della vita associativa. La successiva giurisprudenza (si rammentano, in particolare, Cass. Pen., Sez. Un., n. 22327 del 2003, Carnevale, e Cass. Pen., Sez. Un., n. 33748 del 2005, Mannino) ha qualificato il concorrente esterno come colui che – privo della c.d. affectio societatis sceleris, non essendo inserito nella struttura del sodalizio – fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'organizzazione stessa, garantendo una disponibilità protratta nel tempo.

### 5.3.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa formata da tre o più persone (l'associazione si considera "di tipo mafioso" quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tali disposizioni si applicano, per espressa statuizione normativa, anche alla camorra e ad altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso).
- Uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, fa/fanno parte di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società), ovvero la promuovono, la dirigono o la organizzano.
- La minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società impone alla maggioranza e al Collegio Sindacale la commissione di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, il cui profitto va a vantaggio della minoranza stessa, oltre che della Società. Ciò in forza della condizione di assoggettamento e di omertà in cui versa la maggioranza dei consiglieri e dei componenti il Collegio Sindacale, di per sé prova della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo riscontrabile

in capo alla predetta minoranza.

- La minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società si avvale della condizione di assoggettamento e di omertà in cui versa la maggioranza dei consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale al fine di consentire alla Società di acquisire il controllo di un'attività economica.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che è espressione di un'associazione mafiosa formata da tre o più persone.
- La Società tiene costantemente aggiornati i membri di un'associazione mafiosa sulle richieste in cui sono coinvolti direttamente ed indirettamente inoltrate alla Società dalla Guardia di Finanza o dall'Autorità Giudiziaria.

## **5.4 Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso.**

### **5.4.1 Testo della norma**

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

### **5.4.2 Autore del reato**

Si tratta di un reato a concorso necessario, in quanto la presenza di almeno due soggetti – promittente e promissario dei voti – è elemento costitutivo dell'illecito ed entrambi sono sanzionati dalla norma.

Il promittente può essere un soggetto appartenente ad un'associazione mafiosa o chiunque si impegni a procurare voti mediante l'utilizzo del c.d. metodo mafioso; il promissario, invece, è chiunque accetti, anche indirettamente, la promessa dei voti. Sono puniti, attraverso l'istituto del concorso nel reato, coloro che agiscono quali intermediari.

### **5.4.3 Descrizione**

La fattispecie incriminatrice in commento è imperniata sull'accordo sinallagmatico illecito esistente tra potere mafioso e potere politico e sanziona il fenomeno del cosiddetto "voto di scambio", che si realizza nella forma dell'erogazione o della promessa di erogazione – da parte del politico o del suo intermediario – di denaro o di qualsiasi altra utilità, oppure nella manifestazione della disponibilità (futura ed eventuale) a soddisfare interessi o esigenze dell'associazione, a fronte della promessa di procacciare voti da parte della stessa o, comunque, attraverso le modalità tipiche dell'associazione mafiosa.

Ai fini della sussistenza di tale fattispecie criminosa, è necessario che il destinatario della promessa o della disponibilità s'impegni a far votare il soggetto candidato..

Con l'espressione "promessa di procurare voti" s'intende (non tanto la promessa di votare, quanto piuttosto) la promessa di fare votare terzi (e) in numero sufficiente a favorire il soggetto che ha promesso o erogato il denaro l'altra utilità o la disponibilità. Nel caso in cui il promittente non sia un intraneo all'associazione mafiosa, deve essere provato che l'attività di procacciamento dei voti sarebbe stata effettuata avvalendosi del metodo mafioso, il quale, in caso contrario, è invece presunto.

Si tratta di un reato-contratto, a dolo generico, che si consuma immediatamente al momento dello scambio delle promesse, senza necessità che successivamente vengano concretamente mantenuti gli impegni assunti; si tratta, dunque, di un reato istantaneo di pericolo astratto.

#### **5.4.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa o che sono collegati a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, affinché questi ultimi si impegnino a far votare un soggetto candidato alle elezioni.
- Uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, che fanno parte di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società) e sono collegati a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, fanno pressione ai propri dipendenti e/o clienti affinché questi ultimi si impegnino a votare e far votare un soggetto candidato alle elezioni in cambio di agevolazioni o altre utilità per la Società stessa.
- Uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, operano dall'esterno in favore di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società), facendo pressione ai propri dipendenti e/o clienti perché orientino il loro voto verso un soggetto candidato alle elezioni in cambio di agevolazioni o altre utilità per la Società stessa.
- La Società investe consapevolmente a favore di società integrate nella rete economica di un'associazione mafiosa affinché quest'ultima si impegni a dirottare voti su un determinato soggetto candidato alle elezioni.
- La Società partecipa in modo consapevole, direttamente o indirettamente, la proprietà di società integrate nella rete economica di un'associazione mafiosa affinché quest'ultima si impegni a dirottare voti su un determinato soggetto candidato alle elezioni.

### **5.5 Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione.**

#### **5.5.1 Testo della norma**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze

attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

### **5.5.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### **5.5.3 Descrizione**

Il reato in questione può realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficino la capacità di autodeterminarsi.

Affinché tale fattispecie di reato si configuri è necessario che sia perseguita la finalità di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione della persona offesa.

Per ingiusto profitto deve intendersi qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che si risolva in una situazione che abbia rilevanza per il diritto.

Quanto previsto dai commi 2 e 3 della norma in esame è considerato dai più come circostanza aggravante che si concretizza nell'evento morte.

Dell'evento morte non risponde solo chi lo ha cagionato, ma anche i concorrenti che non lo hanno voluto e ciò a norma del comma 2, il quale configura la morte dell'ostaggio come circostanza aggravante oggettiva del sequestro a scopo di estorsione.

Nel caso in cui, invece, taluni dei concorrenti uccidano volontariamente il sequestrato, gli altri risponderanno del delitto ai sensi del comma 2 solo ove abbiano avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato malgrado la loro volontà o abbiano ignorato o ritenuto inesistente il pericolo per colpa a loro ascrivibile.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui ai commi 4 e 5, queste configurano speciali circostanze attenuanti che richiedono che il concorrente si dissoci dagli altri correi. L'attenuante della dissociazione consiste in una vera e propria scissione della condotta del concorrente da quella degli altri e tale comportamento, finalisticamente diretto a fare riacquistare la libertà all'ostaggio senza il pagamento del riscatto, deve essere, oltre che concreto ed effettivo, anche soggettivamente volontario benché non sia richiesta la spontaneità. È del tutto irrilevante che la dissociazione sia frutto di effettivo ravvedimento o invece di mero calcolo. Nel caso di liberazione della vittima, la dissociazione deve avvenire prima che l'ostaggio sia rimesso in libertà, senza pagamento di riscatto (se vi è stato un pagamento parziale del riscatto non può applicarsi la attenuante).

Occorre evidenziare che per effetto della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 630 c.p. (sent. n. 68/2012) il reato è attenuato (con conseguente riduzione della pena fino ad un terzo) anche quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

### **5.5.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé, per altri o per la Società stessa, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che finanzia chi sequestra una persona al fine di conseguire un profitto ingiusto come prezzo della liberazione.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che finanzia chi sequestra una persona al fine di conseguire un profitto ingiusto come prezzo della liberazione.

## 5.6 Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

### 5.6.1 Testo della norma

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 707 commi 4,6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al Regolamento CE n.273/2004 e dell'allegato al Regolamento CE n.111/2005, ovvero dall'articolo 738, chi

---

(7) L'art.70 del D.P.R. n.309/1990 recita: al comma 4: "Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi."; al comma 6: "6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno"; al comma 10: "Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6."

(8) L'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 recita: "Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A,B,C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto



promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 809.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

## 5.6.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p..

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. Pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. Pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

---

dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."

(9) L'art. 80 del D.P.R. n. 309/1990 recita: " Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art.112 del codice penale; c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata; e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva; f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art.112 del codice penale."

### 5.6.3 Descrizione

L'associazione è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che, per la configurazione del reato associativo, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.

Quando la condotta si esaurisce nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, la volontà di partecipare all'associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa.

### 5.6.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che, essendo muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, illecitamente cedono, mettono nella disponibilità o procurano ad altri - che le mettono in commercio - le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309/10.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare, ricevere a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenere, per qualunque scopo, sostanze stupefacenti o psicotrope.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che coltivano, producono o fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione 11.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, importano, esportano, acquistano, ricevono a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detengono: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità o modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo<sup>12</sup> o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione (liberamente apprezzabili da parte del giudice penale), appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II, sezione A D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che eccedono il quantitativo previsto in quest'ultima<sup>13</sup>.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che illecitamente producono o commercializzano le sostanze chimiche di base ed i precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'art. 14 del citato decreto<sup>14</sup>.

(10) Cfr., al proposito, quanto statuito dall'art. 4 bis comma 1 lett. d) D.I. n. 272/05, conv., con modif., in L. n.49/06.

(11) Il riferimento è qui a quanto previsto dall'art. 4 bis comma 1 lett. f) D.I. n. 272/05, conv., con modif., in L. n.49/06.

(12) In particolare, se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del ministro della salute emanato di concerto con il ministro della giustizia, sentita la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (cfr. D.m. 11 aprile 2006).

(13) Cfr., al proposito, quanto statuito dall'art. 4 bis comma 1 lett. c) D.I. n. 272/05, conv., con modif., in L. n.49/06.

(14) Cfr., ancora una volta, quanto statuito dall'art. 4 bis comma 1 lett. d) D.I. n. 272/05, conv., con modif., in L. n.49/06.

- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società, - apicale o dipendente - utilizzando le strutture di proprietà o di pertinenza della stessa Società, si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, o promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, essendo munita dell'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, illecitamente cede, mette nella disponibilità o procura ad altri - che le mettono in commercio - le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, essendo munita dell'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, illecitamente cede, mette nella disponibilità o procura ad altri - che le mettono in commercio - le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

## **5.7 Fabbricazione senza licenza dell'Autorità (art.1 L. n.895/67; art.1 L.110/75; art.28 T.U.L.P.S.; art.34 Reg. T.U.L.P.S.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.].**

### *5.7.1 Testo della norma*

Art. 1 L. n. 895/67, come modificato dall'art. 9 L. n.497/74.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di due anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro tremila ad euro trentamila.

Art. 34 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/40)

La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'Interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della Legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:

- a) all'ubicazione delle officine;
- b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;
- c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.

Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

### 5.7.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### 5.7.3 Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

L'art. 1 L. n. 895/67, come modificato dall'art. 9 L. n.497/74, è, al pari di numerose altre disposizioni in materia, una norma penale in bianco, il cui precetto non è completo e compiutamente determinato. Vero ciò, è necessario fare ricorso ad altre fonti normative.

Soccorre all'uopo l'art. 28 T.U.L.P.S., dettato in materia di licenza per la fabbricazione delle armi da guerra, tipo guerra o parti di esse, che va letto in combinato disposto con l'art. 34 Reg. T.U.L.P.S., relativo al contenuto necessario della domanda da rivolgere al Ministero dell'Interno per l'ottenimento di tale licenza. Statuisce, infine, l'art. 8, comma terzo, L. n.110/75 che il rilascio della licenza è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente (capacità tecnica presunta in capo a coloro che, alla data di entrata in vigore della L. n.110/75 avevano già ottenuto la menzionata autorizzazione).

Sotto il profilo soggettivo, preme evidenziare come l'autorizzazione in esame non possa *ex lege* essere rilasciata: a) al condannato a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) a persona sottoposta all'ammonizione del Questore o a misura di sicurezza personale o dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza; c) al condannato a pena restrittiva della libertà personale per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione; d) al condannato a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; e) al condannato per diserzione in tempo di guerra o per porto abusivo d'armi; f) a persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/56.

Dal punto di vista oggettivo, non sembra inutile rimarcare come fabbricare significhi qui "costruire l'arma mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto" (Cass. Pen., sez. I, 18 febbraio 1977, X). Tale condotta, laddove tenuta in assenza della prescritta licenza, è punita sia che abbia ad oggetto una o più armi, sia che abbia ad oggetto parte/parti di essa/esse.

Il reato qui richiamato è punito a titolo di dolo.

La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

#### 5.7.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in assenza della prescritta autorizzazione di legge, costruiscono armi mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta autorizzazione di legge, costruisce armi mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta autorizzazione di legge, costruisce armi mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto.

### **5.8 Introduzione nel territorio dello Stato senza licenza dell'Autorità (art.1 L. n.895/67; art.1 L.110/75; art.28 T.U.L.P.S.; art.38 Reg. T.U.L.P.S.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.]**

#### 5.8.1 Testo della norma

Art. 1 L. n. 895/67, come modificato dall'art. 9 L. n.497/74.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e

di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di due anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 30.000.

Art. 38 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/40)

La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:

- a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
- b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
- c) la specie e la quantità dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere a) , b) , c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

### *5.8.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### *5.8.3 Descrizione*

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Come detto, l'obbligo di munirsi di licenza per l'introduzione di armi da guerra nel territorio dello Stato è imposto dall'art. 28 T.U.L.P.S., da leggersi in combinato disposto con l'art. 38 Reg. T.U.L.P.S. relativo ai requisiti che la relativa domanda deve rispettare.

La licenza, sia per quanto attiene l'importazione, sia per quanto riguarda il transito, deve essere rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 Reg. T.U.L.P.S.).

La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

### *5.8.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, introducono nel territorio dello Stato armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta licenza di legge, introduce nel territorio dello Stato armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta licenza di legge, introduce nel territorio dello Stato armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.

## **5.9 Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo (art.1 L. n.895/67; artt. 1 e 10 L. 110/75; art.28 T.U.L.P.S.; art.37 Reg. T.U.L.P.S.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.].**

### *5.9.1 Testò della norma*

Art. 1 L. n. 895/67, come modificato dall'art. 9 L. n.497/74.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 10 L. n. 110/75.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro duemila a euro ventimila.

È punito con l'ammenda fino a euro mille chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di

un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all'articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro millecinquecento a euro diecimila.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di due anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro tremila ad euro trentamila.

Art. 37 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/40).

La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l'Interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

### **5.9.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### **5.9.3 Descrizione**

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è



contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Per messa in vendita si intende qui "l'offerta dell'arma o di parte di essa" (Cass. Pen., sez. I, 11 giugno 1976, X). Ne consegue che il reato è perfezionato anche laddove all'offerta non segua l'acquisto da parte di un soggetto terzo. Secondo l'insegnamento tradizionale della Suprema Corte, infatti, è sufficiente a tale fine che il soggetto agente metta le armi a disposizione del pubblico per l'acquisto, non essendo affatto richiesto che già vi sia stato alcun atto concreto di vendita o che l'offerta sia stata effettuata in relazione a persona determinata (Cass. Pen., sez. I, 11 giugno 1976, X).

Per cessione a qualsiasi titolo si intende, invece, "il trasferimento di proprietà o di altro diritto reale sull'arma in base ad un titolo oneroso (compravendita, permuta, pegno) o gratuito (donazione)".

Non commette il reato in esame colui il quale si limita al semplice deposito dell'arma, atteso che con il contratto di deposito il depositante non cede l'arma, limitandosi a trasferirne la (mera) detenzione.

Fare raccolta significa "mettere insieme un numero notevole di armi, qualunque sia il metodo e il tempo in cui se ne viene in possesso" (Cass. Pen., sez. I, 5 febbraio 1951, X. Secondo Cass. Pen., sez. I, 27 ottobre 1976, X, l'espressione "fare raccolta" non è in correlazione con il fine commerciale speculativo, essendosi voluto punire chi fa raccolta di armi, indipendentemente dagli scopi perseguiti).

La pena è quella della reclusione da due a sei anni e della multa da euro duemila a euro ventimila.

#### **5.9.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, mettono in vendita, cedono a qualsiasi titolo o raccolgono armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- La Società accetta in pegno una collezione di armi non autorizzata.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta licenza di legge, mette in vendita, cede a qualsiasi titolo o raccoglie armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta licenza di legge, mette in vendita, cede a qualsiasi titolo o raccoglie armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.

### **5.10 Detenzione illegale a qualsiasi titolo (art.2 L. n.895/67; artt. 1 e 10 L. 110/75; art.28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.]**

#### **5.10.1 Testo della norma**

Art. 2 L. n. 895/67, come modificato dall'art.10 L. n.497/74.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro tremila a euro ventimila.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 10 L. n. 110/75.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro duemila a euro ventimila.

È punito con l'ammenda fino a euro mille chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all'articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione

da uno a quattro anni e con la multa da euro millecinquecento a euro diecimila.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di due anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro tremila ad euro trentamila.

Art. 37 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/40).

La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l'Interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

### *5.10.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### *5.10.3 Descrizione*

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n.110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

La nozione giurisprudenziale di detenzione si appalesa controversa. Se, in alcune pronunce, la Corte di Cassazione ha attribuito al termine in questione un significato "lato" e non limitato al materiale e diretto rapporto con l'arma, in altre, i giudici di legittimità hanno fatto riferimento ad una relazione con carattere di stabilità, che si sia protratta per un apprezzabile lasso di tempo. In alcuni casi, si è affermato che sussiste detenzione laddove il soggetto agente abbia la mera disponibilità dell'arma. Ciò sul presupposto che è in tal senso sufficiente la relazione materiale con la cosa, unita alla volontà di mantenerla, di tenerla, cioè, per sé.

La detenzione che viene qui in rilievo è "illegale" ogni qual volta il soggetto attivo non sia provvisto delle licenze di legge. Essa può configurarsi a qualsiasi titolo, potendo scaturire vuoi da fatto lecito, vuoi da fatto illecito (furto, rapina).

### *5.10.4 Esempificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società si avvale di una società che ha alle sue dipendenze guardie giurate che detengono

illegalmente armi da guerra, o tipo guerra, o munizioni da guerra.

## **5.11 Porto illegale (artt.4 e 7 L. n. 895/67; art.1 L. 110/75; art.699 comma 2 c.p.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.].**

### **5.11.1 Testo della norma**

Art. 4 L. n. 895/67, come modificato dall'art.12 L. n.497/74.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro quattromila a euro quarantamila.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 7 L. n. 895/67, come modificato dall'art.14 L. n.497/74.

Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 699 comma 2 c.p..

Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

### **5.11.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### **5.11.3 Descrizione**

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n.110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi

da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Il porto "è una forma di uso dell'arma e consiste nel fatto che il portatore tiene l'arma con sé ed a propria disposizione come mezzo da impiegare secondo la destinazione per la quale esso è stato costruito".

Dal porto si distingue il trasporto, che consiste, invece, "in una operazione di trasferimento dell'arma da luogo a luogo e questa viene in rilievo e in considerazione non già con riferimento al suo possibile uso, ma come oggetto materiale e inerte della operazione di trasferimento" (G. Bellagamba – P. L. Vigna, *Armi, munizioni, esplosivi*, Milano, 2008, 173. Cass. Pen. sez. I, 29 luglio 1974, X, ha chiarito "che non si ha porto d'arma, ma solo trasporto di un oggetto inerte privo di potenzialità offensiva, quando l'arma sia smontata e non possa essere ricomposta perché priva di un pezzo ovvero sia tenuta in valigia chiusa o in altri casi simili").

La pena è quella della reclusione da due a dieci anni e della multa da euro quattromila a euro quarantamila (per l'ipotesi di porto in luogo pubblico); dell'arresto da diciotto mesi a tre anni (per l'ipotesi di porto fuori dalla propria abitazione, ma non in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché per l'ipotesi di porto colposo).

#### *5.11.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società si avvale di una società che ha alle sue dipendenze guardie giurate sprovviste dell'autorizzazione relativa all'utilizzo e al porto delle armi.

## **6 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.25, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. 9/1/2019, n.3 art.1 comma 9, lettera b) e dall'art. 5 del D. Lgs. 14/07/2020 n. 75].**

### **6.1 Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.**

#### *6.1.1 Testo della norma del Codice Penale*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

#### *6.1.2 Autore del reato*

Il reato può essere commesso da chiunque. Il privato è punibile anche se non si riesce ad identificare il funzionario corrotto, allorquando non sussistano dubbi circa l'effettiva partecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione.

#### *6.1.3 Descrizione*

La norma intende punire la condotta del soggetto che opera la cosiddetta "corruzione attiva", cioè colui che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale.

Il soggetto in questione può essere chiunque, tanto un privato, quanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, purché questi ultimi siano soggetti diversi da quelli che esercitano la propria funzione o il proprio potere o pongono in essere l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, cioè si deve trattare di una persona estranea alla funzione oggetto di mercimonio.

La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto.

Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui eserciti la propria funzione o il proprio potere o compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.

## 6.2 Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione.

### 6.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

### 6.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio (15).

### 6.2.3 Descrizione

Con la formula «per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» – che contrassegna il nuovo art. 318 c.p. – il legislatore del 2012, con l'intento espresso di colpire il grave fenomeno della c.d. “iscrizione a libro-paga” del pubblico agente, ha inteso svincolare la punibilità della condotta serbata da quest'ultimo dalla puntuale individuazione, in sede processuale, dello specifico atto oggetto d'illecita contrattazione. Ne consegue, per un verso, la punibilità di entrambe le parti – corrotto e corruttore (arg. ex art. 321 c.p.<sup>16</sup>) – in ragione del semplice mercimonio della pubblica funzione<sup>17</sup>, per l'altro verso, la radicale cancellazione della tradizionale distinzione tra corruzione – impropria – antecedente e susseguente<sup>18</sup>. In effetti, l'esercizio della funzione o dei poteri, in forza del quale deve avvenire il pagamento – o la relativa promessa -, può prospettarsi indifferentemente sia come scopo della condotta, dando in tal caso luogo a una corruzione “antecedente”, sia come presupposto di essa, in quanto la funzione o il potere sono già stati esercitati, dando allora luogo a una corruzione “susseguente”. La locuzione “per l'esercizio”, intorno al quale ruota il disvalore del fatto è indifferentemente passibile di una lettura in chiave finale (indicando, per l'appunto, lo scopo cui il comportamento dell'agente è volto) così come di una lettura in chiave causale (dove il “per” designa la ragione in forza della quale la condotta è tenuta).

Il richiamo all'esercizio delle funzioni o dei poteri quale scopo o causa della condotta non autorizza affatto ad inferire che debba trattarsi di un esercizio legittimo, e cioè svolto in presenza dei presupposti e con

---

(15) Da notare, per quel che qui importa, come, a mente del nuovo art. 320 c.p. («corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») – come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 –, non sia più richiesto, a tale fine, che la persona incaricata di un pubblico servizio «rivesta la qualità di pubblico impiegato».

(16) «Pene per il corruttore». Osservano, in proposito, Andreazza–Pistorelli, *Novità legislative*: L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), che, «nonostante la nuova riformulazione dell'art. 318 c.p. in un unico complessivo comma in luogo dei due preesistenti (rispettivamente già dedicati a corruzione impropria antecedente e corruzione impropria susseguente), il riferimento operato dall'art. 321 al “primo comma dell'articolo 318” è rimasto, verosimilmente per un difetto di coordinamento con la innovazione operata, inalterato; ciò non toglie che, per effetto dell'inglobamento di corruzione antecedente e susseguente all'interno di una unica fattispecie, il corruttore possa oggi essere punito, in forza del richiamo da parte dell'art. 321, anche per la corruzione susseguente, configurandosi in tal modo, una ipotesi di nuova incriminazione, insuscettibile, come tale, di applicazione retroattiva».

(17) In conformità agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, infatti, allo stato attuale della legislazione in materia, il privato sarà punito anche laddove si limiti a retribuire il pubblico agente avendo riguardo alla condotta doverosa da questi già compiuta. Critico, in proposito, Ronco, *Note per l'audizione avanti alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica*, in *Arch. pen.*, 2012, 5, che osserva come «la nuova figura dell'art. 318 si presenti con caratteri di ambiguità, perché ricomprende al suo interno situazioni di disvalore molto differenti, che vanno dall'asservimento della funzione alla mera remunerazione *ex post* dell'agente pubblico per motivi di riconoscenza».

(18) Vigente il vecchio art. 318 c.p., come noto, s'era soliti distinguere tra corruzione – impropria – antecedente («il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni») e susseguente («se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno»), avendo riguardo al momento in cui era posta in essere la condotta tipica rispetto all'atto d'ufficio.

l'osservanza dei doveri che ne definiscono ambito e contenuti. La nozione di esercizio delle funzioni e dei poteri appare, invece, tanto generica e comprensiva da includere, nel proprio ambito, sia l'attività conforme ai doveri d'ufficio e alle finalità istituzionali, sia quella che si svolge in violazione di tali doveri o frustrando lo scopo per cui potere e funzione sono attribuiti.

La nuova fattispecie prescinde dunque dall'effettivo compimento di uno specifico atto che può certo ricorrere, quale manifestazione dell'esercizio di un potere, ma non costituisce un requisito necessario del tipo.

Inoltre, se l'esercizio della funzione o del potere non implicano affatto che si tratti di un esercizio legittimo, ne discende che l'art. 318 c.p., integralmente riformulato, delinea, in realtà, l'ipotesi generale di qualsiasi forma di corruzione: propria, impropria, antecedente e susseguente. Esso risulta capace di ricomprendere nell'accordo economico illecito tra privato e pubblico agente prestazioni di diversa natura: dalla disponibilità al favoritismo personale al compimento di specifici atti legittimi o illegittimi, dall'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore alla compiacenza remunerata nell'esercizio dei pubblici poteri.

Se ricevere è concetto che implica l'effettivo trasferimento del denaro o dell'utilità, promessa – accettare la promessa, dice la legge – è concetto che implica una manifestazione (anche tacita) di volontà, avente ad oggetto una prestazione futura.

Il delitto in esame è reato a forma libera, posto che ricezione dell'indebito e correlativa promessa non richiedono formalità particolari.

E' richiesta, in ogni caso, la sinallagmaticità delle prestazioni e contro – prestazione che sono qui prese in considerazione: la prestazione del privato, in quest'ottica, deve necessariamente rappresentare il corrispettivo della contro – prestazione del pubblico agente; la prima prestazione, insomma, deve essere compiuta in funzione della seconda.

È previsto che il funzionario possa ricevere denaro o altra utilità<sup>19</sup> o accettarne la promessa per sé ovvero a vantaggio di un terzo. Non è terzo l'ente pubblico di cui il soggetto attivo fa parte, dal momento che, in tal caso, al funzionario non deriva alcun vantaggio personale. È necessario, infatti, che, anche quando la prestazione del privato è corrisposta per un terzo, il funzionario ne ricavi comunque un profitto personale, come, ad esempio, una promessa d'impiego per suo figlio.

Il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella coscienza e volontà di ricevere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero di accettarne la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri.

La nuova formulazione dell'art. 318 c.p. comporta una breve riflessione circa il rapporto con l'art. 319 c.p. (si veda paragrafo successivo). La nuova figura di reato prevista dall'art. 318 c.p. e quella di cui all'art. 319 c.p. sono caratterizzate l'una dall'assenza, l'altra dalla presenza di un atto contrario. Per individuare la norma penale applicabile, occorrerà previamente accertare se l'asservimento della funzione sia rimasto tale o sia sfociato nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nel nuovo regime, quindi, il rapporto tra i due reati, da alternativo che era (cioè fondato sulla distinzione tra atto conforme o atto contrario ai doveri d'ufficio), è divenuto rapporto tra norma generale e norma speciale.

Da ultimo. Un tema delicato è quello di valutare il fenomeno corruttivo nell'ambito dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione. In tale ambito, infatti, il funzionario può scegliere tra varie soluzioni, tutte formalmente regolari. La promessa o la ricezione di denaro o di altre utilità da parte del privato potrebbe in ogni caso condizionare la scelta in merito all'atto finale, inducendo il funzionario ad adottarne uno che miri a privilegiare gli interessi privati rispetto a quelli della pubblica amministrazione. La giurisprudenza ormai è consolidata nel configurare il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privati nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.

---

(19) Da notare come, nel definire l'oggetto della dazione/promessa, il nuovo art. 318 c.p. non parli più di «retribuzione», ma (appunto) di «denaro o altra utilità»: «in proposito» – osservano, ancora una volta, Andreazza–Pistorelli, *Novità legislative*, cit. – «è doveroso ricordare che proprio la qualificazione “retributiva” della dazione aveva alimentato quelle posizioni giurisprudenziali secondo cui la stessa traduceva la precisa volontà del legislatore di escludere dall'ambito di operatività della incriminazione tutte quelle situazioni non caratterizzate da un vero e proprio rapporto “sinallagmatico” tra la prestazione del corruttore e quella del corrotto e di includervi, al contrario, solo quelle dazioni o promesse proporzionate al tipo e all'importanza della prestazione richiesta al pubblico ufficiale, sicché, in definitiva, il reato doveva essere escluso sia nel caso di minima entità dell'utilità sia in quello di evidente sproporzione rispetto al vantaggio ottenuto». In questi stessi termini, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 1994, Mambelli, in *C.E.D. Cass.* 197982, nonché Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 1989, Gandiosi, in *C.E.D. Cass.* 182739.

## 6.2.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che accettano detta dazione o detta promessa – affinché i medesimi esercitino le proprie funzioni o i propri poteri.
- Un dirigente della Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un funzionario pubblico – che accetta detta dazione o detta promessa – perché la Società ottenga la risoluzione in tempi rapidi di una qualche vicenda alla quale lo stesso funzionario risulta preposto senza che il medesimo incorra, peraltro, in alcuna violazione di norme di legge o di regolamento.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o di un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori e collaboratori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio medesimi il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, acquista



nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.

### **6.3 Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.**

#### *6.3.1 Testo della norma del Codice Penale*

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

#### *6.3.2 Autore del reato*

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio<sup>20</sup>.

#### *6.3.3 Descrizione*

Nell'ambito della corruzione propria, in senso stretto intesa, – passata in rassegna dall'art. 319 c.p. –, la condotta consiste nel ricevere – ovvero nell'accettarne la promessa – denaro od altra utilità non dovuta per omettere o ritardare un atto dell'ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio – se si tratta di corruzione c.d. antecedente –; nel ricevere – ovvero nell'accettarne la promessa – denaro od altra utilità non dovuta per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, se si tratta di corruzione c.d. susseguente.

Ricevere è concetto che implica l'effettivo trasferimento del denaro o dell'utilità, là dove promessa – accettare la promessa, dice la legge – è concetto che implica una manifestazione (anche tacita) di volontà, avente ad oggetto una prestazione futura.

Il delitto in esame è reato a forma libera, posto che ricezione dell'indebito e correlativa promessa non richiedono formalità particolari.

Se la nozione di «atto d'ufficio» è qui da intendersi in senso ampio – ricomprendendo in sé ogni comportamento che costituisce concreta esplicazione dei poteri inerenti l'ufficio o il servizio, ovvero ogni condotta posta in essere dal funzionario nello svolgimento delle sue mansioni (comprende, quindi, qualunque attività giuridicamente rilevante che sia espressione della funzione o del pubblico servizio) –, quella di «atto contrario ai doveri d'ufficio» va, invece, circoscritta alle tre distinte condotte passate in rassegna dall'art. 319 c.p., ovvero omissione dell'atto d'ufficio; ritardo dell'atto d'ufficio; compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio.

Con l'avvertenza che per «omissione» si intende, ovviamente, il mancato compimento dell'atto d'ufficio; per «ritardo» il compimento tardivo dell'atto, che si verifica e laddove sia spirato il termine previsto *ex lege*, e laddove l'atto sia compiuto con apprezzabile quanto ingiustificata dilazione rispetto al momento in cui doveva essere eseguito.

Atto contrario ai doveri d'ufficio sussisterà, non solo quando il pubblico agente agisca in violazione di doveri specifici dell'ufficio, ma anche laddove questi abdicati ai generici doveri di correttezza, fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà e vigilanza. La contrarietà ai doveri di ufficio è configurabile anche con riguardo al compimento di atti valutativi connotati da elevata discrezionalità, ove risulti l'omissione della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati.

E' richiesta, in ogni caso, la sinallagmaticità della prestazione e contro – prestazione che vengono qui in emergenza: la prestazione del privato, in quest'ottica, deve necessariamente rappresentare il corrispettivo della contro – prestazione del pubblico agente; la prima prestazione, in altre parole, deve essere compiuta in funzione della seconda.

In entrambi casi, il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella consapevolezza e volontà di ricevere la prestazione del privato, ovvero di accettarne la promessa, in relazione al compimento, antecedente o futuro,

---

(20) Art. 320 c.p. («corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») – come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 – : «le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio».

di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In caso di condanna all'ente oltre alla sanzione pecuniaria e a quella interdittiva, verrà disposta la confisca diretta o per equivalente.

### 6.3.4 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori e collaboratori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio medesimi il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.
- La Società:

- delibera di acquistare da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile per importi superiori rispetto al valore reale di mercato; - sottoscrive un contratto di consulenza esterna con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio; - delibera l'assunzione di un parente di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio; - ricomprende nelle spese di rappresentanza della Società le spese di

soggiorno in una località turistica di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio; - delibera in caso di urgenza di finanziare ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio;

affinché esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio.

## **6.4 Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari.**

### **6.4.1 Testo della norma del Codice Penale**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

### **6.4.2 Autore del reato**

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero, secondo alcuni, dall'incaricato di un pubblico servizio<sup>21</sup>.

### **6.4.3 Descrizione**

Stante il generico rinvio operato dalla fattispecie incriminatrice in esame alle previsioni degli artt. 318 e 319 c.p., sembra corretto ritenere che le modalità di consumazione della condotta tipica si modellino qui sulle forme generali proprie della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.22) ovvero per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

In quest'ottica, la figura criminosa in commento potrebbe essere perfezionata retribuendo – *sub specie* di dazione o promessa di denaro o altra utilità – il pubblico ufficiale tanto per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri quanto affinché quest'ultimo ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio, idoneo a influire sulle sorti del processo. Viene dato rilievo preponderante, quindi, alla circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva ed oggettiva, alterando la dialettica processuale. Inoltre, non è necessario che l'atto richiesto al pubblico ufficiale in cambio di un vantaggio indebito sia illegittimo, giacché ciò che rileva è che esso sia contrario ai doveri di ufficio e risulti confluyente in un atto giudiziario destinato ad incidere negativamente sulla sfera giuridica di un terzo.

Con l'avvertenza che la corruzione in atti giudiziari non richiede che dal fatto derivino effettivo favore o danno a una parte, essendo sufficiente, per quel che qui importa, la conclusione dell'accordo criminoso nella prospettiva, eventuale e futura, del raggiungimento di tale utilità.

Ne discende che la corruzione in atti giudiziari (rientrano nella nozione esclusivamente quegli atti che costituiscono esercizio della funzione giudiziaria in quanto realizzati da magistrati o dai loro collaboratori

---

(21) S'osserva, infatti, in dottrina, che, per quanto l'art. 320 c.p. («corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») non richiami – nemmeno dopo le modifiche apportate dall'art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 («disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione») – l'art. 319 ter c.p., resta fermo il fatto che la norma dapprima menzionata richiami espressamente l'art. 319 c.p. e che l'art. 319 ter c.p. rinvii per tabulas «ai fatti indicati negli articoli 318 e 319». In questi termini, per tutti, Segreto–De Luca, *Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1999, 423. Ma va osservato, a nostro avviso, che l'esclusione dalla nozione di intraneus dell'incaricato di un pubblico servizio sembra qui giustificata dal fatto che soltanto i pubblici ufficiali rivestono posizioni tali da poter concretamente influire sul contenuto delle decisioni giurisdizionali. Così, tra gli altri, anche Grosso, *Commento all'art. 9 della l. 26.4.90 n. 86*, in *Legisl. pen.*, 1990, 293 e Romano, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico*, Milano, 2006, 203

(22) Come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n.190 del 2012.

istituzionali), quale fattispecie punita a titolo di dolo specifico, è compatibile unicamente con lo schema della corruzione antecedente, posto che, laddove il provvedimento giurisdizionale fosse già stato adottato, il privato corruttore non potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità allo scopo d'ottenere un vantaggio processuale invero già lucrato.

#### 6.4.4 Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società dà o promette denaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.
- La Società dà o promette denaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario). Ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.
- La Società dà o promette denaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui essa è parte o verso le quali essa ha un interesse.
- La Società offre o promette denaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) – che non accettano detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

### 6.5 Art. 319-*quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità.

#### 6.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

#### 6.5.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio.

Da notare, non di meno, che del reato potrà essere chiamato a rispondere anche il privato che eserciti una pubblica funzione<sup>23</sup>.

Affinché si possa essere chiamati a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 319 *quater* c.p., occorre, però, che il soggetto agente – pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio ovvero privato – eserciti una pubblica funzione. Il c.d. "usurpatore di funzioni pubbliche" – colui il quale, "spacciandosi" per pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio, eserciti attività non imputabili alla pubblica amministrazione – potrà tutt'al più essere chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 629 c.p. («*estorsione*»).

A norma del nuovo art. 319 *quater* comma 2 c.p., è punito altresì il privato che dà o promette denaro o altra utilità<sup>24</sup>.

---

(23) Come osservato in sede di presentazione degli emendamenti governativi al d.d.l., infatti, «la punibilità è qui estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente».

(24) Osservano, in proposito, Andreazza–Pistorelli, *Novità legislative: L. 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), come il distacco

### 6.5.3 Descrizione

Rispetto alla vecchia fattispecie incriminatrice – prevista dall'allora vigente art. 317 c.p. –, la nuova – ripartita tra gli attuali artt. 317 e 319 quater c.p. – scompare la classica figura della concussione in due distinte sotto – fattispecie: la prima riservata unicamente al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la seconda – quella in commento – riservata al pubblico agente – pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio – che, parimenti abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a tale indebita dazione o promessa. L'ambito applicativo della norma in esame, come è reso evidente dalla clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, è determinato dall'assenza di condotte di coercizione, sia che si manifestino in una minaccia esplicita sia che si manifestino in altro modo.

Elemento caratterizzante il delitto in esame consiste, dunque, nel fatto che il pubblico agente “sfrutta” illegittimamente la propria posizione onde procurarsi un indebito – e, quindi, illecito – vantaggio in danno di coloro i quali intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Il delitto in esame può essere commesso anche per il tramite di persona terza: a venire in emergenza è qui la c.d. intermediazione di privati, che non “scardina” lo schema proprio della concussione, a patto che la vittima del reato abbia piena consapevolezza del fatto che il denaro o l'altra utilità sia voluta effettivamente dal pubblico agente attraverso l'intermediazione del correo.

Soggetti passivi del reato sono tanto la pubblica amministrazione – imparzialità e buon funzionamento della quale risultano lesi dal contegno serbato dal pubblico agente –, quanto il privato, persona fisica o giuridica.

Non può escludersi che soggetto passivo del reato sia altresì la persona giuridica pubblica “concussa”, in quanto tale, dal pubblico agente.

Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono da rivenirsi: a) nell'abuso della qualità o dei poteri; b) nell'induzione; c) nella dazione o promessa indebita di denaro od altra utilità.

Si ha abuso della qualità – o «abuso soggettivo» – laddove la qualità sia fatta valere a fini di prevaricazione.

In quest'ottica, ad esempio, abuserebbe della propria qualità il pubblico agente che compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale al fine immediato di costringere o indurre altri all'indebito.

Si ha abuso dei poteri, invece, laddove il pubblico ufficiale: a) eserciti poteri non previsti dalla legge; b) non eserciti poteri che, ex lege, potevano e dovevano essere esercitati; l'abuso dei poteri può configurarsi anche in termini meramente omissivi; c) eserciti poteri secondo modalità non previste dalla legge; d) minacci i terzi di porre in essere le condotte testé descritte; anche in questo caso si configura abuso dei poteri.

Abuso dei poteri, inoltre, si ha altresì laddove il pubblico ufficiale eserciti poteri legittimi, ma in maniera anti doverosa, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di conseguire un obiettivo illecito.

A differenza della costrizione – che contrassegna l'attuale concussione ex art. 317 c.p. –, l'induzione è fattispecie “sfuggente”, ravvisabile, di massima, in qualsivoglia comportamento che miri a determinare il soggetto passivo a serbare una data condotta. Nel concetto di induzione possono, dunque, essere ricompresi tanto l'inganno – nelle forme dell'artificio e del raggirio ovvero della semplice menzogna o silenzio – quanto l'esortazione, la sollecitazione, la persuasione, gli impliciti messaggi comportamentali e il consiglio,

a patto che il privato, posto in stato di soggezione psicologica, si determini, per questo solo, a dare o promettere onde evitare il male ingiusto.

In quest'ottica, pare corretto affermare la configurabilità del delitto in esame anche laddove l'induzione tenda alla «persuasione», che si verifica laddove il pubblico agente ingeneri nel privato appunto la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

La dazione – di denaro od altra utilità – implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto. Ne discende, per quel che qui importa, che la dazione, in quanto tale, può assumere, in concreto, le forme più diverse: repertori giurisprudenziali alla mano, è dato constatare come concussione sussista anche laddove la dazione si sostanzia, ad esempio, nella concessione del bene in

---

topografico della nuova fattispecie di concussione per induzione rispetto alla classica fattispecie di concussione «segnali come, in realtà, la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito infatti anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità».

comodato d'uso gratuito, nella prestazione lavorativa – anche intellettuale – effettuata a vantaggio del pubblico ufficiale, etc.

Si definisce, per converso, promessa la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione.

La promessa, in quanto tale, è atto a forma libera, che può essere fatta in qualsiasi modo. E' richiesto unicamente che essa presenti i caratteri della «serietà».

Se il concetto di denaro sembra precisamente perimetrabile, quello di utilità deve essere precisato. La giurisprudenza di legittimità parrebbe avere abbandonato la nozione tradizionale di utilità – in base alla quale a venire in emergenza era ogni bene, purché suscettibile di rappresentare, in capo al pubblico agente, un interesse giuridicamente valutabile – per abbracciarne una, senza dubbio alcuno, più “lata”, alla quale devono essere ricondotti, ad esempio, anche le mere prestazioni sessuali.

#### **6.5.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, convince il privato, anche serbando semplice contegno negativo, a dare o a promettere indebitamente, alla Società o ad un terzo, danaro o altra utilità nella convinzione della ineluttabilità del pagamento o per una supposta prassi di settore.
- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con mezzi suggestivi, genera nell'animo del soggetto passivo del reato il convincimento di dover esso stesso offrire l'illecita utilità e non lui ad imporla abusando della sua qualità o funzione.
- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, contattato dal soggetto passivo del reato, serba una condotta inequivocabilmente indirizzata ad ingenerare nel medesimo il convincimento che, non aderendo ai pagamenti richiesti, subirà conseguenze negative.
- La Società dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, l'ha indotta a tale indebita dazione o promessa per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore;
- La Società, concorrendo nella condotta attiva serbata dal pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità, s'adopera materialmente per coadiuvare quest'ultimo;
- La Società “intermedia” tra il privato e il pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il primo a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità.

### **6.6 Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.**

#### **6.6.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

## 6.6.2 Autore del reato

Soggetto attivo delle ipotesi di cui ai primi due commi della norma in esame può essere chiunque (reato comune), mentre delle altre due il soggetto agente è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (reato proprio).

## 6.6.3 Descrizione

Istigazione alla corruzione passiva (commi 1 e 2).

La condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario. Con "offrire" si indica il comportamento di chi pone qualcosa a disposizione di un terzo, con la conseguenza che, se segue l'accettazione, la cosa è data. "Promettere" significa impegnarsi con altri a fare qualcosa in futuro, assumendosi l'impegno di mettere, appunto in futuro, il bene a disposizione del terzo.

La condotta dell'agente deve essere effettiva, seria e idonea (valutata con giudizio *ex ante*) a creare il pericolo di una accettazione da parte del funzionario.

La sussistenza di questo delitto deve ammettersi anche quando il funzionario sia incompetente ad esercitare la funzione o il potere richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere esercitata la funzione o il potere.

Accanto all'elemento positivo dell'offerta o della promessa, per la configurabilità dell'istigazione, è necessario il concorso di un elemento negativo, costituito dal rifiuto della proposta da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Il reato si consuma nel momento in cui avviene la promessa o l'offerta.

Istigazione alla corruzione attiva (commi 3 e 4).

L'iniziativa deve essere assunta dal funzionario, la cui richiesta deve venire a conoscenza di colui che è invitato a dare o promettere l'utilità in cambio dell'atto. Non ci deve essere alcuna induzione o costrizione nei confronti del privato.

Anche la sollecitazione deve essere seria e idonea con giudizio prognostico a determinare l'adesione dell'estraneo. L'utilità di cui si sollecita la dazione, inoltre, deve essere indebita.

Il reato si consuma nel momento in cui la sollecitazione perviene a conoscenza del privato.

## 6.6.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato – i quali non accettano detta offerta o detta promessa – per indurli a esercitare una propria funzione o un proprio potere.
- La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero fare un atto contrario ai loro doveri, ad esempio affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno di offerte presentate in sede di gare per l'aggiudicazione di appalti e/o servizi.

## 6.7 Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti.

### 6.7.1 Testo della norma del Codice Penale

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

### 6.7.2 Autore del reato

Si rinvia a quanto indicato all'art. 319 c.p. all'interno del paragrafo "autore del reato".

### 6.7.3 Descrizione

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili alla corruzione propria. Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di estenderle anche con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. Per quanto riguarda il conferimento di pubblici impieghi, di stipendi o di pensioni, nonché per il pagamento o il rimborso di tributi si è precisato che esso deve essere indebito, altrimenti verrebbe a mancare il presupposto dell'aver agito per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per ciò che concerne l'aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l'accordo criminoso abbia per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad esempio, una modalità della sua esecuzione.

## 6.8 Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

### 6.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

### 6.8.2 Autore del reato

Persona incaricata di un pubblico servizio.

### 6.8.3 Descrizione

La norma estende all'incaricato di un pubblico servizio le disposizioni relative alla "corruzione per l'esercizio delle funzioni" e alla "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".

## 6.9 Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

### 6.9.1 Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;



5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

### **6.9.2 Autore del reato**

Per individuare gli autori del reato occorre fare riferimento alle singole posizioni soggettive richiamate all'interno della disposizione codicistica.

### **6.9.3 Descrizione**

Con questa norma, si statuisce un'estensione soggettiva della incriminabilità per un numero tassativo di delitti contro la P.A. per i casi in cui fossero coinvolti funzionari stranieri e internazionali.

Con riferimento ai soggetti di cui ai numeri 1) e 2), il legislatore ha fatto ricorso esclusivamente ad un criterio soggettivo dell'appartenenza al singolo organo comunitario o dell'assunzione per contratto in conformità della disciplina giuridica dei relativi status. Per l'individuazione delle persone di cui al n. 3), si richiede un rapporto formale con l'ente di appartenenza e lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari e agenti comunitari. Al n. 4) sono contemplati i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati comunitari. Per individuare, invece, i soggetti di cui al n. 5) e 5-bis), cioè i funzionari stranieri, opera esclusivamente il criterio oggettivo vigente nel nostro ordinamento per qualificare le attività di pubblica funzione e di pubblico servizio.

## **6.10 Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite**

### **6.10.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo

322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

### 6.10.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

### 6.10.3 Descrizione

La fattispecie in esame è stata introdotta tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti con la L. 3/2019. Con il medesimo provvedimento il legislatore ha, inoltre, modificato il previgente testo dell'art.346-*bis* c.p., assorbendo in esso il reato di millantato credito, prima previsto dall'art. 346.

Il millantato credito puniva due diverse condotte: quella di chi, vantando una falsa influenza presso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si faceva dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria - meramente fittizia - mediazione e quella di chi si faceva dare il denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico agente, con cui si vantava l'esistenza di una relazione in realtà inesistente, o di doverlo remunerare. In tale ipotesi era prevista la punibilità unicamente del falso mediatore, rimanendo esente da pena il soggetto che effettuava la promessa o la dazione del denaro o altra utilità, da questi "raggirato".

Il reato di traffico di influenze illecite - introdotto con la L. 190/2012 allo scopo di punire le condotte prodromiche a quelle di corruzione vera e propria - nella sua previgente formulazione puniva invece chi, sfruttando relazioni realmente esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure al fine di remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio. La fattispecie di traffico di influenze illecite, a differenza di quella di millantato credito, era impostata come reato-contratto, veniva cioè punito non solo l'intermediario, ma anche colui che effettuava la promessa o la dazione del denaro o altra utilità.

La L. 3/2019 ha optato per una "unificazione" delle due fattispecie, novellando l'art. 346-*bis* e contestualmente abrogando l'art. 346 c.p.. La norma rinveniente da tale operazione contiene al suo interno una pluralità di condotte penalmente sanzionate.

Innanzitutto, è punito in egual maniera chi si fa dare o promettere - per sé o per altri - denaro o altra utilità (anche di natura non economica o patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita, sia nel caso in cui costui sfrutti una relazione concretamente esistente con un pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui vanti relazioni e influenze del tutto insussistenti. In entrambi i casi - e non più, dunque, solo in relazione alla prima delle due ipotesi - è altresì prevista, dal secondo comma, la punibilità del privato che dà o promette il denaro o altra utilità al mediatore/millantatore.

E' inoltre punito l'intermediario che si fa dare denaro o altra utilità al fine di remunerare, cioè corrompere, un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio affinché eserciti le sue funzioni o i suoi poteri (quale condotta prodromica al compimento del reato di cui all'art. 318 c.p.). Tale ipotesi - oltre a ricomprendere i casi, prima contemplati nell'abrogato art. 346, in cui la finalità di remunerazione del pubblico agente è pretestuosa - rappresenta una estensione del perimetro della punibilità rispetto alla previgente formulazione dell'art. 346-*bis*, che - come detto - contemplava solo l'ipotesi di remunerazione del pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio (quale condotta prodromica al compimento del reato di cui all'art. 319 c.p.). Quest'ultima è prevista oggi dal quarto comma quale circostanza aggravante speciale a effetto comune, al pari della commissione del fatto in relazione all'esercizio di attività giudiziarie (con riferimento al reato di cui all'art. 319-*ter* c.p.).

Anche in questi casi la norma, al secondo comma, sancisce la punibilità di colui che dà o promette il denaro o altra utilità all'intermediario.

Una ulteriore circostanza aggravante è prevista dal terzo comma, per il caso in cui il mediatore rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. L'ultimo comma prevede, invece, una circostanza attenuante nel caso in cui i fatti siano di particolare tenuità.

La consumazione del reato - punito a titolo di dolo generico - si ha nel momento e nel luogo in cui i due soggetti si accordano in ordine alla promessa o alla dazione del denaro o altra utilità, restando del tutto irrilevante il fatto che poi l'interessamento presso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si realizzi concretamente o meno. Va sottolineato, però, che il perimetro di applicazione della fattispecie risulta

circoscritto dalla clausola di riserva contenuta in apertura, che ne esclude l'applicabilità in tutti quei casi in cui possa ravvisarsi un'ipotesi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-*ter* e 322-*bis* c.p.. La norma, cioè, non si applica qualora il pubblico agente accetti la promessa o la dazione del denaro o altra utilità da parte dell'intermediario, potendosi ravvisare in tal caso un'ipotesi di concorso in una delle citate fattispecie corruttive.

#### **6.10.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- L'operatore della Società, sfruttando relazioni realmente esistenti oppure vantando relazioni in realtà insussistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, convince un privato ad aprire un rapporto con la Società come prezzo della propria mediazione illecita, a favore degli interessi del cliente, con il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.
- L'operatore della Società, sfruttando relazioni realmente esistenti oppure vantando relazioni in realtà insussistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di incentivare un privato ad aprire un rapporto con la Società o di rafforzare il rapporto con un cliente, si fa dare o promettere denaro o altra utilità per remunerare il pubblico agente in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, oppure ancora in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, a favore degli interessi del cliente.
- L'operatore della Società, dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto terzo, che sfrutta o vanta relazioni privilegiate con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico, come prezzo della sua mediazione illecita verso il pubblico agente o per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, oppure ancora in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, a favore degli interessi della Società.

### **6.11 Art. 314, primo comma, c.p.: Peculato.**

#### **6.11.1 Testo della norma del Codice Penale**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

#### **6.11.2 Autore del reato**

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### **6.11.3 Descrizione**

Si evidenzia preliminarmente che la fattispecie rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea<sup>25</sup>; resta inoltre escluso dal novero dei reati presupposto della responsabilità in parola il secondo comma dell'art. 314 c.p., che sanziona l'autonoma fattispecie di peculato d'uso.

Il delitto di peculato consiste in una particolare forma di appropriazione indebita, perpetrata da un funzionario pubblico, che, avendo in ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro

---

(25) Ai sensi dell'art.2, comma 1, della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

o di altra cosa mobile altrui, per l'appunto, se ne appropri. La fattispecie, volta a tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività della Pubblica Amministrazione<sup>26</sup>, configura un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui il soggetto agente inizia a comportarsi nei confronti del denaro o della cosa mobile "*uti dominus*", cioè come se ne fosse il proprietario (ad esempio mediante alienazione, dissipazione, ritenzione, nascondimento o rifiuto della restituzione), realizzando la c.d. *interversio possessionis*.

Il presupposto del reato è che il soggetto abbia il possesso o comunque la disponibilità, materiale o giuridica, del denaro o della cosa mobile per ragioni d'ufficio o di servizio. Ed ancora la disponibilità penalmente rilevante ricorre, altresì, tutte le volte in cui sussista un potere giuridico di disposizione anche se soggetti terzi intrattengono il rapporto diretto con la *res*. Diversamente dal passato, peraltro, l'attuale formulazione dell'art. 314 c.p. non richiede che il denaro o la cosa mobile appartengano alla Pubblica amministrazione, bensì solo che siano nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione, il soggetto deve aver agito con il c.d. "*animus rem sibi habendi*", cioè con la volontà di ritenere il bene.

#### 6.11.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'ambito di attività di riscossione per conto della Pubblica Amministrazione, dopo aver incassato denaro, versato da un privato nel compimento di operazioni di pagamento di somme dovute alla Pubblica Amministrazione, annulla l'operazione, appropriandosi del denaro.
- L'operatore della Società, agendo quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'ambito dell'attività di gestione del servizio di tesoreria per conto di enti pubblici, si appropria delle somme incassate, omettendo di versarle alla Pubblica Amministrazione.
- L'operatore della Società, delegata all'erogazione di una sovvenzione europea a favore di un privato, si appropria di tali fondi.

### 6.12 Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

#### 6.12.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

#### 6.12.2 Autore del reato

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni.

---

(26) Una diversa tesi afferma che la fattispecie ha natura plurioffensiva, essendo volta a tutelare non solo il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, ma anche l'integrità del suo patrimonio. In tal senso, non assumerebbero rilevanza penale quelle condotte poste in essere con riguardo ad un oggetto privo di un intrinseco valore economico.

### 6.12.3 Descrizione

Si evidenzia preliminarmente che la fattispecie rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea<sup>27</sup>.

La norma tutela, da un lato, il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione e, dall'altro, l'integrità del patrimonio del soggetto privato.

Il presupposto del reato è rappresentato dall'errore sul dovuto, commesso da colui che versa il denaro o la diversa utilità non dovuti al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio: l'errore non deve essere provocato dolosamente dal soggetto agente, il quale non deve sollecitare la dazione ma limitarsi ad accoglierla, nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, approfittando dell'errore altrui commesso spontaneamente. Tuttavia occorre che l'agente sappia dell'errore e se ne serva per volgere in suo profitto il denaro o altra utilità. L'errore deve cadere sull'an o sul quantum, e non sul pubblico ufficiale delegato alla riscossione, ricorrendo, nel caso di errore sul soggetto, la previsione dell'art. 314 c.p.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico; il reato si consuma con la ricezione da parte del soggetto agente del denaro o della diversa utilità non dovuti, nella consapevolezza dell'errore altrui, ovvero, nell'ipotesi di ritenzione, quando il soggetto agente acquisisce la consapevolezza dell'altrui errore e non provvede a restituire ciò che non è dovuto.

### 6.12.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'ambito di attività di riscossione per conto della Pubblica Amministrazione, si appropria di somme versate dal privato, che versa nell'erroneo convincimento di essere tenuto al versamento.
- L'operatore della Società, agendo quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'ambito dell'attività di gestione del servizio di tesoreria per conto di enti pubblici, si appropria di somme versate dal privato, che versa nell'erroneo convincimento di essere tenuto al versamento.

## 6.13 Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio.

### 6.13.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

---

(27) Ai sensi dell'art.2, comma 1, della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

### 6.13.2 Autore del reato

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni. E' altresì configurabile il concorso dell'*extraneus* (soggetto privato) nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico.

### 6.13.3 Descrizione

Si evidenzia preliminarmente che la fattispecie rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea<sup>28</sup>.

La fattispecie è stata da ultimo modificata dall'art 23 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120): ad esito di tale novella, risponde del reato in oggetto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio, commette una violazione di "specifiche regole di condotta espressamente previste da leggi oppure da atti ad essa equiparati e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", e non già una mera violazione di generiche "norme di legge o di regolamento" (come era invece previsto nella previgente versione della norma, frutto della riforma del 1997).

In tal modo il legislatore ha ristretto l'area del penalmente rilevante attraverso tre interventi: *i*) è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in regolamenti, l'abuso potrà infatti essere integrato solo dalla violazione di regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge; *ii*) rileva la sola inosservanza di regole di condotta specifiche ed espressamente previste dalle citate fonti primarie, in tal modo escludendo la rilevanza della violazione di principi di carattere generale; *iii*) è stata esclusa *a priori* la configurabilità del reato in tutte quelle ipotesi in cui, sulla base di quanto previsto dalle regole di condotta positivizzate, possa riscontrarsi una forma di discrezionalità amministrativa, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la legge si limita ad individuare l'interesse pubblico al cui soddisfacimento è tenuta la Pubblica Amministrazione, rimettendo a quest'ultima, sulla base di una valutazione di opportunità, l'individuazione del modo migliore per soddisfare tale interesse, scegliendo tra i possibili diversi comportamenti giuridicamente leciti.

La fattispecie, per il resto, rimane invariata; permane pertanto, quale condotta alternativa idonea ad integrare il reato, l'inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, nonché la configurazione del reato quale fattispecie ad evento di danno, essendo necessario che dalla condotta del soggetto agente discenda, alternativamente, la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale a beneficio dello stesso o di terzi, ovvero di un danno ingiusto a carico di terzi. La realizzazione dell'evento coincide con il momento consumativo del delitto in parola, pertanto il tentativo appare senz'altro configurabile.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesta la sussistenza del dolo generico, nella specie del dolo intenzionale, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio deve agire con il precipuo intento di realizzare l'evento di cui sopra.

Da ultimo si osserva che, in ragione della clausola di sussidiarietà espressa prevista in apertura dalla norma, il reato è ravvisabile solo qualora il fatto non configuri un più grave reato.

### 6.13.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (ad esempio nell'ambito del processo di erogazione di sovvenzioni o di contributi pubbliche, ovvero di crediti speciali o agevolati), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, intenzionalmente procura ad un cliente della Società un ingiusto vantaggio patrimoniale, che viene successivamente impiegato a vantaggio della Società stessa.

---

(28) Ai sensi dell'art.2, comma 1, della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

- L'operatore della Società, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto all'assegnazione di erogazioni / sovvenzioni / contributi, prende contatto con quest'ultimo al fine di ottenere un provvedimento favorevole a cui la Società non avrebbe diritto, che viene ottenuto ad esito di una violazione, da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.
- L'operatore della Società, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi / autorizzazioni / aggiudicazioni / altri provvedimenti, prende contatto con quest'ultimo al fine di ottenere un provvedimento favorevole a cui la Società non avrebbe diritto, che viene ottenuto ad esito di una violazione, da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

## **7 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art.25-bis, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dal D.L.25/09/2001 n.350, conv. con modificazioni, in L.23/11/2001 n.409; modificato poi dalla L.23/07/2009 n.99 art.17, comma 7, lettera a), modificato dal D.Lgs n. 125/2016].**

### **7.1 Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**

#### *7.1.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a 25.000 euro.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 ad euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### *7.1.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

#### *7.1.3 Descrizione*

I marchi e i segni distintivi tutelati dalla norma sono quelli previsti dalla legge sulle privative industriali e sui marchi, cioè i contrassegni riconosciuti dall'ordinamento italiano usati dai produttori o commercianti per distinguere i propri prodotti o le proprie merci da quelle simili, a meno che non siano di larghissimo uso e incontestata utilizzazione.

Il prodotto industriale è un derivato di una qualsiasi industria manifatturiera o agricola, condotta per mezzo di impianti industriali o agricoli o per mezzo dell'attività di una sola persona.

La registrazione del marchio costituisce un presupposto del reato di falso e, pertanto, la tutela penale è limitata ai marchi registrati.

Altro requisito necessario per la punibilità della condotta è la possibilità di conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il brevetto è l'atto della pubblica Autorità (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che conferisce il diritto esclusivo, per un determinato periodo di tempo, di attuare un'invenzione industriale e di trarne profitto nel territorio dello Stato, anche con il commercio del prodotto. Trattasi non propriamente di un contrassegno, ma di un atto pubblico.

I disegni industriali sono i lavori figurativi di un'opera di una qualsiasi industria.

I modelli industriali sono le riproduzioni di oggetti attinenti a qualsiasi industria con i quali si dà la prova che quegli oggetti esistono nel modo risultante dal modello o che sarà formato nel modo risultante dal modello.

L'articolo in questione punisce la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi e l'uso di tali cose falsificate da altri.

Si ha contraffazione nel caso di abusiva riproduzione, con mezzo idoneo, della rappresentazione grafica o d'altra espressione materiale dei marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli. In particolare, si ha contraffazione di un marchio quando vi sia la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa. Per contraffazione non si intende la modificazione morfologica del marchio o una semplice imitazione, ma la riproduzione nei suoi elementi essenziali della denominazione protetta del brevetto. Quanto alla contraffazione di modelli o invenzioni, si tratta di un'illecita appropriazione di progressi tecnologici che il prodotto brevettato contiene e dà luogo ad un reato contro il diritto del singolo, titolare della privativa.

L'alterazione è la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o d'altra espressione materiale dei marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli di fabbrica, manomettendo la cosa genuina creata dall'attività dell'avente diritto.

L'uso dei marchi o dei segni contraffatti punibile ai sensi dell'articolo in esame presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; inoltre, l'uso deve precedere l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato.

I delitti previsti dall'articolo in questione sono punibili solo se sono state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

#### *7.1.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un'impresa che, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un'impresa che senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

### **7.2 Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

#### *7.2.1 Testo della norma del Codice Penale*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è



punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 ad euro 35.000.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### *7.2.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### *7.2.3 Descrizione*

L'articolo in questione reprime una serie di condotte.

Si ha introduzione nello Stato appena la merce ha passato la frontiera italiana.

Si ha detenzione per vendere ogni volta che, viste le condizioni in cui si trova la cosa, l'attività esplicata o l'atteggiamento tenuto in relazione ad essa dall'agente, risulti certa l'intenzione di costui di metterla in circolazione.

Quanto alla messa in vendita, il delitto sussiste indipendentemente dalla vendita effettiva; non occorre né l'offerta né l'esposizione in vendita, ma basta, ad esempio, la giacenza della merce nei luoghi destinati all'esercizio del traffico.

Si ha messa altrimenti in circolazione quando le cose siano fatte uscire dalla sfera di custodia del detentore, con qualsiasi modalità diversa dalla offerta in vendita ed in modo tale da porle a disposizione di persone determinate o indeterminate.

La finalità sottesa a ciascuna delle condotte sopra richiamate è riscontrabile nel trarne un profitto.

I delitti previsti dall'articolo in questione sono punibili solo se sono state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

### *7.2.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un'impresa che, senza essere concorsa nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, senza essere concorsa nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- La Società investe consapevolmente su imprese che hanno un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, senza essere concorse nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, detengono per la vendita, pongono in vendita o mettono altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- La Società, senza essere concorsa nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- La Società finanzia consapevolmente, direttamente o indirettamente, un'impresa che, senza essere concorsa nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con

marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

## **8 Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis 1, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n.99 art.17, comma 7, lettera b)].**

### **8.1 Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio.**

#### *8.1.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

#### *8.1.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Destinatario naturale della norma, però, sembra essere l'imprenditore industriale o commerciale, ma anche l'amministratore di una società per azioni. Il requisito dello svolgimento di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva non deve essere inteso in senso formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività.

#### *8.1.3 Descrizione*

Affinché si integri il reato in esame, non è necessario che l'agente sia in concorrenza con il soggetto leso, poiché è concretamente possibile la realizzazione della condotta tipica anche da parte di soggetti intranei all'impresa.

Si tratta di un reato a forma vincolata: l'azione turbativa deve essere realizzata attraverso la violenza sulle cose o mediante l'uso di mezzi fraudolenti. Occorre, però, un nesso teleologico tra la turbativa e i mezzi fraudolenti.

Per violenza sulle cose si intende l'esplicazione di una forza materiale del soggetto nei confronti della cosa tale da produrne la distruzione, la rottura, il deterioramento o comunque la trasformazione fisica, ovvero da impedirne l'utilizzazione originaria o mutandone la destinazione.

I mezzi fraudolenti, invece, sono quelli idonei a trarre in inganno. Il mezzo deve essere subdolo e sleale, ma non per questo deve esserci perfetta identità tra gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e i mezzi fraudolenti di cui si discute, poiché non tutti gli atti civilisticamente rilevanti possono essere in grado di integrare la fattispecie in esame. Tuttavia la norma privatistica svolge un'importante funzione delimitativa, in quanto non può ritenersi fraudolento il comportamento che non raggiunge nemmeno la soglia dell'illecito di cui all'art. 2598, comma 1 n. 3 c.c.29.

Trattandosi di un reato di pericolo, non è obbligatorio che la turbativa si verifichi effettivamente, ma è sufficiente che le condotte sopra descritte siano idonee a determinarla. La turbativa deve riguardare attività dei privati.

Le due condotte previste dalla norma (uso di mezzi fraudolenti o violenza sulle cose) sono alternative, perciò è sufficiente che ricorra solo una delle due per integrare il reato; laddove ricorrano entrambe, si avrà una sola violazione della norma e non una pluralità di illeciti.

Con l'espressione "esercizio di un'industria o di un commercio" si intendono anche le attività di servizio come

---

(29) Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: [...] 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altra azienda.

le banche, le assicurazioni, le imprese di trasporto e navigazione. Rimangono escluse le attività professionali intellettuali, sempre che non siano esercitate in forma di impresa, e le attività agricole.

L'impedimento o la turbativa possono riguardare sia l'attività di un'impresa che sia già in esercizio, sia in fase di avviamento.

Ai fini della configurabilità del reato occorre il dolo specifico, consistente nello scopo di causare l'impedimento o il turbamento dell'esercizio di un'industria o di un commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica.

### **8.1.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Un dipendente o un soggetto apicale della Società, nominato consigliere di una società per azioni partecipata, ingerendosi nella direzione tecnica di quest'ultima società ed abusando della situazione di predominio derivantegli dal rappresentare il pacchetto azionario di maggioranza, trasferisce fraudolentemente cognizioni tecniche, disegni e procedimenti industriali ad altra società di cui la Società ha il controllo, immediatamente prima di procedere alla vendita della propria quota nella società originaria, arrecando grave turbativa all'esercizio dell'industria e del commercio.
- La Società adopera in prima persona mezzi fraudolenti o esercita violenza sulle cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, ad esempio mediante una serie di comportamenti specificamente destinati a penalizzare una società in concorrenza con altre delle proprie affidate e/o partecipate.

## **8.2 Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza.**

### **8.2.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

### **8.2.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato proprio dell'imprenditore commerciale o industriale, cioè dell'operatore economico.

Poiché la nozione di imprenditore è atecnica e inerisce allo svolgimento di fatto di un'attività imprenditoriale, la norma finisce per essere potenzialmente applicabile a "chiunque", ma comunque a soggetti che svolgono un'attività produttiva, senza che abbiano necessariamente i requisiti di professionalità e di organizzazione dei mezzi di produzione previsti dalle norme civili vigenti in materia.

### **8.2.3 Descrizione**

La fattispecie penale in questione, introdotta nel codice penale dalla L. n.646 del 1982, dapprima è stata esclusivamente utilizzata nell'ambito della lotta alla criminalità "mafiosa", successivamente nel più ampio contesto degli illeciti finalizzati all'alterazione delle ordinarie regole del mercato, per poi giungere a punire condotte riconducibili ad altre fattispecie penali (superando ad esempio il limite della perseguibilità a querela di parte dei delitti di cui agli artt. 513 e 610 c.p.).

La norma in esame tutela il corretto funzionamento del mercato economico e riguarda qualsiasi attività produttiva, anche quella agricola.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 13178/2020 hanno affermato che ai fini della configurabilità del reato in esame è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare

od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente. Tale pronuncia, pertanto, si esprime in senso favorevole ad un'applicazione quanto più generalizzata della norma non limitando all'area di incidenza della disciplina civilistica della concorrenza sleale emergente dagli artt. 2595 e ss. c.c.

Per concorrenza può intendersi la libertà di intervento e di iniziativa sui mercati e la norma sanziona chi tende a creare posizioni di privilegio non solo non consentite, ma represses dall'ordinamento.

Gli atti devono provenire da un altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto, che operi cioè nello stesso settore o zona.

Deve esserci un nesso funzionale tra l'atto di concorrenza e la violenza o la minaccia.

La violenza o la minaccia non necessariamente devono essere esercitate nei confronti dell'imprenditore concorrente, ma possono colpire anche soggetti terzi legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

#### **8.2.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che, in qualità di imprenditore concorrente, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia a danno di altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un'altra società che pone in essere comportamenti configuranti una concorrenza illecita concretizzando forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.
- Al fine di aggiudicarsi un appalto, la Società forma un accordo collusivo con un'organizzazione criminale mirante alla fraudolenta predisposizione di offerte attraverso le quali realizzare un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice dell'appalto stesso.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che pone in essere comportamenti configuranti una concorrenza illecita concretizzando forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che pone in essere comportamenti configuranti una concorrenza illecita concretizzando forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

### **8.3 Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali.**

#### **8.3.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

#### **8.3.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### 8.3.3 *Descrizione*

La norma in esame riguarda soltanto i prodotti industriali e non quelli dell'ingegno. Non vengono tutelati, però, solo i marchi e i segni distintivi, ma anche il "nome", intendendo con ciò tutte le indicazioni che contribuiscono ad identificare il prodotto e i prodotti industriali i cui contrassegni non sono registrati.

Ai fini della configurabilità di questo delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale) indipendentemente dalle norme sulla tutela della proprietà industriale e dunque indipendentemente dal fatto che i segni o i marchi alterati o contraffatti siano stati depositati o registrati. In tal caso, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Il comma 2 dell'articolo in questione, infatti, prevede come ipotesi aggravata quella della alterazione o contraffazione dei marchi e segni distintivi per i quali siano state rispettate le prescrizioni in tema di proprietà industriale.

La messa in circolazione dei prodotti può avvenire sia sul mercato nazionale che su quelli esteri.

### 8.3.4 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto o un'altra società che, ponendo volontariamente in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali (da essa realizzati o commerciati), con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto o un'altra società che mette in vendita o in circolazione prodotti con marchi o segni alterati o contraffatti già registrati o depositati dal soggetto finanziato cagionando un nocumento all'industria nazionale.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che questa distribuisce sui mercati nazionali ed esteri, prodotti finanziari da essa predisposti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno al mercato finanziario nazionale.
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che questa distribuisce sui mercati nazionali ed esteri, prodotti finanziari da essa predisposti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno al mercato finanziario nazionale.

## 8.4 **Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio.**

### 8.4.1 *Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

### 8.4.2 *Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di uno spaccio aperto al pubblico". Non va ritenuto quindi reato proprio dell'imprenditore commerciale, potendo essere commesso dai dipendenti, commessi, familiari, ecc.

### 8.4.3 *Descrizione*

L'oggettività giuridica del delitto di frode in commercio – così come quello di truffa – è riconducibile al

denominatore comune della buona fede commerciale, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti l'inganno teso al consumatore concreta una forma di concorrenza sleale.

L'oggetto specifico della tutela penale è l'interesse concernente l'esatto – e perciò leale e corretto – adempimento dei contratti conclusi nell'esercizio del commercio e, quindi, l'ordine economico che verrebbe alterato dalla frode, la quale rappresenta una violazione della probità commerciale sussistente a prescindere dalle conseguenze per il consumatore (cfr. Cass. Pen., sez. III, 7 luglio 1994, in *Foro it.*, 1995, n. 487).

La norma in questione punisce chi consegna all'acquirente una cosa diversa da quella convenuta e richiesta. Lo scambio deve inserirsi, da parte di chi effettua la consegna, nel contesto di un'attività commerciale oppure deve avvenire in un luogo deputato agli scambi, come uno spaccio aperto al pubblico.

Con il termine "consegna" si può intendere una presa in consegna materiale o una consegna simbolizzata, ad esempio, dalla dazione di un documento equipollente.

La consegna in questione fa riferimento ad un'attività contrattuale di pattuizione - dichiarazione tra le parti (senza essere necessariamente un contratto di compravendita) che va distinta dal "porre in vendita".

Solo nel caso in cui si adotti il sistema del self-service, il prodotto non solo è offerto al pubblico, ma è anche messo a sua completa disposizione; perciò, il porre il bene in vendita coincide anche con una sua possibile consegna all'acquirente, il quale, al momento della materiale apprensione, ne valuta le diverse caratteristiche sulla base delle indicazioni del venditore o di chi per lui, dando così vita a quegli elementi contrattuali della "dichiarazione - pattuizione" che si concludono con il pagamento del relativo prezzo.

Oggetto materiale della consegna può essere qualunque cosa mobile, ad esclusione del denaro, delle prestazioni personali o professionali o anche le prestazioni offerte da una macchina, a meno che non si tratti di un apparecchio di distribuzione automatica.

Perché sussista il delitto in esame occorre che la cosa mobile consegnata all'acquirente sia diversa da quella dichiarata o pattuita. Per alcuni il riferimento alla "dichiarazione" riguarderebbe i casi in cui la merce viene offerta a condizioni prestabilite, mentre la "pattuizione" indicherebbe le ipotesi in cui le condizioni contrattuali vengono discusse e concordate fra le parti; per altri, invece, occorrerebbe la perfezione del contratto.

Questione delicata riguarda la rilevanza giuridica che può assumere o meno l'accettazione del bene da parte dell'acquirente.

La dottrina dominante ritiene che l'accettazione della cosa, con la conoscenza della sua diversità dal dichiarato e dal pattuito, può valere ad escludere il reato (essendo efficace la scriminante del consenso manifestato dall'avente diritto).

Secondo la giurisprudenza, si nega la sussistenza del delitto in questione, invece, solo quando il commerciante ottenga dall'acquirente il consenso esplicito a ricevere la merce diversa offerta "esplicitamente ed espressamente" in sostituzione.

Non occorre che il venditore si avvalga di particolari artifici o raggiri, essendo insito l'inganno nel fatto obiettivo della consegna della cosa al posto di un'altra, ovvero di una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Non vale ad escludere la sussistenza del reato in questione la circostanza che nessun danno sia stato cagionato all'acquirente, al quale, in ipotesi, sia stata consegnata merce di valore pari o anche superiore.

Si ha consegna di una cosa mobile per un'altra, quando vi sia una diversità essenziale tra la cosa pattuita o dichiarata e quella consegnata, cioè una cosa diversa per genere e specie.

Per diversità di origine deve intendersi la diversità del luogo geografico di produzione dei beni che nel costume del consumatore ricevono particolare pregio proprio per il fatto di provenire da una precisa zona.

Si ha diversità di provenienza sia quando il prodotto appare contrassegnato con un marchio o un qualunque segno di riconoscimento mentre il suo contenuto non coincide con l'indicazione o quando lo stesso produttore appone i propri segni distintivi su prodotti che si fa fornire da altri.

La qualità attiene al pregio e all'utilizzabilità del prodotto e cioè alle caratteristiche organolettiche, alla composizione dei prodotti ed al loro pregio estetico e alla loro utilizzabilità; può trattarsi anche di cose dello stesso genere o specie, ma diverse per valore ed utilizzabilità per una variazione delle caratteristiche o del gusto.

La diversità per quantità è per peso, misura o numero.

Il diritto sulla denominazione di un prodotto viene meno solo per una causa prevista dalla legge e non certo

per la notorietà derivante dalla grande diffusione del prodotto stesso: la cosiddetta volgarizzazione del marchio non può attuarsi contro la volontà del titolare del diritto e, pertanto, l'abitudine nel designare con un certo nome sia un dato prodotto che un prodotto analogo non costituisce volgarizzazione del marchio, anche in relazione alla costante difesa del proprio prodotto da parte dell'azienda produttrice.

#### **8.4.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi vende effettivamente, consegnando all'acquirente, una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi deposita nel magazzino dei prodotti finiti merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, e compie un atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere, nel caso di vendita all'ingrosso, il reato di frode nell'esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite. Integra il reato in esame anche la sola detenzione, presso i magazzini di una società, del prodotto di natura diversa da quella dichiarata, laddove tale azienda produca esclusivamente merce destinata alla vendita.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione.

### **8.5 Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

#### **8.5.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

#### **8.5.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

#### **8.5.3 Descrizione**

La *ratio* della norma in questione viene ravvisata nell'esigenza di tutelare la lealtà della vendita dei prodotti commerciali; il bene giuridico protetto è il commercio, non la sanità o l'incolumità pubblica (nell'ipotesi in cui sia posta in pericolo la salute pubblica saranno applicabili altri e più gravi reati).

Il reato in esame si configura ponendo in vendita o mettendo altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine; ricomprende cioè tutte le attività prodromiche alla conclusione di uno scambio che abbia come oggetto la sostanza alimentare. Pertanto, il delitto sussiste sia nel caso in cui l'autore esaurisca la sua condotta

nel porre in vendita la cosa non genuina, sia nell'ipotesi in cui egli realizzi la consegna del prodotto all'acquirente.

Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale (tale per cui la sostanza alimentare non è genuina se ha subito un'artificiosa alterazione nella sua essenza o nella sua normale composizione), ma anche quello formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.

Non è richiesto alcun artificio o raggiro, simulazione o dissimulazione da parte del venditore, è solo necessario che le cose siano presentate "come genuine"; il metro di giudizio deve essere quello della legittima aspettativa dell'acquirente.

Si ritiene sufficiente la semplice consapevolezza della non genuinità della sostanza da parte del venditore: il reato sarà integrato ogni volta che per consuetudine, prassi commerciale o legge la generalità dei compratori possa collegare alla stessa esposizione per la vendita la genuinità del prodotto.

Il dolo deve sussistere al momento della messa in vendita o quando l'attività di commercio prende inizio ed avvio; il fatto che il commerciante avverta il singolo acquirente al momento dell'acquisto non esclude il reato, che è già perfetto in ogni suo elemento. Non è richiesta la vendita effettiva del prodotto.

#### **8.5.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi tiene semplicemente a disposizione di chi intende acquistarle sostanze alimentari non genuine.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in vendita o altrimenti in commercio prodotti scaduti di validità che abbiano perso le loro qualità specifiche (poiché la scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi).
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto o un'altra società che integra il delitto in esame mettendo in vendita o altrimenti in commercio, qualificandole come genuine, sostanze alimentari ottenute dalla commistione con altre sostanze estranee, comportando l'alterazione dei principi nutritivi ed organolettici e delle caratteristiche materiali e fisico-chimiche.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

### **8.6 Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

#### **8.6.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

#### **8.6.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato proprio. Può essere commesso, però, non solo dall'imprenditore esercente un'attività commerciale, ma anche dai suoi collaboratori, sia a titolo di concorso, sia a titolo autonomo, qualora agiscano di loro esclusiva iniziativa.



### 8.6.3 Descrizione

Il diritto penale dei marchi consta di due forme di falsità: materiale e ideologica. La prima è punita dagli artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p., la seconda prevede come penalmente rilevante l'impiego di marchi mendaci, cioè di quei segni che, senza costituire la copia o l'imitazione di un marchio registrato altrui sono tuttavia idonei, per il loro contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto marcato, a trarre in inganno il pubblico dei consumatori sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

La norma in questione presuppone che si pongano in vendita o che si mettano in circolazione prodotti industriali o opere dell'ingegno con caratteristiche idonee a trarre in inganno l'acquirente.

La condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione.

La nozione di porre in vendita è stata intesa nel significato di esporre concretamente per l'altrui acquisto e non semplicemente nel senso di promettere la vendita di un bene marcato con segni mendaci.

In particolare, il mettere in circolazione si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la *res* dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce.

Per mendacio sulla provenienza aziendale si intende sia l'utilizzazione di un marchio o di un altro indicatore di provenienza genuino usato per contraddistinguere un bene di diversa origine, sia l'apposizione di un marchio (o segno) genuino su un prodotto in tutto o in parte fatto fabbricare da altri.

Per mendacio sulla provenienza geografica si intende l'utilizzazione mendace di una provenienza cui la generalità dei consumatori associa un particolare pregio della qualità del prodotto. Occorre, però, che tale significato sia recepito dalla maggior parte del pubblico.

Per mendacio sulla qualità si intende quello relativo alla composizione della merce, con l'indicazione dei componenti o delle loro percentuali in modo difforme dal vero, e quello relativo alle caratteristiche e ai requisiti di gusto propri di quel tipo merceologico.

Il dolo deve sussistere al momento della messa in circolazione e non ha alcun rilievo che il venditore avverta o intenda avvertire il compratore al momento dell'acquisto.

Con l'espressione origine o provenienza del prodotto, il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, atteso che l'origine e la provenienza sono funzionali al terzo requisito costituito dalla qualità dell'opera o del prodotto garantita da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.

L'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale.

Per valutare l'attitudine ad ingannare del nome del marchio o del segno distintivo, si ritiene di dover valutare l'inganno in rapporto alla media dei compratori: è in relazione all'abituale atteggiamento del medio consumatore, il quale non esercita il controllo su tutto ciò che è scritto sulle etichette apposte sulle merci che gli vengono servite, che deve essere valutata l'attitudine del segno mendace a trarre in inganno.

Quanto alla collocazione del segno distintivo, si reputa che esso debba essere legato da una stretta connessione fisica con il prodotto (dovendosi trovare apposto direttamente sulla merce o, al massimo, sull'imballaggio o sull'involucro).

### 8.6.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi imita semplicemente un marchio o un segno distintivo (anche se non registrato o riconosciuto), purché tale condotta sia idonea

a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in circolazione prodotti con nomi, marchi, segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno l'acquirente.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, riproducendo una figura o un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo), crea, in qualche modo, ai consumatori confusione in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce. La società può essere punita a titolo di tentativo se finanzia chi presenta per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, titolare del marchio, offre in vendita prodotti commissionati ad altri, indicando sulla confezione in modo equivoco il luogo di materiale fabbricazione. In caso di importazione dall'estero di prodotti recanti la dicitura di una società italiana, non è ravvisabile intento ingannatorio relativamente all'origine della merce quando si tratta di beni non di particolare pregio artigianale o suscettibili di diversa valutazione commerciale a seconda della nazionalità di provenienza della manifattura.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, una società italiana che, commissionando l'assemblaggio di un prodotto all'estero per poi commercializzarlo in Italia con la dicitura "made in Italy", integra il reato in esame, poiché la stessa società italiana provvede solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione del prodotto, al supporto tecnico, alla spedizione all'estero dei prodotti semilavorati. Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, anche se per conto di una società produttrice italiana che ne assicuri la qualità, in quanto sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio attraverso attività di liberalità posta in essere dalla Società).
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio attraverso attività di liberalità posta in essere dalla Società).

## **8.7 Art. 517-ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

### **8.7.1 Testo della norma del Codice Penale**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### **8.7.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### 8.7.3 Descrizione

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), in base al quale "la brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale", costituiscono oggetto della tutela le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali che siano state brevettate, nonché i marchi, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i modelli e disegni che siano stati registrati.

La norma in questione prevede due distinte fattispecie di reato contenute, rispettivamente, nei commi 1 e 2.

La prima ha ad oggetto la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, pur potendo conoscere dell'esistenza del suddetto titolo. Prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

La seconda punisce la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni descritti nel comma 1. Prevede la procedibilità d'ufficio.

Con l'articolo in esame, quindi, il legislatore vuole punire le condotte di abuso dei titoli di privativa non specificamente riconducibili nell'ambito delle fattispecie di cui agli artt. 473, 474 e 517 c.p.. Sembra, così, che pure l'art. 517-*ter* c.p. configuri un delitto posto a tutela degli interessi del titolare del diritto di privativa, interessi compromessi da comportamenti anche non necessariamente integranti la contraffazione o l'alterazione del marchio o del brevetto. L'aver, però, inserito la norma in questione nel capo dedicato ai delitti contro l'industria ed il commercio non deve sembrare una "stonatura", in quanto il legislatore ha voluto sottolineare come le violazioni della proprietà industriale si ripercuotano non solo nella sfera privata del singolo produttore, ma coinvolgono, altresì, l'ordine economico nel suo complesso.

Ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 1, rileva, oltre alla violazione del titolo, anche la sua usurpazione. Con tale termine, nel linguaggio comune, si vuole identificare il comportamento di chi eserciti, appropriandosene, un potere, una funzione o un diritto la cui titolarità è riservata ad altri.

Sembra, quindi, che anche la norma in esame voglia riferirsi non solo all'ipotesi dei prodotti realizzati ad imitazione di quelli protetti dal titolo di privativa e, dunque, in violazione del medesimo, ma anche a quella della fabbricazione, utilizzazione, vendita, ecc. di prodotti c.d. "originali" da parte di colui che non ne sarebbe titolare.

Tra le condotte previste dal comma 2 ve ne sono alcune, per così dire, di "nuovo conio", cioè non precedentemente prese in considerazione dal legislatore nell'art. 127 del D. Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale): la detenzione per la vendita, l'offerta diretta ai consumatori (le quali anticipano la tutela penale in precedenza ancorata alla condotta di vendita) e la messa in circolazione (volta ad ampliare i confini della fattispecie tipica).

La disciplina del reato in esame è completata dal comma 3, il quale prevede l'applicazione all'art. 517-*ter* dell'aggravante configurata dal comma 2 dell'art. 517-*bis* e di quella introdotta dal comma 2 dell'art. 474-*ter*, nonché della disciplina sulla confisca prevista dall'art. 474-*bis* c.p..

Il comma 4 contempla la condizione di punibilità legata al rispetto delle norme nazionali e internazionali dettate a tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie di cui al primo comma è procedibile a querela per espressa previsione normativa. Per l'ipotesi di cui al secondo comma deve ritenersi sussistente la procedibilità di ufficio.

### 8.7.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, nella qualità di fabbricante a cui il titolare di un brevetto affida la realizzazione di un determinato numero di copie della

cosa oggetto di invenzione, in violazione degli accordi contrattuali ne produce occultamente un numero superiore, provvedendo a sfruttare commercialmente in maniera autonoma quelle che ne costituiscono l'eccedenza.

- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita prodotti assicurativi usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita prodotti assicurativi usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

## **8.8 Art. 517-*quater* c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

### **8.8.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

### **8.8.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### **8.8.3 Descrizione**

Il reato in esame introduce una tutela specifica nei confronti delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine inerenti i prodotti agroalimentari.

Mentre al primo comma vengono considerate le condotte di contraffazione e alterazione delle stesse, il secondo comma contempla le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti contenenti indicazioni o denominazioni contraffatte.

Il delitto in questione è procedibile d'ufficio e a titolo di dolo.

Le condotte raggruppate nel secondo comma dell'articolo in questione richiedono, per la consumazione del reato, il dolo specifico di profitto.

La giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'art. 517 e all'art. 4, comma 49, L. n. 350/2003, ha stabilito che la fallace indicazione dell'origine italiana del prodotto integra il reato in questione, arrivando ad affermare, proprio con riguardo ai prodotti agroalimentari, la rilevanza dell'origine geografica nel caso della violazione dei marchi collettivi Dop o Igp (Cass. Pen., sez. III, 12 luglio 2007, n. 27250). Tuttavia, rispetto alla tutela del consumatore riconosciuta dall'art. 517 c.p., l'articolo in questione ne amplia la portata, introducendo una nuova figura di reato che afferma in maniera più esplicita la rilevanza penale della contraffazione e dell'alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L'art. 517-*quater* c.p., infatti, non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori. Per la sussistenza del reato non è nemmeno necessaria la tutela dell'origine del prodotto agroalimentare attraverso la registrazione di un marchio collettivo.

Il comma 3 richiama le aggravanti configurate dagli artt. 474-*ter*, comma 2 e 517-*bis*, comma 2 c.p., nonché la speciale disciplina in materia di confisca di cui all'art. 474-*bis* c.p..

La punibilità del reato è condizionata, dal comma 4, al rispetto della normativa interna, comunitaria e

internazionale, posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 16 della Legge n. 99/2009 introduce la possibilità di affidare in giudiziale custodia o assegnare definitivamente alle forze di polizia i veicoli, i natanti, le imbarcazioni e gli aeromobili sequestrati ovvero confiscati nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli artt. 473, 474, 517-ter e 517-quater c.p..

L'art. 17, comma 3, della stessa legge prevede la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i beni contraffatti.

#### **8.8.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, conformemente alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, contraffà o comunque altera queste ultime.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, conformemente alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, conformemente alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, conformemente alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introducono nel territorio dello Stato, detengono per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

### **9 Reati societari (art.25-ter, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dal D.Lgs.11/04/2002 n.61, art.3; modificato dalla L.28/12/2005 n.262, dalla L.6/11/2012 n.190 art.1, comma 77, dalla L.27/5/2015 n.69 e dal D.Lgs.15/03/2017 n.38 art.6].**

#### **9.1 Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali; Art.2621-bis Fatti di lieve entità; Art. 2622: False comunicazioni sociali delle società quotate.**

##### **9.1.1 Testo della norma del Codice Civile**

#### **ART. 2621 C.C.**

Fuori dei casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a produrre

altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **ART. 2621-bis C.C.**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### **ART. 2622 C.C.**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### ***9.1.2 Autore del reato***

I soggetti attivi del reato sono:

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i sindaci;
- I liquidatori;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili;
- qualsiasi risorsa che fornisca od elabori i dati di bilancio può concorrere a norma dell'art. 110 c.p. alla commissione del presente reato.

### ***9.1.3 Descrizione***

#### **ART. 2621 C.C.**

La condotta sanzionata consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali rilevanti inventieri o nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Tale fattispecie coinvolge tutti gli aspetti di rilievo economico della situazione societaria, tra cui quello finanziario comprendente le scelte di politica gestionale.

Ogni falsificazione prevista dalla norma deve connotarsi dell'inderogabile caratteristica di essere idonea ad indurre concretamente altri in errore, essendo rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Può definirsi "idoneo ad ingannare" tutto ciò che può incidere sulle scelte a contenuto e risolto patrimoniale che saranno operate dal fruitore di quella specifica informazione falsa.

Il reato si consuma dove e quando la falsa comunicazione giunge a conoscenza dei soci o del pubblico (la norma, pertanto, individua i destinatari delle comunicazioni, escludendo le autorità di controllo, il fisco e qualunque altro singolo soggetto dall'ambito di applicazione). Quindi, con riferimento al bilancio, per quanto concerne i soci, col relativo deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; mentre, con riferimento al pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione. Una recente pronuncia della Suprema Corte<sup>30</sup> afferma che il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, rimanendo irrilevante il luogo e il tempo di deposito del bilancio presso la sede della società.

Con riguardo alle altre comunicazioni sociali, dovrà generalmente aversi riguardo al momento nel quale esse giungono nella percezione dei destinatari.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato in esame può concorrere con il reato di truffa, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie.

#### **ART. 2621-bis C.C.**

A mitigazione della maggiore severità sanzionatoria introdotta dalla riforma del 27 maggio 2015 è stato introdotto l'articolo 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità".

Non vi sono parametri fissi per la valutazione del giudice che dovrà tener conto: della natura e delle dimensioni della società, delle modalità o degli effetti della condotta.

I limiti indicati nel II comma della presente fattispecie sono: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, nei ultimi tre esercizi; ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, nei ultimi tre esercizi; ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquantamila.

#### **ART. 2622 C.C.**

L'art. 2622 punisce le stesse condotte illecite di cui all'art. 2621 c.c. se commesse da società quotate in borsa o ad esse equiparate, per le società quotate la disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 (TU intermediazione finanziaria). Si differenzia dal precedente articolo per l'inasprimento della sanzione prevista.

Nell'ambito dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o in forza di legge (es. regolamento emanato a norma di legge) e dirette ai soci o al pubblico - e non ad un singolo destinatario o intra e interorganiche – dei quali si riportano di seguito alcuni esempi:

- bilancio d'esercizio;
- bilancio straordinario;
- bilancio consolidato di gruppo;
- bilancio finale di liquidazione (art. 2311 c.c.);
- relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.);
- relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.);
- relazione che accompagna un bilancio straordinario;
- relazione dei sindaci prevista dall'art. 2447-novies comma 1 c.c.;
- il rendiconto e il prospetto di cui all'art. 17 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari");
- comunicazioni previste dall'art. 114 TUF);

---

(30) Cass. Pen. n. 27170/2018.

con l'intenzione di ingannare altri ed al fine di conseguire un ingiusto profitto:

- sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero;
- e/o vengono omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene.

Le comunicazioni sono:

- comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto normativamente definito (es. le poste dell'attivo e del passivo nel bilancio);
- comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto relativamente determinato (es. contenuto della situazione patrimoniale da presentare all'assemblea in caso di perdita di oltre il terzo del capitale);
- comunicazioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (es. comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, concernenti il danaro della clientela).

#### 9.1.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente i reati in esame possono manifestarsi nella realtà societaria:

- Mancata menzione nella relazione allegata al bilancio della dismissione di un ramo rilevante dell'attività societaria.
- Differente collocazione delle singole poste in una o in un'altra voce di bilancio per esigenze di "cosmesi" contabile, tale da realizzare – anche in presenza di singoli importi esatti – una falsa esposizione di dati in grado di determinare una lettura finale dell'attivo e delle passività diversa dal reale.
- Avere nascosto nella redazione del bilancio di liquidazione le passività potenziali relative a controversie giudiziarie in corso dalle quali potrebbero derivare obbligazioni risarcitorie per la società in liquidazione.
- Omessa menzione in bilancio dell'esistenza di un pegno sui beni sociali.
- Iscrizione in bilancio di un bene immobile per un valore superiore al prezzo di costo.
- Esposizione in bilancio di fondi di ammortamento dei contratti di *leasing* irragionevolmente sottostimati.
- Rilevazione dell'ammortamento di alcuni beni in misura superiore a quella corrispondente all'effettiva obsolescenza dei beni medesimi, allo scopo di rilevare un minore utile di esercizio o una maggior perdita.
- Divulgazione al pubblico di un "*business plan*" che rappresenti la situazione economica finanziaria della società in una prospettiva ottimistica malgrado le perdite registrate negli esercizi precedenti con relativa decurtazione del capitale sociale, al fine di reperire mezzi per un'operazione di ricapitalizzazione della società.
- Esposizione di fondi di svalutazione crediti molto bassi.
- Iscrizione fittizia in bilancio di poste attive qualificate come "partite da regolare".
- Omessa comunicazione di dati riguardanti non solo la costituzione e le condizioni economiche della società, ma anche le modifiche di qualsiasi elemento dell'atto costitutivo della medesima società.
- Omissione di un accantonamento a rettifica del totale dei crediti, reso necessario dalla situazione di crisi e di insolvenza in cui versano, alla data del bilancio, uno o più debitori. L'effetto di tale omissione si manifesta nella sovrastima di un'attività (crediti) e nella mancata rilevazione di una perdita suscettibile di influenzare il risultato di esercizio.
- Iscrizione in bilancio, a titolo autonomo, ovvero a incremento di alcuni beni, di costi non aventi natura di costo pluriennale o incrementativi del valore del bene a cui sono stati riferiti. È il caso della capitalizzazione di costi per studi e ricerche che non hanno dato il risultato che da essi ci si aspettava ovvero della capitalizzazione di costi di pubblicità che, in realtà, avevano esaurito la loro efficacia



nell'ambito dell'esercizio nel quale erano stati sostenuti, ovvero dell'iscrizione di una somma a titolo di avviamento per un importo maggiore di quello effettivamente pagato.

- Iscrizione tra le passività di un fondo di accantonamento rischi e oneri, pur in assenza di tali rischi, al solo scopo di deprimere il risultato di esercizio a detrimento della distribuzione di utili.
- Iscrizione di costi e, di conseguenza, di debiti inesistenti allo scopo di sottrarre risorse alla società a beneficio di soggetti terzi o a vantaggio degli amministratori che formano il bilancio.
- Il reato si realizza nel caso in cui vengano:
  - create riserve occulte illiquide attraverso la sottovalutazione di poste dell'attivo o la sopravvalutazione di quelle del passivo, sacrificando l'interesse degli azionisti alla percezione dei dividendi;
  - rappresentate posizione anomale non veritiere da parte dei responsabili degli uffici tecnici competenti ovvero ne viene omessa la trasmissione.
- Mancata segnalazione di eventuali anomalie riscontrate nell'attività di revisione e controllo con conseguente alterazione delle valutazioni relative alla correttezza di alcuni dati necessari per la predisposizione del bilancio.
- La Società nell'ambito di una comunicazione sociale sottostima o ignora in modo consapevole il rischio derivante da una partecipazione azionaria detenuta dalla Società o dal Gruppo.
- La Società omette consapevolmente l'identificazione di un rischio rilevante che influirebbe negativamente sul bilancio.
- La Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espone fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

## **9.2 Art. 2624, comma 1 e 2, c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione<sup>31</sup>.**

### *9.2.1 Testo della norma del Codice Civile*

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

### *9.2.2 Autore del reato*

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed i dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

---

(31) Articolo abrogato dall'art. 37 c. 34 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in tema di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ma sostituito identico dall'art. 27 del medesimo decreto, articolo così rubricato: "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale".

### 9.2.3 Descrizione

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Per “relazioni” si devono intendere i documenti presi in considerazione dall’art. 2409-ter, comma 1, lett. c) c.c., dall’art. 156 del TUF, quelle sulla congruità del rapporto di cambio nel caso di fusione o di scissione e sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni nel caso di aumento di capitale con limitazione del diritto di opzione, nonché tutti i rapporti ed i giudizi motivati formulati dalla società di revisione.

Anche in questo caso si tratta di due condotte alternative ed equivalenti (false attestazioni od occultamento).

La prima è da riferirsi, oltre che a dati storico-descrittivi, anche ad enunciati di tipo valutativo.

La seconda condotta consiste nel non rendere noti i dati relativi allo stato economico, patrimoniale e finanziario della società, ente o soggetto sottoposti al controllo, vale a dire alla situazione complessiva della società, ente o soggetto controllati, e non già ad una singola operazione.

La condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle informazioni o delle altre comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione. Vale a dire che la condotta deve essere effettivamente in grado di fuorviare i destinatari delle informazioni provenienti dai revisori, sì da farli pervenire a valutazioni inesatte ovvero a giudizi infondati e deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato in questione è configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

I soggetti destinatari, e quindi coloro che subiscono il danno, possono essere: la stessa società sottoposta a revisione, i soci, i creditori sociali e il pubblico dei risparmiatori, che abbiano accordato credito o effettuato scelte di investimento sulla base dell’attendibilità conferita al bilancio della società controllata dai revisori.

La contravvenzione, ove si tratti di falsità o di occultamento di informazioni nei giudizi sui bilanci, si consuma con il deposito della relazione presso la sede della società, mentre, per quanto riguarda le altre relazioni o comunicazioni, nel momento in cui esse vengono poste a disposizione o portate a conoscenza dei destinatari in conformità dell’eventuale loro particolare disciplina legislativa.

Il delitto, invece, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifica l’evento di danno nei confronti di uno dei destinatari delle relazioni o delle altre comunicazioni indicate dalla norma.

### 9.2.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società di Revisione, in accordo con il Responsabile Amministrativo della Società e/o con le funzioni che a questo riportano dati di natura contabile e/o con qualsiasi soggetto apicale o dipendente della Società, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari dell’informazione, attesta il falso ovvero occulta informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società stessa, nell’ambito, ad esempio, dei seguenti atti:
  - relazione sul bilancio di esercizio o sul bilancio consolidato della società soggetta a revisione;
  - relazione sulla congruità dei rapporti di cambio in caso di fusione o scissione societaria;
  - pareri che la società di revisione è chiamata a redigere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nel caso di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, così come in tema di controllo sulle stime dei conferimenti in natura e di distribuzione di accordi sui dividendi;
  - qualsiasi messaggio informativo, in forma scritta o orale, promanante dalla società di revisione nell’espletamento del suo mandato e attinente all’oggetto definito dalla legge: comunicazioni rivolte ai sindaci nell’adempimento dei doveri di reciproca collaborazione previsti dagli artt. 150 e 155 comma 2 T.u.f.; comunicazioni – diverse dalle relazioni tipiche – indirizzate ai soci o al management della società revisionata;

- Libro Soci e Libro Azionisti.
- La Società di Revisione, in accordo con il Responsabile Amministrativo della Società, in sede di valutazione di cespiti patrimoniali ne occulta gravi perdite che, successivamente, non richiama nella sua relazione sul bilancio. Con tale condotta è ostacolato il controllo e/o la conoscenza della reale situazione economica della Società da parte dell'Assemblea dei Soci, quale destinataria della relazione della Società di Revisione.
- La Società di Revisione, in accordo con il Responsabile Amministrativo della Società, in sede di valutazione degli accantonamenti fatti dalla Società, occulta gravi perdite che, successivamente, non richiama nella sua relazione sul bilancio. Con tale condotta è ostacolato il controllo e/o la conoscenza della reale situazione economica della Società da parte dell'Assemblea dei Soci, quale destinataria della relazione della Società di Revisione.

### **9.3 Art. 2625, comma 2, c.c.: Impedito controllo.**

#### *9.3.1 Testo della norma del Codice Civile*

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

#### *9.3.2 Autore del reato*

Il reato in questione può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

L'illecito può assumere la forma di illecito amministrativo o di illecito penale a seconda che sia o no realizzato un danno ai soci.

Soggetti responsabili sono gli amministratori: trattasi, quindi, di reato proprio.

Le Funzioni aziendali interessate dai controlli (ad es. Amministrazione e Bilancio, Internal Auditing, Legale e Societario) possono concorrere a norma dell'art. 110 c.p. alla commissione del presente reato.

Il reato può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche (Cass. Pen. n. 47307/2016).

Il diritto di querela spetta a tutti i soci che abbiano subito un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento.

#### *9.3.3 Descrizione*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Sono contemplate, quindi, due modalità esecutive, delineate in via alternativa: l'occultamento di documenti o l'impiego di altri idonei artifici.

Si ritiene che il raggio d'azione della fattispecie in esame dovrebbe essere limitato a manovre ostruzionistiche ed impeditive delle funzioni di controllo interno ed esterno, mentre è problematica la rilevanza dei comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni menzognere, ovvero nel rifiuto da parte degli amministratori di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti, ovvero rendiconti.

Affinché l'illecito si realizzi, è necessaria la consapevolezza e la volontà, in capo al soggetto agente, di cagionare con la propria condotta un danno ai soci.

### 9.3.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Impedimento od ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo attuata, ad esempio, attraverso:
  - irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili della Società che rendano difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale;
  - comportamenti consistenti in forme di coazione materiale e morale, esemplificati attraverso il richiamo alla condotta di chi impedisca ai titolari dei poteri di controllo l'accesso alla sede sociale o rivolga loro minacce affinché non esercitino tali poteri;
  - comportamenti in grado di trasfigurare la realtà esterna, mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
  - comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni menzognere, purché presentate in modo tale da assumere l'aspetto della verità, ovvero nel rifiuto da parte degli amministratori di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti ovvero rendiconti;
  - comportamenti che si sostanzino in un concreto "ostruzionismo" nonché in un'attività di "mero disturbo", tale da rendere temporalmente procrastinato, seppure senza concreta preclusione, il controllo: la realizzazione dell'illecito sarà esclusa soltanto allorquando si presentino ostacoli agevolmente superabili o tali da determinare un ritardo minimo nell'attività di controllo, ovvero quando il comportamento di ostruzionismo degli amministratori si riferisca a dati conoscitivi comunque agevolmente ottenibili dai diversi controllori;
  - sottrazione dei documenti sociali, sia che tale sottrazione si traduca in una totale distruzione delle scritture, sia che la possibilità di prenderne visione ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sia resa soltanto più difficoltosa, come nel caso in cui i libri sociali vengano trasferiti dagli amministratori dalla sede principale della società ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo da parte degli organi a ciò deputati.
- Gli amministratori, i direttori generali o il presidente della società impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali, mediante ad esempio, le seguenti modalità:
  - rifiuto di adempiere a richieste di informazioni provenienti dai soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo;
  - produzione di documentazione falsa o attestante cose non vere;
  - omissione di comunicazione di fatti ed informazioni rilevanti;
  - divieto di accesso ad archivi/data base (sia cartacei sia informatici) ed alle informazioni ivi contenute.

## 9.4 Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione di conferimenti.

### 9.4.1 Testo della norma del Codice Civile

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

### 9.4.2 Autore del reato

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di

determinazione della condotta illecita degli amministratori.

### 9.4.3 *Descrizione*

L'articolo in questione opera in tutti quei casi, al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, in cui i conferimenti vengano restituiti o i soci siano liberati dall'obbligo di conferire in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale.

Si ritiene che la norma si riferisca solo ai conferimenti di capitale, in quanto quelli di diversa natura, cioè per lo più di servizi, poco rilevano in sede di riduzione del capitale sociale, mentre la disposizione in parola trova spazio proprio nella prospettiva di una riduzione del capitale sociale.

La sanzione penale prevista dalla norma in questione non interviene per reprimere un cattivo uso del potere discrezionale circa la valutazione dell'opportunità di ridurre il capitale sociale per esubero dello stesso: in tal senso la responsabilità sarebbe dell'assemblea e dei soci che avessero deliberato in favore della riduzione.

Il riferimento operato al termine "restituzione" pare corretto e idoneo a ricomprendere in sé tutte le modalità di riduzione del capitale sociale, ancorché in assenza di una valida deliberazione assembleare.

La liberazione dei soci dai conferimenti ancora dovuti può trovare applicazione solo quando il capitale non è interamente versato; la società rinuncia al credito vantato nei confronti dei soci per i versamenti ancora dovuti sui conferimenti.

La liberazione può avvenire attraverso il pagamento di onorari o debiti inesistenti; la liberazione può avvenire attraverso negozi giuridici unilaterali o contratti, e può riguardare anche solo un socio.

### 9.4.4 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Gli amministratori decidono di liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in:
  - qualsiasi negozio liberatorio mascherato con le forme di negozi diversi e in particolare di contratto a titolo oneroso;
  - una compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio verso la società.
- L'Assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.
- In relazione ai rapporti infragruppo, una società, avendo bisogno di disponibilità finanziarie, si fa indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo.

## 9.5 **Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale.**

### 9.5.1 *Testo della norma del Codice Civile*

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

### 9.5.2 *Autore del reato*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

### 9.5.3 Descrizione

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore al capitale sociale (ciò in relazione al costo economico complessivo dell'operazione effettuata, al netto dei premi e dei costi della stessa); b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Solo in presenza di queste condotte il fatto assume rilevanza penale; si tratta, perciò, di un delitto a forma vincolata.

Affinché si perfezioni il reato, è necessario che segua, ad una o più delle condotte di cui sopra, una concreta formazione solo apparente del capitale sociale.

L'evento del delitto in esame è rappresentato proprio dalla formazione fittizia, totale o parziale, del capitale sociale. Ad esempio, il momento in cui si configura il delitto, nel caso della delibera di aumento del capitale, è quello dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di avvenuto aumento.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Ciò che si vuole tutelare con questa norma è l'effettiva ed integrale formazione del capitale sociale.

### 9.5.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori di società diverse provvedono a sottoscrivere reciprocamente le azioni delle loro società, anche tramite società fiduciarie o interposta persona e non necessariamente mediante operazioni omogenee, potendosi procedere anche mediante aumento di capitale per la prima società e costituzione per la seconda.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori provvedono a sopravvalutare in modo rilevante - in sede di costituzione della società ovvero di aumento del capitale sociale - i beni in natura o i crediti conferiti in società, nonché il patrimonio sociale nell'ipotesi di trasformazione.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori attribuiscono azioni accettando in contropartita conferimenti, in denaro o in natura, di valore inferiore alla parte di capitale che le azioni rappresentano.
- Gli Amministratori sottostimano in modo rilevante e consapevole le somme che la Società deve accantonare a copertura di procedimenti giudiziari relativi a reclami e disguidi operativi, per formare o aumentare il capitale sociale.
- Gli Amministratori sovrastimano in modo rilevante e consapevole le garanzie prestate dai clienti affidati passati a sofferenza, onde consentire una maggiore valutazione del capitale sociale.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli Amministratori fanno alterare la base dati del conto economico, onde consentire una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o dei crediti.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli Amministratori fanno manomettere ad arte le procedure utilizzate per la redazione del bilancio, onde consentire una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o dei crediti.
- Gli Amministratori sottostimano in modo rilevante e consapevole gli accantonamenti per il pagamento dei premi assicurativi, per formare o aumentare il capitale sociale.

## 9.6 Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

### 9.6.1 Testo della norma del Codice Civile

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

### **9.6.2 Autore del reato**

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

### **9.6.3 Descrizione**

L'articolo in questione limita l'intervento punitivo ad ipotesi di danno. Tale requisito, infatti, è insito nella ripartizione di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

Si parla, in relazione alle varie ipotesi in cui si articola il reato, di ripartizione; non c'è più la distinzione tra pagamento e riscossione di utili.

Il momento consumativo del reato coincide con l'effettiva ripartizione da parte degli amministratori.

Oggetto dell'illegale ripartizione possono essere anche le riserve, ma solo se non distribuibili per legge, con esclusione quindi delle riserve non distribuibili per statuto.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato. L'eliminazione del danno arrecato alla società fa venir meno l'interesse alla punizione dei fatti precedentemente commessi dagli amministratori. Non necessariamente la condotta riparatoria deve essere volontaria, ma può essere motivata anche dall'apertura di un procedimento penale o da una valutazione di opportunità. Gli amministratori, per restituire gli utili o per ricostruire le riserve, dovrebbero chiedere ai soci (che potrebbero essere del tutto estranei ai fatti ed in buona fede), beneficiari delle ripartizioni, la restituzione di quanto da questi percepito. Nel caso in cui i soci non prestassero la propria collaborazione, l'onere della reintegrazione finanziaria spetterebbe, pur sempre, in capo agli amministratori.

### **9.6.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Ripartizione di utili, acconti su utili o riserve fondate su una causa apparente, funzionale all'attribuzione di un vantaggio patrimoniale mediante:
  - compensazioni, prestiti, anticipazioni, premi, gratifiche, compensi per prestazioni non eseguite o già retribuite;
  - versamenti effettuati ai soci qualificati come prestiti su utili da conteggiare o come anticipi sui futuri guadagni.
- L'assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

## **9.7 Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

### **9.7.1 Testo della norma del Codice Civile**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti

con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

### **9.7.2 Autore del reato**

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. I soci, non espressamente ricompresi tra i soggetti attivi, potranno comunque rispondere a titolo di concorso.

### **9.7.3 Descrizione**

Per quanto concerne la condotta, la norma parla di acquisto e sottoscrizione di azioni o quote sociali. Col termine "acquisto" si vuole ricomprendere non solo il contratto di compravendita e gli acquisti a titolo oneroso, ma anche ogni forma negoziale che abbia come effetto il trasferimento di proprietà delle azioni.

È vietato l'acquisto di azioni proprie senza il tramite di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sul mercato da parte di società quotate in borsa.

L'ulteriore modalità di commissione del reato è quella di sottoscrizione di azioni o quote sociali.

È richiesto che sia cagionata una lesione effettiva all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per i delitti in esame, ci deve essere la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione e dalla rappresentazione della lesione del capitale sociale e delle riserve obbligatorie. Ci deve essere anche la conoscenza e la volontà di agire fuori dei casi consentiti dalla legge.

Il decreto di riforma ha introdotto la precisazione "fuori dai casi consentiti dalla legge" in quanto esistono operazioni sulle azioni proprie che non sono vietate.

Qualora venga ricostituita la situazione preesistente alla commissione del reato, ripristinando le riserve obbligatorie ed il capitale sociale, il reato è estinto.

### **9.7.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art. 2357 c.c. e seg., art. 132 TUF e 114 bis Regolamento Emittenti CONSOB) acquisto da parte degli amministratori di azioni o quote sociali della società (acquisto di azioni proprie) - ovvero emesse dalla società controllante -, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, mediante le seguenti condotte: permuta, riporto o qualsiasi altro negozio che abbia come effetto il trasferimento della proprietà delle azioni o delle quote sociali.
- Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art. 2357 c.c. e seg., art. 132 TUF e 114 bis Regolamento Emittenti CONSOB) gli amministratori acquistano o sottoscrivono per conto della società azioni o quote sociali della società, - ovvero emesse dalla società controllante - cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art. 2357 c.c. e seg., art. 132 TUF e 114 bis Regolamento Emittenti CONSOB), gli amministratori, nell'interesse dell'ente, conferiscono ad un terzo – ovvero a una società fiduciaria - l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale.
- Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art. 2357 c.c. e seg., art. 132 TUF e 114 bis Regolamento Emittenti CONSOB), acquisto da parte degli Amministratori di azioni o quote sociali della società (acquisto di azioni proprie) - ovvero emesse dalla società controllante - cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, che viene avallata dall'Ufficio



Bilancio che non la rileva in sede di redazione del Bilancio.

## **9.8 Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.**

### *9.8.1 Testo della norma del Codice Civile*

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### *9.8.2 Autore del reato*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Si ritiene ammissibile, però, anche il concorso del socio nel reato commesso dall'amministratore.

Possono rispondere del reato anche coloro che sono legalmente incaricati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità di pubblica vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

### *9.8.3 Descrizione*

La norma è diretta alla tutela dei creditori sociali, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, come le riduzioni del capitale sociale, le scissioni e le fusioni. Sono penalmente rilevanti solo quelle condotte che abbiano effettivamente cagionato un danno patrimoniale ai creditori.

La condotta consiste nell'effettuare una operazione di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori. Le disposizioni che tutelano i creditori devono essere individuate nell'ambito di quelle che regolano gli istituti in esame, tra cui rientrano anche quelle meramente prescrittive di adempimenti formali. La violazione delle disposizioni deve intervenire durante la fase dell'effettuazione delle operazioni di riduzione, fusione e scissione. La volontà del legislatore è di escludere la rilevanza penale delle violazioni di disposizioni di carattere meramente formale che non siano astrattamente idonee a cagionare l'evento del reato, come nel caso di fusione tra due società, solide economicamente, ma realizzata in violazione delle regole procedurali previste dal codice civile.

Con riferimento alle società di capitali, la riduzione di capitale sociale risulta penalmente rilevante:

- in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
- effettuata prima del decorso dei tre mesi dall'iscrizione della delibera;
- malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza l'autorizzazione del Tribunale);
- in presenza di autorizzazione del Tribunale, ma senza prestazione di garanzie;
- effettuata omettendo l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, delle «ragioni e delle modalità della riduzione»;
- effettuata in mancanza del requisito della «esuberanza» del capitale sociale (cioè quando il capitale è ridotto benché non esuberante rispetto all'oggetto sociale);
- effettuata in violazione dei limiti (minimi di capitale) prescritti dagli artt. 2327 e 2474 c.c.;
- in violazione dei limiti prescritti dall'art. 2412 c.c. (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
- eseguita con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti (decimo del capitale).

Oggi possono considerarsi penalmente rilevanti anche le riduzioni del capitale sociale effettuate nei seguenti casi:

- Riduzioni «facoltative», in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del capitale

sociale), ma con il fine concreto di creare artatamente le premesse per una distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433, comma 3 c.c..

Il riferimento in questione è ai casi in cui venga utilizzato l'istituto della riduzione facoltativa, per perdite, al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali.

- Riduzioni in caso di perdite, per le società azionarie che abbiano emesso obbligazioni, con conseguente violazione del limite minimo della relativa riserva legale, come richiesto dall'art. 2412 c.c..
- Riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate (legittimamente).
- Riduzioni con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile.
- Riduzione del capitale in «esubero», con violazione del divieto stabilito dall'art. 2420-*bis* c.c. (che fa obbligo alle società che abbiano emesso obbligazioni convertibili in azioni, di non procedere alle operazioni di riduzione, fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione).

La norma penale in questione, in virtù del rinvio formale all'art. 2503 c.c. (rubricato «Opposizione dei creditori»), si applica nei seguenti casi:

- fusione o scissione in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese;
- fusione o scissione, prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia);
- fusione o scissione, in assenza della prestazione di garanzie.

Il reato appare, inoltre, configurabile anche in violazione di altre disposizioni di legge, come, ad esempio:

- Violazione dell'art. 2501 c.c. («Forme di fusione»), quando viene disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il reparto dell'attivo. In tal caso, l'illecito penale sembrerebbe sussistere anche senza opposizione dei creditori.
- Violazione, nelle fusioni tra società di persone e società di capitali, dell'art. 2500-*quinquies* c.c. («Responsabilità dei soci»), espressamente posto a tutela dei creditori della prima, in quanto tale disposizione prevede la necessità del consenso dei creditori all'operazione finanziaria.
- Violazione dell'art. 2503-*bis*, commi 2 e 3 c.c. («Obbligazioni»), dettato in tema di tutela degli obbligazionisti, in quanto questi devono annoverarsi tra i creditori della società.
- Violazione delle disposizioni, di cui all'art. 57, commi 2 e 3 del T.U.B. n. 385/1993, dettate in materia di fusioni e scissioni alle quali prendono parte banche (nella specie, fusione o scissione, in assenza della prescritta autorizzazione della Banca d'Italia; oppure, effettuata malgrado la formale opposizione dei creditori di una delle banche interessate).
- Violazione dell'art. 58, commi 2 e 3 del T.U.B. n. 385/1993, dettato in tema di cessione di rapporti giuridici a banche ed applicabile anche alle ipotesi di fusione e scissione, all'esito delle quali siano le banche a risultare cessionarie dei diritti di credito ceduti. La disposizione, infatti, prevede, da un lato, l'imposizione di specifici adempimenti pubblicitari, a fini chiaramente informativi e di tutela dei terzi interessati (comma 2), dall'altro, la facoltà dei creditori ceduti, entro tre mesi dal compimento dei predetti adempimenti pubblicitari, di esigere l'adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione (comma 5). Il reato, quindi, appare configurabile almeno con riferimento alla violazione degli obblighi di natura informativa, stante l'idoneità della condotta a cagionare un danno patrimoniale al creditore ceduto, nella misura in cui gli venga di fatto impedito di chiedere l'adempimento dell'obbligazione oggetto della cessione.

Deve sussistere, ai fini della configurabilità del reato, la volontà di effettuare una riduzione, una fusione o una scissione, con la consapevolezza di violare le prescrizioni delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali.

Il reato si consuma quando viene cagionato il danno patrimoniale al creditore: nelle riduzioni, quando a seguito della delibera assembleare e della conseguente operazione finanziaria irregolare, venga cagionato danno ai creditori; nelle fusioni e nelle scissioni, a seguito della stipula dell'atto negoziale, venga posto in essere un qualsiasi atto che determini, in concreto, una confusione tra i patrimoni delle società interessate, con correlativo e contestuale danno per il patrimonio dei creditori.

Il reato si estingue se, prima del giudizio, viene risarcito il danno ai creditori.

### 9.8.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Gli amministratori cagionano un danno ai creditori mediante:
  - riduzioni facoltative, in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del capitale), ma con il fine concreto di creare artatamente le premesse per una distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433 comma 3 c.c.;
  - riduzioni in caso di perdite, per le società che abbiano emesso obbligazioni, con conseguente violazione del limite minimo della relativa riserva legale, come richiesto dall'art. 2412 c.c.;
  - riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate legittimamente;
  - riduzioni, con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile;
  - riduzione del capitale in "esuberanza", con violazione del divieto stabilito dall'art. 2420 bis c.c. (che fa obbligo alle società che abbiano emesso obbligazioni convertibili in azioni, di non procedere alle operazioni di riduzione, fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione).
- Gli amministratori effettuano fusioni o scissioni con altre società – ovvero stipulano l'atto pubblico con il quale si perfezionano gli effetti dell'una o dell'altra -, cagionando un danno ai creditori:
  - in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese;
  - prima che siano trascorsi i sessanta giorni previsti dall'art. 2503 c.c., o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia;
  - malgrado l'opposizione dei creditori o – nel caso in cui il tribunale abbia ciò nonostante autorizzato l'operazione – senza la prestazione da parte della società di idonea garanzia;
  - in assenza della prestazione di garanzie;
  - in violazione dell'art. 2501 c.c., allorché venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo;
  - in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. – previsti per le fusioni eterogenee tra società di persone e società di capitali – posti a tutela dei creditori delle società di persone;
  - in violazione dell'art. 2503 bis commi 2 e 3 c.c.;
  - in assenza dell'attestazione, da parte di una società di revisione – nella relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies c.c. – che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o alla scissione rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori;
  - in violazione degli articoli 57 commi 2 e 3 e 58 commi 2 e 5 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.);
  - in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-bis c.c. (*leveraged buy out*).
- Gli amministratori effettuano riduzioni del capitale sociale, cagionando un danno ai creditori:
  - in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
  - prima del decorso dei novanta giorni dall'iscrizione della delibera;
  - malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza l'autorizzazione del Tribunale);
  - in presenza di autorizzazione del Tribunale, ma senza prestazione di garanzie;
  - omettendo l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, delle ragioni e delle modalità della riduzione;
  - in mancanza del requisito dell'esuberanza del capitale per il conseguimento dell'oggetto sociale (cioè quando il capitale è ridotto benché non esuberante rispetto al capitale sociale);

- in caso di riduzione del capitale al di sotto dei limiti stabiliti dall'art. 2327 c.c.;
  - in violazione dei limiti prescritti dall'art. 2412 c.c. (cioè quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
  - con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti (decimo del capitale).
- L'amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 c.c. (Infedeltà patrimoniale).

## **9.9 Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

### *9.9.1 Testo della norma del Codice Civile*

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### *9.9.2 Autore del reato*

I soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

### *9.9.3 Descrizione*

Si richiede la vera e propria lesione del bene giuridico tutelato dalla norma (e cioè la garanzia dei creditori ad essere soddisfatti per primi) affinché possa dirsi configurato il reato in questione, in quanto, attraverso le ripartizioni ai soci effettuate prima del pagamento dei creditori sociali, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, viene cagionato un danno agli stessi creditori, restando esclusa la punibilità di ogni altra forma di ripartizione inidonea ad arrecare, in concreto, pregiudizio alle ragioni creditorie.

Deve esserci, quindi, da parte dei liquidatori, il compimento di uno o più atti di ripartizione, e cioè di divisione in parti e distribuzione fra i soci dei beni sociali, prima che siano soddisfatte le ragioni creditorie o prima che siano accantonate le somme di riparto.

L'accantonamento si concreta nella separazione dal patrimonio sociale delle somme necessarie al pagamento dei creditori, attraverso il deposito delle stesse presso ente o persona che si renda garante del loro impiego per soddisfare il fine indicato.

L'accantonamento potrà dirsi realizzato, non solo attraverso il vero e proprio deposito delle somme necessarie e sufficienti al pagamento dei creditori, ma anche mediante forme che offrano ai creditori sufficiente sicurezza in ordine all'integrale soddisfacimento in denaro del loro credito.

La ripartizione potrà dirsi legittima e non indebita solo quando il pagamento dei creditori sociali sia stato integrale, potendosi solo allora procedere alla ripartizione tra i soci dei beni sociali residuati dal riparto.

Non è richiesto, affinché si configuri il reato, che tutti i soci partecipino al riparto o che tutto l'attivo sia diviso tra i soci, ma è sufficiente che sia derivato un danno per i creditori.

Si ritiene necessaria la conoscenza e la volontà di ripartire i beni sociali tra i soci o di accantonare le somme, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non siano stati pagati per intero.

Nel caso in cui, per effetto dell'indebita ripartizione di beni ai soci, i liquidatori abbiano dolosamente cagionato o contribuito a cagionare il dissesto della società, ovvero nel caso in cui quest'ultima venga sottoposta a procedura concorsuale, il reato in questione resterà assorbito da quello più grave previsto dall'art. 223, comma 2 n. 1 della Legge Fallimentare ("Fatti di bancarotta fraudolenta").

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della società, qualora il reato sia connesso alla violazione di obblighi incombenti sui liquidatori e venga posto in essere nell'interesse della società.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### 9.9.4 Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Prima che i creditori vengano pagati ovvero vengano accantonate le somme necessarie per soddisfarli, il liquidatore di una società terza debitrice di una società del gruppo - che rivesta anche la carica di Apicale o di dipendente di società del gruppo - , provocando un danno ai creditori, ripartisce i beni sociali favorendo la debitrice e quindi indirettamente il gruppo a cui appartiene. La ripartizione può avvenire mediante qualsiasi forma di modalità di assegnazione degli stessi: trasferimento effettivo o simulato dei beni; creazione in capo al socio del diritto alla percezione dei beni.
- Prima che i creditori vengano pagati ovvero vengano accantonate le somme necessarie per soddisfarli, il liquidatore soggetto Apicale o dipendente della società, ovvero che opera per conto della stessa, provocando un danno ai creditori, ripartisce i beni sociali mediante qualsiasi forma di modalità di assegnazione degli stessi: trasferimento effettivo o simulato dei beni; creazione in capo al socio del diritto alla percezione dei beni.

## 9.10 Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

### 9.10.1 Testo della norma del Codice Civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### 9.10.2 Autore del reato

Il reato è costruito come un reato comune, cioè che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### 9.10.3 Descrizione

L'evento è individuato nella determinazione della maggioranza assembleare e la condotta, nell'indicare tra i comportamenti punibili "gli atti simulati" (come ad esempio quelli volti ad ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati, facendo ricorso a prestanome; altre condotte fraudolente possono essere quelle riconducibili alla falsificazione del verbale d'assemblea), comprende anche i comportamenti elusivi. La nozione di "atti simulati" non deve essere intesa in senso civilistico, ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificialmente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

La norma è diretta a tutelare il corretto funzionamento dell'organo assembleare; non ha di mira un qualsiasi abuso degli amministratori o dei soci, bensì un effetto di particolare gravità che può derivarne, cioè la creazione di maggioranze non genuine.

Ci deve essere la coscienza e la volontà di determinare la maggioranza assembleare, associata all'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il quale non necessariamente deve essere inteso solo come economico.

### 9.10.4 Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Amministratori e soci determinano la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto:
  - avvalendosi di azioni non collocate;
  - ponendo in essere l'ipotesi del mercato di voto;

- falsificando il verbale dell'assemblea;
  - esercitando tramite prestanome il diritto di voto spettante alle proprie azioni, sul presupposto che una disposizione legale o statutaria inibisca, nel caso di specie, l'esercizio del voto;
  - mediante dichiarazioni mendaci o reticenti con le quali l'Assemblea o i singoli soci vengono trattati in inganno sulla portata o sulla convenienza di una delibera;
  - mediante possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea, quali, in particolare, l'artificiosa o fraudolenta esclusione dal voto di soggetti aventi diritto o, all'inverso, l'ammissione al voto di soggetti non legittimati.
- Amministratori o soci, mediante la simulazione o la fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, anche in concorso con altri, ovvero mediante l'esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da poter far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite, influenzano il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni che, anche se proposte nel generale interesse della Società, sono ottenute tramite illecita influenza sull'assemblea.
  - Amministratori o soci pongono in essere manovre fraudolente idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari (ad esempio delle assemblee speciali) allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società e in spregio delle minoranze.
  - La Società pone in essere manovre fraudolente idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, autenticando deleghe del diritto di voto in assemblea a favore di soggetti non legittimati o non autenticando deleghe del diritto di voto ai soggetti aventi diritto.

## **9.11 Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.**

### *9.11.1 Testo della norma del Codice Civile*

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

### *9.11.2 Autore del reato*

L'aggiotaggio è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *9.11.3 Descrizione*

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La fattispecie di aggioaggio così descritta è idonea a comprendere al proprio interno e, quindi, ad unificare le tre tipologie dello stesso reato preesistenti, vale a dire: aggioaggio societario, bancario e finanziario (o mobiliare).

Con la prima condotta, cioè di "diffusione di notizie false", viene focalizzata la prima sottospecie di manipolazioni del mercato (le c.d. "manipolazioni informative"), considerata una fonte di ostacolo e di rischio per un'adeguata ed efficiente tutela del mercato. Si attribuisce, così, rilevanza a comunicazioni che sono rivolte ad un numero indeterminato di persone. Non ci sono preclusioni in merito alla forma e/o allo strumento attraverso il quale tale condotta debba essere realizzata; ecco perché può assumere rilevanza ogni possibile mezzo di comunicazione (stampa, radio, televisione, internet, ecc.). Col termine "notizie" bisogna intendere informazioni caratterizzate da un connotato di oggettività e da un'effettiva idoneità lesiva. Si ritiene che nel concetto di "notizie false" possano farsi rientrare anche quelle solo "esagerate" o "tendenziose".

Il riferimento ad “operazioni simulate” coinvolge tanto operazioni che le parti non avevano alcuna concreta intenzione di realizzare (c.d. “simulazione assoluta”), quanto quelle caratterizzate da un’apparente difformità dal vero (c.d. “simulazione relativa”).

Con la residua previsione di altri possibili “artifici”, si dà rilievo a qualunque possibile comportamento ulteriore che denoti, però, un’oggettiva ed intrinseca capacità ingannatoria. In tema di agiotaggio, “artificiosità” non significa necessariamente illiceità intrinseca dei mezzi utilizzati, poiché l’inganno può essere realizzato attraverso condotte apparentemente lecite, ma che combinate tra loro, ovvero realizzate in determinate circostanze di tempo e di luogo, intenzionalmente realizzino una distorsione del gioco della domanda e dell’offerta in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi.

Affinché le condotte suddette siano punibili, è necessario, come detto sopra, che risultino concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato oppure ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Col termine “affidamento” si intende che la norma voglia scongiurare l’assegnamento riposto dal pubblico nella stabilità delle banche o dei gruppi bancari, ma lo stesso richiamo alla “stabilità” sembra alludere ad una componente eminentemente economica, anche se non sono di certo estranei all’ambito di riferimento dell’inciso normativo profili legati all’amministrazione ed alla gestione della banca o del gruppo.

L’agente deve avere la coscienza e la volontà di porre in essere una o più delle condotte sopra descritte. Nel caso delle “notizie false”, la consapevolezza dell’agente della effettiva falsità di quanto comunicato ad altri assumerà un rilievo determinante, essendo dubbia la possibilità di fondare la prova di un atteggiamento soggettivo caratterizzato dalla previsione ed accettazione di possibili effetti di turbativa su di un presupposto di generica previsione ed accettazione del rischio di una possibile falsità della notizia. Nel caso di “operazioni simulate” dovrà parimenti essere adeguatamente provata la consapevolezza della difformità dal vero di quanto effettivamente posto in essere. Infine, nel caso in cui la condotta abbia a riferimento “altri artifici”, sarà assolutamente necessaria una rigorosa verifica dell’effettiva (ed oggettiva) attitudine ingannatoria dei concreti comportamenti posti in essere dall’agente.

Nel caso delle notizie false, il reato si consuma quando queste vengono effettivamente diffuse o quando raggiungono i destinatari. Per quanto riguarda le operazioni simulate e gli altri artifici, il momento consumativo si ha con il perfezionamento dell’operazione.

Può configurarsi il concorso fra il delitto in esame e quello di manipolazione del mercato di cui all’art. 185 D. Lgs. n. 58/1998, anche se il confine tra le due fattispecie è segnato dalla tipologia degli strumenti finanziari (non quotati per l’art. 2637 c.c. e quotati per l’art. 185 D. Lgs. n. 58/1998).

### *9.11.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Un soggetto che opera – a qualsiasi titolo – per conto della società diffonde, on line, notizie false – anche solo esagerate o tendenziose – nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società “bersaglio” o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca “bersaglio” o di gruppi bancari.
- Un soggetto che opera – a qualsiasi titolo – per conto della società diffonde, nei confronti di una delimitata cerchia di destinatari, notizie false – anche solo esagerate o tendenziose - nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società “bersaglio” o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca “bersaglio” o di gruppi bancari.
- Un soggetto che opera, a qualsiasi titolo, per conto della società, pone in essere operazioni simulate – in maniera assoluta o relativa - nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società “bersaglio” o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca “bersaglio” o di gruppi bancari.

- Un soggetto che opera, a qualsiasi titolo, per conto della società, pone in essere degli atti a valenza oggettivamente ingannatoria – inganno relativo alle condotte in sé o al contesto - nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società “bersaglio” o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca “bersaglio” o di gruppi bancari (es. massiccio ritiro di depositi; storno di personale qualificato).
- Un soggetto che opera – a qualsiasi titolo – per conto della società si accorda con un giornalista – della carta stampata, della televisione o della radio - per far diffondere, sui vari mezzi d'informazione, notizie false – anche solo esagerate o tendenziose -, nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società “bersaglio” o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca “bersaglio” o di gruppi bancari.
- Un soggetto, nell'interesse e a vantaggio della Società, diffonde, per il tramite di pubblicazioni riguardanti analisi e ricerche di settore (es.: analisi sui trend macroeconomici e di settore, studi riguardanti il posizionamento della Società rispetto ai principali competitor, stesura del bilancio sociale della Società), notizie false che risultano credibili in virtù del proprio ruolo, al fine di incidere significativamente sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di Società o di gruppi societari.
- I redattori dei comunicati stampa diffondono notizie false, idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi (es.: affermazioni non veritiere in grado di danneggiare l'immagine di banche concorrenti). Tali comportamenti potrebbero essere posti in essere o al fine di danneggiare l'immagine di società concorrenti e/o in occasione di operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni di altre società, fusioni con altri gruppi, ecc.) al fine di influenzare il prezzo di acquisto o di vendita.
- Un soggetto che opera, a qualsiasi titolo, per conto della Società diffonde consapevolmente informazioni false e fuorvianti idonee a produrre una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari tramite i mezzi di informazione (comunicati stampa), compreso internet o tramite ogni altro mezzo.

## **9.12 Art. 2629-bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.**

### *9.12.1 Testo della norma del Codice Civile*

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

### *9.12.2 Autore del reato*

Soggetti attivi del reato possono essere:

- gli amministratori;
- i componenti del consiglio di gestione.

### *9.12.3 Descrizione*

La norma richiamata, cioè l'art. 2391, comma 1 c.c., è rubricata «Conflitto d'interessi» ed in essa si fa riferimento ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società. Quindi si tratta di un'ipotesi che non riguarda solo gli interessi in conflitto con quelli



sociali.

Affinché vi sia reato, è necessario che la violazione dell'obbligo per l'amministratore o il componente il consiglio di gestione di dare notizia di qualsiasi interesse cagioni un danno alla società o a terzi. L'interesse protetto dalla norma in esame è il patrimonio della società o dei terzi.

La norma si applica alle società quotate in borsa in Italia o nell'Unione Europea ed alle società non quotate ma con titoli diffusi così come previsto dall'art. 116 del TUF.

La disposizione si applica, inoltre, anche ad una serie ulteriore di soggetti sottoposti a forme di vigilanza espressamente dalla stessa norma individuati.

La condotta consiste nella violazione dell'art. 2391, comma 1 c.c., il quale prevede, in capo all'amministratore, l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura (caratteristiche e peculiarità intrinseche), i termini (descrizione qualitativa, cioè se l'interesse sia proprio o per conto di terzi, da che cosa sia rappresentato, le sue forme di manifestazione, la sua estensione), l'origine (vale a dire la sua provenienza: da dove deriva, da quale sfera in cui opera l'amministratore esso scaturisca e quando cronologicamente si sia formato) e la portata (dimensione quantitativa e temporale).

Quindi, a seconda delle varie ipotesi, la condotta può essere commissiva o omissiva. Ogni interesse dell'amministratore deve costituire oggetto di comunicazione sociale e non solamente, pertanto, se tale interesse sia in conflitto con quello sociale.

Non sono indicati requisiti formali che attengano alla comunicazione. Non è nemmeno indicato il termine entro il quale bisogna adempiere all'obbligo di notizia, ma si ritiene che questa debba pervenire agli interessati in tempo utile per consentire agli stessi di intraprendere eventuali iniziative a tutela della società o per assumere le determinazioni ritenute opportune sulla condotta da tenere prima della delibera.

Inoltre, l'amministratore delegato, che sia titolare di un interesse, deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In generale, l'amministratore ha il dovere di astenersi solo quando, con riferimento a quella determinata operazione, ha veri poteri di gestione o discrezionali e non sia, quindi, solo investito di un semplice compito di rappresentanza esterna o di firma.

Per quanto concerne, invece, l'amministratore unico, questo ha l'obbligo di comunicare sia all'organo di controllo che alla prima assemblea utile, mentre non è previsto alcun obbligo di astensione.

#### **9.12.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Violazione, da parte di un membro del C.d.A., dell'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in un determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- Violazione, da parte dell'amministratore delegato della società, dell'obbligo:
  - sia di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in un determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
  - sia di astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
- E' sottoscritto un contratto con una società di cui l'amministratore è socio o amministratore; è acquistato un immobile di proprietà o una collezione di oggetti d'arte dell'Amministratore.

### **9.13 Art. 2638, comma 1 e 2, c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

#### **9.13.1 Testo della norma del Codice Civile**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i

sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente, ne ostacolano le funzioni.

(omissis)

### 9.13.2 Autore del reato

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato qui di seguito descritte sono:

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i sindaci;
- i liquidatori;
- gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- qualsiasi risorsa che fornisca od elabori i dati trasmessi dai soggetti richiamati nella norma può concorrere ai sensi dell'art.110 c.p. alla commissione del presente reato;
- i soggetti che, in generale, svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca ai sensi dell'art.135 t.u.b..

Qualora il soggetto attivo del reato sia uno di quelli sottoposti per legge alla vigilanza della Banca d'Italia o della CONSOB o tenuto agli obblighi nei loro confronti e non vi ottemperi, dovrà rispondere del reato previsto e punito dall'art. 170-*bis* del TUF («Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB») il quale così recita: «Fuori dei casi previsti dall'art. 2638 c.c., chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila».

L'art 170-*bis* TUF può essere considerato dunque, per la tutela penale della Banca d'Italia e della CONSOB, alla stregua di una norma di chiusura, che copre i casi non rientranti nell'ambito della norma generale prevista dal codice civile. I casi, non previsti dalla norma generale, che possono ricadere sotto la previsione dell'art. 170-*bis*, riguardano condotte poste in essere da soggetti non compresi nel novero di quelli indicati dall'art. 2638 c.c. o a essi non equiparabili in virtù dell'estensione delle qualifiche soggettive operata dall'art. 2639 cc., ovvero condotte imputabili all'autore esclusivamente a titolo di dolo eventuale. Pertanto, qualora il soggetto passivo del reato sia la Banca d'Italia o la CONSOB, risponderanno del reato di cui all'art. 170-*bis* TUF tutti quei soggetti non qualificati dalla fattispecie codicistica le cui condotte erano in precedenza punibili solo a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 2638 c.c.

### 9.13.3 Descrizione

Il bene giuridico tutelato dall'art. 2638 c.c. consiste nella correttezza dei rapporti tra ente controllato ed ente controllante al fine di consentire la piena legittimità ed efficacia dell'attività di controllo.

La norma descrive due condotte tipiche differenti rispettivamente al comma 1 e al comma 2, che configurano due distinte ed autonome ipotesi di reato:

- La prima ipotesi – false comunicazioni – configura un delitto di mera condotta a dolo specifico, costruito al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, che deve caratterizzare una condotta descritta secondo due modalità alternative: a) l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché

oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei sottoposti alla vigilanza; b) l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la situazione medesima.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Mentre il caso di falsa esposizione può riguardare, considerata l'assenza di ogni specificazione nel testo della norma, qualunque informazione diretta all'autorità di vigilanza, sia essa dovuta periodicamente in base alle regole della vigilanza (nel caso in cui l'autorità sia Banca d'Italia ex art. 51 t.u.b.: "vigilanza informativa"), ovvero espressamente e specificamente richiesta dall'autorità stessa e indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato, l'occultamento deve concretizzarsi nella violazione di un preesistente obbligo di comunicazione. Si tratta, in entrambi i casi, di condotte commissive, in quanto anche l'occultamento deve riguardare una comunicazione realmente effettuata nei confronti dell'autorità (e non già una comunicazione semplicemente omessa, la quale rileverà invece ai fini della fattispecie di ostacolo), e deve essere accompagnato dall'impiego di mezzi fraudolenti 32. La specificazione secondo cui l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati debba avvenire «con altri mezzi fraudolenti» rappresenta una innovazione di cui non è ben chiaro il significato. Il termine «altri» presupporrebbe, infatti, una precedente descrizione, da parte della norma, di mezzi di occultamento ulteriori e diversi. Probabilmente si intende con ciò specificare che deve trattarsi di mezzi diversi dal falso, ma già la condotta di occultamento appare chiaramente differenziata rispetto a quella di falsa comunicazione. Ad ogni modo, l'inciso sembrerebbe volto a dare rilievo a modalità della condotta tali da poter sviare l'indagine o la verifica dell'autorità e quindi ostacolare, per questa via, la funzione di vigilanza, insidiosamente portata a sottovalutare o a non cogliere segnali di rischio o di non conformità, per effetto di una "messa in scena" artificiosa. È comunque necessario che l'occultamento segua a un obbligo specifico di comunicazione, come si desume dal participio «dovuto», che può tuttavia derivare anche, come già visto per la prima modalità di realizzazione della condotta, da una richiesta dell'autorità di vigilanza. La locuzione «fatti materiali, ancorché oggetto di valutazione» ricalca quella utilizzata negli attuali articoli 2621 e 2622 c.c. in tema di false comunicazioni sociali ed è volta a escludere esplicitamente le previsioni, i pronostici, l'enunciazione di progetti o *similie*, in generale, tutte le valutazioni di natura meramente soggettive.

Nello specifico dell'attività di vigilanza di Banca d'Italia, l'inciso «ancorché oggetto di valutazione», che non era previsto dalle norme precedenti sostituite dall'art. 2638 c.c., consente anzi di includere con certezza nell'ambito delle comunicazioni rilevanti ai fini della tutela penale anche quelle, destinate alla Banca d'Italia, afferenti la qualità degli impieghi bancari. In tal senso, sono state così ritenute rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'art. 2638, comma 1, c.c., le previsioni di perdite formulate sulla base di fatti, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza, non rispondenti a verità. Ciò in quanto nella norma incriminatrice l'obiettività delle valutazioni è ancorata alla materialità dei fatti valutati, sicché la non rispondenza al vero di questi ultimi si trasmette alle valutazioni che da essi dipendono 33. Rilevante - ai fini dell'applicabilità della norma - è stata, del pari, ritenuta l'omessa comunicazione alla Banca d'Italia di posizioni in sofferenza, in quanto atta ad offrire anch'essa una rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica del soggetto vigilato difforme da quella reale. Dubbia è, invece, in giurisprudenza, la rilevanza penale dell'omessa e/o falsa comunicazione delle posizioni di incaglio 34. In ordine alle divergenze sulle valutazioni della qualità dei crediti, la giurisprudenza ha ribadito che la sanzionabilità della qualificazione delle posizioni anomale in maniera difforme dalla normativa secondaria di vigilanza non mette in discussione la discrezionalità manageriale delle banche; quest'ultima deve però esercitarsi in maniera conforme alle regole e, comunque, in modo da non pregiudicare l'acquisizione, da parte dell'autorità di vigilanza, di informazioni omogenee rispetto alle qualificazioni e classificazioni da essa effettuate 35.

Differentemente da quanto previsto dalle disposizioni sulle false comunicazioni sociali, manca nell'articolo in esame un requisito aggiuntivo di significatività del falso, che limiti la rilevanza penale ai soli falsi che alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria. Il

---

(32) Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2005, n. 44702, in *C.E.D. Cass.* 232535.

(33) Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2006, n. 17290, in *C.E.D. Cass.* 234533.

(34) Cfr., per le due opposte soluzioni, Trib. Venezia, 5 luglio - 9 ottobre 1996, n. 537 (S. + altri) e Corte App. Venezia, 16 dicembre 1998 (S. + altri).

(35) Trib. Venezia, 5 luglio - 9 ottobre 1996, n. 537 (S. + altri) e Corte App. Venezia, 16 dicembre 1998 (S. + altri).

falso rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2638 c.c. appare dunque più ampio rispetto a quello previsto per l'applicazione dei reati in materia di false comunicazioni sociali, non essendo state qui introdotte le soglie di non punibilità previste per questi ultimi reati. Il criterio di rilevanza del falso nei confronti delle autorità di vigilanza resta pertanto ancorato, secondo i principi già elaborati in passato dalla giurisprudenza anche in relazione alle false comunicazioni sociali, alla verifica dell'idoneità astratta ad ostacolare l'attività di vigilanza; ciò allo scopo di evitare di far ricadere nella tutela penale i fatti irrilevanti o ininfluenti, perché, ad esempio, non afferenti - per l'esiguità relativa dell'importo - alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del vigilato.

Nello specifico, nelle disposizioni della Banca d'Italia, sulle segnalazioni di vigilanza delle banche sono puntualmente indicati i criteri nel rispetto dei quali ascrivere una determinata voce a sofferenza o ad incaglio. Seguendo tali criteri, dovrebbe essere esclusa in radice la possibilità di "appostazioni" aziendali palesemente divergenti da quelle ispettive. Peraltro, rileva in ogni caso la misura del complesso delle "posizioni ad andamento anomalo" non comunicate: al di sotto di certe soglie, l'omessa o inesatta segnalazione non incide sulla valutazione della Banca d'Italia circa la situazione patrimoniale del soggetto vigilato, ma costituisce soltanto una violazione amministrativa.

Circoscrivere l'attività nell'ambito della quale viene posta in essere la condotta risulta non semplice anche in relazione all'ampiezza della formula utilizzata dall'art. 2638 c.c., riferita a tutte le comunicazioni che siano dirette all'autorità pubblica di vigilanza e «previste in base alla legge».

Pertanto, rientrano nel novero delle comunicazioni assoggettate a tutela penale non solo quelle direttamente tipizzate dalla fonte legislativa, ma altresì quelle che, in forza di istruzioni impartite o richieste formulate dalle Autorità di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali e nella legittima applicazione dei poteri e delle prerogative ad esse conferite ex lege, devono loro essere trasmesse.

L'inciso «previste in base alla legge», secondo la giurisprudenza, «non consente [...] di individuare categorie di comunicazioni tipiche», dovendosi, piuttosto, ritenere riferita a tutte le «comunicazioni rilevanti al fine dell'esercizio della funzione di vigilanza in base ad un criterio oggettivo di pertinenza» 36. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'inciso di cui al primo comma dell'art. 2638 c.c., secondo il quale rilevano le comunicazioni «previste in base alla legge», va letto alla luce del collegamento funzionale tra le comunicazioni stesse e la vigilanza (informativa), sicché vanno considerate «tutte le informazioni trasmesse alla Banca d'Italia rilevanti per l'esercizio della funzione di controllo ad essa demandata per legge, siano esse inviate periodicamente in base alle modalità e nei termini da essa stabiliti oppure su specifica richiesta» 37. Di conseguenza, verranno ivi escluse tutte quelle informazioni che si rivelino insuscettibili di essere utilizzate a fini di vigilanza.

Perché le false comunicazioni alle autorità di vigilanza rilevino ai fini della configurabilità del reato di cui al primo comma dell'art. 2638 c.c. è dunque sufficiente che la legge preveda anche solo il potere dell'autorità di richiedere la comunicazione di dati e notizie da parte dei soggetti da essa vigilati. Non è, invece, sufficiente - pena la violazione del principio di tassatività - che la norma primaria preveda genericamente il potere di dettare disposizioni che disciplinino il settore. Deve, pertanto, escludersi l'applicazione della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 2638 c.c. alla materia disciplinata ai sensi dell'art. 146 t.u.b. (Vigilanza sui sistemi di pagamento). La fattispecie incriminatrice, inoltre, non sembra presupporre necessariamente comunicazioni scritte: rilevano dunque anche le comunicazioni orali, quali appunto quelle fornite nel corso di un'audizione (es. ex art. 53, comma 3, lett. a), t.u.b. e ex art. 7, comma 1, lett. a), t.u.f.).

Si ritiene inoltre che, ai fini del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza può rilevare anche l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza contenuta nelle "controdeduzioni" degli intermediari vigilati in risposta ai rilievi formulati dall'autorità di vigilanza a seguito di accertamenti ispettivi, comunicati contestualmente all'avvio del procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli esponenti aziendali. Infatti, se è vero che esse possono rappresentare il "luogo" dell'esercizio del diritto di difesa a seguito della eventuale formale contestazione degli addebiti che segna l'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo, è pur vero che esse costituiscono anche, e necessariamente, risposta ai rilievi operati dall'autorità di vigilanza a seguito degli accertamenti ispettivi, e ciò del tutto indipendentemente dall'eventuale avvio della procedura sanzionatoria.

Tale ricostruzione va d'altra parte temperata con l'esigenza di assicurare la tutela del diritto di difesa dei destinatari del procedimento sanzionatorio amministrativo. Occorre dunque distinguere, nell'ambito

---

(36) Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2006, n. 17290, cit..

(37) Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2006, n. 17290, cit..

delle comunicazioni in esame, quelle strettamente attinenti all'esercizio del diritto di difesa in ordine alla posizione personale dei singoli incolpati, da quelle, più pertinenti all'attività di vigilanza, che illustrano, piuttosto, la situazione dell'azienda vigilata. Queste ultime, nella misura in cui contengano, in replica ai rilievi formulati in sede ispettiva, affermazioni e notizie false e fuorvianti, sembrano doversi includere nel flusso informativo rilevante ai fini dei reati di ostacolo di cui al comma 2 dell'art. 2638 c.c.

Questione connessa a quella appena esaminata è, infine, se siano comprese tra le informazioni false rilevanti ai sensi dell'art. 2638 c.c. anche quelle fornite in comunicazioni volontariamente dirette alle autorità di vigilanza (quali le informazioni fornite dai vigilati nel corso di audizioni su richiesta dell'interessato medesimo e non a seguito di convocazione dell'autorità nell'esercizio dei poteri di legge). Si può trattare, in questo caso, di informazioni, proprio perché non sollecitate, particolarmente insidiose, volte ad avvalorare una falsa impressione di adeguatezza della situazione patrimoniale ed organizzativa dell'intermediario vigilato. Tali informazioni possono ritenersi comprese tra quelle rilevanti ai sensi dell'art. 2638, comma 1, c.c. ove si dia rilievo alla circostanza che esse sono comunque fornite nel quadro di generali obblighi informativi gravanti sui soggetti vigilati, i quali sono ovviamente tenuti a comunicare all'autorità competente non solo le notizie espressamente da quest'ultima richieste, ma anche tutte quelle dalle quali emerga una modificazione delle situazioni rilevanti ai fini della vigilanza. In ogni caso, le informazioni fornite d'iniziativa possono rilevare, ove tramite esse si realizzi l'evento dell'ostacolo, ai fini del comma 2 dell'art. 2638 c.c.

Per la configurabilità del reato di cui al primo comma dell'art. 2638 c.c., l'informazione dovuta all'autorità di vigilanza deve riguardare, come detto, la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto a vigilanza. Non vengono prese espressamente in considerazione, viceversa, le informazioni riguardanti l'organizzazione amministrativa e contabile, il sistema dei controlli interni, gli assetti proprietari, la *governance*, la trasparenza nei rapporti con la clientela. Se ne dovrebbe concludere, ad un primo esame, che, ove il mendacio o l'omissione investano informazioni inerenti a questi aspetti, siano punibili esclusivamente ai sensi del secondo comma dell'art. 2638 c.c., sempre che si sia verificato l'evento ivi previsto. Tuttavia, i medesimi aspetti, non meno di quelli espressamente considerati dalla norma penale, concorrono alla stabilità e alla sana e prudente gestione del soggetto vigilato, poiché ogni irregolarità o violazione in tali ambiti può esporre il soggetto a rischi legali e reputazionali, che a loro volta possono ripercuotersi sulle sue condizioni economiche. Sicché, nei limiti in cui le informazioni false riguardino profili che, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, risultano comunque rilevanti e misurabili anche sul piano patrimoniale, la loro considerazione rileverà ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 2638 c.c.. Il riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria esclude viceversa tutte quelle informazioni riguardanti, ad esempio, la composizione dell'azionariato della società o ancora, quando non se ne possa affermare la rilevanza nel senso già sopra evidenziato, la sua organizzazione interna.

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria oggetto di comunicazione deve essere propria di un soggetto sottoposto a vigilanza; ma non è detto che debba esservi identità tra il soggetto cui appartiene chi effettua la comunicazione all'autorità di vigilanza e quello cui la predetta situazione si riferisce. Nella struttura della norma codicistica, rileva che la situazione rispetto alla quale la falsa comunicazione è effettuata sia riferibile a un soggetto vigilato, mentre la comunicazione stessa potrà ben essere effettuata da altri soggetti, tenuti ad obblighi nei confronti delle autorità di vigilanza. È il caso delle informazioni fornite dalle società di revisione, nella loro qualità di soggetti deputati al controllo contabile degli intermediari finanziari, ovvero dalla banca depositaria in relazione ai compiti di quest'ultima inerenti la verifica dell'amministrazione della SGR o la gestione del fondo.

- La seconda ipotesi – ostacolo alla vigilanza – prevede un delitto di evento e a forma libera, imperniato sul risultato di ostacolo delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma. Il medesimo elemento, ovvero l'ostacolo, assunto nella prima ipotesi ad oggetto di un dolo specifico dell'agente, viene qui trasformato in evento naturalistico del reato. Nella fattispecie l'evento di ostacolo rivela, dunque, una tipicità alquanto inafferrabile, che va dal mero ritardo alle ostruzioni più gravi, purché non meramente momentanee e/o irrilevanti per le attività di vigilanza. L'elemento soggettivo di tale fattispecie di reato si esprime nella forma del dolo generico; il legislatore ha comunque specificato che l'ostacolo all'attività di vigilanza debba avvenire "consapevolmente" così richiedendo una rappresentazione in termini di certezza del risultato della propria condotta, incompatibile con il dolo eventuale, nel senso che il soggetto attivo deve rappresentarsi gli effetti negativi della condotta.

Rileva, contrariamente a quanto avviene per la figura di reato prevista dal primo comma dell'art. 2638 c.c., anche l'omessa o non corretta comunicazione di informazioni che non abbiano alcun contenuto o riflesso economico, patrimoniale o finanziario, ma ineriscano ad altri aspetti, quali, in ogni caso, l'organizzazione amministrativa e i controlli interni o la composizione dell'azionariato dell'intermediario. Allo stesso modo rilevano tutte quelle attività che rendano più difficile il controllo o anche lo ritardino (opposizione ad

ispezioni, ritardo ingiustificato nella trasmissione di documenti, trasmissione di dati con modalità tali da rallentarne la verifica, ecc.), in quanto precludono a monte la possibilità stessa per l'autorità di valutare tempestivamente la situazione aziendale e di adottare i conseguenti provvedimenti.

In un'ottica che individui il bene tutelato dall'art. 2638 c.c. esclusivamente nella correttezza dei rapporti tra vigilante e vigilato, qualsiasi falso che rivesta i caratteri della condotta descritta nel primo comma, o qualsiasi ostacolo alle funzioni (anche diverse dalla vigilanza) di autorità pubbliche di vigilanza, potrebbe essere ritenuto penalmente rilevante. A conclusioni diverse deve, invece, giungersi ove si ritenga che il bene tutelato dalla norma sia, in definitiva, il risparmio e, in relazione ad esso, gli altri beni intermedi indicati dalle norme sulle finalità della vigilanza (sana e prudente gestione, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti sottoposti a vigilanza). L'identificazione dell'attività penalmente tutelata con la vigilanza in senso tecnico restringe quindi la portata dell'art. 2638 c.c., escludendo dal suo campo di applicazione gli ulteriori compiti che siano svolti dalle autorità di vigilanza, ma non risultino riconducibili ad attività di vigilanza tecnica in senso stretto 38.

Devono, pertanto, restare esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 2638 c.c. i compiti che, pur se attribuiti alle autorità di vigilanza, non comportano valutazioni di tipo tecnico, ma esclusivamente giuridico. La tutela penale di cui all'art. 2638 c.c. non è infine, com'è ovvio, riferibile all'esercizio da parte delle autorità di vigilanza dei poteri di cd. moral suasion, in presenza di un'eventuale riluttanza del soggetto vigilato a conformarsi alle indicazioni provenienti dall'autorità; e ciò, se non altro, perché la natura stessa del potere esercitato - diretto all'adozione spontanea da parte dei soggetti vigilati di indirizzi suggeriti dall'autorità - è incompatibile con la configurabilità di una condotta di ostacolo.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'attività di vigilanza di Banca d'Italia pare da escludersi dall'ambito di applicazione della norma, la possibilità di una tutela penale della vigilanza c.d. regolamentare (art. 53 Tub). Infatti, nei casi di ripetute violazioni di norme di vigilanza, che si traducano nella sottrazione del soggetto vigilato agli obblighi ad esso imposti dal regolatore, frustrando così gli obiettivi assegnati dalla legge all'attività di vigilanza, anche regolamentare, sono attivabili rimedi di tipo diverso da quelli penali per ricondurre l'intermediario al rispetto delle disposizioni di vigilanza. All'autorità tutoria competono, infatti, in tali casi, poteri sanzionatori e poteri puntuali di intervento, che comprendono misure incisive quali il divieto di intraprendere nuove operazioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa. Risulta viceversa difficile immaginare (se si prescinde dalle violazioni delle regole che prescrivono obblighi informativi) casi concreti nei quali la ripetuta violazione di norme di vigilanza possa di per sé configurare un ostacolo all'attività dell'autorità, e dare luogo all'applicazione della norma penale in esame. Se non sembra possibile ipotizzare un ostacolo in condotte concernenti il momento attuativo delle disposizioni di vigilanza regolamentare, che si sostanzino cioè nella mera violazione delle regole di vigilanza, altrettanto difficile ne appare la configurabilità nella fase di elaborazione delle regole stesse.

Debbono, inoltre, considerarsi esclusi dall'attività di vigilanza, e quindi dalla tutela penale di cui all'art. 2638 c.c., i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal nuovo testo dell'art. 129 t.u.b., che riguardano la possibilità di imporre agli emittenti ed offerenti strumenti finanziari di effettuare segnalazioni periodiche consuntive su detti strumenti al fine di «acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari». La finalità indicata dalla disposizione è infatti meramente conoscitiva e non risulta connessa alla tutela di alcun bene giuridico finale. Alla luce delle considerazioni sopra svolte circa i caratteri dell'attività rilevante ai fini della tutela penale di cui all'art. 2638 c.c., sono da escludere dal novero dei soggetti passivi il C.I.C.R. e il Ministero dell'economia e delle finanze, nel loro ruolo di autorità creditizie. Sempre in ordine alla definizione del perimetro dei soggetti tutelati dalla norma penale, va anche osservato che compiti di vigilanza possono essere attribuiti dalla legge, o delegati dalle autorità di vigilanza, a soggetti privati. In questi casi, sono in gioco poteri pubblici di vigilanza, essendo tali poteri affidati ad organismi o soggetti privati, questi ultimi non sono assistiti dalla tutela penale di cui all'art. 2638 c.c., espressamente limitata alle sole autorità pubbliche di vigilanza.

#### *9.13.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

---

(38) Vanno, ovviamente, escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 2638 c.c. le funzioni del tutto estranee ai compiti di vigilanza, quali quelle esercitate dalla Banca d'Italia di tesoriere dello Stato.

- Nell'ambito dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, viene ostacolata la funzione di vigilanza della stessa autorità mediante qualsiasi forma (di seguito alcuni esempi):
  - distruzione di documenti;
  - occultamento di documenti;
  - comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come l'opposizione a ispezioni, il ritardo ingiustificato, l'ostacolo alla *disclosure* di informazioni suscettibili di essere utilizzate ai fini di vigilanza, ovvero il comportamento pretestuoso nella trasmissione di documenti;
  - comunicazioni alla Banca d'Italia sull'effettivo stato del sistema dei controlli interni (SCI);
  - qualsiasi condotta ostruzionistica dalla quale risulti un assetto patrimoniale differente da quello effettivamente riscontrato e che sia tale da pregiudicare la complessiva valutazione del soggetto vigilato.
  - ogni forma di distruzione e sottrazione, anche parziale, di documenti contenenti comunicazioni sociali, non necessariamente riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, che provochi oggettiva difficoltà in capo al destinatario della comunicazione medesima di reperire l'informazione in tal modo celata;
  - trasmissione di dati con modalità tali da rallentare o intralciare l'attività di verifica e di controllo, come la mancata adesione dei soggetti qualificati alle legittime richieste avanzate, anche oralmente, dalle autorità, il rifiuto a fornire atti o documenti, ipotesi di informazioni reticenti, etc.;
  - invio, da parte di soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti), in tempi fortemente e consapevolmente dilazionati, di determinate comunicazioni legittimamente richieste dalle autorità pubbliche di vigilanza (non necessariamente riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza), ostacolando così le autorità stesse nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - comportamenti ostruzionistici di un qualsiasi soggetto non qualificato che di concerto con i soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti) ostacolano mediante qualsiasi forma, l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
  - comportamenti ostruzionistici del Responsabile Divisione Revisione Interna, ove lo stesso abbia direttamente e volontariamente preso parte, attraverso una intenzionale creazione di "lacune" nel processo di revisione interna (c.d. ciclo di audit), ottenute mediante una premeditata dilazione temporale del ciclo stesso, ad un illecito compiuto - volontariamente e/o involontariamente - dai soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti), consistente nell'ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
  - comportamenti ostruzionistici del Responsabile Divisione Revisione Interna, ove lo stesso, di concerto con la direzione generale della società, abbia volontariamente ed artificiosamente indirizzato le strategie di attività pluriennale del processo di revisione interna (c.d. ciclo di audit) in modo da occultare carenze e profili di rischio, inficiando così il complessivo monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e contribuendo attivamente ad ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
  - comportamenti ostruzionistici da parte del Responsabile della funzione di Compliance in sede di controlli, ove lo stesso abbia direttamente e volontariamente contribuito, attraverso l'omissione delle proprie funzioni di presidio della conformità dell'attività alle norme e alla sua correttezza, ad un illecito compiuto - volontariamente e/o involontariamente - dai soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti), consistente nell'ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; il Responsabile

della funzione di Compliance può avere posto in essere comportamenti ostruzionistici mediante comportamenti omissivi in relazione a: a) identificazione delle norme applicabili all'attività bancaria; b) proposta di modificazioni organizzative ritenute necessarie per assicurare un adeguato presidio sui rischi di non conformità; c) predisposizione dei flussi informativi diretti agli organi sociali; d) verifica dell'efficacia delle strutture preposte alla prevenzione del rischio di non conformità;

ovvero anche mediante l'omissione delle comunicazioni dovute – prescritte dalla legge o dalla stessa autorità di vigilanza - che non attengono necessariamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza (di seguito un esempio):

- indicazione nominativa dei soci e degli sfiduciati ai sensi dell'art. 115 comma 3 T.U.F.
- Nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza, previste dalla normativa, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, vengono esposti a Banca d'Italia fatti materiali non rispondenti al vero.

Di seguito alcuni esempi:

- alterazione dei dati riportati nel piano dei conti;
  - inserimento manuale di scritture di assestamento fittizie o non conformi ad una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio;
  - mancata corrispondenza tra i razionali criteri di valutazione e le valutazioni effettuate in bilancio in concreto;
  - mancata evidenziazione di anomalie rilevanti, idonee ad alterare la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, riscontrate tramite le procedure;
  - alterazione dei dati relativi a posizioni a "controllo" al fine di impedirne il passaggio ad "incaglio";
  - mancata o erronea segnalazione circa le posizioni da passare da "controllo" a "incaglio";
  - erronea valutazione dell'ipotesi di perdita di valore relativamente alle posizioni da passare ad incaglio;
  - omessa indicazione tra le posizioni di sofferenza di crediti vantati dalla Società nei confronti di altri gruppi.
- Si altera la documentazione predisposta e trasmessa al Garante Privacy al fine di indurre in errore circa il rispetto degli adempimenti normativi previsti in materia di Privacy.
  - La Società, nella trasmissione obbligatoria dei dati prevista dalla normativa vigente alle Autorità di Vigilanza, espone dati falsi od omette fatti che avrebbe dovuto comunicare (ad esempio comunicazioni OR.SO.).
  - Nell'ambito dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, viene ostacolata la funzione di vigilanza della stessa autorità mediante qualsiasi forma (di seguito alcuni esempi):
    - o distruzione di documenti;
    - o occultamento di documenti;
    - o comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come l'opposizione a ispezioni, il ritardo ingiustificato, il comportamento pretestuoso nella trasmissione di documenti;
    - o la trasmissione di dati con modalità tali da rallentare o intralciare l'attività di verifica e di controllo, ovvero anche mediante l'omissione delle comunicazioni dovute
    - o prescritte dalla legge o dalla stessa autorità di vigilanza - che non attengono necessariamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza.

## **9.14 Art. 2635, comma 3, c.c.: Corruzione tra privati.**

### **9.14.1 Testo della norma del Codice Civile**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per



interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.

(*Omissis*)

### 9.14.2 Autore del reato

I soggetti attivi del reato di cui all'art. 2635 comma 3 c.c. – l'unica fattispecie, nell'ambito dell'art. 2635 c.c., a essere rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 – sono tutti coloro che offrono, promettono o danno denaro o altra utilità non dovuti, anche per il tramite di interposta persona, ai soggetti– apicali o a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi – di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame. Il nuovo testo estende il novero dei soggetti attivi includendo anche coloro che svolgono attività con l'esercizio di funzioni direttive.

### 9.14.3 Descrizione

Il reato di corruzione tra privati, sostituito alla previgente fattispecie, rubricata "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", dalla L. 6 novembre 2012, n.190, è stato introdotto con la finalità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia<sup>39</sup> e modificato dal legislatore, da ultimo con il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio d'Europa, del 22 luglio 2003.

Il primo comma dell'articolo in oggetto – non inserito tra i reati presupposto della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 – disciplina il fenomeno della c.d. "corruzione passiva", sanzionando penalmente il soggetto che, rivestendo in seno all'ente una delle qualifiche espressamente previste dalla norma, sollecita la dazione, riceve oppure accetta la promessa di denaro o di altra utilità che non gli è dovuta, destinata a sé o ad altri. La condotta criminosa può essere posta in essere anche indirettamente, cioè per il tramite di interposta persona.

Affinché il reato si perfezioni, è sufficiente che avvenga la sollecitazione o la ricezione di cui sopra, senza la necessità che da essa discenda la commissione od omissione di un atto da parte del soggetto corrotto che provochi un danno per l'ente.

L'attuale formulazione della norma configura, quindi, diversamente dalla previgente versione, un reato di mera condotta, privo di evento di danno, inteso in senso naturalistico, caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo specifico. Infatti, la sollecitazione o ricezione di denaro o altra utilità da parte del soggetto corrotto deve essere comunque finalizzata ad ottenere una "retribuzione" per il compimento di un atto o per la sua omissione, in violazione degli obblighi derivanti dal suo ufficio o da quelli di fedeltà nei confronti dell'ente.

Una questione problematica, sotto il profilo esegetico, concerne la disposizione della norma «in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». Il legislatore con tale prescrizione ha dilatato l'area del penalmente rilevante includendo, nel perimetro della fattispecie, ogni inosservanza dei generali doveri di fedeltà, lealtà e correttezza non collegandoli, necessariamente, ai singoli doveri dei soggetti qualificati, ricavabili dai precetti civilistici di riferimento. Risulta doveroso, pertanto, che tale disposizione venga commisurata, a sua volta, «ai singoli e specifici doveri dell'ufficio» via via considerati, come indicato per la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, conformemente a quanto desunto dai principi cardine dell'ordinamento penale, tra i quali vi è quello di sussidiarietà, che considera l'intervento penale ammissibile soltanto laddove non vi siano alternative parimenti efficaci a tutela dell'individuo.

Il secondo comma dell'art. 2635 – rimasto invariato a seguito dell'ultima novella legislativa – prevede che nel novero dei soggetti corruttibili, dunque sanzionabili sebbene con pena inferiore, rientrino anche coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali previsti nel primo comma (amministratori, direttori

---

(39) Il riferimento è qui agli artt. 21 Convenzione di Merida, 7 e 8 Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 e 2 Decisione quadro dell'Unione Europea del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, i liquidatori ed altri soggetti che ricoprono funzioni direttive).

Il terzo comma della norma in esame sanziona il fenomeno della c.d. "corruzione attiva", punendo con le stesse pene previste per i soggetti corrotti, previste dal primo e secondo comma della fattispecie in esame, anche il soggetto corruttore, cioè colui che il denaro o altra utilità non dovuta, lo offre, lo promette o lo dà, anche per interposta persona.

Come anticipato, l'unica disposizione contenuta nell'art. 2635 inserita nel novero dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è quella contenuta nel comma terzo della citata norma. Dunque, la Società potrà essere chiamata a rispondere del fatto di corruzione attiva – non anche di corruzione passiva – eventualmente commesso dal suo esponente o dal suo dipendente, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Ciò premesso la questione che, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, pare essere quella maggiormente importante, riguarda l'esatta definizione dell'oggetto della controprestazione del soggetto corruttore, ovvero del soggetto che «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti» ai soggetti corruttibili annoverati nei primi due commi dell'art. 2635 c.c.. Al riguardo, non sembra revocabile in dubbio che il denaro rientri nel concetto di utilità, inteso quest'ultimo alla stregua di qualsivoglia prestazione o vantaggio suscettibile di essere valutato patrimonialmente.

#### **9.14.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, nel corso di una selezione volta ad assumere una figura dirigenziale, offre un contratto di lavoro, dall'indubbio vantaggio economico per il lavoratore, a un soggetto, dipendente di altra società, in contropartita di informazioni altrimenti riservate concernenti la società di appartenenza del lavoratore soggetto a selezione. Ciò con interesse e/o vantaggio per la Società alla quale il soggetto corruttore appartiene e con nocumento per la società presso la quale il candidato lavora al momento della selezione.
- La Società si assicura forniture di materiali o di servizi a prezzi ribassati mediante la dazione o promessa di denaro o di altra utilità al direttore generale di un proprio fornitore.
- La Società, tramite il responsabile dell'ufficio destinato a intrattenere i rapporti con le agenzie di *rating* ESG, offre/promette una somma di danaro ai soggetti incaricati dalle agenzie a effettuare i previsti controlli, affinché questi ultimi, in presenza di situazioni non corrette, non le rilevino e attribuiscano all'Ente un migliore giudizio di *rating* ESG.

### **9.15 Art. 2635-bis, comma 1, c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati.**

#### **9.15.1 Testo della norma del Codice Civile**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

#### **9.15.2 Autore del reato**

I soggetti attivi del reato di cui all'art. 2635-bis comma 1 c.c. – l'unica fattispecie, nell'ambito dell'art. 2635-bis c.c., a essere rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 – sono tutti coloro che offrono o promettono denaro o

altra utilità non dovuti, ai soggetti apicali elencati dalla norma stessa. Differentemente dalla norma precedente, in questo caso non è prevista la possibilità che la condotta venga posta in essere anche per interposta persona.

### **9.15.3 Descrizione**

La norma in esame racchiude in sé una duplice fattispecie.

Infatti, il primo comma sanziona chiunque, trattandosi di un reato comune, ponga in essere la condotta di offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuta ad uno dei soggetti compresi nell'elenco dei soggetti corruttibili, con lo scopo specifico di ottenere da quest'ultimo la commissione od omissione di un atto, in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o i suoi obblighi di fedeltà all'azienda.

Il secondo comma, invece, sanziona penalmente colui che, in possesso di una delle qualifiche menzionate dal secondo comma dell'art. 2635-*bis* c.c., trattandosi dunque di un reato proprio, sollecita la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per sé o per altri, non dovuti, quale "retribuzione" della commissione od omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o i suoi obblighi di fedeltà all'azienda. Tale condotta di sollecitazione può essere commessa anche per interposta persona.

Ciò che differenzia le fattispecie contemplate dalla norma in esame da quelle disciplinate nell'art. 2635 c.c. è che, affinché si realizzino le ipotesi di istigazione alla corruzione attiva e passiva, risulta necessario che, rispettivamente, l'offerta/promessa non sia accettata dal soggetto potenzialmente corruttibile o la sollecitazione da parte di quest'ultimo non venga accolta dalla controparte. In caso contrario, cioè laddove l'accordo criminoso tra i soggetti coinvolti venga raggiunto ed a prescindere dalla successiva effettiva commissione/omissione dell'atto in pregiudizio dell'ente, le condotte saranno sussumibili nel reato di corruzione tra privati, più severamente sanzionato.

In conclusione, come anticipato, si sottolinea che solo il primo comma dell'art. 2635-*bis* c.c. rientra nel perimetro dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Dunque, la Società potrà essere chiamata a rispondere unicamente qualora il suo esponente o dipendente istighi un soggetto qualificato tra quelli menzionati dall'art. 2635-*bis* c.c. ad accettare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Si richiama, inoltre, quanto già affermato al paragrafo precedente in merito all'estensione del concetto di "altra utilità".

### **9.15.4 Esemplicazioni**

- La Società, nel corso di una selezione volta ad assumere una figura dirigenziale, offre un contratto di lavoro, dall'indubbio vantaggio economico per il lavoratore, a un soggetto, dipendente di altra società, in contropartita di informazioni altrimenti riservate concernenti la società di appartenenza del lavoratore soggetto a selezione, con interesse e/o vantaggio per la Società alla quale il soggetto corruttore appartiene e con documento per la società presso la quale il candidato lavora al momento della selezione, ma il lavoratore non accetta.

## **9.16 Art. 2639 c.c.: Estensione delle qualifiche soggettive.**

### **9.16.1 Testo della norma del Codice Civile**

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

### **9.16.2 Descrizione**

Con riferimento a tutti i reati societari richiamati, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente

qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione.

## **10 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-*quater*, D.Lgs.231/01). [Art. aggiunto dalla L.14/01/2003 n.7, art.3].**

### **10.1 Art. 270 c.p.: Associazioni sovversive.**

#### *10.1.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

#### *10.1.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

#### *10.1.3 Descrizione*

La norma ha assunto l'attuale formulazione a seguito della modifica operata, nel quadro di un intervento di riforma dei c.d. 'reati di opinione', dall'art. 2 L. 85/2006, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006.

Con tale intervento si è inteso modernizzare la fattispecie, introducendo da un lato il requisito dell'idoneità dell'organizzazione a raggiungere il proprio obiettivo sovversivo, dall'altro ridefinendo le tipologie di finalità che l'associazione deve perseguire per essere definibile come sovversiva: le anacronistiche finalità di 'stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre' e di 'sopprimere violentemente una classe sociale' sono state eliminate e sostituite dalla finalità di 'sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato', che si affianca alla finalità di 'sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato', già contemplata dall'art. 270 nella sua precedente formulazione.

Il *discrimen* tra la tipologia di associazione prevista dalla norma in esame e quella prevista dal successivo art. 270-*bis* risiede nell'elemento della violenza utilizzata per perseguire il fine dell'associazione: violenza comune - cioè mirata - nel caso dell'art. 270, violenza di matrice terroristica - cioè indiscriminata e pluridirezionale in quanto funzionale a generare panico e terrore tra la popolazione - nel caso dell'art. 270-*bis*<sup>40</sup>.

Si tratta di un reato a concorso necessario in cui è richiesto un numero minimo di due partecipanti (la attispecie distingue vari tipi di adesione all'associazione, già trattati nel paragrafo relativo all'art. 416 c.p. ed, altresì, trattati nel paragrafo successivo al presente).

La fattispecie si configura quando il soggetto attivo pone dolosamente in essere una delle condotte alternativamente previste dalla norma: promuovere, costituire, organizzare o dirigere<sup>41</sup> un'associazione che abbia le finalità di cui si è detto e sia concretamente idonea a realizzarle, o anche solo partecipare ad essa. In quest'ultimo caso la pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, mentre in tutti gli altri casi la reclusione da cinque a dieci anni.

---

(40) Cass. pen. Sez V, 23/02/2012 n. 12252.

(41) Per un approfondimento in merito si veda la descrizione del seguente art. 270 bis c.p.

E' possibile anche configurare il concorso esterno in associazione eversiva, laddove un soggetto fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario senza, però, prender parte al sodalizio.

L'ultimo comma, inoltre, prevede un'aggravante per il caso in cui l'associazione non sia stata costituita ex novo, ma rappresenti la ricostituzione di una precedente associazione di cui era stato ordinato lo scioglimento.

Va sottolineato, infine, che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza, non realizza il reato in oggetto. L'elemento soggettivo è il dolo specifico.

#### *10.1.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che costituiscono, organizzano o dirigono associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza finalizzati a sopprimere l'ordinamento politico e giuridico dello Stato o a sovvertirne gli ordinamenti economici e sociali.
- La Società promuove, costituisce, organizza o dirige in modo consapevole, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza finalizzati a sopprimere l'ordinamento politico e giuridico dello Stato o a sovvertirne gli ordinamenti economici e sociali.
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza finalizzati a sopprimere l'ordinamento politico e giuridico dello Stato o a sovvertirne gli ordinamenti economici e sociali.

### **10.2 Art. 270-bis c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.**

#### *10.2.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

#### *10.2.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

#### *10.2.3 Descrizione*

L'oggetto giuridico di tale reato è ravvisabile nell'interesse dello Stato alla propria difesa contro i pericoli derivanti, per la sua stessa esistenza, dalle attività violente oggetto del programma associativo.

Con questa fattispecie si è voluto tradurre in termini normativi la realtà socio-politica del terrorismo durante i cosiddetti anni di piombo, in cui era necessario fronteggiare l'eversione dell'ordine democratico, in particolare dell'ordine costituzionale.

Per la configurabilità del reato in questione, si richiede una struttura organizzata con un programma comune tra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti ed attuali di consumazione di atti di violenza.

La norma prevede cinque distinte fattispecie (promozione, costituzione, organizzazione, finanziamento e partecipazione), cui corrispondono due diversi livelli di pena (uno più elevato per chi promuove, costituisce, organizza o finanzia ed uno meno elevato per il mero partecipe).

Ai fini della partecipazione, non vale fare riferimento all'adesione psicologica o ideologica del programma criminale, posto che, per una dichiarazione di responsabilità, sarebbe necessario un concreto passaggio all'azione dei membri del gruppo, sotto forma di attività preparatorie rispetto all'esecuzione di reati fine o dell'assunzione di un ruolo concreto (almeno di supporto) nell'organigramma dell'associazione.

Per quanto concerne le altre condotte:

- il promotore è colui che prende l'iniziativa per la costituzione dell'associazione, senza doverne poi essere, necessariamente, membro effettivo;
- il costitutore è colui che fa venire ad esistenza l'associazione, mediante reperimento del personale ed il reclutamento dei mezzi necessari;
- l'organizzatore è chi ha la funzione di definire e specificare i ruoli assegnati ai singoli membri e di coordinarli rispetto al raggiungimento dello scopo associativo;
- il dirigente è colui che ha la facoltà di emanare ordini in posizione di supremazia gerarchica, ponendosi direttamente al di sopra dell'organizzatore;
- il finanziatore è chi contribuisce all'associazione con mezzi di natura economico-finanziaria.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale (ex art. 270-*bis* comma 3 c.p.).

#### **10.2.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che costituiscono, organizzano, dirigono o a loro volta finanziano associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La Società promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia in modo consapevole, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La Società investe consapevolmente a favore di un'impresa che risulta essere ricompresa nelle black list dell'antiterrorismo.

### **10.3 Art. 270-ter c.p.: Assistenza agli associati.**

#### **10.3.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

### *10.3.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

### *10.3.3 Descrizione*

Tale norma costituisce una figura speciale dell'art. 418 c.p. (“Assistenza agli associati”, con riferimento alle associazioni per delinquere ex art. 416 c.p. e di stampo mafioso ex art. 416-*bis* c.p.) e si fonda sull'esigenza di neutralizzare le associazioni di natura sovversiva dell'ordinamento economico e sociale dello Stato, o con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, incriminando quei soggetti che, pur estranei alla struttura organizzativa, realizzino condotte di sostegno esterno nei confronti di singoli componenti delle organizzazioni medesime.

Oltre alle tradizionali prestazioni consistenti nel dare rifugio e nel fornire vitto, il legislatore, oggi, contempla anche quelle costituite dal procurare ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione. Vale come causa di esclusione della punibilità, l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto (sono prossimi congiunti: ascendenti, discendenti, coniuge, parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, affini nello stesso grado, zii e nipoti).

### *10.3.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società – senza concorrere nel reato ovvero astenendosi dal porre in essere condotte di favoreggiamento penalmente rilevanti – dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano ad associazioni sovversive (art. 270 c.p.) o aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.).

## **10.4 Art. 270-*quater* c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.**

### *10.4.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni

### *10.4.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

### *10.4.3 Descrizione*

La fattispecie mira a contrastare il fenomeno del reclutamento nel territorio dello Stato di soggetti da inviare all'estero per il compimento di azioni terroristiche o, più verosimilmente, per la preparazione a simili atti in appositi campi di addestramento.

Per arruolamento deve intendersi il compiere atti di ingaggio di soggetti terzi, da inserire all'interno di una struttura organizzata di tipo militare, caratterizzata da rapporti di servizio o di subordinazione gerarchica.

Arruolare significa, dunque, inquadrare un soggetto all'interno di una struttura militare o di una struttura affine, previo raggiungimento di un accordo di natura negoziale.

#### 10.4.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che arruolano una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

### 10.5 Art. 270-*quater*.1 c.p.: Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.

#### 10.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

#### 10.5.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

#### 10.5.3 Descrizione

La fattispecie in esame è stata introdotta dal d.l. 7/2015, convertito con modificazioni in l. 43/2015. In sede di conversione sono state aggiunte le parole '*in territorio estero*' ed è stata aumentata la pena della reclusione dagli originali '*da tre ai sei anni*'.

I beni giuridici che la norma è volta a tutelare sono la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, la tutela dei rapporti con gli altri Paesi e della sicurezza internazionale.

Lo scopo della nuova incriminazione è quello di colpire il fenomeno dei c.d. *foreign fighters*: soggetti, italiani o stranieri, presenti sul territorio nazionale, che organizzano per sé o per altri, finanziano o propagandano – tali sono le tre modalità alternative della condotta previste dalla norma – viaggi per compiere atti di terrorismo in Paesi esteri o per apprendere le tecniche, allo scopo di tornare successivamente nel territorio nazionale per metterle in pratica.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, dovendo la condotta essere in grado di portare alla realizzazione del viaggio o del trasferimento, ma non essendo necessario che tale viaggio o trasferimento di realizzi in concreto, infatti il reato si consuma al momento del compimento dell'atto organizzativo, di finanziamento o propagandistico.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, essendo necessaria la coscienza e volontà di porre in essere la condotta con finalità di terrorismo.

#### 10.5.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che organizzano, finanziano o propagandano viaggi in territorio estero con finalità di terrorismo.



## **10.6 Art. 270-quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.**

### **10.6.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

### **10.6.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa. Comunque, soggetto attivo è chi addestra o fornisce le istruzioni.

### **10.6.3 Descrizione**

L'obiettivo è quello di contrastare la preparazione dell'aspirante terrorista all'uso di mezzi offensivi ad ampio raggio (esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche), normalmente destinata ad aver luogo con l'inserimento in campi di addestramento o con la divulgazione di materiale illustrativo mirato o attraverso strumenti informatici o telematici.

Viene punito anche l'addestrato. Addestrare significa esercitare alla preparazione o all'uso di armi, di materiali esplosivi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose. Fornire istruzioni significa, invece, procurare informazioni in ordine alla preparazione o all'uso dei mezzi indicati, eventualmente anche a distanza e nei confronti di destinatari indeterminati.

### **10.6.4 Esemplicazioni**

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che addestrano o comunque forniscono istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

## **10.7 Art. 270-quinquies.1 c.p.: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo**

### **10.7.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

### 10.7.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

### 10.7.3 Descrizione

La fattispecie penale, inserita dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 28 luglio 2016, n. 153, si aggiunge a quelle già previste in materia di contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale, prevedendo due distinte figure criminose.

La prima sanziona quelle condotte di raccolta (insieme delle operazioni, di qualunque natura, dirette ad accumulare risorse), erogazione (materiale elargizione di risorse a beneficio di specifici soggetti) e messa a disposizione (creazione delle condizioni tecnico-giuridiche per affinché un diverso soggetto possa disporre delle risorse) di beni o denaro, finalizzate al finanziamento di attività terroristiche; anche a prescindere dal fatto che tali beni o denaro siano poi effettivamente impiegati a tale scopo. La fattispecie richiede il dolo specifico.

La seconda sanziona autonomamente chi si limita a depositare o custodire (in luoghi reali o meramente telematici, sotto il proprio controllo) i beni o il denaro di cui sopra. Per l'integrazione di tale fattispecie è necessario che il reo sia persona diversa dal finanziatore e che non siano configurabili gli estremi del concorso nel primo comma. E' sufficiente il dolo generico, con la consapevolezza di porre in essere una condotta di ausilio ad un finanziatore del terrorismo.

Per entrambe le fattispecie, un 'apposita clausola di riserva esclude espressamente il concorso con i delitti puniti dagli artt. 270-bis e 270-quater.1 c.p., evitando la sussumibilità sotto la nuova fattispecie delle condotte di raccolta, erogazione o messa a disposizione commesse da colui che è già partecipe dell'associazione terroristica di cui all'art. 270-bis c.p., oppure da colui che è già organizzatore, finanziatore o promotore di viaggi all'estero con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-quater.1 c.p.

### 10.7.4 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che raccolgono, erogano o mettono a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, a prescindere che i beni o il denaro siano poi effettivamente impiegati a tali scopi.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che depositano o custodiscono beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, a prescindere che i beni o il denaro siano poi effettivamente impiegati a tali scopi.

## **10.8 Art. 270-quinquies.2 c.p.: Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.**

### 10.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

### 10.8.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

### *10.8.3 Descrizione*

La fattispecie penale, inserita dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 28 luglio 2016, n. 153, punisce le medesime condotte previste dagli artt. 334 c.p. ("Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa") e 388, co. 5, c.p. (che sanziona chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). Rispetto a quest'ultima non si richiede che il soggetto attivo sia anche il proprietario della res, potendo il delitto essere commesso da chiunque. La norma in esame, inoltre, non contempla il pignoramento e non prevede alcuna connotazione specifica al sequestro, richiedendo solo che tale misura reale sia stata assunta "per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo" e mira alla tutela del vincolo cautelare (sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) disposto su determinati beni o denaro al fine di evitare che siano impiegati per il finanziamento di attività terroristiche. La condotta può essere integrata mediante sottrazione, distruzione, dispersione, soppressione o deterioramento. E' sufficiente il dolo generico, con la consapevolezza di porre in essere la condotta su beni sottoposti al detto vincolo di indisponibilità.

### *10.8.4 Esempificazioni*

Si riporta di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che sottraggono, distruggono, disperdono, sopprimono o deteriorano beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

## **10.9 Art. 270-sexies c.p.: Condotte con finalità di terrorismo.**

### *10.9.1 Testo della norma del Codice Penale*

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

### *10.9.2 Descrizione*

Per essere qualificate come terroristiche, le condotte devono risultare finalizzate alla realizzazione di uno degli scopi previsti dalla norma, cioè volte ad intimidire la popolazione, a costringere i pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

La seconda parte della norma fa riferimento ad altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. Da ciò si desume che si considerano pur sempre vigenti le ulteriori definizioni di terrorismo, adottate nell'ambito di specifiche convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano.

## **10.10 Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversione.**

### *10.10.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

### *10.10.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *10.10.3 Descrizione*

L'offensività nei confronti della vita ed incolumità dei privati cittadini non può essere isolata dal contesto di lesività nei confronti di interessi politico-sociali.

La norma prevede una condotta di attentato nei confronti della vita o dell'incolumità di una persona, alla quale può o meno succedere l'evento perseguito.

Soggetto passivo può essere una qualsiasi persona, purché la condotta sia diretta contro soggetti specifici e non contro serie indeterminate di individui, altrimenti ricorrerebbe la diversa fattispecie di cui all'art. 285 c.p. 42.

Per la punibilità occorre, in primo luogo, il dolo consistente nella consapevolezza e volontà di attentare alla vita o all'incolumità di una persona. A ciò deve aggiungersi il dolo specifico costituito dal perseguire fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Può essere individuato il fine terroristico ove la condotta sia realizzata con lo specifico intento di creare il panico nella collettività e nella prospettiva di perseguire scopi politici interni o internazionali diversi dall'eversione dell'ordine democratico; si può descrivere, invece, il fine eversivo con l'intento di mutare violentemente l'ordine costituzionale esistente, in particolare sovvertendo l'aspetto democratico e pluralistico dello Stato con il disarticolarne le strutture, l'impedirne il funzionamento e il deviarlo dai principi fondamentali.

### *10.10.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentano alla vita od alla incolumità di una persona.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentano alla vita od alla incolumità di persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica.

---

(42) Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo.

## **10.11 Art. 280-bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.**

### *10.11.1 Testo della norma del Codice Penale*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

### *10.11.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *10.11.3 Descrizione*

Emerge, in primo luogo, nella condotta in sé, un'offensività diretta contro l'interesse all'integrità dei beni materiali. Il dolo specifico, in questo caso, ha ad oggetto unicamente il terrorismo e non anche l'eversione dell'ordine democratico.

La condotta qui descritta rientra senza dubbio nei delitti di attentato. Il rilievo interpretativo dell'interesse tutelato si manifesta significativamente nell'individuazione dell'oggetto materiale del reato che, anche se apparentemente viene identificato dalla norma in una qualsiasi cosa mobile o immobile altrui, deve in realtà essere ristretto a cose il cui danneggiamento abbia la potenzialità di creare risultati terroristici e la lesione dell'oggetto giuridico.

### *10.11.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, per finalità di terrorismo, compiono qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. idonee a causare importanti danni materiali).

## **10.12 Art. 280-ter c.p.: Atti di terrorismo nucleare.**

### *10.12.1 Testo della norma del Codice Penale*

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

### *10.12.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *10.12.3 Descrizione*

Il reato è stato introdotto con L.153/2016, in attuazione della Convenzione di New York del 14 settembre 2005. La norma prevede quattro distinte figure criminose, suddivise in due gruppi di differente gravità.

La prima fattispecie punisce chi procaccia, con qualsiasi mezzo o modalità, materia radioattiva, per sé o per altri, con la finalità di impiegarla in atti di terrorismo. Per materia radioattiva si intendono i materiali nucleari o altre sostanze radioattive contenenti nuclidi caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazioni idonee a causare la morte o gravi lesioni alle persone e all'ambiente.

La seconda fattispecie punisce sia il procacciamento che la creazione di ordigni nucleari, cioè congegni esplosivi a dispersione di materia radioattiva.

La terza e la quarta fattispecie puniscono più severamente l'utilizzo, in qualsiasi modo, della materia radioattiva o degli ordigni nucleari di cui sopra, nonché l'utilizzo o il danneggiamento di impianti nucleari con finalità di terrorismo, laddove per impianto nucleare si intende qualsiasi forma di reattore nucleare, installati in appositi siti a terra oppure su veicoli di ogni genere (navi, aerei, oggetti spaziali) a fini propulsivi. Dall'utilizzo deve derivare il rilascio o il concreto pericolo di rilascio di materia radioattiva, con conseguente lesione o rischio di lesione alle persone e all'ambiente. L'ipotesi di cui al comma secondo, n.2, completa la tutela penale alle installazioni naturali, affiancandosi alla previsione di cui all'art. 433-bis c.p. ("Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari").

In tutti i casi, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, essendo richiesta la finalizzazione terroristica delle condotte.

L'ultimo comma della norma include nella risposta sanzionatoria anche le condotte di cui sopra che hanno ad oggetto materiali o aggressivi chimici (elementi i composti chimici usati a scopi bellici) o batteriologico (armi contenenti organismi virali, batterici o tossine).

### *10.12.4 Esempificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, per le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p., procurano a sé o ad altri materia radioattiva, creano un ordigno nucleare o ne vengono altrimenti in possesso, utilizzano materia radioattiva o un ordigno nucleare, utilizzano o danneggiano un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva, oppure attuano le medesime condotte con riferimento a materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

## **10.13 Art. 289-bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.**

### **10.13.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

### **10.13.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### **10.13.3 Descrizione**

L'offesa all'ordine costituzionale viene portata attraverso la lesione caratteristica del reato di sequestro di persona, rivolta ad aggredire la libertà di movimento anche in quanto estrinsecazione della più generale libertà di agire e di determinarsi autonomamente. Il dolo consiste nella consapevolezza e volontà di privare taluno della libertà personale di agire per fini di terrorismo o di eversione. Non si richiede, per la configurabilità del reato, che il sequestro di persona rappresenti l'atto immediatamente sovversivo, ben potendo lo stesso costituire un passaggio necessario per l'attuazione di un più articolato progetto eversivo.

La norma prevede aggravamenti di pena in conseguenza della morte della persona sequestrata, differenziati a seconda che l'evento aggravatore sia stato voluto o meno dall'agente.

Il quarto comma della norma in esame prevede una speciale attenuante nel caso di concorso di persone nel reato, qualora uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adoperi per far riacquistare la libertà al sequestrato.

### **10.13.4 Esemplicazioni**

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanziaria, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestrano una persona.

## **10.14 Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.**

### *10.14.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo<sup>43</sup> e secondo<sup>44</sup> di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

### *10.14.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Il delitto è plurisoggettivo. È necessario che l'istigazione sia diretta nei confronti di una o più persone determinate, con le quali si deve instaurare un rapporto personale e privato. Per questo motivo, se il delitto istigato può essere commesso solo da un soggetto che riveste una particolare funzione, non risulterà configurabile il delitto in esame qualora il destinatario dell'istigazione ne sia sfornito.

L'istigazione non deve essere accolta oppure, se accolta, il delitto non deve essere commesso, altrimenti il reo risponderà di concorso con quest'ultimo.

### *10.14.3 Descrizione*

In deroga a quanto stabilito dall'art. 115 c.p. (per il quale, di regola, l'istigazione non accolta o accolta ma senza che il reato venga poi commesso non è punibile), la norma assoggetta a pena dei meri atti preparatori, non aventi di per sé contenuto offensivo, ma che sono sintomatici di una pericolosità sociale del reo. L'azione che concreta il fatto illecito si risolve, normalmente, in un eccitamento o in una provocazione, cioè nel proporre ad altri motivi di impulso, o nel rimuovere fonti di inibizione (occorre che il comportamento dell'agente sia tale - per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica - da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della commissione di atti di terrorismo o di delitti associativi con finalità di terrorismo). Non rilevano le modalità con cui tale condotta è posta in essere (reato a forma libera), basta che sia *ex ante* idonea a determinare il soggetto a commettere uno dei delitti indicati dalla norma. In ogni caso, la pena comminata è più severa se il reato è commesso tramite strumenti informatici o telematici (aggravante introdotta con il c.d. decreto antiterrorismo del 2015).

L'istigazione dà vita al titolo di reato quando non sia stata accolta dal destinatario, ovvero se, pur accolta, il delitto istigato non sia stato commesso, nel caso in cui invece l'istigazione venga accolta ed il reato sia poi commesso l'istigatore risponderà in concorso con l'istigato nel reato oggetto dell'istigazione.

### *10.14.4 Esempificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che istigano taluno a commettere un delitto, non colposo, contro la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

---

(43) "Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato"

(44) "Dei delitti contro la personalità interna dello Stato"



## **10.15 Art. 304 c.p.: Cospirazione politica mediante accordo.**

### *10.15.1 Testo della norma del Codice Penale*

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

### *10.15.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *10.15.3 Descrizione*

Anche in questo caso la norma si pone in deroga all'art. 115 c.p. (per il quale l'accordo per commettere un reato non è punibile se tale reato non è poi commesso), anticipando la tutela penale in ragione della rilevanza degli interessi tutelati. Dal punto di vista oggettivo, dunque, la fattispecie sanziona i soggetti che si accordano per il solo fatto dell'accordo, prevedendo un'aggravante di pena per i promotori dell'accordo stesso. Il reato al compimento del quale è finalizzato l'accordo non deve essere commesso, altrimenti i soggetti non risponderanno ai sensi dell'art. 304, bensì in concorso del diverso reato - oggetto dell'accordo - commesso. Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, cioè la finalizzazione della condotta alla commissione di taluni dei reati richiamati dall'art. 302 c.p..

### *10.15.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che si accordano al fine di commettere un delitto, non colposo, contro la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

## **10.16 Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione.**

### *10.16.1 Testo della norma del Codice Penale*

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi della associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

### *10.16.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### 10.16.3 Descrizione

Si tratta di una forma speciale di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., caratterizzata dalla finalizzazione del *pactum sceleris* alla promozione di un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, pur non essendo necessario che tale finalità sia concretamente raggiunta. La differenza tra la norma in oggetto e quella di cui al precedente art. 304 c.p. consiste nel fatto che, in questo caso, non basta l'accordo tra più soggetti, ma è necessario, *in primis*, che i soggetti siano almeno tre e, in secondo luogo, che abbiano strutturato un apparato organizzativo, seppur rudimentale.

### 10.16.4 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che si associano al fine di commettere un delitto, non colposo, contro la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

## 10.17 Art. 306 c.p.: Banda armata: formazione e partecipazione.

### 10.17.1 Testo della norma del Codice Penale

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

### 10.17.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### 10.17.3 Descrizione

La norma prevede due autonome fattispecie: da un lato, punisce la condotta di chi promuove, costituisce od organizza una banda armata, intesa come gruppo organizzato formato da più persone, allo scopo di commettere uno dei reati richiamati dall'art. 302 c.p. tramite l'utilizzo di armi ed a prescindere che tale scopo sia concretamente realizzato; dall'altro, sanziona il singolo per il solo fatto della partecipazione ad una banda già esistente. Se i reati-scopo vengono commessi, il singolo partecipante alla banda armata sarà responsabile anche di essi soltanto qualora abbia moralmente o materialmente partecipato alla loro commissione.

Il concetto di "armata" deve intendersi nel senso della disponibilità di armi, di qualsiasi tipo, detenute legalmente o illegalmente (l'eventuale porto illegale di armi è punito come fattispecie a se stante, in concorso con il reato in esame).

La norma, al terzo comma, sanziona anche colui che sovvenzioni la banda armata, cioè fornisca ai membri della stessa un aiuto di qualsiasi natura che non consista, però, nel fornire loro vitto, mezzi di comunicazione o di trasporto oppure rifugio, ricorrendo in tal caso il diverso reato di cui all'art. 307 c.p..

### 10.17.4 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che formano o sovvenzionano una banda armata o vi partecipano al fine di commettere un delitto, non colposo, contro

la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

## **10.18 Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.**

### *10.18.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(*omissis*)

### *10.18.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *10.18.3 Descrizione*

Tale norma costituisce una figura speciale dell'art. 418 c.p. ("Assistenza agli associati", con riferimento alle associazioni per delinquere ex art. 416 c.p. e di stampo mafioso ex art. 416-*bis* c.p.) e si fonda sull'esigenza di neutralizzare le associazioni e le bande armate finalizzate a commettere un delitto contro la personalità dello Stato, incriminando quei soggetti che, pur estranei alla struttura organizzativa, realizzino condotte di sostegno esterno nei confronti di singoli componenti delle organizzazioni medesime.

Oltre alle tradizionali prestazioni consistenti nel dare rifugio e nel fornire vitto, il legislatore, oggi, contempla anche quelle costituite dal procurare ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione. Vale come causa di esclusione della punibilità, l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto (sono prossimi congiunti: ascendenti, discendenti, coniuge, parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, affini nello stesso grado, zii e nipoti).

### *10.18.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società – senza concorrere nel reato ovvero astenendosi dal porre in essere condotte di favoreggiamento penalmente rilevanti – dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano ad associazioni (art. 305 c.p.) o bande armate (art. 306 c.p.) finalizzate a commettere un delitto, non colposo, contro la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

## **10.19 Art. 1 D.L. 15.12.1979 n.625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n.1545: Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.**

### *10.19.1 Testo della norma*

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa

---

(45) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato

dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.(*Omissis*).

### 10.19.2 *Descrizione*

La citata disposizione non è norma incriminatrice.

## **10.20 Art.2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999: Repressione del finanziamento del terrorismo.**

### 10.20.1 *Testo della norma*

Commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque, direttamente o indirettamente, illecitamente o deliberatamente, attraverso qualsiasi mezzo fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che saranno utilizzati, totalmente o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisca reato con riferimento e secondo la definizione di uno dei trattati indicati in allegato alla presente Convenzione;
- b) qualsiasi altro atto posto in essere al fine di uccidere o ferire gravemente un civile, o qualsiasi altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, allorquando, per sua natura o contesto, questo atto sia volto ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o una organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto.

Depositando il proprio strumento di rettifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, uno Stato Membro non facente parte di un trattato elencato nell'allegato previsto al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo, può dichiarare che, in caso di applicazione della presente Convenzione, il suddetto trattato non costituisca parte integrante di questo allegato. Tale dichiarazione diventa priva di effetto a partire dall'entrata in vigore del trattato per lo Stato Membro, che ne dà notifica al depositario.

Allorquando uno Stato Membro termina di fare parte di un trattato indicato nell'allegato, esso può fare la dichiarazione in merito al suddetto trattato, come previsto nel presente articolo.

Perché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non è necessario che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere uno dei reati di cui al comma a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette ugualmente reato, chiunque tenti di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette ugualmente reato chiunque:

- partecipi in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- organizzi la commissione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dia l'ordine ad altre persone di commettere tale reato;
- contribuisca alla commissione di uno o più reati previsti ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo per mezzo di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo; tale concorso nel reato deve essere intenzionale e deve:
  - sia mirare a facilitare l'attività criminale del gruppo o servirne lo scopo, allorquando tale attività o tale scopo presuppongano la commissione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
  - sia essere attuato sapendo che il gruppo ha l'intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

---

sostituito, dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'Art.270-bis.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".

### 10.20.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

### 10.20.3 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente forniscono o tentano di fornire o di raccogliere fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nella Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre '70 (\*)); b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

(\*) Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre '70); Convenzione per la repressione d'atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile internazionale (Montreal, 23 settembre '71); Convenzione sulla prevenzione e sulla repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973; Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979; Convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (Vienna, 3 marzo 1980); Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988); Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988); Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988); Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

## 11 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater 1, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L.09/01/2006 n.7 art.3].

### 11.1 Art. 583-bis c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

#### 11.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di

procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

### *11.1.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *11.1.3 Descrizione*

La norma in oggetto tutela la inviolabilità fisica e la salute della donna in genere e delle minori in particolare.

Il primo comma punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione agli organi genitali femminili.

Il secondo comma, invece, si differenzia perché prevede il fatto di chi, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, allo specifico fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle citate precedentemente, e da cui derivi una malattia nel corpo.

Nell'ipotesi del primo comma, l'azione del reo dovrà essere diretta proprio alla causazione di una mutilazione, mentre nell'altra ipotesi, deve sussistere la finalità di menomare le funzioni sessuali.

### *11.1.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, strutture che, in assenza di esigenze terapeutiche, cagionano una mutilazione degli organi genitali femminili (ai fini dell'art. 583-bis c.p., si intendono: 1. come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo; 2. come mutilazione la asportazione, anche parziale, di un organo o di una parte del corpo, che incida significativamente sulla funzionalità dell'oggetto materiale della condotta incriminata).
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società (ad es. clinica medica privata), che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che pratica mutilazioni degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche.
- La Società investe consapevolmente su imprese (ad es. cliniche private) che hanno un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto, che praticano mutilazioni degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche.

## **12 Delitti contro la personalità individuale (art.25-*quinquies*, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L.11/08/2003 n.228, art.5; modificato dalla L.06/02/2006 n.38 art.10, dalla L.29/10/2016 n.199 art.6 e dalla Legge n. 238 del 23/12/2021].**

Sebbene non si possano escludere casi in cui la Società persegua finalità illecite connesse alla tratta di persone ovvero a reati di pedopornografia, si ritiene che profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/01 possano ravvisarsi soprattutto con riferimento ai casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

La forma di concorso che presenta per gli esponenti societari maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento e/o gestione di risorse finanziarie/immobiliari di soggetti che pongano in essere le attività menzionate dal decreto.

Affinché possa configurarsi un concorso nel reato è necessario che tale condotta si risolva quanto meno in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

Come segnalato nelle Linee Guida ABI può configurarsi a titolo esemplificativo un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di riduzione in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, commessi da terzi nel caso in cui la Società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche (anche di natura immobiliare) necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento delle prostitute o lavoratori non regolari, ovvero favorire il loro ingresso nel nostro paese a fini di sfruttamento. Relativamente ai reati volti alla repressione della pedofilia, potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile commessi da terzi nel caso in cui la Società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche (anche di natura immobiliare) necessarie per l'acquisto della strumentazione per la realizzazione di opere fotografiche ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione del finanziamento.

## **12.1 Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.**

### *12.1.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### *12.1.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *12.1.3 Descrizione*

La nozione di riduzione in schiavitù qui espressa è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi "di fare" imposti mediante violenza fisica o psichica. La norma non attribuisce rilevanza solo alla condotta di riduzione, ma anche a quella di mantenimento in schiavitù o servitù.

È richiesta, in capo all'agente, la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una cosa, oggetto di diritti patrimoniali, di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servizi, ad essere prestata, ceduta o venduta. Nel caso in cui una persona giuridica dovesse essere responsabile di delitti contro la personalità individuale, sono previste sanzioni pecuniarie ed interdittive; in particolare, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione.

### *12.1.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola ad attività illecite lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ad attività illecite che ne comportino lo sfruttamento (ai fini dell'art. 600 c.p., la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione hanno luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di danaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona).
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa al fine di sfruttarne la prostituzione ovvero di sottoporre la persona medesima al prelievo di organi.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che essa, direttamente o indirettamente, esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola ad attività illecite lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ad attività illecite che ne comportino lo sfruttamento.
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che essa, direttamente o indirettamente, esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola ad attività illecite lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ad attività illecite che ne comportino lo sfruttamento.

## **12.2 Art. 600-bis c.p.: Prostituzione minorile.**

### *12.2.1 Testo della norma del Codice Penale*

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

### *12.2.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa, anche da un minore.

### *12.2.3 Descrizione*

Questa norma e le seguenti hanno il fine di tutelare l'integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della persona. Il soggetto passivo è il minore.

Il legislatore non fornisce una definizione di prostituzione, anche se si è consolidato il concetto che la identifica in una dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro. Se non ci sono dubbi sulla sinallagmaticità del rapporto, non è, invece, chiaro il concetto di "prestazione sessuale". Da qui il problema della qualificazione delle esibizioni oscene (ove vi è assenza di contatto fisico col cliente) o del semplice bacio come atto sessuale o meno.

Col termine "favoreggiamento", dopo la legge Merlin, si tende a comprendere qualsiasi condotta che si risolva nel consentire o nell'agevolare l'esercizio della prostituzione. Per quanto concerne lo "sfruttamento", questo consiste nel prelevare o ricevere sui ricavi della prostituzione utilità, pur sempre economiche, ancorché non necessariamente consistenti in denaro.



## 12.2.4 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favoriscono o sfruttano la prostituzione.

## 12.3 Art. 600-ter c.p.: Pornografia minorile.

### 12.3.1 Testo della norma del Codice Penale

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

### 12.3.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### 12.3.3 Descrizione

Gli elementi di novità dovuti alla L. n. 172/2012 (in attuazione della Convenzione di Lanzarote) si traducono nel rilievo attribuito alla realizzazione di spettacoli pornografici ed al reclutamento di minori finalizzato ai suddetti spettacoli o esibizioni.

Ulteriori elementi di novità consistono nella creazione di un' inedita figura criminosa diretta a sanzionare penalmente i fruitori dei suddetti spettacoli ed esibizioni e nell'espressa tipizzazione del concetto di materiale pornografico.

Il comma 1 punisce la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori, ciò per tutelare lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori.

Per quanto riguarda la condotta di commercio di materiale pornografico, si vogliono reprimere fatti diffusivi (su larga scala) del suddetto materiale, sulla base del presupposto che possono incentivare più gravi comportamenti criminali. Il commercio implica il perseguimento di uno scopo di lucro e di una, anche se

rudimentale, struttura organizzativa. Le condotte previste dal terzo comma integrano fattispecie configurabili solo se i fatti non rientrano nei reati previsti dai commi precedenti.

Il quarto comma integra il quadro delle incriminazioni, tipizzando le condotte residuali sul piano dell'offerta del materiale pedopornografico. La "cessione" implica il contatto tra soggetti determinati, mentre l'"offerta" anticipa la soglia dell'intervento penale e si perfeziona già quando si manifesta la possibilità della cessione, a patto che chi offre possa quantomeno procurarsi facilmente il materiale.

Il quadro si completa con il sesto comma, che rende illecita anche la condotta di chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori degli anni diciotto.

#### **12.3.4 Esemplicazioni**

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che:
  - inducono minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche;
  - fanno commercio di materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;
  - non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;
  - non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto.

### **12.4 Art. 600-*quater* c.p.: Detenzione o accesso a materiale pornografico.**

#### **12.4.1 Testo della norma del Codice Penale**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

#### **12.4.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

#### **12.4.3 Descrizione**

Il delitto in esame, stante la clausola di esclusione, si applica solo se il fatto non configuri il reato di cui all'art. 600-*ter* c.p. (sopra analizzato).

Ad onta della rubrica dell'articolo, che fa solo riferimento alla detenzione, in realtà costituisce reato anche il procurarsi materiale realizzato utilizzando minori e l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, per accedere intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Costituisce reato non solo la detenzione, ma anche il procurarsi materiale realizzato utilizzando minori.

Poiché si richiede non soltanto che il materiale sia pornografico, ma anche che sia stato prodotto mediante l'utilizzazione dei minori, il reato è stato ritenuto una forma speciale, e più odiosa, di ricettazione.

Per quanto riguarda la detenzione, tale termine ha creato non pochi problemi (dal momento in cui il legislatore aveva così oltrepassato i confini del possesso), potendo, infatti, prescindere addirittura da un rapporto materiale con la cosa e conferire altresì rilievo alle sfumate condotte di possesso virtuale.

Il terzo comma della norma punisce, fuori dai casi che integrano il reato di cui al primo comma, anche la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

#### **12.4.4 Esempificazioni**

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che consapevolmente si procurano o detengono materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

### **12.5 Art. 600-*quater* 1 c.p.: Pornografia virtuale.**

#### **12.5.1 Testo della norma del Codice Penale**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **12.5.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

#### **12.5.3 Descrizione**

La norma in esame richiama gli articoli precedentemente esaminati, estendendo l'alveo del materiale pornografico anche alle immagini virtuali, cioè realizzate con tecniche di elaborazione grafica. All'interno della pedopornografia virtuale possono includersi tre differenti ipotesi: a) la pornografia apparente (rappresentazione di adulti con sembianze infantili o adolescenziali); b) la pornografia parzialmente virtuale (quale risultato di fotomontaggi o di altre operazioni intese ad affiancare il volto di un minore al corpo di un adulto e viceversa, oppure a creare immagini anche in parte artificiali ma in cui compaia una parte di corpo di un minore in carne ed ossa); c) la pornografia totalmente virtuale (che indica immagini in tutto artificiali che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia dell'autore).

Il secondo comma definisce l'immagine virtuale, come quella realizzata con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. La nozione appare piuttosto generica e tale da ricomprendere non solo il fotomontaggio, ma anche tecniche estremamente più semplici, come il "collage". In giurisprudenza si è affermato che integra il reato di pornografia virtuale, la produzione, mediante la tecnica del fotomontaggio, con l'utilizzo del programma *photoshop*, di un'immagine nella quale i volti reali di minori sono sovrapposti a corpi di adulti intenti a pratiche sessuali.

#### **12.5.4 Esempificazioni**

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che:

- realizzano esibizioni pornografiche o producono materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai fini dell'art. 600-quater 1 c.p., per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali);
- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

## **12.6 Art. 600-*quinqüies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.**

### *12.6.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

### *12.6.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

### *12.6.3 Descrizione*

La condotta consiste nell'organizzare ovvero anche soltanto nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. Il reato presuppone una struttura organizzativa, seppur minima. Richiede, inoltre, l'imprenditorialità, cioè deve trattarsi di attività svolta a fine di lucro e con una certa continuità o con caratteristiche tali da potersene affermare il livello professionale.

La propaganda si estrinseca anche nella concreta divulgazione di materiali, informazioni, messaggi inequivocabilmente diretti e idonei a spingere un numero indeterminato di destinatari a partecipare ai viaggi in questione.

L'organizzatore del viaggio deve essere animato dalla finalità della fruizione della prostituzione minorile, affinché venga integrata la fattispecie. Per quanto concerne il propagandare, potendo il viaggio essere organizzato da altri, deve sussistere la coscienza e la volontà, cioè la consapevolezza, che i viaggi siano finalizzati a o comprendano attività di fruizione della prostituzione minorile.

### *12.6.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che organizzano o propagandano viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

## **12.7 Art. 601 c.p.: Tratta di persone.**

### *12.7.1 Testo della norma del Codice Penale*

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

### *12.7.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *12.7.3 Descrizione*

Sono qui incriminate le attività dirette alla tratta di persone che si trovino in condizione di schiavitù o di servitù. Costituisce "tratta di persone" il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità e tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento.

Quest'ultimo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi. Il reato si configura anche nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto un singolo, pertanto, nel caso di tratta a danno di più persone si configurerà, secondo i casi, un concorso formale di reati, in altre parole un'ipotesi di reato continuato.

### *12.7.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che commettono tratta di persone – su cui esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotte o mantenute in uno stato di soggezione continuativa – al fine di costringerle a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento e che inducono le medesime mediante inganno o costringono le stesse mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che commettono il reato di tratta di persone – sulle quali esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero che riducono o mantengono in uno stato di soggezione continuativa – al fine di sfruttarne la prostituzione o sottoporle al prelievo di organi.

## **12.8 Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi.**

### *12.8.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

### *12.8.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### *12.8.3 Descrizione*

In questa fattispecie, la libertà individuale viene tutelata in relazione ai fatti di alienazione, cessione, acquisto di persona che si trovi nella condizione di schiavitù o servitù, che non costituiscano tratta di persone.

Le condotte appena indicate devono riguardare chi già si trovi nella condizione di schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p..

### *12.8.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che acquistano o alienano o cedono una persona – su cui esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotta o mantenuta in uno stato di soggezione continuativa – al fine di sfruttarne la prostituzione o di sottoporla al prelievo di organi.

## **12.9 Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

### *12.9.1 Testo della norma del Codice Penale*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### *12.9.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

### *12.9.3 Descrizione*

La fattispecie di illecito penale intende colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. caporalato: questa forma di sfruttamento della manodopera consiste nella raccolta, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di operai generici, nel loro trasporto sui campi o presso i cantieri edili per essere messi a disposizione di un'impresa utilizzatrice che pagherà il caporale che fornisce la manodopera. Il caporale retribuisce direttamente gli operai e lucra sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori. Il caporale non si limita al reclutamento, ma sovrintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l'uso dell'intimidazione o della violenza. Non soltanto il lavoro viene prestato a favore di un soggetto diverso da colui che ha raccolto e retribuito la manodopera, ma spesso si tratta di lavoro irregolare, con conseguente evasione fiscale e contributiva o comunque prestato con violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, nonché con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.

La fattispecie prevede in primo luogo lo svolgimento di una attività organizzata di intermediazione caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o intimidazione. La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una attività con una qualche organizzazione di mezzi o di persone, non bastando, un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione. Viene specificato che l'attività di intermediazione si realizza reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa. La seconda azione descritta andrebbe oltre la semplice intermediazione in quanto viene sanzionato non solo chi fornisce manodopera all'utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque dirige i lavoratori reclutati. L'attività di intermediazione, per costituire reato deve essere caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori. Per il legislatore costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Perché si configuri il reato in esame non è sufficiente la sussistenza dello sfruttamento così tipizzato, ma è necessario l'ulteriore condizione dell'uso della violenza, della minaccia o dell'intimidazione da parte dell'autore del reato. Quindi un'attività illecita di caporalato, pur in presenza di elementi tipici dello sfruttamento, ma svolta senza il ricorso alla violenza o alla minaccia, non rientra nella fattispecie del reato in esame, come nel caso di un caporale che reclutasse operai sottopagati ma consenzienti senza bisogno di ricorrere all'intimidazione.

La fattispecie in esame richiede un ulteriore elemento: l'approffittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. L'espressione stato di necessità, sembrerebbe richiamare il concetto di cui alla scriminante dell'art. 54 c.p. (Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.) e pertanto dovrebbe riscontrarsi nei casi in cui l'autore approfitti di lavoratori che si trovino in gravissime situazioni di pericolo (es. migranti in pericolo di vita perché privi di cibo per loro o i loro familiari ecc.). Più probabile appare la previsione dell'approffittamento dello stato di bisogno indicato, ad esempio, nel delitto di usura aggravata ex art. 644. c.4, c.p.. Secondo la giurisprudenza può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.

L'ulteriore elemento dell'approffittamento fa ritenere che il reato in esame sia punito a titolo di dolo specifico. Non basterebbe infatti la coscienza e volontà di sfruttare i lavoratori con le modalità descritte dalla norma, ma è richiesta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.

Il terzo comma dell'art. 603-*bis* contempla alcune circostanze aggravanti specifiche che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà.

### 12.9.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che utilizzano, assumono o impiegano manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che reclutano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

## 12.10 Art. 609-undecies c.p.: Adescamento di minorenni.

### 12.10.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

### 12.10.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### 12.10.3 Descrizione

L'obiettivo perseguito è quello di arginare il fenomeno del c.d. *child grooming*, ovvero l'adescamento del minore sulla rete *internet*: la nuova fattispecie interviene a colmare un vuoto di tutela penale che era ormai manifesto considerando le dimensioni assunte dal fenomeno dell'adescamento *on-line*, agevolato dalla rapida diffusione delle tecnologie di informazione presso le fasce più giovani della popolazione. La nuova fattispecie è stata costruita secondo lo schema dei «reati a dolo specifico d'offesa»: ovvero di quei reati in cui l'offesa non si realizza sul piano oggettivo, ma su quello meramente intenzionale. La norma precisa che per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore». Ciò significa che ad integrare la condotta penalmente rilevante non è necessario il compimento di una «attività» più o meno prolungata nel tempo, essendo piuttosto sufficiente la realizzazione di un singolo, unico e semplice atto. Il reato previsto dall'art. 609-undecies c.p. è quindi considerato come un reato di pericolo concreto perché la nuova fattispecie, rappresenta uno strumento di anticipazione della tutela penale, sanzionando il semplice pericolo di lesione ai beni giuridici tutelati dai reati cui è finalisticamente orientata l'attività di adescamento. Ciò porta, peraltro, ad escludere la configurabilità del tentativo.

L'adescamento può essere commesso «anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», il che significa che l'impiego di strumenti informatici o di comunicazione non rappresenta una modalità esclusiva, potendo l'adescamento avvenire anche in altro modo.

In relazione alla responsabilità dell'ente problemi particolari non pare che possano sorgere quando l'azione di adescamento è posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dagli art. 609-bis c.p. (violenza



sessuale), 609-*quater* c.p. (atti sessuali con minori), 609-*quinquies* c.p. (atti sessuali in presenza di minorenni), 609-*octies* c.p. (violenza di gruppo), per i quali è difficile ipotizzare una commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Problemi potrebbero sorgere quando l'azione di adescamento è posta in essere allo scopo di commettere i reati di cui agli art. 600 c.p. (schiavitù-servitù), 600-*bis* c.p. (prostituzione minorile), 600-*ter* c.p. (pornografia minorile), 600-*quater* c.p. (detenzione materiale pornografico), 600-*quinquies* c.p. (iniziative turistiche) che sono i reati già previsti dall'art. 25-*quinquies*, per i quali è invece più facilmente ipotizzabile un interesse o vantaggio dell'ente.

Per realizzare l'adescamento è sufficiente anche un solo atto per cui è difficile ipotizzare un efficace ed adeguato controllo da parte dell'ente volto ad evitarne la commissione. Si pensi a chi usa per lavoro il computer che potrebbe estemporaneamente - quindi in modo non prevedibile e prevenibile - attuare un adescamento. Inoltre, per realizzare il reato di adescamento è sufficiente qualsiasi atto che diventa illecito solo se volto a carpire la fiducia del minore. Per tale ragione diventa difficile per l'ente predisporre un adeguato controllo che verterebbe anche sull'intenzione.

L'unica osservazione di carattere generale che si può fare è che tutti i reati contro la personalità individuale, inclusi quelli connessi alla pornografia, alla pedofilia o al turismo sessuale, si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta e che dunque potrebbe perciò essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nel reato.

#### 12.10.4 *Esemplificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria :

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, con artifici o lusinghe, adescano un minore degli anni sedici su internet allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 (schiavitù/servitù), 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile) e 600-*quater* (atti sessuali con minori).

### **13 Reati di abuso di mercato (art.25-*sexies*, D.Lgs. 231/01). [Articolo aggiunto dalla L.18/04/2005 n.62, art.9 e modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021].**

#### **13.1 Art.184 del D.Lgs.24.02.1998, n.58: Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.**

##### *13.1.1 Testo della norma*

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere

privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

### **13.1.2 Autore del reato**

Per art. 184, c. 1, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.

Per art. 184, c. 2, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

Per art. 184, c. 3, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1

### **13.1.3 Descrizione**

Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella fattispecie di reato descritta e denominata *insider trading*:

1. la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni che esterni all'azienda in oggetto: si tratta del reato di abuso di informazioni privilegiate;
2. la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa basata su informazioni "non di dominio pubblico" (tale pratica, indicata anche come "insider trading", è considerata legale, ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico - quali, per esempio, la CONSOB).

Secondo la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, per «informazione privilegiata si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi».

Deve esserci, quindi, un nesso di causalità tra l'alterazione della quotazione degli strumenti finanziari e la divulgazione della notizia, il quale dovrà essere accertato o attraverso un calcolo probabilistico oppure, a posteriori, con una valutazione logica.

Per quanto riguarda la prima condotta (quella che consiste nell'acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni di cui sopra), essa si concretizza nel compimento, diretto o per interposta persona, di operazioni su strumenti finanziari, anche se per conto di terzi, da parte del soggetto che sia a conoscenza di informazioni riservate che "suggeriscono" la realizzazione di tali operazioni.

La seconda condotta riguarda la semplice comunicazione di tali informazioni a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione ovvero dell'ufficio o di un sondaggio di mercato

effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/201446. In tal caso non è più l'*insider* il protagonista, ma viene sanzionata solo ed unicamente l'uscita dell'informazione dalla sfera di soggetti che avrebbero dovuto e potuto conoscerla per ragioni legate alla loro professionalità.

La terza condotta sanzionata è quella della raccomandazione od induzione di terzi, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni descritte nel delineare la condotta per prima sanzionata.

Il dolo deve coprire tutti gli elementi oggettivi: il possesso della notizia privilegiata, il carattere privilegiato della stessa, la sua potenzialità modificativa del prezzo dello strumento finanziario.

L'interesse tutelato da tale norma è il mercato, o meglio la sua appetibilità. Pur utilizzando il termine "chiunque", tra i soggetti attivi in realtà vengono contemplati coloro che ricoprono determinate qualifiche o che svolgono determinate funzioni (comma 1), in grado di possedere, per questo, informazioni privilegiate: ecco perché, in realtà, si deve considerare una fattispecie propria.

Sono chiamati *insiders* primari, i quali si dividono in *corporate insiders* (se ricoprono stabilmente una carica all'interno della società, come gli amministratori, i dirigenti, i sindaci, i dipendenti) ed in *temporary insiders*, se vengono a conoscenza delle informazioni privilegiate in ragione di un'attività solo temporanea svolta all'interno della società (come la consulenza legale).

La norma punisce, altresì, i cosiddetti *insiders* secondari, ovverosia coloro che, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commettono i fatti elencati dal comma 1.. Il reato si consuma con il compimento dell'operazione o con la comunicazione della notizia.

La condanna per questo reato comporta anche l'applicazione, per una durata compresa tra i sei mesi e i due anni, delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o un'arte, dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ed imprese, dell'incapacità di contrattare con la P.A., nonché della pubblicazione della sentenza su due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale; comporta, altresì, la confisca, anche per equivalente, del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

*Art. 180 del TUF (Definizioni) Ai fini del presente titolo si intendono per: a) "strumenti finanziari": 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.*

*Art. 1 del TUF (Definizioni)(...) 2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. (...), cioè:*

- 1. valori mobiliari;*
- 2. strumenti del mercato monetario;*
- 3. quote di un organismo di investimento collettivo;*
- 4. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o ad altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;*
- 5. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue ad inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;*
- 6. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti su*

---

(46) Tale ultima ipotesi è stata introdotta dal D.gs. n.107/2018.

*strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con la consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;*

*7. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;*

*8. strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;*

*9. contratti finanziari differenziali;*

*10. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, o in un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;*

*11. Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).*

### **13.1.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto.
- Un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della società prima dell'annuncio di un importante evento societario.
- I soggetti che diffondono alla clientela studi, ricerche o raccomandazioni basate su informazioni privilegiate.
- Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.
- Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, raccomanda o induce altri, sulla base di esse, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari.
- Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.

## 13.2 Art.185 del D.Lgs.24.02.1998, n.58: Manipolazione del mercato.

### 13.2.1 Testo della norma

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

### 13.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune: può essere commesso da "Chiunque".

### 13.2.3 Descrizione

Secondo la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, costituiscono manipolazione del mercato:

- le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;
- le operazioni che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscano in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolarmente in questione;
- le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;
- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso *internet*, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.

Essendo un reato a dolo generico, affinché si consumi, risulta sufficiente la realizzazione delle condotte, rimanendo irrilevante l'effettiva verifica degli eventi di pericolo. Deve quindi sussistere la coscienza e la volontà di diffondere notizie false oppure di porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati.

Con tale norma si vogliono tutelare l'interesse superindividuale sia della stabilità del mercato, sia del sistema bancario.

Per quanto riguarda l'analisi delle modalità di condotta, essendo le medesime, si rimanda a quanto detto in tema di "aggiotaggio" all'art. 2637 c.c. La norma in esame, a differenza dell'art. 2637 c.c. ha come ambito di operatività il settore del mercato mobiliare relativo ai valori quotati o "in fase" di quotazione. La nozione di "strumenti finanziari" ricomprende titoli negoziabili ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale era stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

### 13.2.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

*(Trash and cash - Screditare e incassare)*

- Viene modificato il *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo spread è un fattore per la determinazione del prezzo di tale operazione.
- Sono poste in essere operazioni di acquisto di titoli per volumi consistenti provocando un significativo apprezzamento del titolo, allo scopo di far ritenere plausibile agli operatori un'imminente conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.
- Chiunque apre una posizione per chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento.

*(Opening a position and closing it immediately after its public disclosure, Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).*

- I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.

*(Colluding in the after market of an Initial Public Offer - Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico).*

- Condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto futuro su merci.

*(Other behaviour designed to spread false / misleading information - Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).*

- Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

*(Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means, Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo).*

- Conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari.

*(Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato).*

Questa strategia può essere realizzata anche mediante la ripartizione della partecipazione tra diversi soggetti (es. società del gruppo, società collegate), in modo che nessuno di essi superi le soglie che comportano gli obblighi di comunicazione previsti dal TUF. L'emittente o un'azionista rilevante può utilizzare tale condotta manipolativa per evitare di far sapere ad altri azionisti della propria partecipazione, specie in occasione di un'assemblea dei soci chiamata ad esprimersi su scelte organizzative o operazioni strategiche, ovvero per conseguire il controllo della società, prevedendo o anticipando l'intervento di soggetti terzi.

*(Concealing ownership, Celare la proprietà).*

- Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Tale strategia manipolativa ha, in genere, ad oggetto il titolo ordinario, poiché è il titolo che guida gli altri titoli emessi, e può essere posta in essere (mediante accordi e/o finanziamenti) anche di concerto con altri soggetti del mercato che detengano importanti partecipazioni sul titolo. Ad esempio, ai fini del decreto n. 231/01, può attuare questo tipo di manipolazione il dipendente di un ente-azionista rilevante dell'emittente che, nell'interesse o a vantaggio del primo, costituisce una soglia minima al corso dei prezzi per evitare che gli stessi raggiungano valori che rendono meno conveniente l'esercizio di opzioni sul medesimo titolo ovvero altri strumenti finanziari ad esso collegati. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.

*(Creation of a floor in the price pattern, Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi).*

## **14 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.25-septies, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L.03/08/2007 n.123, art.9 e successivamente sostituito dal D.Lgs.09/04/2008 n.81 art.300].**

### **14.1 Art. 589 c.p.: Omicidio colposo.**

#### *14.1.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

#### *14.1.2 Autore del reato*

Il reato in esame è una fattispecie penale comune.

Soggetto attivo del reato può difatti essere "chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione". Tale soggetto può quindi individuarsi nei:

- datori di lavoro;
- dirigenti;
- preposti;
- soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i medesimi lavoratori.

#### *14.1.3 Descrizione*

Oggetto della norma è la tutela della vita umana.

Il reato sanziona le condotte colpose che abbiano determinato la morte di un uomo (viene compresa anche la

morte di un neonato che si sia staccato dal ventre materno e che sia in grado di restare in vita autonomamente).

Nel caso in cui una persona sia destinataria di specifici obblighi, connessi con l'esercizio di un'attività che può essere fonte di pericolo per la vita e l'incolumità altrui, soggetto attivo del reato può essere non soltanto colui che realizza un comportamento positivo, causa, sotto il profilo naturalistico, dell'evento, ma anche chi omette di compiere un'azione positiva, quando tale azione sia imposta da una norma di esperienza avente rilevanza sociale o giuridica e non osserva le regole giuridiche di comportamento concernenti lo svolgimento dei compiti, che derivano al soggetto dalla sua qualifica e che egli ha l'obbligo di osservare.

Tra tutte le varie ipotesi di responsabilità penale derivante da omicidio colposo, si trova il caso della violazione delle norme antinfortunistiche. La normativa antinfortunistica impone l'osservanza di tutte le cautele previste in relazione al luogo di lavoro nel suo complesso e non solo di quelle relative alle specifiche mansioni del lavoratore. Inoltre, non si verifica alcuna interruzione del nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento morte, qualora nella causazione dell'evento abbia concorso il comportamento disattento del lavoratore, in quanto non sono a lui addebitabili quelle disattenzioni che rientrano nel normale rischio del lavoro e che, se prevenute nel modo corretto, sono di regola prive di conseguenze per il prestatore d'opera.

Peraltro, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore sia dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione sia da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore stesso. Infatti si tenga presente come, per costante giurisprudenza di legittimità, "le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli – anche se del tutto eventuali e remoti – in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevedibile e negligente del lavoratore" (così, per tutte, Cass., sez. IV, 19 aprile 2007). Ne consegue che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando omette di adottare le idonee misure protettive, sia quando non vigila sulla loro concreta attuazione. Il datore di lavoro non è dunque esonerato da responsabilità qualora l'infortunio si sia verificato a causa della violazione delle prescrizioni imposte, nemmeno in caso di eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. Civ. Sez. Lav., 14 aprile 2008, n. 9817).

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione, sicché dell'infortunio che sia accorso all'*extraneus* risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontari a esposizione a pericolo.

In una società di grandi dimensioni il principio di personalità della responsabilità penale impone al giudice di accertare l'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno delle posizioni di vertice, per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati, con la predisposizione e l'attribuzione dei correlativi e necessari poteri per adempierli, anche prescindendo da un atto formale di delega.

Quanto alla c.d. delega di funzioni, mediante la quale il datore di lavoro assolve l'obbligo di sicurezza prevenzione e protezione, trasferendo la propria posizione di garanzia su altro soggetto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato una serie di requisiti perché tale atto abbia efficacia liberatoria rispetto ai delitti di omicidio o lesioni colpose (principi applicati anche in materia di inquinamento): le dimensioni dell'impresa, che devono giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità; l'esistenza di precise norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinano il conferimento della delega a assicurino un'adeguata pubblicità della medesima; il preciso e puntuale contenuto della delega ed una chiara accettazione del delegato; la competenza professionale del delegato; la competenza professionale del delegato; l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica; la non ingerenza del datore di lavoro nell'organizzazione aziendale e l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegante. In taluni casi ed a certe condizioni, il datore di lavoro risponde anche dell'operato delle persone di cui si avvale. In particolare, il datore di lavoro è responsabile, per *culpa in eligendo*, del comportamento del preposto inesperto mantenuto in servizio nonostante la sua manifesta incompetenza e l'altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo.

Non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente; tuttavia egli è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere immaginabile, e non già quando l'irrazionalità



della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe per non incorrere in infortuni.

Si afferma, altresì, che il datore di lavoro che non adempie gli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempienza degli obblighi formativi, e l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica fra loro.

#### *14.1.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società concede in locazione al conduttore un immobile di sua proprietà omettendo di revisionare l'impianto di riscaldamento, affinché questo non presenti deficienze strutturali e funzionali, cagionando con ciò per colpa e quale conseguenza di esalazioni di monossido di carbonio promananti dallo scaldabagno la morte di una persona.
- La Società committente i lavori affida in appalto i medesimi ad impresa appaltatrice che non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica, in ragione della sua modesta struttura organizzativa nonché della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, cooperando con ciò con la stessa a cagionare per colpa la morte di una persona.
- La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato ad hoc le opportune informazioni sui rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando così con quest'ultima a cagionare per colpa la morte di una persona.
- La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte di una persona.
- La Società proprietaria dell'immobile presso cui debbono essere eseguiti lavori di ristrutturazione assume l'obbligazione di fornire all'appaltatore il ponteggio necessario per svolgere interventi in elevazione, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la morte del lavoratore dipendente della ditta esecutrice i lavori precipitato dall'impalcatura priva delle necessarie protezioni.
- La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte di un proprio dipendente.
- La Società committente i lavori – essendosi riservata il diritto di concreta ingerenza nel processo lavorativo (ad es. mediante esercizio in concreto del potere di verificare l'esecuzione degli stessi) ovvero essendosi riservata il compito di direzione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire il verificarsi di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti dell'appaltatore, cooperando così con quest'ultimo a cagionare per colpa la morte di una persona.
- La Società omette di adottare all'interno di strutture di sua proprietà o da essa condotte in locazione o comunque godute a qualsivoglia titolo i dispositivi di sicurezza di legge, con ciò cagionando per colpa la morte di una persona.
- La Società committente i lavori – non avendo trasferito in toto in capo all'appaltatore l'organizzazione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verifica di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti di quest'ultimo, cooperando con ciò con il predetto a cagionare per colpa la morte di una persona.
- La Società acquista prodotti/attrezzature da inserire nelle proprie unità operative, omettendo di valutare la conformità degli stessi alla disciplina anti-infortunistica richiesta nei luoghi di lavoro.
- La Società nella gestione dei rifiuti speciali omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire lesioni gravi o gravissime o la morte di un proprio dipendente o di chiunque possa, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area in cui gli stessi (rifiuti speciali) sono temporaneamente custoditi o nella fase di trasporto per il loro smaltimento.

## **14.2 Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.**

### *14.2.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

### *14.2.2 Autore del reato*

Illecito penale in esame è un reato comune.

Soggetto attivo del reato può difatti essere "chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione".

Tale soggetto può quindi individuarsi nei:

- datori di lavoro;
- dirigenti;
- preposti;
- soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i medesimi lavoratori.

### *14.2.3 Descrizione*

Assume particolare rilievo il profilo relativo alla possibilità di delegare, all'interno di strutture complesse, la funzione di vigilanza e controllo sull'applicazione e l'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche.

Al fine di escludere la responsabilità del direttore dello stabilimento, anche di grandi dimensioni, per l'infortunio occorso al lavoratore, non è sufficiente la previsione di un organigramma di compiti ed incarichi, qualora ai singoli titolari dei settori non venga affidata una completa autonomia decisionale ed economica.

È da escludere l'esonero da responsabilità qualora il direttore eserciti personalmente il controllo, avvalendosi della cooperazione di dipendenti, pur qualificati. Pertanto, la delega di funzione viene ammessa purché sia affidata a persona tecnicamente capace e munita dei necessari poteri.

Il datore di lavoro, in considerazione della primaria esigenza di tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, non può limitarsi a mettere a disposizione di questi i presidi antinfortunistici e ad invitarli ad utilizzarli, ma ha l'onere, oltre che di controllarne l'effettivo uso, di fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua ed assidua opera pedagogica, ricorrendo, se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle disposizioni.

Si rimanda al precedente paragrafo con riferimento ai profili di responsabilità del datore di lavoro in caso di concorso colposo del lavoratore nella verifica dell'evento di danno, nonché in relazione alla c.d. delega di funzioni.

Ai fini delle esemplificazioni che seguono, relative ai delitti di cui all'art. 590 comma 3 c.p., si tenga presente come, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583 comma 2 c.p., invece, la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si tenga inoltre presente come, secondo Cass., sez. IV, 16 gennaio 2008, M., "[i]n tema di lesioni personali colpose, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di lavoro".

Il delitto di lesioni colpose è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

#### *14.2.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società omette di adottare all'interno di strutture di sua proprietà o da essa condotte in locazione o comunque godute a qualsivoglia titolo i dispositivi di sicurezza di legge, con ciò cagionando per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
- La Società committente i lavori – essendosi riservata il diritto di concreta ingerenza nel processo lavorativo (ad es. l'esercizio in concreto del potere di verificare l'esecuzione degli stessi) ovvero il compito di direzione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verifica di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti dell'appaltatore, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
- La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato ad hoc le opportune informazioni sui rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando con ciò con quest'ultima a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
- La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando così per colpa la lesione grave o gravissima di un proprio dipendente.
- La Società committente i lavori affida in appalto i medesimi ad impresa appaltatrice che non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica, in ragione della sua modesta struttura organizzativa, nonché della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, cooperando con ciò con la stessa a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
- La Società proprietaria dell'immobile presso cui debbono essere eseguiti lavori di ristrutturazione assume l'obbligazione di fornire all'appaltatore il ponteggio necessario per svolgere interventi in elevazione, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima del lavoratore dipendente della ditta esecutrice i lavori precipitato dall'impalcatura priva delle necessarie protezioni.
- La Società committente i lavori – non avendo trasferito in toto in capo all'appaltatore l'organizzazione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verifica di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti di quest'ultimo, cooperando con ciò con il predetto a cagionare per

colpa la lesione grave o gravissima di una persona.

- La Società acquista prodotti/attrezzature da inserire nelle proprie unità operative, omettendo di valutare la conformità degli stessi alla disciplina anti-infortunistica richiesta nei luoghi di lavoro.
- La Società nella gestione dei rifiuti speciali omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire lesioni gravi o gravissime o la morte di un proprio dipendente o di chiunque possa, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area in cui gli stessi (rifiuti speciali) sono temporaneamente custoditi o nella fase di trasporto per il loro smaltimento.

## **15 Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (art.25-octies, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dal D.Lgs.21/11/2007 n.231, art.63 e modificato dalla Legge 15/12/2014 n.186, art.3 comma 5 e dal D. Lgs. 195/2021 art. 1].**

### **15.1 Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio, e Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio.**

#### *15.1.1 Testo della norma del Codice Penale*

##### **Art. 648 c.p.: ricettazione.**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

##### **Art. 648-bis c.p.: riciclaggio.**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

##### **Art. 648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **Art. 648-ter.1 c.p.: Autoriciclaggio**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### **15.1.2 Autore del reato**

Gli illeciti penali in esame sono reati comuni, possono essere commessi da "Chiunque". I reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, però, possono essere posti in essere solo da coloro che non hanno preso parte al delitto dal quale i proventi illeciti stessi derivano; per la configurazione del reato di autoriciclaggio, invece, è necessario che il soggetto sia lo stesso che ha posto in essere il reato presupposto o ha concorso alla sua commissione.

### **15.1.3 Descrizione**

#### **Art. 648 c.p.: Ricettazione.**

Il delitto di ricettazione è reato contro il patrimonio in cui il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse dello Stato a garantire il diritto del privato contro l'intervento di attività estranee al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere più difficoltoso il recupero del prodotto stesso.

La norma pretende, quale presupposto della condotta penalmente sanzionata, che il denaro o le cose oggetto della ricettazione siano provenienti da reato.

Se oggetto di ricettazione è il denaro, questo può anche essere stato frutto di successivi tramutamenti intermedi prima di pervenire nelle mani del ricettatore.

Qualsiasi reato, e non solo quelli contro il patrimonio, può costituire valido presupposto per la configurabilità del reato di ricettazione. La stessa ricettazione può costituire reato presupposto per un'ulteriore ricettazione.

In ordine alla prova della sussistenza del reato presupposto, per la configurabilità della ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto, la cui sussistenza può essere ritenuta dal giudice della ricettazione anche soltanto sulla base di prove logiche.

Poiché il dolo dell'autore del reato nel momento in cui viene commesso deve investire anche la

consapevolezza della provenienza da reato del bene, la “provenienza criminosa” della cosa può risultare implicita e tale avrebbe dovuto risultare anche all'autore della ricettazione. La fattispecie è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.

Tale principio si estende anche ai casi in cui è dalle circostanze di fatto riguardanti il possesso o la sua acquisizione da parte dell'imputato che non si sarebbe potuto dedurre altro se non la provenienza delittuosa della cosa.

Lo stesso comportamento dell'imputato o la inverosimiglianza delle giustificazioni del possesso ovvero l'assenza di ogni giustificazione riguardo al possesso può costituire, insieme, prova sufficiente della provenienza del reato e della consapevolezza da parte di costui della criminalità della cosa. Invece, l'insufficienza della prova circa la provenienza delittuosa della cosa ricettata, vertendo su un presupposto del reato, comporta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Il delitto di ricettazione si realizza attraverso le seguenti condotte:

- acquistare: qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di un bene, tanto a titolo derivativo, che originario (vi rientra anche l'acquisto di cosa abbandonata dal ladro);
- ricevere: comprende qualunque comportamento non rientrante già nelle altre definizioni;
- occultare: chi occultata ha già la disponibilità del bene, quindi è una condotta dipendente dalla ricezione;
- intromettere: con la finalità di far acquistare, ricevere o occultare. L'intromissione si perfeziona anche senza aver raggiunto il fine che si proponeva l'autore del reato.

Per la configurabilità della ricettazione, è necessario anche il dolo specifico, cioè il fine di procurare a sé o ad altri profitto dal bene ricettato. Non è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.

Il tentativo è configurabile solo per le forme dell'acquisto, della ricezione e dell'occultamento; non nel caso dell'intromissione.

L'estensione dei reati contravvenzionali quali presupposto di tale fattispecie delittuosa comporta un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità.

#### **Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio.**

La norma incrimina due distinte condotte. La prima, dai caratteri più definiti, consistente nella sostituzione di denaro, beni o altre utilità proveniente da un catalogo predeterminato di delitti presupposto (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e delitti connessi al traffico di stupefacenti) ed una seconda connotata da tutte le operazioni dirette a ostacolare la provenienza dei profitti suddescritti.

Anche in questo caso il reato si può realizzare se la provenienza da reato non sia diretta ma solamente mediata.

Per quanto riguarda il concetto di “sostituzione”, si è ritenuto che, stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro “sporco” realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato. Quindi, nella “sostituzione” dovrebbero essere comprese tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso recidendo ogni possibile collegamento, oggettivo o soggettivo, con il reato.

Nella nozione di “trasferimento”, invece, sarebbero compresi tutti quei comportamenti che implicano, non la sostituzione dei beni di provenienza illecita con altri beni di identica o diversa natura, bensì, semplicemente, il loro spostamento, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza. Tale condotta implica un mutamento, anche fittizio, dell'intestazione del bene.

Quanto al compimento di “operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa”, si è ritenuto integrare tale condotta, ad esempio, l'apposizione ad un'autovettura di provenienza delittuosa di targhe di pertinenza di altro veicolo, ovvero la manomissione del suo numero di telaio.

Affinché si configuri il reato, è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, beni o utilità che ne costituiscono l'oggetto.

L'estensione dei reati contravvenzionali quali presupposto di tale fattispecie delittuosa comporta un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità.

#### **Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

A differenziare tale norma da quella precedente, vi è il fatto che la condotta è punibile anche quando i beni

provengano da delitto colposo, non essendo stata riprodotta la specifica esclusione.

L'assoluta genericità della condotta qui sanzionata imporrebbe, non essendo tra l'altro richiesto, un dolo specifico, cioè che la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni fosse interpretata in termini più rigorosi rispetto al caso della ricettazione.

Tra il reato di impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è un rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello infine di cui all'art. 648-*ter* c.p. che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

Resta comunque una norma sussidiaria rispetto agli artt. 648 e 648-*bis*.

L'estensione dei reati contravvenzionali quali presupposto di tale fattispecie delittuosa comporta un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità.

#### **Art.648-*ter*.1 c.p.: Autoriciclaggio.**

L'autoriciclaggio viene commesso da colui che occulta direttamente (sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie) i proventi del delitto che egli stesso ha commesso. I proventi illeciti possono derivare da qualunque reato; per le attività svolte dalla Società il rischio può ricorrere con riferimento, ad esempio, ad ipotesi di evasione fiscale, corruzione, usura, delitti fiscali e appropriazione di beni sociali.

Grazie all'art.648-*ter*.1 l'autoriciclaggio acquista una propria sfera di punibilità autonoma nell'ordinamento italiano. Il reato scatterà solo in presenza di operazioni che in concreto spezzino la tracciabilità e che non permettano di ricostruire l'individuazione della provenienza delittuosa di somme o beni. In presenza di tali condotte, non potrà essere utilizzata l'esimente prevista dal legislatore ("quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"), i cui contorni – che paiono incerti - verranno definiti dalla successiva giurisprudenza. Per la realizzazione della fattispecie è necessario comunque che l'autore del reato ostacoli concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del reato. In tale senso la giurisprudenza è molto rigorosa e ritiene che ostacoli l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del delitto anche chi trasferisce il denaro illegalmente ottenuto da un conto ad un altro diversamente intestato.

La lettura dell'articolo evidenzia come il reato di autoriciclaggio utilizzi un doppio binario nella comminazione delle pene. E' infatti prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

L'estensione dei reati contravvenzionali quali presupposto di tale fattispecie delittuosa comporta un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità.

E' altresì ipotizzabile un potenziale concorso della Società con terzi (clienti o altri soggetti) nelle stesse situazioni in cui sarebbe contestabile il concorso nel reato di riciclaggio.

Peraltro la previsione normativa di cui qui si tratta nulla cambia rispetto agli obblighi di segnalazione antiriciclaggio a cui già si applica la fattispecie.

### **15.1.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni.

Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione.

- Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi.

Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all'attività svolta.

- La Società può effettuare direttamente delle operazioni di riciclaggio tramite:

- attività di tesoreria, ossia attività volta a ottimizzare le somme o i titoli di proprietà della

Società (essa è esercitata seguendo le medesime regole stabilite per le analoghe operazioni compiute per conto della clientela, sicché le aree di rischio sono sovrapponibili e richiamabili);

- o partecipazioni al capitale della Società e per quelle dalla stessa detenibili, come pure per le operazioni straordinarie (il rischio di riciclaggio si annida nei soggetti coinvolti, rischio che, da un lato, riguarda i vertici del management piuttosto che gli operatori e, dall'altro, può essere mitigato attraverso la identificazione e la conoscenza di tali soggetti e della loro attività).

Mediante attività di tesoreria o di partecipazione al capitale sociale, la Società sostituisce o trasferisce danaro di provenienza illecita, con ciò ostacolando l'identificazione della sua provenienza.

- Nelle Operazioni infragruppo il rischio è più accentuato in riferimento alle strutture di vertice, poiché tali operazioni - specie quelle, più sensibili in chiave di riciclaggio, di rilevante interesse per lo stesso gruppo - sono strategicamente prefigurate e decise dai soggetti apicali della Società.

Gli organi dirigenti della Società trasferiscono – mediante operazioni particolari – danaro o beni diversi di provenienza delittuosa ad altre società del gruppo, nel tentativo di ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

- La Società investe consapevolmente in società che hanno un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che reimmettono nel sistema economico beni di provenienza illecita.
- La Società promuove in modo consapevole una campagna pubblicitaria offrendo al pubblico beni di illecita provenienza.
- La Società stipula consapevolmente contratti di locazione su immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato, in ragione del fatto che gli immobili locati rappresentano il frutto di un'attività illecita.
- La Società stipula consapevolmente contratti di manutenzione degli immobili e degli arredi a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del fatto che i fornitori reimmettono nel circuito economico beni rivenienti da attività illecite.
- La Società stipula consapevolmente contratti di manutenzione degli impianti a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del fatto che i fornitori reimmettono nel circuito economico beni rivenienti da attività illecite.
- La Società può rispondere del reato di cui all'articolo 648-ter.1 c.p. ove utilizzi fondi occulti costituiti mediante attività illecite (quali ad esempio reati tributari):
  - per corrompere un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio;
  - per acquistare beni o servizi eludendo la normativa fiscale in materia di IVA;
  - per elargire compensi non tracciabili ai propri dipendenti, eludendo i dovuti versamenti fiscali e previdenziali sugli stessi importi;
  - per costituire società di comodo, che ricorrendo ad un sistema di falsa fatturazione generino costi fittizi (e quindi risparmi fiscali) per la Società che li ha costituiti.
- La Società può rispondere del reato di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p. qualora possa desumere ipotesi di riciclaggio da informazioni ed elementi acquisiti sui fornitori e/o per accordi contrattuali che potrebbero risultare non giustificati in relazione alle vigenti condizioni di mercato in materia di prezzi, servizi offerti e localizzazione geografica.
- La Società acquista consapevolmente dipinti, grafiche od oggetti d'arte a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del fatto che i venditori reimmettono nel circuito economico beni rivenienti da attività illecite.
- La Società acquista consapevolmente beni mobili o immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del fatto che i venditori reimmettono nel circuito economico beni rivenienti da attività illecite.

## **16 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25-octies,**



## D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021].

### 16.1 Art. 493-ter c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

#### 16.1.1 Testo della norma

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

#### 16.1.2 Autore del reato

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

#### 16.1.3 Descrizione

Oggetto materiale dei reati di cui all'art. 493-ter sono le carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi od ordini di pagamento prodotti con documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Sono **carte di credito o di pagamento** le tessere munite di una banda magnetica e/o di microcircuiti sui quali sono impressi i dati di identificazione del titolare, i limiti e le modalità di utilizzo, nonché gli estremi del rapporto con l'azienda o l'ente che ha rilasciato il documento abilitante alla fruizione dei servizi (bancomat, carte di credito, carte prepagate). Nella definizione di carte di **pagamento** rientrano i borsellini elettronici, in cui le somme, versate all'intermediario finanziario emittente anche a mezzo dei "bancomat" e memorizzate nel chip della carta, possono essere trasferite dalla carta del consumatore a quella dell'esercente senza necessità di collegamento *on-line* con l'emittente.

La giurisprudenza ha escluso da tale categoria, in quanto non assimilabili agli strumenti di pagamento, ma ai titoli di credito, gli assegni bancari e circolari (di diverso avviso *Cass. II, n. 26061/2010*), gli *eurocheques* (*Cass. II, n. 12750/2008*; *Cass. II, n. 8332/2009*) e i *traveller's cheques* (*Cass. I, n. 5279/1999*).

Il delitto non si realizza quando viene utilizzata una carta di credito **scaduta** in quanto incapace di esplicare la funzione di credito, di pagamento o di prelievo contante.

Al fine di ampliare l'ambito di applicazione dei delitti di cui all'art. 493-ter, l'art. 2 del d.lgs. 184/2021 ha incluso tra gli oggetti materiali anche tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, individuati con la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 184/2021, ovvero ogni "*dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*". Sempre l'art. 1 chiarisce alla lett. b) che per "*dispositivo, oggetto o record protetto*" s'intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o

l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma e alla lett. c) che “*mezzo di scambio digitale*” è sia qualsiasi moneta elettronica così come definita all'art. 1, comma 2, lett. h-ter, del d.lgs. n. 385/1993, n. 385, sia la valuta virtuale (ovvero, ai sensi della lett. c) “*una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*”).

Le condotte descritte nella norma sono tre:

**1.** utilizzare indebitamente, cioè senza esserne titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri: consiste nel disporre o nel servirsi delle predette carte o documenti o strumenti di pagamento alternativi ai contanti conformemente alla loro normale destinazione per ricavarne un vantaggio. Il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato: è sufficiente, infatti, che l'agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare (*Cass. II, n. 47725/2014*).

L'utilizzo della carta è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore;

**2.** Falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri: la falsificazione consiste nella materiale creazione, da parte di un soggetto non legalmente autorizzato, di una nuova carta di credito “artefatta” (o di un documento o di uno strumento di pagamento alternativo ai contanti fasullo) solo apparentemente riconducibile all'istituto emittente, ma in realtà priva di qualsiasi collegamento negoziale con quest'ultimo e tale da far apparire al lettore magnetico che essa proviene dall'emittente ed è utilizzata dal soggetto legittimato.

L'alterazione, invece, presuppone l'esistenza di una carta regolarmente creata dall'emittente e si concretizza nella sua manipolazione artificiosa attraverso la modificazione di alcuni dati rilevanti quali l'intestazione, la data di scadenza, il nome del titolare, la banda magnetica o dei dati in essa inseriti che permettono l'accesso ai servizi o, infine, dei codici per consentirne un uso diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall'ente emittente (limiti di spesa o di prelievo).

**3.** possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sé o per altri: tali condotte, pur essendo naturalisticamente contigue a fattispecie di carattere ricettatorio, sono state parificate dal legislatore, per esigenze di politica criminale, alla contraffazione e all'alterazione, perché determinano una simile situazione di pericolo per la fede pubblica tutelata.

Per possesso si intende la concreta disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo, della carta o del documento analogo o dello strumento di pagamento diverso dai contanti costituisce il presupposto delle condotte di cessione e acquisizione. Il concetto di possesso deve essere inteso in senso penalistico, ovvero come autonoma disponibilità della *res* accompagnata dall'*animus rem sibi habendi*, cioè dall'animo di tenere la cosa presso di sé.

La fattispecie è punita a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di utilizzare la carta di pagamento o il documento o lo strumento di pagamento diverso dai contanti (nel primo reato) e di falsificare o alterare (nel secondo) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento o documenti (nel terzo) al fine di trarne profitto per sé o per altri.

#### **16.1.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, al fine di trarne profitto, utilizza indebitamente carte di credito, non essendone titolare;

- La Società, al fine di trarne profitto, falsifica carte di credito.

## **16.2 Art. 493-*quater* c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

### **16.2.1 Testo della norma**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

### **16.2.2 Autore del reato**

Trattasi di reato comune: può essere, infatti, commesso da "chiunque", ad esclusione del titolare dello strumento di pagamento diverso dai contanti.

### **16.2.3 Descrizione**

Si tratta di un delitto sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce un più grave reato già penalmente sanzionato e che comporta un'anticipazione della soglia di tutela secondo lo schema dei reati di pericolo. Tale anticipazione è giustificata, in virtù del principio costituzionale di proporzionalità, dalla rilevanza del bene giuridico (*rectius* dei beni giuridici tutelati, essendo un delitto plurioffensivo) e dalla pericolosità e insidiosità delle condotte tipiche incriminate, le quali implicano la probabilità che il risultato finale dell'azione possa essere la commissione di reati di falsificazione e di frode concernenti strumenti di pagamento alternativi ai contanti.

Oggetto materiale del delitto contemplato possono essere sia apparecchiature che dispositivi informatici (*hardware*, ad es. chiavi USB, cd-rom, dvd, *floppy disk*, *hard disk* esterni, ecc.) sia programmi informatici (cosiddetti *software*) la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento alternativi ai contanti.

L'articolo in esame contempla una norma a più fattispecie. Di conseguenza il delitto *de quo* si configura anche se il soggetto attivo ha realizzato una sola delle condotte descritte dalla norma. L'integrazione contestuale (ovvero senza un'apprezzabile soluzione di continuità) di più condotte tipiche da parte dello stesso agente non comporta una pluralità di reati, e, quindi, un concorso formale fra gli stessi, ma rileva unicamente sul piano della dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133.

La condotta consiste nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri l'oggetto materiale del reato e si caratterizza per essere finalizzata a consentire l'uso o a permettere l'utilizzo da parte di altri delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici predisposti o adattati proprio per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il "*mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o a altri*" appare una clausola di chiusura e onnicomprensiva volta a includere nella sfera di rilevanza penale qualsiasi modalità con cui gli oggetti materiali sopra riportati vengano messi nella disponibilità di terzi da parte dell'agente.

Il reato in esame è punibile a titolo di dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte descritte dalla norma (produrre, importare, ecc.) al fine di utilizzare o di consentire ad altri l'uso di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici realizzati o adattati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

## 16.2.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione, ottiene per sé o per altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

## 16.3 Art. 640-ter c.p.: Frode informatica

### 16.3.1 Testo della norma

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Si precisa che l'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001 prevede la rilevanza della fattispecie in parola solo nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-ter c.p. ("*se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema*").

### 16.3.2 Autore del reato

La fattispecie può essere commessa da chiunque, essendo un reato comune.

### 16.3.3 Descrizione

Come elemento materiale del reato, in luogo degli artifici e raggiri previsti per il reato di truffa, la frode informatica prevede una mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico posta in essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. Sono previste, quindi, due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

La Cassazione ha, al riguardo, chiarito che il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter, ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Viene definito sistema informatico, secondo la ricorrente espressione utilizzata nella l. 23 dicembre 1993, n.

547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti *computer's crimes*, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate — per mezzo di un'attività di «codificazione» e «decodificazione» — dalla «registrazione» o «memorizzazione», per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati», cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (*bit*), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

L'art. 640-ter comma 2 prevede due ipotesi di circostanze aggravanti ad effetto speciale: la prima fa riferimento alle ipotesi previste nell'art. 640, comma 2, n. 1, cioè essenzialmente il fatto commesso ai danni dello Stato; la seconda, invece, consiste nel fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (per la definizione si rimanda al paragrafo riguardante la fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico).

Il comma 3 prevede un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Per l'integrazione del reato, dal punto di vista soggettivo, è necessario il dolo generico, che, a differenza della truffa, non comprende la volontà dell'inganno, essendo sufficiente la coscienza e volontà di alterare il sistema.

#### 16.3.4 Esempificazioni

- La Società interviene, senza diritto, su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico.
- La Società, nel proprio interesse o vantaggio, altera i *software* utilizzati, realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno a terzi.
- La Società – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando a terzi, mediante i seguenti comportamenti:
  - alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico tramite qualsiasi mezzo;
  - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico tramite qualsiasi mezzo;
  - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico tramite qualsiasi mezzo.

### 17 Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (art.25-novies, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L.23/07/2009 n.99, art.15, comma 7].

#### 17.1 Legge del 22 aprile 1941 n.633: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

#### 17.2 Legge del 22 aprile 1941 n.633: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

#### 17.3 Art. 171 comma 1, lett. a-bis e comma 3.

##### 17.3.1 Testo della norma

1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51,00 ad euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera di ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

### 17.3.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### 17.3.3 Descrizione

La lettera a-bis) incrimina la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, cioè di opere altrui senza averne diritto.

La legge tutela indifferentemente la messa a disposizione di un'opera protetta per intero o in una sua parte, accentuando l'importanza delle modalità di condotta, cioè l'immissione dell'opera in un sistema di reti telematiche.

La condotta in esame rientra tra le forme di riproduzione con tecnologia digitale o, in ogni caso, rileva come una elusione del divieto di realizzare copie dell'opera protetta.

Trattandosi di un reato di mera condotta per la cui realizzazione non è richiesto il verificarsi dell'evento lesivo, l'arrecare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore dell'opera costituisce motivo di aggravamento di pena ai sensi del comma 3.

Nel panorama giurisprudenziale, i casi più frequenti di illecita diffusione attraverso la rete telematica riguardano le composizioni musicali, le opere cinematografiche e le composizioni cartacee o informatiche aventi ad oggetto materie giuridiche, economiche e bancarie.

L'elemento soggettivo è il dolo generico.

In tema di concorso di persone, si segnala un'importante sentenza della Suprema Corte (Cass., sez. III, 10 ottobre 2006, n. 33945), la quale ha ravvisato il «concorso nel reato di abusiva diffusione mediante internet di immagini protette da diritto di esclusiva anche in capo al soggetto che, pur non avendole immesse in rete, abbia inoltrato sul web in epoca antecedente alla loro immissione ad opera di altri, informazioni sui collegamenti e sui programmi necessari alla loro visione, in tal modo agevolando la connessione e la loro indebita diffusione».

La prima ipotesi prevista dal comma 3 fa riferimento ad un'opera altrui, escludendo che il reato possa essere compiuto dall'autore dell'opera. Oggetto dell'illecito è un'opera non destinata alla pubblicazione: vengono, perciò, tutelati gli inediti.

La seconda ipotesi di usurpazione della paternità dell'opera fa riferimento al c.d. "plagio", che ricorre quando un'opera viene presentata con una paternità non rispondente al vero. Il plagio è integrato sia dalla riproduzione, totale o parziale, degli elementi creativi di un'opera altrui con usurpazione della paternità, sia dalla contraffazione, intesa quale sfruttamento dei diritti economici nascenti dall'opera protetta senza il consenso dell'autore.

La terza ipotesi fa riferimento a modificazioni dell'opera e prevede, invece, un intervento su un'opera non viziata dalle illiceità di cui sopra, vale a dire un'opera pubblicata o destinata alla pubblicazione e provvista di paternità, usurpando quest'ultima ovvero deformando o modificando la stessa, qualora ne risulti un'offesa all'onore ed alla reputazione.

In quest'ultimo caso la produzione dell'offesa è da qualificarsi come condizione obiettiva di punibilità.

### 17.3.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, per trarne profitto, realizza programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.
- La Società mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera di ingegno protetta, o parte di essa.

## 17.4 Art. 171-bis.

### 17.4.1 Testo della norma

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinqüies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

### 17.4.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### 17.4.3 Descrizione

La norma in questione contempla due distinte ipotesi delittuose.

La fattispecie prevista dal comma 1 consiste nella duplicazione dei programmi per elaboratore o nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, o concessione in locazione dei programmi contenuti in supporti sprovvisti del contrassegno SIAE.

I programmi per elaboratore sono stati giuridicamente tutelati dal D. Lgs. 518/1992 – in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE – che li ha inseriti tra le opere letterarie protette a norma della Convenzione di Berna.

Nel caso della duplicazione, la condotta deve essere abusiva, cioè posta in essere in violazione delle norme che regolamentano la medesima attività.

Le altre condotte attengono alla commercializzazione di programmi contenuti in supporti privi del contrassegno SIAE.

L'ipotesi di cui al comma 2, invece, prende in considerazione il contenuto di una banca-dati. La condotta può consistere nella riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, nel trasferimento su altro supporto, nella distribuzione, nella comunicazione, nella presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca-dati, in violazione di quanto previsto dagli artt. 64-*quinqüies* e 64-*sexies*. Questi disciplinano le banche-dati prevedendo, nel primo, l'oggetto del diritto esclusivo dell'autore di eseguire o autorizzare la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica, la riproduzione, distribuzione, presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico; nel secondo, le attività non soggette ad

autorizzazione dell'autore di una banca-dati.

In alternativa, sono incriminate le condotte di estrazione e reimpiego della banca-dati, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter*, le quali disciplinano, rispettivamente, i diritti del costituente di una banca-dati e i diritti e gli obblighi dell'utente.

Infine, sono punite le condotte di distribuzione, vendita e concessione in locazione di una banca-dati.

Comune a tutte le condotte è il fine di trarne profitto. L'elemento soggettivo è quindi il dolo specifico.

In relazione ai reati previsti dall'articolo in questione è prevista, a norma dell'art. 171 *sexies*, comma 2, la confisca dei supporti fonografici, audiovisivi, ecc. già duplicati, nonché degli strumenti e dei materiali non ancora utilizzati per commettere i reati stessi, ma destinati a commetterli.

#### **17.4.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, per trarne profitto, realizza programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.
- La Società esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* L. 633/1941.

### **17.5 Art. 171-*ter*.**

#### **17.5.1 Testo della norma**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-



*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

### **17.5.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### **17.5.3 Descrizione**

La norma in esame prevede due diverse fattispecie di reato.

La prima ipotesi delittuosa, di cui al comma 1, è mirata a tutelare i diritti d'autore in relazione alla diffusione di sistemi di produzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico a mezzo di videocassette.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una pluralità di condotte che, essenzialmente, si sostanziano nella abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico, vendita, noleggio e condotte assimilate.

Oggetto materiale del reato sono, principalmente, videocassette, musicassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnate dalla SIAE.

Si riportano di seguito le condotte delineate dalla norma in esame.

La lett. a) contempla una serie di condotte riconducibili alla duplicazione abusiva.

La lett. b) punisce la abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di una serie di opere.

La lett. c) sembra contemplare condotte riconducibili alla categoria della diffusione, ma in realtà pare mirare alla fase della prevenzione.

Le condotte previste dalla lett. d), invece, paiono riconducibili alla categoria della diffusione e commercializzazione di supporti irregolari, rispetto all'apposizione del contrassegno SIAE (che può essere assente, contraffatto o alterato).

Quanto previsto dalla lett. e) viene ricondotto alla categoria della diffusione abusiva di trasmissioni ad accesso condizionato.

Le condotte di cui alla lett. f) sembrano riconducibili alla categoria della diffusione di dispositivi atti ad eludere un servizio criptato.

La lett. f-bis) pare contemplare le condotte riconducibili alla categoria della diffusione di strumenti finalizzati ad eludere le misure di cui all'art. 102-*quater*.

La lett. h) contempla le condotte riconducibili alla categoria della diffusione di materiali protetti, nonché alla rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico rappresentato dal fine di lucro.

Il comma 2 prevede ulteriori fattispecie criminose che integrano autonome ipotesi di reato e non sono qualificabili come circostanze aggravanti.

In particolare, si hanno quattro diverse figure delittuose:

- 1) la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva nonché vendita o immissione in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere protette dal diritto d'autore;
- 2) la comunicazione al pubblico con immissione in un sistema di reti telematiche, a fini di lucro di opere di ingegno protette dal diritto d'autore in violazione dell'art. 16 L. n. 633 del 1941 che sancisce a favore dell'autore stesso il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo, ricomprendendo quindi l'impiego di tutti i mezzi di diffusione a distanza (es. telegrafo, telefono, radio, televisione, comunicazione via satellite, ritrasmissione via cavo);
- 3) il compimento di taluno dei fatti previsti nel primo comma del medesimo articolo nell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore;
- 4) la promozione o organizzazione delle attività illecite contemplate nel primo comma.

Al comma 3 è prevista la diminuzione della pena per i fatti di particolare tenuità, applicabile a tutte le fattispecie delittuose contemplate nel medesimo articolo.

Il comma 4, per la condanna per i soli reati contemplati dal comma 1, prevede l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione da una professione o da un'arte e dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui rispettivamente agli artt. 30 e 32-*bis* c.p., la pubblicazione della sentenza e la sospensione per un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

In relazione ai reati previsti dall'articolo in questione è prevista, a norma dell'art. 171-*sexies*, comma 2, la confisca dei supporti fonografici, audiovisivi, ecc. già duplicati, nonché degli strumenti e dei materiali non ancora utilizzati per commettere i reati stessi, ma destinati a commetterli.

#### ***17.5.4 Esemplicazioni***

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, per trarre profitto, pone in essere una condotta riconducibile alla duplicazione, alla riproduzione, alla trasmissione, alla diffusione, alla commercializzazione abusive di opere variamente qualificate (a norma dell'articolo in esame), opere dell'ingegno altrui o comunque contrassegnate da parte della SIAE, in violazione del diritto d'autore.

## **17.6 Art. 171-septies.**

### **17.6.1 Testo della norma**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

### **17.6.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque". La lettera a), però, fa esplicito riferimento ai produttori e importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE.

### **17.6.3 Descrizione**

La norma in questione, alla lett. a) estende l'applicazione dell'art. 171-ter, comma 1, ai produttori e importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, qualora non comunichino a detto ente, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti immessi in commercio o importati.

La lett. b) estende la pena anche a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi, con particolare riferimento alle ipotesi in cui l'apposizione del contrassegno SIAE sia facoltativa. Si tratta degli obblighi di dichiarare produttore e importatore sull'identificazione del prodotto, al fine di consentire un controllo di legittimità sullo stesso.

Le false dichiarazioni concernono le indicazioni, identificative dei prodotti, incombenti su chiunque, in alternativa all'apposizione del contrassegno SIAE, che attesta l'avvenuto controllo di legittimità.

### **17.6.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (obblighi di dichiarare produttore e importatore sull'identificazione del prodotto, al fine di consentire un controllo di legittimità sullo stesso), soprattutto nelle ipotesi in cui l'apposizione del contrassegno SIAE sia facoltativa.

## **17.7 Art. 171-octies.**

### **17.7.1 Testo della norma**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

### **17.7.2 Autore del reato**

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### *17.7.3 Descrizione*

La fattispecie in questione rappresenta un'ipotesi residuale, risultando applicabile solo ai casi in cui il fatto non costituisca più grave reato e, in particolare, qualora la condotta non sia sussumibile nella previsione di cui all'art. 171-ter, comma 1.

Le condotte sanzionate dalla norma in esame sono quelle del produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato gli apparati elencati, cioè, in buona sostanza, viene incriminata l'utilizzazione di materiale per la decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, che si sostanzia in una abusiva fruizione di tali programmi riservati.

Il fine perseguito è di natura fraudolenta.

Tale fattispecie di reato, rispetto alle altre sopra descritte, incrimina comportamenti prodromici rispetto alla captazione ed eventuale diffusione delle immagini e dei suoni.

Nel primo comma viene anche descritto cosa si intende per trasmissioni ad accesso condizionato, cioè sono tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Il comma 2 prevede l'aggravante per la rilevante gravità.

### *17.7.4 Esempificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico o privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

## **18 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L.03/08/2009 n.116, art.4, comma 1, come sostituito dal D.Lgs.07/07/2011 n.121, art.2].**

### **18.1 Art. 377-bis c.p.**

#### *18.1.1 Testo della norma*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### *18.1.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

#### *18.1.3 Descrizione*

L'art. 377-bis c.p. è legato al delitto di "intralcio alla giustizia" sanzionato dall'art. 377 c.p.. Con quest'ultima fattispecie il legislatore punisce una specifica forma di istigazione, non accolta, a commettere falsità nella testimonianza, perizia o come interprete nelle informazioni al Pubblico Ministero o al difensore dietro promessa o offerta di denaro o altra utilità.

In aggiunta alle condotte appena descritte si colloca quella dell'uso di violenza o minaccia.

Trattasi di reato a forma vincolata, atteso che la norma indica tassativamente le caratteristiche della condotta e dell'oggetto di essa. Trattasi, inoltre, di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa finalizzata alla falsità giudiziale, ovvero con violenza e minaccia.

La norma contempla eccezionalmente, in deroga al principio previsto dall'art. 115 c.p., la punibilità della mera istigazione. Se questa non viene accolta si applica il comma 1; se invece viene accettata ma la falsità non viene commessa si applica il comma 2. In entrambi i casi risponde del reato il singolo istigatore.

L'articolo in questione si distingue dall'art. 377 c.p. sotto il profilo dei destinatari della condotta del reato, poiché, mentre il primo prevede la "subornazione" nei confronti dei testimoni, quindi di coloro che hanno l'obbligo di dire la verità, l'art. 377-bis c.p. punisce l'istigazione nei confronti di coloro che godono della facoltà di non rispondere.

La facoltà di non rispondere, nell'ambito del procedimento penale, è riconosciuta all'imputato e all'indagato e all'imputato o indagato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. per il reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b c.p.p., sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone essendo divenuti testimoni c.d. assistiti.

È inoltre riconosciuta una vera e propria facoltà di non rispondere ad alcune categorie di testimoni, cioè ai prossimi congiunti dell'imputato o indagato che godono del diritto di astenersi dal deporre o dal rendere sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini davanti al Pubblico Ministero.

Affinché si configuri il delitto in esame, è richiesta l'effettiva astensione della persona informata sui fatti dalle dichiarazioni oppure una sua falsa dichiarazione.

Le dichiarazioni devono essere rese da una persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero o Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero) e devono essere utilizzabili in un procedimento penale.

L'articolo in questione contempla la necessaria presenza di due soggetti: da un lato colui che pone in essere la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro, dall'altro il destinatario dell'induzione a non rispondere o a dichiarare il falso all'autorità giudiziaria.

Si tratta, quindi, di un reato plurisoggettivo c.d. improprio, in quanto è punibile solo uno dei due soggetti, cioè solo chi induce.

#### **18.1.4 Esemplicazioni**

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona, chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale - che abbia la facoltà di non rispondere -, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

### **19 Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.146, artt.3 e 10).**

L'urgente esigenza di contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, ormai non più limitata ai confini nazionali, nonché la necessità di organizzare meccanismi di collaborazione internazionale, hanno indotto il legislatore a promulgare la legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione e dei protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001.

L'art. 3 della legge suddetta ha individuato una serie di criteri per l'identificazione della "natura transnazionale" definendo come tale il reato in cui sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato" e che alternativamente:

- sia commesso in più di uno stato;
- sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato e pertanto l'illecito comporta conseguenze rilevanti in un paese diverso da quello in cui è commesso;

- sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato operante in più di uno stato;
- sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato cioè le sue conseguenze si verificano in uno stato diverso da quello di commissione.

L'art. 10 della medesima legge fa rientrare poi nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/01, qualora presentino gli elementi costitutivi del "crimine transnazionale", i seguenti reati:

1. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
3. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
4. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
5. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/73);
6. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
7. immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 25.07.1998 n. 286).

### **19.1 Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.**

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D. Lgs. 231/01).

### **19.2 Art. 416-*bis* c.p.: Associazione di tipo mafioso.**

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D. Lgs. 231/01).

### **19.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*quater* del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43).**

#### **19.3.1 Testo della norma**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*47, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*48, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata

---

(47) Per la descrizione dell'art. 291-*bis* si rinvia all'apposito capitolo del presente documento.

(48) Per la descrizione dell'art. 291-*ter* si rinvia all'apposito capitolo del presente documento.

ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

### *19.3.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### *19.3.3 Descrizione*

Per le condotte descritte al comma 1, si rinvia a quanto detto in merito all'art. 416 c.p. Tale reato presuppone la coscienza e la volontà di recare l'apporto richiesto dalla norma incriminatrice, ma anche la consapevolezza dell'agente di entrare a far parte dell'associazione e di contribuire alla realizzazione del comune programma di delinquenza.

Sul piano soggettivo, non è nemmeno necessario che sia intervenuto un patto espresso, essendo sufficiente che tutti gli associati siano portati ad operare, anche in assenza di un accordo, con la cognizione che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e che insieme contribuiscano ad attuare il programma di attività criminale.

Il delitto si consuma al momento della costituzione dell'associazione.

Sono circostanze aggravanti il numero degli associati, se superiore a 10, e l'uso di armi o di materie esplodenti che devono essere ricondotte all'associazione stessa per il conseguimento degli scopi del sodalizio. In quest'ultimo caso, è sufficiente che gli affiliati ne abbiano la disponibilità al momento del bisogno.

Il comma 5 prevede una diminuzione di pena nel caso in cui si verifichi la dissociazione, ad esempio, di uno dei componenti. Questo perché la frattura dell'omertà e della compattezza delle associazioni facilita l'attività repressiva di un fenomeno diventato particolarmente insidioso per l'ordinato svolgersi della vita sociale.

L'atteggiamento collaborativo non deve necessariamente derivare da un autentico pentimento o da una resipiscenza spontanea, ma l'agente può decidere di fornire il contributo per un tornaconto personale o per conseguire un'attività apprezzabile sotto il profilo giuridico.

### *19.3.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che introducono, vendono, trasportano, acquistano o detengono un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali).

## **19.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309).**

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01).

## **19.5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286).**

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/01).

## **19.6 Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, D. Lgs. 231/01).

## **19.7 Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale.**

### *19.7.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

### *19.7.2 Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

### *19.7.3 Descrizione*

Non è perseguibile chi, dopo aver commesso un reato, da solo o in concorso con altri, pone in atto la condotta del favoreggiamento.

La genericità della condotta ha portato a tentare di delimitare l'ambito di operatività della fattispecie, specificando che può essere ritenuta penalmente rilevante la condotta diretta ad un risultato offensivo ed in funzione di un reato presupposto.

L'inquadramento della commissione di un reato presupposto del delitto di favoreggiamento comporta che la mancanza o anche la semplice insufficienza di prove dell'esistenza del reato presupposto rendono non configurabile il favoreggiamento, mentre il dubbio sull'autore del reato non incide sulla sussistenza del favoreggiamento.

La condotta consiste nell'aiuto prestato per eludere le investigazioni dell'autorità, o per sottrarsi alle ricerche di questa.

Tra le autorità non rientrano i privati che abbiano effettuato un arresto, e quindi l'aiuto prestato a taluno per sottrarsi all'arresto di un privato non integra un favoreggiamento.

È indifferente il modo in cui l'aiuto viene prestato e il raggiungimento dello scopo, purché, però, la condotta di aiuto sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità e quindi essa deve pervenire alla percezione dell'autorità, anche se questa non se ne lasci fuorviare.

Eludere le investigazioni significa vanificare gli sforzi della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria rivolti a scoprire e trovare le prove per accertare se e da chi sia stato commesso un reato, mentre sottrarre alle ricerche significa frustrare le attività dirette alla cattura, all'arresto, al fermo o anche al semplice accompagnamento coattivo dell'imputato o dell'indiziato, o anche sviare le indagini al fine della ricostruzione dei fatti.

### *19.7.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:



- La Società, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa (le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non sia imputabile o risulta che non abbia commesso il delitto).

## **20 Reati ambientali (art.25-undecies D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 07/07/2011 n.121, art.2 e modificato dalla Legge n.68 del 22 maggio 2015 art.1].**

### **20.1 Art. 452-bis c.p.: Inquinamento ambientale.**

#### *20.1.1 Testo della norma del Codice Penale*

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### *20.1.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

#### *20.1.3 Descrizione*

Si tratta di un delitto di danno, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Gli eventi offensivi del bene, specifica la norma, devono essere causati "abusivamente", ovvero in spregio di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La giurisprudenza, infatti, sottolinea che l'avverbio "abusivamente" comprende non soltanto l'attività svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia dell'attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative. Il legislatore non definisce i concetti di compromissione e di deterioramento significativi, che possono però essere ricostruiti in negativo rispetto alla definizione di disastro ambientale fornita dal successivo art.452-ter del c.p.: alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sul piano tecnico o economicamente onerosa. Vi saranno dunque compromissione e deterioramento significativi quando l'alterazione dell'ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell'inquinamento siano eliminabili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o non particolarmente onerose o con provvedimenti eccezionali.

Compromissione e deterioramento devono, in ogni caso, essere significativi e misurabili, ed entrambi gli aggettivi hanno lo scopo di precisare la tipicità del fatto, che deve presentare connotazioni di maggior disvalore rispetto alle previsioni contravvenzionali: la prima qualificazione attiene alla dimensione del danno, che non deve essere esiguo, pur senza trasmodare nel più grave reato di "disastro ambientale" (caratterizzato da una alterazione irreversibile o particolarmente onerosa dell'ecosistema); la seconda attiene, invece, alla possibilità di una quantificazione dell'evento dannoso, pur non essendo necessario provare il superamento di precisi parametri tabellari che rappresentano, comunque, un utile riferimento nel caso in cui possano fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge, mentre tale condizione non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.

#### *20.1.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società dà corso, abusivamente, alle opere di predisposizione di una propria nuova filiale, cagionando in modo consapevole un deterioramento del suolo e del sottosuolo utilizzando coperture in amianto o altro materiale non idoneo.

### **20.2 Art. 452-*quater* c.p.: Disastro ambientale**

#### *20.2.1 Testo della norma del Codice Penale*

Fuori dei casi previsti dall'art.43449, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### *20.2.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

#### *20.2.3 Descrizione*

In giurisprudenza, il disastro ambientale viene definito come accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, idoneo a causare pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. L'evento di disastro ambientale è duplice: può consistere nella alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, irreversibile o di difficile reversibilità, e cioè di un danno all'ambiente, ovvero, in alternativa, può consistere in una offesa della pubblica incolumità, nella forma del danno o del pericolo per l'integrità fisica delle persone.

Sul significato dell'avverbio "abusivamente" si rimanda al paragrafo precedente.

#### *20.2.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società dà corso, abusivamente, alle opere di predisposizione di una propria nuova filiale, utilizzando coperture in amianto o altro materiale non idoneo, che sfaldandosi percola nelle falde

---

(49) Art.434: Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti [art.422 strage; art.423 incendio; art.423-*bis* incendio boschivo; art.424 danneggiamento seguito da incendio; art.425 circostanze aggravanti; art.426 inondazione, frana o valanga; art.427 danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga; art.428 naufragio, sommersione o disastro aviatorio; art.429 danneggiamento seguito da naufragio; art.430 disastro ferroviario; art.431 pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento; art.432 attentati alla sicurezza dei trasporti; art.433 attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni; art.433-*bis* attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari], commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. / La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

acquifere sottostanti, cagionando in modo consapevole danni irreversibili alla salute della popolazione circostante.

## **20.3 Art. 452-*quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente**

### *20.3.1 Testo della norma del Codice Penale*

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

### *20.3.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

### *20.3.3 Descrizione*

Con la norma in oggetto, il legislatore ha inteso estendere la punibilità dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* c.p. anche a mero titolo di colpa, riducendo la risposta sanzionatoria.

### *20.3.4 Esempificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società dà corso, abusivamente, alle opere di predisposizione di una propria nuova filiale, utilizzando coperture in amianto o altro materiale non idoneo, che sfaldandosi percola nelle falde acquifere sottostanti, cagionando con colpa danni irreversibili alla salute della popolazione circostante.

## **20.4 Art. 452-*octies* c.p.: Circostanze aggravanti**

### *20.4.1 Testo della norma del Codice Penale*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art.416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale

### *20.4.2 Autore del reato*

Si rinvia a quanto indicato agli art.416 e 416-*bis* c.p. all'interno del paragrafo "autore del reato".

### *20.4.3 Descrizione*

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili all'associazione per delinquere (ove questa sia diretta a commettere taluno dei delitti ambientali dolosi previsti dal Titolo VI-*bis* del codice penale) e all'associazione per delinquere di stampo mafioso (ove questa sia diretta a commettere taluno dei delitti ambientali dolosi

previsti dal Titolo VI-*bis* del codice penale o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti, ecc. in materia ambientale). La volontà dichiarata del legislatore, resa palese da questo articolo, è stata quella di contrastare il fenomeno delle cd. Ecomafie.

## **20.5 Art.452-sexies c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.**

### *20.5.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

### *20.5.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

### *20.5.3 Descrizione*

Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

### *20.5.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che abusivamente cedono, acquistano, ricevono, trasportano, importano, esportano, procurano ad altri, detengono, trasferiscono, abbandonano o si disfano illegalmente di materiale ad alta radioattività.

## **20.6 Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.**

### *20.6.1 Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

### *20.6.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

### 20.6.3 Descrizione

Il comma terzo della medesima prevede che: "Per habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE."

Ai fini della configurabilità del reato in esame, si consideri inoltre che ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice dell'Ambiente "lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente ad esistere in un futuro prevedibile; c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole ai sensi del comma 1)". Nel caso in cui quindi la condotta abbia alterato lo "stato di conservazione dell'habitat naturale", potrà ritenersi che vi sia stato un deterioramento tale da integrare la fattispecie in questione.

### 20.6.4 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società dà corso, senza autorizzazione, alle opere di predisposizione di una propria nuova filiale all'interno di un sito protetto, distruggendo un habitat preesistente.

## **20.7 Art.256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 4, 5, 6 primo periodo, D.Lgs. n.152/2006: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

### 20.7.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 150, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208 [Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti], 209 [Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale], 210 [abrogato], 211 [Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione], 212 [Albo nazionale gestori ambientali], 214 [Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate], 215 [Autosmaltimento] e 216 [Operazioni di recupero] è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(*omissis*)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà

---

(50) Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)<sup>51</sup> è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(*omissis*)

### **20.7.2 Autore del reato**

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

### **20.7.3 Descrizione**

Per i reati in materia di rifiuti si prevedono tre sanzioni pecuniarie differenziate, di crescente gravità in relazione alla gravità dell'illecito: la prima sanzione, fino a 250 quote, trova applicazione in caso di violazione dei commi 1 lett. a) (Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio od intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) ... se si tratta di rifiuti non pericolosi) e 6 primo periodo (Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)); la seconda sanzione, da 150 a 250 quote, trova applicazione in caso di violazione dei commi 1 lett. b) (Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: b) ... se si tratta di rifiuti pericolosi), 3 primo periodo (Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata) e 5 (Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti); mentre la terza sanzione, da 200 a 300 quote, si applica per la violazione del comma 3 secondo periodo (Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi).

L'art.2, comma 6 del D.Lgs.121/2011, prevede espressamente che in caso di violazione dell'art.256, comma 4 (ossia in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ovvero in caso di carenza dei requisiti e condizioni richieste per la gestione dei rifiuti secondo le procedure semplificate) le sanzioni c.s. previste sono ridotte della metà.

### **20.7.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che effettuano una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazioni di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

---

(51) "Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: (...) b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254; (...)"

## **20.8 Art.257, commi 1 e 2, D.Lgs. n.152/2006: Reati in materia di bonifica dei siti.**

### *20.8.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

*(omissis)*

### *20.8.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

### *20.8.3 Descrizione*

Per i reati in materia di bonifica dei siti inquinanti si prevedono due sanzioni pecuniarie differenziate, di crescente gravità in relazione alla gravità dell'illecito: la prima sanzione, fino a 250 quote, trova applicazione in caso di violazione del primo comma (Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ..., se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti; mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242), mentre la seconda sanzione, da 150 a 250 quote, trova applicazione in caso di violazione del comma 2 (se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose).

### *20.8.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società non mette in opera le necessarie misure di prevenzione, entro le 24 ore successive all'abbandono su terreno di sua proprietà di materiale di copertura in amianto, il quale versi in uno stato di fatto potenzialmente in grado di contaminare il sito.

## **20.9 Art.259, comma 1, D.Lgs. n.152/2006: Traffico illecito di rifiuti.**

### *20.9.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente*

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

*(omissis)*

### *20.9.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da “chiunque”.

### *20.9.3 Descrizione*

Per il reato di traffico illecito di rifiuti si prevede un'unica sanzione pecuniaria, da 150 a 250 quote, in caso di violazione del comma 1 (Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso).

### *20.9.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che effettuano una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

## **20.10 Art.260, commi 1 e 2, D.Lgs. n.152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti<sup>52</sup>.**

### *20.10.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente*

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(omissis)

### *20.10.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da “chiunque”.

### *20.10.3 Descrizione*

Per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si prevedono due sanzioni pecuniarie differenziate in ragione della gravità crescente delle infrazioni, e precisamente: una sanzione da 300 a 500 quote in caso di violazione del comma 1 (Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti), una sanzione da 400 a 800 quote in caso di violazione del comma 2 (Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività).

### *20.10.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono,

---

(52) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito identico, dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'art.452-quaterdecies c.p., rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.



trasportano, esportano, importano o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

## **20.11 Artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 6 L. n.150/1992: Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.**

### **20.11.1 Testo della norma**

#### **Art.1.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

*(omissis)*

#### **Art. 2.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per

la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

#### 20.11.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

#### 20.11.3 Descrizione

Per i reati in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione e di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/92) si prevedono sanzioni pecuniarie diverse di gravità crescente in relazione alla gravità delle infrazioni, e più in particolare:

- sanzione fino a 250 quote per le violazioni dell'art.1, comma 1, dell'art.2 commi 1 e 2 e dell'art.6, comma 4;
- sanzione da 150 a 250 quote per le violazioni dell'art.1, comma 2;
- sanzione fino a 250 quote in caso di violazione dell'art.3 bis, comma 1 (se per il reato del codice richiamato è prevista la pena non superiore nel massimo ad 1 anno di reclusione);
- sanzione da 150 a 250 quote in caso di violazione dell'art.3 – bis, comma 1 (se per il reato del codice richiamato è prevista la pena non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione);
- sanzione da 200 a 300 quote in caso di violazione dell'art.3 – bis, comma 1 (se per il reato del codice richiamato è prevista la pena non superiore nel massimo a 3 anni di reclusione);
- sanzione da 300 a 500 quote in caso di violazione dell'art.3 – bis, comma 1 (se per il reato del codice richiamato è prevista una pena superiore nel massimo a 3 anni di reclusione).

#### **20.11.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, importano, esportano o riesportano esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni.

## **21 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.25-duodecies D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lg.16/07/2012, n.109, art.1, comma 1, poi modificato dall'art.30 della Legge 17/10/2017 n.161].**

### **21.1 Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs.25 luglio 1998, n.286.**

#### **21.1.1 Testo della norma**

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

*(Omissis)*

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini

di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

(*Omissis*)

### 21.1.2 Autore del reato

Il delitto in esame è reato proprio, potendo essere commesso esclusivamente dal “datore di lavoro”<sup>53</sup>.

### 21.1.3 Descrizione

Nell'accordare protezione tanto al corretto contingentamento e controllo dei flussi migratori verso l'Italia<sup>54</sup>, quanto alle concrete condizioni del lavoratore extracomunitario “occupato”, il comma 12 dell'art. 2255 punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'articolo [in commento], ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”.

L'uso del verbo “occupare” da parte del legislatore lascia intendere che ciò che rileva è il “fare lavorare” il cittadino extracomunitario; insomma, ciò che qui interessa non è il momento dell'assunzione, bensì quello in cui il cittadino extracomunitario inizia concretamente a prestare la propria opera<sup>56</sup>.

L'inciso “alle proprie dipendenze” contenuto nella norma sottolinea la volontà legislativa di escludere dal campo di applicazione della stessa tutti i rapporti di lavoro che non implicino, in quanto tali, anche un vincolo di subordinazione. La qual cosa, a ben guardare, appare coerente con l'omessa previsione di qualsivoglia fattispecie incriminatrice a sé stante protesa a sanzionare il lavoro autonomo dello straniero irregolare.

Da notare, per quel che qui importa, come l'espressione “lavoratori stranieri”, essendo coniugata al plurale, abbia indotto parte della dottrina a ritenere che l'assunzione di un unico lavoratore irregolare potesse considerarsi estranea alla presente fattispecie incriminatrice. Di contrario avviso, non di meno, ha mostrato d'essere la giurisprudenza di legittimità, a parere della quale la formulazione legislativa prescelta altro non rappresenterebbe se non “un'espressione indeterminativa”, ovvero “un'espressione che vuole riferirsi ad un soggetto indipendentemente dalle sue caratteristiche, sia che si tratti di uno che di più soggetti”<sup>57</sup>.

Quanto alla controversa nozione di “permesso di soggiorno previsto dal presente articolo”, preme osservare come un'interpretazione letterale della stessa sembri imporre, affinché non si configuri il reato, esclusivamente il possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In questi stessi termini, d'altro canto, parrebbe avere opinato la Corte Costituzionale, ritenendo immune da qualsivoglia censura il riferimento esclusivo al permesso di soggiorno previsto dall'art.22 in commento<sup>58</sup>. La conclusione che precede – pur autorevolmente

---

(53) Caputo, Interrogativi sul neo-schiavismo, in *Quest. giust.*, 2000, 5, 167; Acerbo, La legislazione sugli stranieri: aspetti operativi, in *Riv. giur. polizia*, 1998, 5, 676. A parere della Corte di Cassazione, “datore di lavoro non è soltanto l'imprenditore – ovvero colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata –, ma anche il semplice cittadino che assuma alle proprie dipendenze una o più persone per svolgere attività lavorativa subordinata di qualsivoglia natura, a tempo determinato o indeterminato”. Così, ex plurimis, *Cass. pen.*, sez. I, 4 aprile 2003, X, in *Cass. pen.*, 2004, 605.

(54) *Cass. pen.*, sez. un., 9 maggio 2001, X, in *Cass. pen.*, 2002, 502.

(55) Non richiamato dal nuovo art. 25-duodecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(56) *Cass. pen.*, sez. I, 25 febbraio 2010, X, in *C.E.D. Cass.*, 246783. Ne consegue, secondo *Cass. pen.*, sez. I, 4 settembre 2008, X, in *Guida dir.*, 2008, n. 45, 83, che ad integrare gli estremi del reato è sufficiente anche un solo giorno di lavoro.

(57) *Cass. pen.*, sez. I, 4 settembre 2008, X, cit.; *Cass. pen.*, sez. I, 30 marzo 2005, X, in *Cass. pen.*, 2006, 3314.

(58) Con la conseguenza – osservavano i giudici delle leggi nell'occasione – che appare meritevole di sanzione penale il datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario in possesso di “diverso titolo abilitativo”. Così, *Corte Cost.*, ord., 31

avallata – non pare cogliere nel segno, se solo si considera che è lo stesso art. 6 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998 ad affermare espressamente vuoi che “il permesso di soggiorno rilasciato per motivi [...] di lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite”, vuoi che “quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito [...], prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [...]”.

La mancanza del permesso di soggiorno, in ogni caso, pare essere ineludibile requisito della fattispecie<sup>59</sup>.

A mente del nuovo comma 12-*bis* dell'art. 2260, infine, “le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Il delitto *de quo* è punito esclusivamente a titolo di dolo, inteso esso alla stregua di piena consapevolezza della situazione di clandestinità del lavoratore.

#### *21.1.4 Esemplicazioni*

- La Società assume in modo consapevole, direttamente o indirettamente, personale straniero residente all'estero non in regola con il permesso di soggiorno di cui all'art.22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.
- La Società delibera di annoverare tra i propri fornitori, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che utilizzano manodopera minorile straniera non in regola con il permesso di soggiorno di cui all'art.22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

### **21.2 Art.12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286.**

#### *21.2.1 Testo della norma*

(*Omissis*)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del Testo Unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero, compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la

---

luglio 2002, n. 419, in Giust. cost., 2002, 3009.

(59) A norma dell'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 109 del 2012 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”), non di meno, “i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del [citato] decreto legislativo [n. 109 del 2012] occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni”.

(60) Richiamato dal nuovo art. 25-*duodecies* d.lgs. n.231 del 2001.

permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

*3-bis.* Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

*3-ter.* La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

*(Omissis)*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

*(Omissis)*

### **21.2.2 Autore del reato**

Le fattispecie qui descritte possono essere commesse da chiunque: dall'italiano, dall'extracomunitario, regolare o irregolare e dall'apolide. L'unica limitazione è quella relativa a colui che entra nel territorio dello Stato illegalmente ed in forma singola, in quanto la clandestinità non è penalmente rilevante.

### **21.2.3 Descrizione**

Per la commissione dei reati qui indicati è richiesto che il soggetto agisca con dolo, nella cui sfera deve rientrare anche la coscienza di agire in violazione delle norme del T.U..

Il comma 1 prevede il reato di immigrazione illegale, mentre i successivi commi 3, *3-bis* e *3-ter* descrivono delle circostanze aggravanti.

### **21.2.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, compiono atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favoriscono la permanenza di questi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

## **22 Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla**

## **L.20/11/2017, n.167, Capo II, art.5, comma 2].**

### **22.1 Art.3, comma 3-bis, L.13 ottobre 1975, n.65461.**

#### *22.1.1 Testo della norma*

*(omissis)*

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n.232.

#### *22.1.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

#### *22.1.3 Descrizione*

I delitti richiamati dall'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 (ora dal terzo comma dell'articolo 604-bis del Codice penale) puniscono ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

#### *22.1.4 Esemplicazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La società finanzia, in modo consapevole, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che propagandano (o incitano) la discriminazione o la violenza con negazione o con minimizzazione in modo grave o con apologia della Shoah (o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra).

## **23 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies**

---

(61) Il comma era contenuto in un articolo che è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito identico, dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'Art.604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il terzo comma dell'Art.604-bis c.p. riproduce i contenuti del comma 3-bis dell'art.3, L.13 ottobre 1975, n.654.

## **D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla L.3/5/2019, n.39, art.5, comma 1].**

### **23.1 Art.1, L.13 dicembre 1989, n.401: Frode in competizioni sportive.**

#### *23.1.1 Testo della norma*

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

#### *23.1.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

#### *23.1.3 Descrizione*

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

#### *23.1.4 Esempificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La società finanzia direttamente o indirettamente, in modo consapevole, persone, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che offrono o promettono denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compiono altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

### **23.2 Art.4, L.13 dicembre 1989, n.401: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.**

#### *23.2.1 Testo della norma*

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).



Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

### *23.2.2 Autore del reato*

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

### *23.2.3 Descrizione*

La fattispecie disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione e vendita, svolti in modo abusivo, illecito o senza le prescritte autorizzazioni o concessioni, in relazione ad attività di gioco o scommessa.

### *23.2.4 Esempificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La società finanzia direttamente o indirettamente, in modo consapevole, imprese che esercitano abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.

**24 Reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dall'art.39 del D.L. 26/10/2019, n.124, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n.157, e modificato dall'art.5 del D.Lgs. 14/07/2020, n.75]**

**24.1 Art.2 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.**

*24.1.1 Testo della norma*

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria,

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

*24.1.2 Autore del reato*

A discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, obbligo derivante direttamente dalla pertinente normativa tributaria oppure, in via indiretta, dall'assunzione di un incarico di rappresentanza, legale o volontaria.

Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge. Possono altresì rispondere a titolo di concorso, ove ne ricorrano i presupposti, professionisti/intermediari/consulenti, ove abbiano fornito intenzionalmente un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del fatto illecito.

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

*24.1.3 Descrizione*

La norma in esame è volta a tutelare il bene giuridico rappresentato dall'interesse patrimoniale dello Stato a riscuotere integralmente ciò che è fiscalmente dovuto dal contribuente.

Affinché la fattispecie - a struttura bifasica - si configuri, è necessario che:

a) vengano predisposti fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui il contribuente procede alla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o comunque alla detenzione per finalità di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

b) nella dichiarazione fiscale vengano indicati elementi passivi fittizi o elementi attivi inferiori a quelli reali, suffragando tali circostanze con le fatture o altri documenti di cui sopra.

Le dichiarazioni fiscali cui la norma fa riferimento non sono solo quelle annuali, ma anche quelle infrannuali, straordinarie o una tantum, da presentarsi in specifiche circostanze quali la liquidazione, il fallimento, la trasformazione o la fusione della società, ecc.

Per "elementi attivi o passivi", ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 74/2000, si intendono le

componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta; rilevano, dunque, non solo le condotte che incidono sul calcolo del reddito e degli oneri deducibili, ma anche quelle che incidono su eventuali detrazioni sull'imposta già calcolata o su crediti d'imposta.

Il reato in oggetto rappresenta una fattispecie di pericolo, in cui cioè la soglia di punibilità penale è anticipata al momento in cui viene posta in essere la condotta tipica. La consumazione del reato è istantanea e coincide con la presentazione della dichiarazione infedele; da ciò deriva che è irrilevante l'eventuale successiva presentazione, nei termini di legge, di un'ulteriore dichiarazione a correzione della precedente, in quanto si configura come *post factum* rispetto al reato già consumato.

Ai sensi del primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, il delitto non è punibile a titolo di tentativo; tuttavia, ai sensi del comma 1-*bis* della medesima norma, il tentativo è punibile – salvo che il fatto integri il reato previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) – qualora gli atti diretti a commettere il delitto siano compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore ad € 10 mln.

Il reato è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale (Cass. Pen. Sez. III, 25 ottobre 2018, n.6360).

Quanto alla definizione del concetto di "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", si guarda all'art.1, lettera a), del D.Lgs. 74/2000, il quale afferma che si intendono "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi". Gli altri documenti che vengono in rilievo sono, dunque, quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, che non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati per eventuali controlli da parte degli uffici; tali sono, ad esempio, note di accredito e di addebito, ricevute di pagamento, scontrini fiscali, documenti di trasporto, schede carburante e simili. Sono compresi quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta (come le ricevute per spese mediche o per interessi su mutui); infatti, qualora le spese documentate siano deducibili dall'imposta, l'indicazione in dichiarazione delle stesse, qualora non effettuate o effettuate in misura inferiore, integra la condotta del reato, in quanto si fanno apparire elementi passivi fittizi (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Pen. Sez. III, 17 aprile 2018, n. 17126). Sulla base della definizione di cui al citato art.1, comma 1, lettera a), dottrina e giurisprudenza hanno proposto alcune classificazioni di "operazioni inesistenti":

a) può aversi un'operazione oggettivamente inesistente qualora le fatture documentino un'operazione mai realizzata (inesistenza assoluta), oppure realizzata in termini quantitativamente inferiori (inesistenza parziale), o in relazione alla quale il corrispettivo è stato artificialmente "gonfiato" (inesistenza da sovrapproduzione), oppure ancora dotata di un'apparenza giuridica diversa da quella reale (inesistenza giuridica);

b) può aversi un'operazione soggettivamente inesistente qualora sia stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli che risultano dai documenti contabili (interposizione di persona, fittizia o reale, utilizzo di nominativi di fantasia, ecc.).

Rientrano in questo ambito le c.d. "frodi carosello", che consistono in un meccanismo fraudolento volto ad aggirare la normativa in materia di IVA relativa agli acquisti intracomunitari, realizzato attraverso società costituite all'uopo (le c.d. "cartiere"): queste ultime si interpongono in una serie di operazioni commerciali oggettivamente/soggettivamente inesistenti tra società di diversi Paesi europei, le quali agiscono al fine di ottenere indebiti crediti di imposta, producendo rilevanti danni all'erario e alla leale concorrenza.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico di evasione: il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 74/2000, il "fine di evadere le imposte" è comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta; ai sensi della lettera e) del medesimo comma, nei casi in cui la dichiarazione sia presentata dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" si intende riferito alla società, ente o persona fisica per cui agisce.

Il reato in esame non prevede soglie di punibilità, ma il comma 2-*bis* introduce un'attenuante per il caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad € 100.000.

Vi è specialità reciproca tra delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti *ex art. 2 D.lgs.74/2000* e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici *ex art. 3 D.lgs. 74/2000*: elemento comune ad entrambe le fattispecie è la presentazione di dichiarazione fraudolenta; la prima

presuppone l'impiego di fatture o altri documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, la seconda l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

In tema di delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, la causa di non punibilità, prevista dall'art. 5-*quinquies* d. l. 28 giugno 1990, n. 167, che opera per l'imputato che abbia prestato collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5-*quater* del medesimo decreto legge (cd. *voluntary disclosure*), determina, al completamento della procedura ed al pagamento delle somme dovute, il venir meno della natura di profitto del reato delle somme derivate dalla utilizzazione delle fatture emesse per operazioni inesistenti, precludendone la confiscabilità e rendendo, conseguentemente, illegittima la protrazione di un sequestro finalizzato unicamente a detta confisca (Cass. Pen. n. 10801/2018).

#### 24.1.4 Esempificazioni

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

### 24.2 Art.3 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

#### 24.2.1 Testo della norma

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque percento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque percento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

#### 24.2.2 Autore del reato

A discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, obbligo derivante direttamente dalla pertinente normativa tributaria oppure, in via indiretta, dall'assunzione di un incarico di rappresentanza, legale o volontaria.

Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge. Possono altresì rispondere a titolo di concorso, ove ne ricorrano i presupposti, professionisti/intermediari/consulenti, ove abbiano fornito intenzionalmente un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del fatto illecito.

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

### 24.2.3 Descrizione

La norma in esame è volta a tutelare il bene giuridico rappresentato dal corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale. Il delitto ha una struttura bifasica:

a) la prima fase richiede che venga posta in essere un'attività fraudolenta, mediante una delle tre modalità previste dalla norma: i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero ii) avvalendosi di documenti falsi o iii) di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;

b) la seconda fase richiede che il soggetto attivo indichi in una delle dichiarazioni fiscali (annuali, straordinarie o una tantum) relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente", ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera g-bis) D.Lgs. 74/2000, si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'art.10-bis ( ) della L. 212/2000, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Per "mezzi fraudolenti", ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera g-ter) D.Lgs. 74/2000, si intendono condotte artificiose, anche omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. Ai sensi del terzo comma della norma in esame, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il comma 2 precisa poi che il fatto si considera commesso avvalendosi di "documenti falsi" quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria; tali documenti, in ogni caso, stante la clausola di sussidiarietà espressa, non potranno coincidere con le "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" di cui all'art.2 (v. supra).

Sono, infine, previste due soglie di punibilità, tra loro concorrenti:

- una relativa al valore dell'imposta evasa, che deve essere superiore ad € 30.000;

Per "imposta evasa", a norma dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 74/2000, si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine. Non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

- l'altra relativa, in via alternativa, i) all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, che raggiunge la soglia se superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione oppure se superiore ad € 1,5 milioni, ovvero ii) all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, che raggiunge la soglia se superiore al 5% percento dell'ammontare dell'imposta medesima oppure se superiore ad € 30.000.

Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 74/2000, le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

Ai sensi del primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, il delitto non è punibile a titolo di tentativo; tuttavia, ai sensi del comma 1-bis della medesima norma, il tentativo è punibile – salvo che il fatto integri il reato previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) – qualora gli atti diretti a commettere il delitto siano compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore ad € 10 mln.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico di evasione: il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 74/2000, il "fine di evadere le imposte" è comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta; ai sensi della lettera e) del medesimo comma, nei casi in cui la dichiarazione sia presentata dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" si intende riferito alla società, ente o persona fisica per cui agisce.

Quanto al rapporto fra i delitti previsti dall'art.2 (v. supra) e dall'art.3 del D.Lgs. 74/2000, esso è regolato dalla

clausola di sussidiarietà prevista da quest'ultimo, a norma della quale l'art.3 trova applicazione in via residuale "fuori dai casi previsti dall'articolo 2". Ciò posto, la giurisprudenza ha osservato come debba ritenersi che il profilo distintivo tra le due fattispecie "sia rimasto quello non dell'operazione compiuta, ma del modo in cui è documentata, rilevando dunque la natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta, dovendosi cioè circoscrivere l'ambito applicativo dell'art.2 alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie" (Cass. Pen. Sez. III, 25 ottobre 2018, n.6360, in tal senso anche Cass. Pen. Sez. III, 11 aprile 2017, n. 38185).

#### **24.2.4 Esempificazioni**

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- L'operatore della Società, agendo nell'interesse o a vantaggio della tessa, concorre materialmente o moralmente con un cliente/fornitore/consulente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

### **24.3 Art. 4 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele.**

#### **24.3.1 Testo della norma**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

*1-bis.* Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

*1-ter.* Fuori dei casi di cui al comma *1-bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

#### **24.3.2 Autore del reato**

A discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, obbligo derivante direttamente dalla pertinente normativa tributaria oppure, in via indiretta, dall'assunzione di un incarico di rappresentanza, legale o volontaria.

Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge. Possono altresì rispondere a titolo di concorso, ove ne ricorrano i presupposti, professionisti/intermediari/consulenti, ove abbiano fornito intenzionalmente un contributo causale, materiale o

morale, alla realizzazione del fatto illecito.

Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

### 24.3.3 Descrizione

Il reato in oggetto, – da ultimo modificato dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) – sanziona il soggetto che presenta la dichiarazione annuale dei redditi o IVA (rimanendo dunque escluse dal perimetro della norma le ulteriori dichiarazioni fiscali previste dalla normativa di settore) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

La semplice presentazione della dichiarazione annuale ideologicamente falsa rappresenta il momento di perfezionamento della fattispecie in esame – che ha natura istantanea – ed è di per sé stessa sufficiente ad integrare il reato, senza necessità che essa sia accompagnata da comportamenti fraudolenti da parte del reo. Sul punto, inoltre, si evidenzia Cass. Pen., sez. III, 29 maggio 2019, n. 23810, nella quale si afferma che il delitto di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, sì che non rileva l'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella originaria.

Per elementi attivi e passivi si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Affinché ricorra in reato, tuttavia, è necessario che ricorrano congiuntamente due condizioni:

- a) l'imposta evasa, con riferimento ad una singola – anche unica – imposta, deve essere superiore ad euro 100.000;
- b) il totale degli elementi attivi non indicati e/o degli elementi passivi inesistenti indicati deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2 milioni.

Ai fini del raggiungimento delle sopracitate c.d. “soglie minime di punibilità”, la norma specifica che non si tiene conto: i) della non corretta classificazione e della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati (in via interpretativa) sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; ii) della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza; iii) della non inerenza; iv) della non deducibilità di elementi passivi reali.

Inoltre, non danno luogo a fatti punibili ai sensi della fattispecie in esame le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette; degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto ai fini del raggiungimento delle “soglie minime di punibilità” di cui sopra.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico di evasione: il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 74/2000, il “fine di evadere le imposte” è comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta; ai sensi della lettera e) del medesimo comma, nei casi in cui la dichiarazione sia presentata dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il “fine di evadere le imposte” si intende riferito alla società, ente o persona fisica per cui agisce.

In ragione della clausola di riserva espressamente prevista dalla norma in esame, la fattispecie si applica solo ove non si ravvisi l'applicabilità dei più gravi reati previsti dagli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione/ fraudolenta mediante altri artifici) del D.Lgs. 74/2000.

Ai sensi del primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, il delitto non è punibile a titolo di tentativo; tuttavia, ai sensi del comma 1-bis della medesima norma, il tentativo è punibile – salvo che il fatto integri il reato previsto dall'art.8 del D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) – qualora gli atti diretti a commettere il delitto siano compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore ad € 10 mln.

Premesso tutto quanto sopra, in generale, in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie in esame, si

evidenza che essa, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001, rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti solo qualora il fatto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad € 10 milioni.

#### **24.3.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.
- L'operatore della Società, agendo nell'interesse o a vantaggio della tessa, concorre materialmente o moralmente con un cliente/fornitore/consulente che, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 mln, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

### **24.4 Art. 5 D.Lgs. 74/2000: Omessa dichiarazione.**

#### **24.4.1 Testo della norma**

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-*bis*. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **24.4.2 Autore del reato**

Quanto alla fattispecie prevista dal primo comma, a discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, obbligo derivante direttamente dalla pertinente normativa tributaria oppure, in via indiretta, dall'assunzione di un incarico di rappresentanza, legale o volontaria. Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti.

L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione; infatti, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e inderogabile il relativo dovere ed il contribuente è tenuto a vigilare affinché il mandato conferito al professionista sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità può essere esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (in tal senso Cass. Pen, sez. III, 16469/2020).

Anche la fattispecie prevista dal comma 1-*bis* configura un reato proprio, che può essere commesso dal soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta.

Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.



### 24.4.3 Descrizione

La norma in esame, – da ultimo modificata dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) – prevede due distinte fattispecie omissive:

#### Fattispecie di cui al comma 1:

Affinché il reato sia configurabile, è necessario che venga raggiunta la c.d. “soglia minima di punibilità”, cioè che l'imposta evasa, con riferimento ad una singola – anche unica – imposta, sia superiore ad euro 50.000.

La fattispecie può essere integrata non solo in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali in materia di redditi ed IVA, ma anche con riguardo agli altri modelli dichiarativi in materia di redditi ed IVA che devono essere presentati in specifiche circostanze, ai sensi della normativa fiscale (es. scioglimento / liquidazione / trasformazione / fusione / scissione / fallimento della società).

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico di evasione: il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Sul tema si evidenzia che la prova del dolo specifico di evasione nel delitto di omessa dichiarazione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo, né da una “culpa in vigilando” sull'operato del professionista incaricato, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (in tal senso Cass. Pen, sez. III, 31343/2019 e 16469/2020).

#### Fattispecie di cui al comma 1-bis:

Anche in questo caso, affinché il reato sia configurabile, è necessario che venga raggiunta la c.d. “soglia minima di punibilità”, rappresentata da un ammontare delle ritenute non versate dal sostituto d'imposta superiore ad euro 50.000; invece, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la norma non richiede la necessaria presenza del dolo specifico di evasione, essendo sufficiente la presenza del dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di commettere l'illecito.

In entrambe le ipotesi, la norma precisa che la dichiarazione non si considera omessa nei seguenti casi: i) se viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine; ii) se non è stata sottoscritta; iii) se non è stata redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Premesso tutto quanto sopra, in generale, in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie in esame, si evidenzia che essa, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 25-*quinqüiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti solo qualora il fatto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad € 10 milioni.

### 24.4.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.
- L'operatore della Società, agendo nell'interesse o a vantaggio della tessa, concorre materialmente o moralmente con un cliente/fornitore/consulente che, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

## **24.5 Art.8 D.Lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.**

### 24.5.1 Testo della norma

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

### **24.5.2 Autore del reato**

Il reato in parola può essere commesso da chiunque emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

### **24.5.3 Descrizione**

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione dei tributi.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti (ricevute, scontrini fiscali ed equivalenti) per operazioni inesistenti; si tratta di un reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui la fattura o il diverso documento esce dalla sfera di disponibilità dell'emittente, mediante consegna/invio/spedizione al terzo potenziale utilizzatore. Il perfezionamento del delitto in oggetto prescinde, dunque, dall'effettiva utilizzazione della fattura o del diverso documento da parte del terzo a fini di evasione fiscale.

Quanto alla definizione del concetto di "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", si rimanda al par. 24.1.3.

Ai fini dell'integrazione del delitto, è sufficiente l'emissione di una sola fattura o altro documento avente analoga efficacia probatoria. Ai sensi del comma 2, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta, anche nei confronti di diversi utilizzatori, si considera come un solo reato (fattispecie di reato eventualmente abituale); in tali casi, il decorso del termine di prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento relativo al periodo d'imposta.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di evasione altrui, cioè il soggetto deve agire al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, anche mediante il conseguimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. Il reato, dunque, presuppone l'alterità tra la persona che emette e la persona che utilizza le fatture.

Il reato in esame non prevede soglie di punibilità, ma il comma 2-bis introduce un'attenuante per il caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore ad € 100.000.

### **24.5.4 Esempificazioni**

- La Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia una o più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

## **24.6 Art.10 D.Lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili.**

### **24.6.1 Testo della norma**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi occulta o distrugge in tutto in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

### 24.6.2 Autore del reato

Il reato può essere commesso non solo dal debitore d'imposta, ma da chiunque abbia la custodia o comunque la disponibilità delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in quanto è richiesta la finalità di evasione propria o altrui.

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

### 24.6.3 Descrizione

La norma è volta a tutelare la funzione di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione competente, in quanto sanziona quelle condotte da cui deriva l'impossibilità di verificare se il contribuente ha commesso un'eventuale evasione fiscale.

La condotta tipica - di natura vincolata commissiva - consiste, alternativamente, nell'occultamento o nella distruzione, anche parziale, delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai sensi della normativa fiscale e civilistica, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari:

- a) l'occultamento consiste nel nascondere/rendere irrintracciabili le scritture contabili;
- b) la distruzione consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture contabili, ovvero nel renderle sostanzialmente inservibili, mediante - ad esempio - cancellazioni, abrasioni, ecc.

In caso di occultamento, la fattispecie di reato ha natura permanente, in quanto la condotta tipica perdura sino al momento dell'accertamento fiscale; in caso di distruzione, invece, si tratta di reato istantaneo. Il reato si perfeziona nel momento in cui, per effetto dell'occultamento o della distruzione, si realizza l'evento tipico, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari del contribuente; tale impossibilità può essere anche solo relativa, cioè la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari può essere resa particolarmente complessa ed onerosa. Il reato non si configura se tale ricostruzione risulta comunque possibile mediante la restante documentazione esibita o comunque rinvenibile.

Il tentativo è configurabile. Non sono previste soglie minime di punibilità.

Esulano dalla fattispecie in esame eventuali condotte di falsificazione ideologica o materiale delle scritture contabili - che potranno eventualmente essere sussunte nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 - o la mera mancata tenuta delle stesse, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 (ex multis, Cass. Pen. Sez. III, 14 marzo 2019, n.11464).

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di evasione, propria o altrui; il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 74/2000, il "fine di evadere le imposte" è comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

### 24.6.4 Esempificazioni

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

## 24.7 Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000: Indebita compensazione.

### 24.7.1 Testo della norma

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

### 24.7.2 Autore del reato

A discapito della locuzione “chiunque”, si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal contribuente che, nel pagare le imposte, presenta il modello F24.

Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge. Possono altresì rispondere a titolo di concorso, ove ne ricorrano i presupposti, professionisti/intermediari/consulenti, ove abbiano fornito intenzionalmente un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del fatto illecito.

Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

### 24.7.3 Descrizione

La fattispecie in esame sanziona la condotta decettiva che, mediante la redazione di un documento ideologicamente falso, realizza un utilizzo abusivo dell'istituto della compensazione in materia tributaria disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 241/97. Tale fattispecie risulta particolarmente insidiosa, in quanto si realizza, appunto, mediante un'indebita compensazione, di non immediata percezione da parte dell'Erario.

L'indebita compensazione deve risultare dal modello F24 mediante il quale la stessa è stata realizzata, indicandovi, appunto, in compensazione, crediti inesistenti o non spettanti, trattandosi dello strumento imposto dal legislatore tributario per poter eseguire le compensazioni tra debiti e crediti tributari. Non è, dunque, sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente “giustificato” da una compensazione tra somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. E' del resto, proprio la condotta, necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato di cui all'art. 10-*quater* rispetto ad una fattispecie di semplice omesso versamento (in tal senso Cass Pen., sez. III, 44737/2019).

Il reato – di natura istantanea – si consuma al momento della presentazione del modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (in tal senso Cass Pen. Sez. III 20853/2020).

Per “somme dovute” deve intendersi qualsiasi versamento da eseguire mediante modello F24, dunque non soltanto le imposte sui redditi e l'IVA, ma qualsiasi tributo erariale o locale o contributo di cui sia dovuto il versamento.

Un credito d'imposta “non spettante” si ha quando l'eccedenza d'imposta o il credito d'imposta sono esistenti ma il loro utilizzo avviene: *i*) in misura superiore a quella spettante; *ii*) in violazione delle modalità di utilizzo normativamente previste. Un credito d'imposta “inesistente” si configura quando coesistono i seguenti due requisiti: *i*) il credito è privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi; *ii*) la sua inesistenza non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati o basati sul riscontro formale della documentazione.

La compensazione può essere di due tipi: *i*) orizzontale, disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, che opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24; *ii*) oppure verticale (prevista dalle singole leggi d'imposta), che consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza alcun limite.

Affinché il reato sia configurabile, è necessario che venga raggiunta la c.d. “soglia minima di punibilità”, cioè che l'ammontare complessivo dei crediti non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione, sommati algebricamente, sia superiore ad euro 50.000 (in tal senso Cass. Pen., sez. III, 14763/2020).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la norma non richiede la necessaria presenza del dolo specifico di

evasione, essendo sufficiente la presenza del dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di utilizzare in compensazione crediti inesistenti o non spettanti.

Premesso tutto quanto sopra, in generale, in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie in esame, si evidenzia che essa, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001, rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti solo qualora il fatto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad € 10 milioni.

#### **24.7.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione (mediante presentazione del modello F24) crediti non spettanti o inesistenti, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad € 10 milioni.
- L'operatore della Società, agendo nell'interesse o a vantaggio della tessa, concorre materialmente o moralmente con un cliente/fornitore/consulente che, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione (mediante presentazione del modello F24) crediti non spettanti o inesistenti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

### **24.8 Art.11 D.Lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.**

#### **24.8.1 Testo della norma**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

#### **24.8.2 Autore del reato**

Fattispecie di cui al 1° comma

A discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal contribuente, con riferimento alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Fattispecie di cui al 2° comma

Il reato può essere commesso non solo dal debitore d'imposta che acceda alla procedura di transazione fiscale, ma anche da altri soggetti non qualificati, in quanto è richiesto il dolo specifico di evasione propria o altrui.

Con riferimento ad entrambi i casi, Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

### 24.8.3 Descrizione

Fattispecie di cui al 1° comma

Si tratta di un reato di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i beni propri o altrui al fine di sottrarsi al versamento di quanto dovuto, pregiudicando l'attività di recupero dell'amministrazione finanziaria; la fattispecie è volta, dunque, alla tutela della garanzia generica patrimoniale rappresentata dai beni del contribuente nei confronti dell'Erario. L'altruità del bene è riferita alle ipotesi in cui l'autore del reato è amministratore, liquidatore o rappresentante della persona fisica o giuridica che è soggetto passivo dell'imposta.

La configurazione della fattispecie prescinde dalla preesistenza di un'attività di verifica/accertamento fiscale e dall'esistenza di una procedura esecutiva di riscossione in corso; ai fini del perfezionamento del delitto, infatti, è sufficiente (e necessaria) l'idoneità della condotta - da valutarsi ex ante - a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione del credito erariale, senza bisogno che la riscossione tributaria coattiva venga concretamente vanificata. Tale idoneità deve essere valutata con riferimento all'intero patrimonio del contribuente, da rapportarsi alle pretese dell'Erario, che potrebbero poter essere ugualmente garantite pur in presenza della realizzazione di atti simulatori o fraudolenti relativamente a taluni beni (Cass. Pen. Sez. III, 24 febbraio 2016, n. 13233). E' ritenuta irrilevante, ai fini del giudizio di idoneità della condotta, l'eventuale esistenza di un debitore solidale capiente.

Il debito tributario deve essere superiore alla soglia di € 50.000, per il raggiungimento della quale si tiene conto complessivamente delle imposte sui redditi, dell'IVA, dei relativi interessi e conseguenti sanzioni amministrative; se l'ammontare è complessivamente superiore ad € 200.000 la pena è più severa.

Nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante, l'obbligazione tributaria potrebbe non essere ancora sorta (Cass. 13233/2016 cit.); il reato può configurarsi anche qualora, dopo il compimento della condotta tipica intervenga l'annullamento della pretesa esattoriale o, comunque, il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (Cass. Pen. Sez. III, 18 maggio 2011, n. 36290).

L'elemento soggettivo del reato, rappresentato dal dolo specifico di evasione, con rappresentazione e volizione altresì del superamento della soglia sopracitata, senza che, peraltro, entrambi gli obiettivi debbano necessariamente realizzarsi, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a conseguirli (Cass. Pen. Sez. III, 27 settembre 2017, n.44451).

La condotta tipica, con riferimento a propri o altrui beni, è rappresentata alternativamente da:

i) alienazione simulata: sussiste quando il viene deliberatamente stipulato un contratto che non corrisponde, in tutto o in parte, all'effettiva volontà dei contraenti, con riferimento al titolo negoziale o all'entità del corrispettivo (simulazione oggettiva), ovvero ai soggetti coinvolti (simulazione soggettiva). Rileva qualunque ipotesi di trasferimento simulato del diritto di proprietà, a qualunque titolo, compresa la donazione, la cessione d'azienda o di quote sociali, ecc.;

ii) altri atti fraudolenti: qualsiasi atto o fatto volto, con modalità artificiose/ingannatorie, a fornire ai terzi una falsa rappresentazione - al ribasso - della consistenza del patrimonio del titolare del debito tributario.

Il reato si consuma quando si realizza l'idoneità a mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria; esso può dunque essere istantaneo o eventualmente permanente, qualora tale idoneità scaturisca da una pluralità di atti posti in essere con tempi e modalità diverse.

Fattispecie di cui al 2° comma

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dal corretto funzionamento della procedura di transazione fiscale; infatti, a differenza del primo comma, la fattispecie di cui al secondo comma presuppone che tale procedura di transazione sia in atto.

Si tratta di un reato istantaneo di pericolo, che si consuma nel momento in cui viene presentata la dichiarazione fraudolenta ai fini della procedura di transazione fiscale.

La condotta tipica consiste nell'indicazione, all'interno della documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi - falsificando così artatamente la consistenza patrimoniale del debitore - per un valore complessivo superiore alla soglia di € 50.000. Qualora tale valore superi gli € 200.000 la pena è più severa.

L'elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo specifico di evasione propria o altrui, cioè dalla finalità di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute all'Erario dal debitore. Tale finalità, in ogni caso, trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che venga concretamente raggiunta.

#### 24.8.4 Esemplicazioni

- La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorre moralmente o materialmente con un proprio cliente/fornitore che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di consentire a un terzo di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.
- La Società, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

### 25 Contrabbando (art.25-sexiesdecies D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dall'art.5 del D.Lgs. 14/07/2020, n.75].

Preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda"; tuttavia, ai sensi del comma 4 della medesima norma – come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 –, la depenalizzazione in parola non opera in relazione ai reati di cui al D.P.R. 43/1973 (TULD) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad € 10.000.

Pertanto le fattispecie di contrabbando analizzate nel presente capitolo, ove siano sanzionate con la sola pena pecuniaria, rilevano ai fini della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solamente quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad € 10.000 – in quanto sotto tale soglia si tratta non già di reati, bensì di illeciti amministrativi (come tali non assumibili quali presupposto della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01), nonché nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva (da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 8/2016) e nei casi di recidiva di cui all'art. 296 del TULD362.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 294 del TULD, nei diversi casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 1.000.000. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

In merito alle ipotesi di contrabbando, il legislatore ha previsto una molteplicità di fattispecie criminose, suddivise in ragione della tipologia di merci contrabbandate (individuando una specifica disciplina per i tabacchi lavorati esteri), oltre che in base al luogo o alle modalità della condotta tipica del contrabbando (nel caso di merci diverse dai tabacchi lavorati esteri). Gli elementi costitutivi del reato di contrabbando sono – sul piano dell'elemento oggettivo – la sottrazione delle merci al controllo doganale, e la conseguente evasione dei diritti di confine alla dogana; sul piano dell'elemento psicologico, la necessaria presenza del dolo. Il contrabbando, pertanto, può essere definito come la violazione di un dazio doganale, commessa da chi, con dolo, sottrae merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti di confine. Ai sensi dell'art. 34 del TULD, si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di

---

(62) Art. 296 D.P.R. 43/1973: "1. Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. 2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. 3. Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale".

consumo a favore dello Stato.

E' dibattuto se anche la sottrazione di un bene al pagamento dell'IVA all'importazione possa essere qualificato come contrabbando. Secondo un primo orientamento – per lungo tempo univoco – la giurisprudenza di legittimità aveva escluso che l'introduzione clandestina di merce nel territorio dello Stato, senza il pagamento dell'IVA, configurasse reato di contrabbando, dovendosi invece fare riferimento al diverso e autonomo reato di evasione dell'IVA all'importazione, di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo un diverso orientamento della giurisprudenza, invece, dal combinato disposto degli artt. 34 TULD e 70 D.P.R. n. 633/1972 emerge come l'IVA all'importazione sia da considerarsi uno di quei tributi che l'Autorità doganale è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in quanto collegata sistematicamente ad ogni operazione di importazione definitiva, a prescindere dall'effettivo consumo del bene importato nel territorio dello Stato. Secondo tale lettura, l'IVA farebbe quindi parte del novero dei diritti doganali ex art. 34 TULD.

Tale orientamento ha trovato sostegno, nel tempo, in diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione; a titolo esemplificativo si richiamano Cass. Civ., sez. trib., 3 febbraio 2012, n. 1575 in cui si afferma che “il trattamento dell'evasione dell'IVA all'importazione è omogeneo a quello della sottrazione dei diritti doganali, e in particolare ai diritti di confine” e Cass. Pen. sez. III, 22 giugno 2015 n. 26202, secondo cui l'evasione dell'IVA è: “da intendersi quale diritto di confine, poiché avente natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spettano unicamente alla dogana in occasione della relativa operazione di imputazione”.

Infine si precisa che laddove le norme esaminate facciano riferimento a “merci nazionali”, ad oggi il riferimento deve intendersi alle merci comunitarie o comunque immesse in libera pratica all'interno dell'Unione Europea.

## **25.1 Art. 282 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.**

### *25.1.1 Testo della norma*

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

### *25.1.2 Autore del reato*

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da “chiunque”.

### *25.1.3 Descrizione*

Il reato, che ricorre quanto risulta configurata una delle condotte specificamente descritte nelle lettere dalla a) alla f) della norma, è punito a titolo di dolo generico, tranne per l'ipotesi prevista dalla lettera c), per la quale è richiesta la sussistenza del dolo specifico (intento di sottrarre le merci alla vista doganale).

L'art. 16 TULD, richiamato dalla lettera a), prevede che: “1. Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in



base al primo comma dell'art. 9. 2. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico e trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.”

L'art. 90 TULD, richiamato dalla lettera d), prevede che: “1. Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale. 2. Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Si evidenzia che la configurabilità della fattispecie di cui alla lettera c) non dipende dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente scoperte (anche se ne viene comunque richiesta l'introduzione nel territorio doganale attraverso il confine di terra) e, pertanto, l'imputazione potrà essere mossa anche a carico di chi, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga sorpreso con merci occultate e sottratte alla visita doganale. Tale ipotesi diverge da quella di cui alla lettera d), che prevede che le merci vengano correttamente dichiarate all'atto della loro introduzione nel territorio doganale, ma, prima del loro effettivo “sdoganamento”, vengano sottratte al controllo delle competenti Autorità.

La fattispecie di cui alla lettera e), infine, assume rilevanza solo con riguardo a quei beni per i quali sia prevista l'applicazione di dazi o di prelievi all'esportazione, con riguardo non solo alle merci “nazionali o nazionalizzate”, ma, ad oggi, con riguardo a tutte le merci comunitarie o immesse in libera pratica.

Infine, l'art. 25, comma 2, TULD, richiamato dalla lettera f), prevede che: “Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso”.

#### *25.1.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla pertinente normativa; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, soggette a diritti di confine, quando vi siano indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale e non sia possibile provarne la legittima provenienza.

### **25.2 Art. 283 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.**

#### *25.2.1 Testo della norma*

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

### *25.2.2 Autore del reato*

Per quanto riguarda il primo comma, si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dal capitano di una imbarcazione; per quanto riguarda il secondo comma, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

### *25.2.3 Descrizione*

Il reato, che ricorre quanto risulta configurata una delle condotte specificamente descritte dalla norma, è punito a titolo di dolo generico, tranne per l'ipotesi prevista dal secondo comma, per la quale è richiesta la sussistenza del dolo specifico (intento di sottrarre le merci alla vista doganale).

L'art. 102 TULD, richiamato dalla lettera a), prevede che: "1. I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141. 2. Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima. 3. Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo. 4. Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali."

La fattispecie di cui al primo comma, lettera b) configura un reato di pericolo, in quanto non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio nazionale, ma è sufficiente che vengano posti in essere i comportamenti previsti dalla norma e che dagli stessi derivi l'effetto di rendere agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci.

### *25.2.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un capitano che: a) introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine; b) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che nasconde in una nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

## **25.3 Art. 284 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.**

### *25.3.1 Testo della norma*

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le

merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

### *25.3.2 Autore del reato*

Per quanto riguarda il primo comma, si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dal capitano di una imbarcazione; per quanto riguarda il secondo comma, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

### *25.3.3 Descrizione*

Il reato, che ricorre quanto risulta configurata una delle condotte specificamente descritte dalla norma, è punito a titolo di dolo generico, tranne per l'ipotesi prevista dal secondo comma, per la quale è richiesta la sussistenza del dolo specifico (intento di sottrarre le merci alla vista doganale).

La norma è omologa alla precedente, con riguardo alla movimentazione delle merci via mare anziché attraverso laghi di confine.

La fattispecie di cui al primo comma, lettera a), configura una fattispecie di pericolo, scopo della norma è infatti punire ogni comportamento che abbia come effetto, anche non direttamente voluto, quello di rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci dalla riva.

Quanto al reato previsto dalla lettera c), che parimenti si configura come fattispecie di pericolo, l'art. 105 del TULD dispone che, nell'ambito della zona di vigilanza marittima (cioè lo spazio marino compreso fra la linea doganale ed il limite esterno del mare territoriale, i capitani delle navi dirette ad un porto nazionale debbano essere muniti del manifesto di carico (in taluni casi sostituito da copia del manifesto merci in partenza) conforme ai requisiti di cui al successivo art. 106, documento essenziale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale, tranne nei casi in cui è espressamente prevista una deroga.

Con riguardo alle lettere e) ed f), ai sensi del TULD, le merci estere che vengono sbarcate per essere destinate via mare ad altro porto nazionale possono trasportate alla nuova destinazione solo mediante utilizzo di navi di stazza netta non superiore a 50 tonnellate, così come le merci estere destinate all'estero possono uscire al territorio doganale italiano solo su navi di stazza netta superiore a 50 tonnellate, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 254 del TULD con riguardo alle provviste di bordo.

Con riguardo al richiamo all'art. 16 D.P.R. 43/1973 operato alla lettera b), si rinvia al paragrafo 25.1.3.

### *25.3.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un capitano che: a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti, salvi i casi di forza maggiore; c) trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e

gli altri documenti doganali; e) trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvi i casi in cui ciò sia consentito.

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che nasconde in una nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

## **25.4 Art. 285 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.**

### *25.4.1 Testo della norma*

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

*Omissis*

### *25.4.2 Autore del reato*

Per quanto riguarda il primo comma, si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dal comandante di aeromobile; per quanto riguarda il secondo comma, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

### *25.4.3 Descrizione*

Il reato, che ricorre quanto risulta configurata una delle condotte specificamente descritte dalla norma, è punito a titolo di dolo generico, tranne per l'ipotesi prevista dal secondo comma, per la quale è richiesta la sussistenza del dolo specifico (intento di sottrarre le merci alla vista doganale).

Con riguardo alla lettera a), che configura una fattispecie di pericolo, il TULD prevede che, similmente a quanto previsto per la navigazione marittima, i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti previsti dalla normativa, fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato, tranne nei casi in cui è espressamente prevista una deroga; nel caso in cui il velivolo provenga da altro aeroporto nazionale, il manifesto di carico è sostituito da copia del manifesto di partenza.

L'art. 114 D.P.R. 43/1973, richiamato dalla lettera d), prevede che: "1. Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversa il confine in un punto diverso da quelli autorizzati deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare. 2. Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità."

#### *25.4.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un comandante di aeromobile che: a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità competenti.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

### **25.5 Art. 286 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nelle zone extra-doganali.**

#### *25.5.1 Testo della norma*

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

#### *25.5.2 Autore del reato*

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque"; tuttavia, nell'ipotesi in cui venga costituito un deposito in misura superiore a quella consentita, il soggetto agente potrà essere solo il titolare del deposito, in tal caso si configurerà dunque un'ipotesi di reato proprio.

#### *25.5.3 Descrizione*

La fattispecie è sanzionata a titolo di dolo generico.

L'art. 2 TULD, richiamato dalla norma, prevede che: "1. Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale. 2. Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale. 3. È altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato. 4. I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extradoganali.

5. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132 [Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività], 164 [Istituzione ed esercizio dei depositi franchi], 166 [Istituzione ed esercizio dei punti franchi] e 254 [Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi]. 6. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438."

#### *25.5.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che, nei territori extra doganali, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

## **25.6 Art. 287 D.P.R. 43/1973: Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.**

### *25.6.1 Testo della norma*

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

### *25.6.2 Autore del reato*

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da “chiunque”.

### *25.6.3 Descrizione*

Gli artt. 291 e seguenti del Regolamento attuativo del codice doganale comunitario prevedono il regime di ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare. Pertanto tali merci, pur se assoggettate ad una determinata di imposizione daziaria, fruiscono di una riduzione del dazio allorché – previa autorizzazione della dogana, rilasciata dietro presentazione di apposita domanda – vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi. Allorché l'importatore dolosamente non destini poi tali merci alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione, viene integrata la fattispecie penale in esame, sanzionata a titolo di dolo generico.

### *25.6.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti di confine dovuti una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.
- L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti di confine dovuti una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

## **25.7 Art. 288 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nei depositi doganali.**

### *25.7.1 Testo della norma*

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

### *25.7.2 Autore del reato*

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dal concessionario di un magazzino doganale di situato in locali di proprietà privata, gestiti in base ad autorizzazione dell'autorità doganale.

### *25.7.3 Descrizione*

La fattispecie si configura alternativamente in presenza di detenzione nei magazzini doganali di proprietà privata di merci 1) per le quali non vi è stata la dichiarazione d'introduzione, oppure 2) che non risultano assunte in carico negli appositi registri di deposito; la sanzione risulta pertanto applicabile indipendentemente dall'effettiva sottrazione ai diritti di confine delle merci.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesta la sussistenza del dolo generico.

#### *25.7.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

### **25.8 Art. 289 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.**

#### *25.8.1 Testo della norma*

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

#### *25.8.2 Autore del reato*

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

#### *25.8.3 Descrizione*

La fattispecie sanziona l'introduzione nel territorio dello Stato di merci estere, in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate, spedite in cabotaggio o in circolazione: per "cabotaggio", ai sensi dell'art. 222, comma 1, del D.P.R. 43/1973, si intende la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato, mentre per "circolazione", ai sensi del secondo comma della medesima norma, si intende la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da in luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extra doganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è richiesta la sussistenza del dolo generico.

#### *25.8.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

### **25.9 Art. 290 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.**

#### *25.9.1 Testo della norma*

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

### 25.9.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da “chiunque”.

### 25.9.3 Descrizione

La condotta sanzionata dalla norma consiste nell'esportazione di merci nazionali, con richiesta di restituzione dei diritti di confine pagati al momento dell'importazione della materie prime utilizzate per la produzione delle merci che vengono esportate. E' necessario l'impiego di mezzi fraudolenti, per la cui sussistenza si ritiene sufficiente la presentazione di una dichiarazione doganale mendace, in cui venga attestato falsamente l'avvenuto pagamento di diritti doganali al momento dell'importazione delle materie prime utilizzate. L'indebita restituzione può essere totale, se la merce non avrebbe diritto di fruire di alcuna restituzione all'esportazione, oppure parziale, allorché la merce potrebbe fruire di una restituzione inferiore rispetto a quella richiesta.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di ottenere un indebito rimborso dei diritti pagati per l'importazione di materie prime, anche se, per il perfezionamento del reato, non è richiesto che in concreto si realizzi l'effettiva restituzione di tali somme.

### 25.9.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
- L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, coopera con un soggetto che usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

## **25.10 Art. 291 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.**

### 25.10.1 Testo della norma

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

### 25.10.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da “chiunque”.

### 25.10.3 Descrizione

Ai sensi degli artt. 175 e seguenti del TULD, si parla di “temporanea importazione” quando le merci estere di qualsiasi specie ed origine vengono introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti, per poi essere riesportati fuori del territorio medesimo a seguito di tali trattamenti, che possono consistere in: a) lavorazione, compresi il montaggio, l'assieme e l'adattamento ad altre merci; b) trasformazione; c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto; d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l'utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.

Ai sensi degli artt. 199 e seguenti del TULD, si parla invece di “temporanea esportazione” quando le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, quelle estere temporaneamente importate, nonché quelle estere



rispondenti a specifiche condizioni vengono spedite fuori del territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti, se i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo. I trattamenti in parola possono consistere in: a) trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche fisiche od organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate; b) lavorazione non rientrante nel precedente punto a), compresi il montaggio, l'assieme e l'adattamento ad altre merci; c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto; d) altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.

La temporanea importazione e la temporanea esportazione possono altresì essere consentite, a titolo di speciale agevolazione, per il traffico internazionale, nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 214 e seguenti del TULD.

Affinché la fattispecie sia configurabile è necessario che l'attività delittuosa sia posta in essere nell'ambito di uno dei quattro regimi doganali sopra richiamati (temporanea esportazione, temporanea importazione, reimportazione o riesportazione); inoltre, le merci devono essere assoggettate a trattamenti o manipolazioni artificiose, ovvero devono essere stati impiegati altri mezzi fraudolenti, non tipizzati, la cui sussistenza deve essere valutata caso per caso.

La fattispecie in esame è punita a titolo di dolo specifico, in quanto è richiesto che il soggetto agisca allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti.

#### **25.10.4 Esemplicazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.
- L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, coopera con un soggetto che, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

### **25.11 Art. 291-bis D.P.R. 43/1973: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

#### **25.11.1 Testo della norma**

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila [euro 5,16] per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila [euro 5,16] per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione [euro 516,45].

#### **25.11.2 Autore del reato**

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

#### **25.11.3 Descrizione**

La norma in oggetto, inserita dalla Legge 19 marzo 2001, n. 92, ha introdotto una disciplina *ad hoc* per il caso in cui oggetto del reato di contrabbando siano tabacchi lavorati esteri, in deroga alla disciplina generale prevista per le ipotesi di contrabbando di merci di diversa natura.

Integra il reato in oggetto chiunque, compiendo atti diretti ad eludere il controllo doganale delle merci ed il pagamento dei diritti di confine, pone in essere una o più delle seguenti condotte: introduzione, vendita,

trasporto, acquisto ovvero detenzione all'interno del territorio dello Stato di tabacco lavorato estero di contrabbando.

La fattispecie di cui al primo comma – che si configura qualora il quantitativo di tabacco lavorato estero oggetto di contrabbando sia superiore a 10 chilogrammi – è sempre penalmente sanzionata, in quanto alla comminazione della multa si affianca la sanzione della reclusione. L'ipotesi di cui al secondo comma rientrava, invece, tra i casi di depenalizzazione ad opera D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il quale, tuttavia, è stato modificato ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, prevedendo, ad esito della novella in parola, che la depenalizzazione non opera in relazione ai reati previsti dal TULD, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad € 10.000.

La fattispecie in parola trova applicazione – secondo specifiche proporzioni – anche in caso di contrabbando di liquidi per sigarette elettroniche (in tal senso Cass. pen., sentenza 28 gennaio 2020, n. 3465).

#### **25.11.4 Esemplificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando.

### **25.12 Art. 291-ter D.P.R. 43/1973: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

#### **25.12.1 Testo della norma**

Se i fatti previsti dall'articolo 291-*bis* sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-*bis*, si applica la multa di lire cinquantamila [euro 25,82] per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

(*omissis*)

#### **25.12.2 Autore del reato**

Si rinvia a quanto indicato all'interno del paragrafo "autore del reato" con riguardo alla fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

#### **25.12.3 Descrizione**

Con riguardo all'aggravante prevista al primo comma, si sottolinea che non è richiesto che il contrabbandiere sia entrato illegalmente in possesso dell'automezzo altrui, pertanto la norma è applicabile anche nel caso in

cui il proprietario del mezzo ne abbia concesso l'uso al soggetto agente, salvi i casi in cui sia configurabile concorso nel reato.

Qualora con riguardo ad un'ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ricorra una delle circostanze previste dal secondo comma della norma in esame, il fatto è sempre qualificabile come reato, essendo prevista la sanzione della reclusione unitamente alla comminazione della multa.

### **25.13 Art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo "Reati transnazionali" (Legge 16 marzo 2006, n.146, artt.3 e 10).

### **25.14 Art. 292 D.P.R. 43/1973: Altri casi di contrabbando.**

#### *25.14.1 Testo della norma*

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

#### *25.14.2 Autore del reato*

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

#### *25.14.3 Descrizione*

La fattispecie in esame rappresenta una norma di chiusura nell'ambito del sistema dei reati di contrabbando, volta a sanzionare tutte quei comportamenti che, non rientrando nelle condotte previste dalle fattispecie sopraelencate, integrano comunque una sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

#### *25.14.4 Esemplicazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli da 282 a 291-*quater* del D.P.R. 43/1973, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

### **25.15 Art. 295 D.P.R. 43/1973: Circostanze aggravanti del contrabbando.**

#### *25.15.1 Testo della norma*

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra

quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

### 25.15.2 Autore del reato

Si rinvia a quanto indicato all'interno del paragrafo "autore del reato" con riguardo alle singole fattispecie di contrabbando sopra illustrate.

### 25.15.3 Descrizione

Con riguardo all'aggravante prevista al primo comma, si sottolinea che non è richiesto che il contrabbandiere sia entrato illegalmente in possesso dell'automezzo altrui, pertanto la norma è applicabile anche nel caso in cui il proprietario del mezzo ne abbia concesso l'uso al soggetto agente, salvi i casi in cui sia configurabile concorso nel reato.

Si rammenta che, nel caso in cui sia configurabile un'ipotesi di contrabbando aggravata sanzionata con la reclusione oltre che con la multa, il fatto è sempre qualificabile come reato, a prescindere dal fatto l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia o meno superiore ad € 10.000, non operando in tal caso la depenalizzazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, (come previsto dal comma 4 della medesima norma, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

## 26 Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01) [Introdotta dalla L. n. 22/2022 ]

La riforma introdotta dalla legge n. 22/2022 non contempla una definizione propria (agli effetti penali) di bene culturale.

Per comprenderne la portata è necessario far riferimento alla nozione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 42/2004, che sotto il *genus* "patrimonio culturale" comprende sia i "beni culturali", descrivendoli come «le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà» sia i "beni paesaggistici", vale a dire la categoria comprendente «*gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge*». Più specificamente l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 individua i beni culturali nelle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (comma 1) nonché nelle raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi di enti pubblici, negli archivi e i singoli appartenenti ad enti pubblici e nelle raccolte librerie delle biblioteche di enti pubblici. Sono, altresì, considerati beni culturali quelli elencati al comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, ovvero i beni appartenenti a soggetti privati per i quali è intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 42/2004.

A tutti i reati di seguito compiutamente descritti si applicano circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 518-sexiesdecies<sup>63</sup> e quelle attenuanti speciali di cui all'art. 518-septiesdecies<sup>64</sup>. Di particolare rilevanza è

---

(63) La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

(64) La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un

l'aggravante di cui al n. 2 che stabilisce l'aumento della pena nel caso in cui un reato del presente paragrafo sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria.

## **26.1 Art. 518-bis c.p.: Furto di beni culturali**

### *26.1.1 Testo della norma*

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge

### *26.1.2 Autore del reato*

In relazione al soggetto agente occorre operare un distinguo. Il primo comma attraverso la locuzione "chiunque" connota la fattispecie come reato comune quindi commettibile da qualunque soggetto, il secondo comma, invece, disciplina una fattispecie di reato proprio. Il soggetto attivo potrà essere esclusivamente chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento dei beni culturali in qualunque parte del territorio nazionale sono, infatti, riservate allo Stato ex art. 88 del d.lgs. n. 42/2004, il quale può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle predette ricerche e delle opere.

### *26.1.3 Descrizione*

Trattasi di reato a condotta "vincolata" in quanto realizzabile solo attraverso una condotta che si sostanzia nell'impossessamento del bene culturale altrui. Mentre, però, nel caso di bene appartenente al privato è necessario che l'impossessamento sia avvenuto attraverso la sottrazione, in quello del bene di proprietà dello Stato non deve esplicitarsi secondo tale specifica modalità. In relazione alle cose che fanno parte del patrimonio archeologico dello Stato sussiste, infatti, una presunzione di illegittimità di qualsiasi possesso da parte dei privati.

Il reato non si configura se il soggetto attivo ha tenuto un atteggiamento meramente passivo nei confronti della acquisita disponibilità del bene. È necessario, infatti, che l'agente ponga in essere un'azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui si trovava in origine per collocarla sotto il proprio dominio esclusivo

L'elemento soggettivo è il dolo specifico (è necessaria la consapevolezza del carattere culturale del bene oltre il fine di trarre un profitto).

### *26.1.4 Esemplicazioni*

- La Società si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

---

lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei corredi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

## **26.2 Art. 518 *ter-c.p.*: Appropriazione indebita di beni culturali**

### *26.2.1 Testo della norma*

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

### *26.2.2 Autore del reato*

L'agente può essere qualsiasi soggetto che si trova nel possesso del bene culturale. Come per il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., la nozione penalistica di possesso è più ampia rispetto a quella di cui al codice civile. Il concetto di possesso "penale" include ogni detenzione del bene, a qualsiasi titolo, tale da consentire una signoria immediata sulla cosa al di fuori della diretta sorveglianza e disponibilità della stessa da parte del proprietario o di altri che vi abbiano un maggiore potere giuridico.

### *26.2.3 Descrizione*

La condotta criminosa può assumere forma omissiva o commissiva e si concretizza nell'appropriarsi del bene culturale altrui, invertendo il possesso, inteso secondo l'accezione penalistica, in proprietà. Trattasi di reato istantaneo che si consuma, quindi, con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questo bene come proprio.

Il secondo comma disciplina un'aggravante nel caso di deposito necessario, per tale deve intendersi un deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale e non prevedibile (incendio, rovina).

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico ossia nella coscienza e volontà di appropriarsi di un bene altrui, posseduto a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza diritto e con lo scopo di trarre sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità.

### *26.2.4 Esempificazioni*

- La Società, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

## **26.3 Art. 518-*quater* c.p.: Ricettazione di beni culturali**

### *26.3.1 Testo della norma*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### 26.3.2 Autore del reato

Il soggetto attivo può chiunque acquisti, riceva od occulti i beni culturali provenienti da delitto o, comunque, si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. Autore del reato può, quindi, essere chiunque non sia autore del reato presupposto o compartecipe dello stesso. Qualsiasi forma di partecipazione morale o materiale nel delitto presupposto dovrà, infatti, essere punita a titolo di concorso nel suddetto delitto.

### 26.3.3 Descrizione

La fattispecie si configura quando il bene culturale proviene dalla precedente commissione di un altro delitto. Non si realizza, pertanto, la ricettazione quando il bene proviene da una contravvenzione o da un illecito amministrativo.

Trattasi di reato a forma vincolata integrato dall'acquistare (ricomprensivo non soltanto il risultato di una compravendita, ma anche a qualsiasi altro modo, che potrà essere a titolo oneroso o gratuito, idoneo a fare conseguire all'agente il possesso della cosa di provenienza delittuosa), ricevere (la ricezione può avvenire a qualsiasi titolo, e deve comportare l'uscita del bene culturale dal possesso dell'autore del reato principale), occultare (presuppone necessariamente un acquisto o una ricezione di bene culturale di provenienza delittuosa e può consistere in una qualsiasi attività idonea a nascondere il bene alle ricerche dell'autorità) o intromettere (si verifica quando il soggetto attivo pone in essere una mediazione fra la persona che possiede il bene culturale di provenienza delittuosa ed un terzo, interessato all'acquisto, che potrà anche essere in buona fede, ignorando la provenienza delittuosa delle cose. Non è necessario che la mediazione abbia un esito positivo).

Punibile a titolo di dolo specifico (è richiesto il fine specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto), la giurisprudenza ammette anche la punibilità a titolo di dolo eventuale (è possibile ravvisare il dolo eventuale quando l'agente, pur rappresentandosi la provenienza delittuosa del bene culturale, non avrebbe agito diversamente anche nell'eventualità che di tale provenienza delittuosa avesse avuto la certezza).

Il secondo comma disciplina un'ipotesi di aggravante speciale nel caso in cui il reato presupposto sia la rapina aggravata ex art. 628 co. 3 c.p.<sup>65</sup> e l'estorsione aggravata ex art. 629 co. 2 c.p.<sup>66</sup>.

### 26.3.4 Esempificazioni

- La Società riceve a garanzia un bene, rientrante nella categoria dei beni culturali, provento di reato.

---

(65) La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

(66) La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (vedasi nota n. 62).

- La Società acquista beni culturali provenienti da delitto con la finalità di accrescere le collezioni aziendali (dipinti, monete) anche in termini di valore economico delle stesse.

## **26.4 Art. 518-sexies c.p.: Riciclaggio di beni culturali**

### *26.4.1 Testo della norma*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### *26.4.2 Autore del reato*

Trattasi di reato comune commesso, quindi, da chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Autore del reato può, quindi, essere chiunque non abbia compiuto il reato presupposto o sia compartecipe dello stesso.

### *26.4.3 Descrizione*

Il reato disciplina due distinte fattispecie: la prima consiste nella **sostituzione** (consegna del bene culturale in cambio di uno diverso) **o nel trasferimento** (l'intermediario, che è a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale, lo trasferisce in altro luogo, in modo da renderne più difficile l'identificazione) del bene culturale proveniente da specifici delitti non colposi, la seconda, invece, incrimina qualsiasi condotta — distinta dalle due precedenti — che si esplica con delle modalità idonee a frapporre ostacoli all'identificazione del bene culturale di provenienza illecita specifica.

La fattispecie si consuma nel momento della consegna della cosa. Inoltre può assumere la forma di reato a formazione progressiva quando si concretizza attraverso modalità frammentarie e graduali, cioè mediante più operazioni attuate in un medesimo contesto fattuale, in tal caso si perfezionerà la consumazione con il compimento dell'ultima delle operazioni poste in essere.

### *26.4.4 Esempificazioni*

- La Società, si fa intermediario, intervenendo in operazioni di acquisto o vendita di beni riconducibili al patrimonio culturale (es.: un dipinto, una collezione numismatica) per ostacolarne la provenienza delittuosa.

## **26.5 Art. 518-octies c.p.: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**

### *26.5.1 Testo della norma*

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.



Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

### **26.5.2 Autore del reato**

L'agente può essere chiunque. Nel caso di uso di atto falso il soggetto attivo non deve aver concorso nella sua formazione o alterazione.

### **26.5.3 Descrizione**

La fattispecie reintroduce, in relazione ai beni culturali mobili, il reato di falso in scrittura privata (fattispecie ex art. 485 c.p. abrogata)

La condotta tipica, di cui al comma I, consiste nel formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o nell'alterare, distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, una scrittura privata vera. Tali condotte integrano di per sé il delitto senza che sia richiesto che l'agente usi oppure lasci che altri facciano uso del documento falso; non è, pertanto, necessario che l'atto privato fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell'autore della contraffazione o dell'alterazione.

Il comma II, invece, prevede che l'agente abbia utilizzato una scrittura privata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione. In questa ipotesi presupposto del delitto è l'avvenuta consumazione di un reato di falso al quale l'agente non ha partecipato.

L'elemento soggettivo, richiesto nel comma I, è il dolo specifico poiché le condotte descritte devono essere attuate al fine di fare apparire lecita la provenienza del bene culturale; il comma II, invece, richiede il dolo generico.

### **26.5.4 Esempificazioni**

- La Società, che ha acquistato o venduto un bene culturale compie atti idonei a ostacolare la conoscibilità della provenienza delittuosa, ad esempio alterando la documentazione che attesta le caratteristiche dell'opera.
- La Società, che ha acquistato o venduto un bene culturale forma la scrittura privata falsa o distrugge quella vera per far apparire la provenienza lecita dell'opera acquistata o venduta.

## **26.6 Art. 518-decies c.p.: Importazione illecita di beni culturali.**

### **26.6.1 Testo della norma**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

### **26.6.2 Autore del reato**

Soggetto agente può essere chiunque, purché non abbia concorso nei reati ex artt. 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies* (tutti già trattati nei paragrafi precedenti ad eccezione dell'art. 518-*quinquies* c.p. poiché non rientrante tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*septiesdecies*<sup>67</sup> D.Lgs. n. 231/2001)

---

(67) Art. 518-*quinquies* (Impiego di beni culturali provenienti da delitto): "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti

### 26.6.3 Descrizione

La condotta tipica è costituita dall'importazione, ovvero dalla introduzione nel territorio dello Stato. Trattasi di fattispecie a condotta vincolata, infatti, il legislatore prevede le modalità di esecuzione della stessa.

Nello specifico l'importazione è rilevante quando:

- ha ad oggetto beni culturali provenienti da delitto;
- ha ad oggetto beni culturali che sono stati rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, nell'ipotesi in cui quest'ultima sia prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo;
- ha ad oggetto beni culturali esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

### 26.6.4 Esemplicazioni

- La Società, che ha acquistato o venduto un bene, viola le procedure interne per l'alienazione dei beni culturali in conformità alla normativa esterna di settore.

## 26.7 Art. 518-undecies c.p.: Uscita o esportazione illecite di beni culturali

### 26.7.1 Testo della norma

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

### 26.7.2 Autore del reato

L'agente può essere chiunque.

### 26.7.3 Descrizione

È una disposizione a più norme in quanto contempla due distinti delitti, uno al primo e l'altro al secondo comma.

Il comma I punisce la condotta di trasferimento all'estero di beni culturali senza attestato di libera circolazione licenza di esportazione. L'interpretazione della disposizione va compiuta alla luce della normativa extrapenale che disciplina l'esportazione di beni culturali e, in particolare, del disposto dell'art. 65 D.Lgs. n. 42/2004<sup>68</sup>.

---

*dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".*

(68) La norma distingue tra beni per cui vige un divieto assoluto di esportazione, beni la cui esportazione è soggetta ad autorizzazione e

Il comma II introduce due ulteriori fattispecie di reato: la prima è integrata da chi omette di far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i beni indicati dal comma I; la seconda, invece, è integrata dalla condotta di chi rende dichiarazioni non veritiere al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

#### *26.7.4 Esemplicazioni*

- La Società, che ha acquistato o venduto un bene culturale, viola le procedure interne per l'alienazione dei beni culturali in conformità alla normativa esterna di settore, ad esempio non curando il rientro in Italia dell'opera prestata all'estero.

### **26.8 Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

#### *26.8.1 Testo della norma*

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

#### *26.8.2 Autore del reato*

Trattasi di reato comune: può essere, infatti, commesso da "chiunque", incluso il proprietario del bene culturale o di quello paesaggistico.

#### *26.8.3 Descrizione*

La presente norma, come altre già approfondite nel presente paragrafo, è una disposizione a più norme in quanto contempla due distinte fattispecie incriminatrici, una descritta al primo comma e l'altra al secondo, che descrivono diverse condotte delle quali ciascuna integra un diverso reato.

Più specificamente il primo comma riporta una norma a più fattispecie perché descrive un unico reato, nel caso di specie a forma libera, il quale può essere commesso attraverso una serie di condotte tra loro diverse, produttive di un danneggiamento funzionale e/o strutturale del bene e che presentano un'intensità lesiva differente (distruggere, disperdere, deteriorare, rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali).

Il secondo comma prevede che il reato possa essere integrato dalle seguenti condotte:

- deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui.. A differenza di quelle elencate al

---

beni liberamente esportabili.

primo comma entrambe le condotte devono avere effetti rimovibili e non devono incidere sulla funzionalità del bene;

- destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità: si tratta di una condotta commissiva a forma vincolata che non comporta un'alterazione del bene nella sua materialità, ma un cambiamento d'uso che può produrre effetti degradanti, incidendo sulla dignità e sul valore culturale del bene.

#### *26.8.4 Esemplicazioni*

La società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia procedure interne per la corretta conservazione del patrimonio artistico aziendale e/o no ne adotta di idonee, cagionando la distruzione, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

### **26.9 Art. 518-terdecies c.p.: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

#### *26.9.1 Testo della norma*

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

#### *26.9.2 Autore del reato*

Trattasi di reato comune: il soggetto agente può essere chiunque

#### *26.9.3 Descrizione*

Trattasi di reato a forma libera in quanto in quanto le modalità di realizzazione delle condotte di devastazione e saccheggio possono essere le più diverse (dispersione, incendio, rapina, etc.), purché nel loro insieme suscettibili di compromettere l'integrità dei beni culturali e paesaggisti e degli istituti e luoghi di cultura o di sottrarli concretamente ai loro possessori.

#### *26.9.4 Esemplicazioni*

La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia procedure interne per la corretta conservazione del patrimonio artistico aziendale e/o no ne adotta di idonee, compromettendo l'integrità dei beni culturali e paesaggisti e degli istituti e luoghi di cultura o provocando la sottrazione concretamente ai legittimi possessori

### **26.10 Art. 518-quaterdecies c.p.: Contraffazione di opere d'arte**

#### *26.10.1 Testo della norma*

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

### 26.10.2 *Autore del reato*

Il soggetto agente può essere chiunque.

### 26.10.3 *Descrizione*

Trattasi di norma a più fattispecie: contempla, infatti, quattro distinte ipotesi di reato:

- contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero di un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico. Si richiede il dolo specifico del fine di trarne profitto;
- porre in commercio, detenere per farne commercio, introdurre nel territorio nazionale per farne commercio. La norma chiarisce il suo ambito di operatività precisando che si applica solo nei casi in cui l'agente non ha concorso nella contraffazione, nell'alterazione o nella riproduzione. La condotta deve avere ad oggetto esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico che vengono spacciati come autentici;
- autenticare opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti, conoscendone la falsità. In tal caso trattasi di reato proprio in quanto l'agente può essere solo un esperto d'arte;
- accreditare o contribuire ad accreditare come autentiche opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti e utilizzando un mezzo diverso dalla autenticazione; anche in tal caso trattasi di reato proprio come il punto precedente.

Si rammenta, infine, che il disposto dell'art. 518 *quinquiesdecies*<sup>69</sup> c.p. introduce una causa di non punibilità per le condotte appena descritte.

### 26.10.4 *Esemplificazioni*

- La Società, che ha acquistato un'opera contraffatta, la vende come autentica.
- La Società, che ha acquistato un'opera contraffatta, la inserisce, come autentica, nella propria collezione artistica, incrementandone il valore.

La *ratio* della norma è sanzionare la contraffazione in qualunque modalità possa essere realizzata, in senso vero e proprio di creazione dell'opera contraffatta e/o suo commercio o in senso figurato con l'accreditamento per vere di opere false.

---

(69) Art. 518-*quinquiesdecies* (Casi di non punibilità): "Le disposizioni dell'articolo 518-*quaterdecies* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale".

## **27 Art. 23 D.Lgs. n.231/01: Inosservanza delle sanzioni interdittive.**

### *27.1.1 Testo della norma del D.Lgs. n.231/01*

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

### *27.1.2 Autore del reato*

Il reato in esame, pur essendo, in teoria, un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque", in realtà è un reato realizzabile soltanto da chi, all'interno della struttura dell'ente, sia destinatario degli obblighi (e dei connessi poteri) o dei divieti in cui si sostanziano le sanzioni o le misure interdittive irrogate nei confronti dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

### *27.1.3 Descrizione*

Nel fare un rinvio ai principi generali del diritto penale, pare qui sufficiente evidenziare che, trovandoci in presenza di un delitto, per la relativa consumazione è richiesta la presenza del dolo generico, nel cui oggetto deve farsi rientrare il contenuto delle prescrizioni violate, costituenti il parametro di accertamento della condotta.

Presupposto del reato è la previa notifica della sanzione interdittiva (art. 77 D.Lgs. n.231/01) o dell'omologo provvedimento cautelare (art. 48 D.Lgs. n.231/01).

La consumazione del reato viene ravvisata in coincidenza con la realizzazione del comportamento in cui si sostanzia la relativa violazione.

La *ratio* di tutela della norma è assimilabile a quella propria delle fattispecie contenute nel cap. II, del Titolo II del c.p., intitolato ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.

Il co. 3 della disposizione in oggetto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive, anche diverse da quelle violate (in luogo della sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote) per l'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal delitto un profitto rilevante.

Si tratta di una particolare ipotesi di circostanza aggravante, alla cui integrazione consegue l'applicazione delle sanzioni interdittive anche se difettino gli ulteriori requisiti stabiliti, in via generale, dall'art. 13 D.Lgs. n.231/01.

A tal riguardo, peraltro, posto che la sanzione interdittiva sarà comunque applicabile nei confronti di un Ente già destinatario di una sanzione di analoga natura (già violata) e che, comunque, l'Ente deve avere conseguito un profitto rilevante, l'unico requisito realmente ininfluenza ai fini che interessano è quello relativo all'accertamento dell'incidenza delle carenze organizzative nel caso in cui il delitto sia stato realizzato da un sottoposto (art. 13, co. 1, lett. a seconda parte).




# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

## **Parte Generale**

**Modena, Aprile 2023**

---

## Aggiornamenti del documento

Versione	Data di approvazione	Descrizione sintetica modifiche
1	28/01/2019	<i>Emanazione</i>
2	16/12/2020	<i>Aggiornamento per recepimento Direttive di Gruppo nn. 23/2019, 6/2020, 29/2020</i>
3	04/04/2022	<i>Aggiornamento per recepimento Direttive di Gruppo nn. 23/2021, 6/2022</i>
4	 2023	<i>Aggiornamento per recepimento Direttiva di Gruppo n. 84/2022</i>



<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>5</b>
<b>1 INTRODUZIONE AL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....</b>	<b>8</b>
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	8
1.2 AMBITO SOGGETTIVO DEL D. LGS. N. 231/01.....	8
1.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	9
1.3.1 <i>  Criteri oggettivi</i> .....	9
1.3.2 <i>  Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità</i> .....	20
1.4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	20
1.5 DELITTI TENTATI.....	20
1.6 SANZIONI A CARICO DEGLI ENTI .....	20
1.7 MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE E REALI.....	22
1.8 AZIONI CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	22
1.9 AZIONI CHE CIRCOSCRIVONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	24
<b>2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE .....</b>	<b>25</b>
2.1 FINALITÀ DEL MODELLO.....	25
2.2 STRUTTURA DEL MODELLO .....	26
2.3 PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO.....	26
2.4 DESTINATARI DEL MODELLO .....	26
2.5 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEL MODELLO IN AZIENDA.....	27
2.6 FORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MODELLO.....	27
2.6.1 <i>  Formazione dei soggetti in posizione “apicale”</i> .....	28
2.6.2 <i>  Formazione di altro personale</i> .....	29
2.6.3 <i>  Formazione dell’Organismo di Vigilanza</i> .....	29
2.7 MODELLO, CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE E LINEE GUIDA ABI.....	29
2.7.1 <i>  Modello, Codice Etico, Sistema Disciplinare</i> .....	29
2.7.2 <i>  Modello e Linee Guida delle Associazioni di Categoria</i> .....	30
<b>3 PROCESSO DI GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NEL GRUPPO ....</b>	<b>31</b>
3.1 ATTIVITÀ DELLA CAPOGRUPPO.....	31
3.1.1 <i>  Progettazione del Modello nel Gruppo</i> .....	31
3.1.2 <i>  Indirizzo e coordinamento della Capogruppo sul Gruppo</i> .....	31
3.1.3 <i>  Verifica di applicazione dei Modelli nel Gruppo</i> .....	32
3.1.4 <i>  Valutazione di adeguatezza dei Modelli nel Gruppo</i> .....	32
3.1.5 <i>  Aggiornamento dei Modelli nel Gruppo</i> .....	32
3.1.6 <i>  Informativa a terzi</i> .....	32
3.2 ATTIVITÀ DELLE BANCHE ITALIANE DEL GRUPPO, DI BPER CREDIT MANAGEMENT, OPTIMA SIM, BPER	

REAL ESTATE, SIFÀ, BPER FACTOR, FINITALIA E BPER LEASING.....	32
3.2.1 <i>Progettazione</i> .....	32
3.2.2 <i>Adozione</i> .....	33
3.2.3 <i>Attuazione</i> .....	33
3.2.4 <i>Verifica di applicazione</i> .....	33
3.2.5 <i>Valutazione di adeguatezza</i> .....	34
3.2.6 <i>Aggiornamento</i> .....	34
3.2.7 <i>Informativa a terzi</i> .....	34
<b>4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI BPER REAL ESTATE S.P.A.....</b>	<b>34</b>
4.1 MODELLO DI BUSINESS.....	34
4.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	36
4.2.1 <i>Struttura di BPER Real Estate</i> .....	36
4.2.2 <i>Sistema delle deleghe e procure</i> .....	36
4.2.3 <i>Normativa aziendale e di Gruppo</i> .....	38
4.2.4 <i>Criteri di segregazione delle Funzioni</i> .....	38
4.2.5 <i>Criteri di gestione del trattamento dei dati personali</i> .....	38
4.2.6 <i>Criteri di gestione dei rapporti con Soggetti Terzi</i> .....	39
4.2.7 <i>Criteri di modalità di gestione delle Risorse Finanziarie ai fini della prevenzione dei reati</i> .....	40
4.2.8 <i>Criteri di archiviazione della documentazione e tracciabilità delle operazioni</i> .....	40
4.3 COERENZA TRA MODELLO E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DI GRUPPO.....	40
4.3.1 <i>Modello e Unità Organizzative della Società</i> .....	41
4.3.2 <i>Modello e Chief Compliance Officer (CCO)</i> .....	41
4.3.3 <i>Modello e staff del Consigliere Delegato</i> .....	42
4.3.4 <i>Modello e Uff. Cause e Mediazioni</i> .....	42
4.3.5 <i>Modello e Chief Human Resource Officer (CHRO)</i> .....	42
4.3.6 <i>Modello e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari</i> .....	43
<b>5 CODICE ETICO .....</b>	<b>43</b>
<b>6 SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>43</b>
<b>7 ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>43</b>
7.1 RUOLO CHE RICOPRE NELLA BANCA.....	43
7.2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	44
7.3 FLUSSI PERIODICI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	44
7.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	44
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>45</b>

## GLOSSARIO

**ABI:** Associazione Bancaria Italiana.

**Alta Direzione:** Presidente e/o Consigliere delegato nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati che svolge funzioni di gestione nella Società.

**Apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ex art. 5 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/01.

**Attività a rischio/Attività sensibili:** attività svolte dalla Società, nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006, così come identificate nella Parte Speciale del Modello.

**Autorità Pubbliche di Vigilanza:** a titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono Autorità Pubbliche di Vigilanza Consob, Banca d'Italia, Borsa Italiana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Azienda:** BPER Real Estate S.p.a.

**Banca / Capogruppo / BPER:** BPER Banca S.p.a..

**C.C.:** codice civile.

**C.C.N.L.:** Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente, attualmente in vigore ed applicati dalla Società.

**C.d.A.:** Consiglio di Amministrazione.

**Codice Etico:** adottato dalla Azienda ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui BPER Real Estate enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

**Controllate:** Società Controllate da BPER Banca ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

**C.P.:** codice penale.

**D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

**Destinatari del Codice Etico:** gli azionisti, i componenti degli Organi sociali, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER Real Estate o con BPER Real Estate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti – ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

**Destinatari del Modello:** i componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BPER Real Estate e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo i dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti – ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

**Enti o Enti giuridici:** le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (ad esempio, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi).

**Enti pubblici economici:** Enti che esercitano in via principale e prevalente un'impresa, avvalendosi di strumenti privatistici. Rimane il legame con la Pubblica Amministrazione in quanto gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente (ad esempio, ISTAT).

**GDPR:** Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in inglese *General Data Protection Regulation*).

**Gruppo:** BPER e le Banche e Società da essa direttamente controllate ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2 del Codice Civile.

**Incaricato di Pubblico Servizio:** chi, ex art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**Lavoratori subordinati o dipendenti:** tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).

**Legge 146/2006:** Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

**Legge 262/2005:** Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

**Linee Guida ABI:** Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 in quanto redatte da associazione rappresentativa di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia).

**Linee Guida Confindustria:** Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 in quanto redatte da associazione rappresentativa di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia).

**Modello / MOG:** Modello di Organizzazione e Gestione ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.

**Organismo di Vigilanza o O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare che ne sia effettuato l'aggiornamento.

**Organi sociali:** Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente e Collegio Sindacale della Società.

**Organigramma:** documento nel quale è schematizzata la struttura aziendale della Società.

**Persona esercente un servizio di pubblica necessità:** chi ex art. 359 c.p. nella sua qualità di privato, esercita una professione forense o sanitaria o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale autorizzazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; ii) non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, o adempie ad un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

**Pubblica Amministrazione (P.A.):** per "Pubblica Amministrazione" si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero. Senza pretesa di esaustività: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Garante per la protezione dei dati personali e altre Autorità di Vigilanza italiane ed estere.

**Pubblico Ufficiale:** agli effetti della legge penale, è Pubblico Ufficiale colui il quale, ai sensi dell'art. 357 c.p., esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Reato / illecito penale / fattispecie incriminatrice:** i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs 231/01 e successive integrazioni e modificazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006.

**Responsabilità Amministrativa:** responsabilità amministrativa della Banca in caso di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 o dalla Legge 146/06 da parte di un dipendente o soggetto apicale.

**Segnalazione:** qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.

**Società o BPER Real Estate:** BPER Real Estate S.p.a.

**Soggetti segnalanti:** Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Banca al fine di effettuare una segnalazione.

**Soggetti segnalati:** i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione oggetto della segnalazione.

**Soggetti Terzi:** controparti contrattuali di BPER Real Estate, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l'Azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con BPER Real Estate rapporti contrattuali (ad esempio, società di *outsourcing*, società di somministrazione e dipendenti somministrati).

**Sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale ex art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto. Se, di regola, per tali soggetti assume rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato con l'ente interessato (impiegati e quadri), possono rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari, in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo degli Apicali.

**Stakeholder:** persona, fisica o giuridica, che intrattiene rapporti con la Società a qualunque titolo.

**Statuto:** Statuto Sociale di BPER Real Estate aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30 gennaio 2014.

**TUF:** D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e successive modifiche ed integrazioni.

**Unità Organizzativa o U.O.:** Unità Organizzativa destinataria di contenuti del Modello; nella presente definizione possono rientrare anche soggetti esterni alla Società, cui siano affidati compiti rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001 (a titolo esemplificativo si considerino le Unità Organizzative della Capogruppo, o di altre società del Gruppo a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate).

# 1 Introduzione al regime di responsabilità amministrativa degli enti

## 1.1 Riferimenti normativi

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*», entrato in vigore il 4 luglio 2001, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (in breve: "società"), un regime di responsabilità amministrativa - equiparabile di fatto alla responsabilità penale<sup>1</sup> -, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati illeciti penali e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Pertanto, la responsabilità amministrativa da reato degli Enti, da accertare in sede penale, si aggiunge a quella penale propria della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto illecito ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando:

- l'autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile;
- il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In base al principio di legalità, la responsabilità dell'Ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'Ente «*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*» (art. 2 del Decreto).

## 1.2 Ambito soggettivo del D. Lgs. n. 231/01

Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/01, per espressa previsione dello stesso Decreto:

- si applicano ai seguenti Enti:
  - Società di persone;
  - Società di capitali;
  - Società cooperative;
  - Associazioni con o senza personalità giuridica;
  - Enti pubblici economici;

---

<sup>1</sup> La natura "penale" di questa responsabilità si desume da quattro elementi: 1) deriva da reato, nel senso che la commissione di un fatto di un reato tra quelli ricompresi nel catalogo previsto dal D.Lgs. 231/01 costituisce il presupposto delle sanzioni applicabili all'Ente ai sensi del Decreto stesso; 2) viene accertata con le garanzie del processo penale e da un magistrato penale; 3) comporta l'applicazione di sanzioni di natura penale (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive); 4) opera il principio di colpevolezza, nella forma della c.d. colpa in organizzazione.

- Enti privati concessionari di un pubblico servizio;
- Consorzi con attività esterna.
- non si applicano, invece, ai soggetti giuridici di seguito riportati:
  - Stato;
  - Enti Pubblici Territoriali;
  - Enti Pubblici Non Economici;
  - Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (ad esempio partiti politici e sindacati).

## 1.3 Criteri di imputazione della responsabilità

### 1.3.1 Criteri oggettivi

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono di tre tipi:

- la realizzazione di una fattispecie di reato indicata nell'ambito del Decreto dall'art. 24 all'art. 25-*sexiesdecies* e della Legge 146/06 agli artt. 3 e 10 (o il tentativo di realizzarla, ai sensi dell'art. 26 del Decreto);
- il fatto di reato deve essere stato commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'Ente», come di seguito definiti (par. 1.3.1.2);
- l'illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente (Soggetti Apicali); oppure ancora «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (Soggetti Sottoposti).

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale, ma è sufficiente che fornisca un contributo partecipativo materiale/morale alla condotta altrui unitamente alla coscienza e volontà di cooperare alla realizzazione del reato.

La responsabilità degli Enti, dunque, non sussiste qualora:

- il reato commesso o tentato sia stato realizzato da soggetti diversi dagli Apicali o Sottoposti;
- gli Apicali o Sottoposti abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- la fattispecie criminosa realizzata non rientri nel perimetro dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza dei tre presupposti sopraccitati (reato presupposto, autore del reato, interesse o vantaggio dell'Ente);
- il sindacato di idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione eventualmente adottato dall'Ente.

Il giudizio sull'idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto o alla Legge 146/06, è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma", ovvero il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato il reato, nelle stesse condizioni e circostanze in cui si trovava l'agente quando ha posto in essere l'attività criminosa, al fine di verificare se i contenuti del Modello adottato dall'Ente fossero, ex ante, astrattamente idonei a prevenire i reati della medesima specie di quello verificatosi.

#### 1.3.1.1 Tipologia dei reati integranti la Responsabilità degli Enti giuridici

Quanto alla tipologia dei reati cui si applica la responsabilità in esame, il Decreto, ad oggi, è applicato alle seguenti fattispecie di reato:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo modificato dalla L.161/2017 e dal D.Lgs. 14/7/2020 n.75 art.5, comma 1, lettera a)]**
  - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
  - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
  - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
  - Frode in agricoltura (art. 2 L. n.898/1986).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48, art. 7 e modificato dai D.Lgs. nn. 7 e 8/2016 e dall'art.1, comma 11-*bis*, D.L. 21/9/2019 n.105, convertito con modificazioni dalla L.18/11/2019 n.133]**
  - Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.), con riferimento ai seguenti reati:
    - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
    - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
    - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
    - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
    - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
    - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
    - Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
    - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
    - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
    - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
    - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
    - Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
    - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
    - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
    - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.);
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p., come modificato dalla L. 23/12/2021 n. 238);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p., come modificato dalla L. 23/12/2021 n. 238);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p., come modificato dalla L. 23/12/2021 n. 238);



- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p., come modificato dalla L. 23/12/2021 n. 238);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
  - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
  - Delitti di cui al D.L.105/19 convertito dalla L.133/2019 (art.1, comma 11).
- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15/07/2009 n. 94, art. 2, comma 29, modificato dalla L. 27/05/2015 n. 69]**
    - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
    - Associazione per delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601,601-bis e 602 c.p. (art. 416 comma 6 c.p.);
    - Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
    - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
    - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
    - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
    - Fabbricazione senza licenza dell'Autorità (Art. 1 L. n. 895/67; art. 1 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 34 Reg. T.U.L.P.S.);
    - Introduzione nel territorio dello Stato senza licenza dell'Autorità (Art. 1 L. n. 895/67; art. 1 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 38 Reg. T.U.L.P.S.);
    - Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo (Art. 1 L. n. 895/67; artt. 1 e 10 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.);
    - Detenzione illegale a qualsiasi titolo (Art. 2 L. n. 895/67; artt. 1 e 10 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.);
    - Porto illegale (Artt. 4 e 7 L. n. 895/67; art. 1 L. n. 110/75; art. 699 comma 2 c.p.).
  - **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo modificato dalla L. 6/11/2012 n. 190 art. 1, comma 77, lettera a), dalla L. 9/1/2019 n.3 art.1, comma 9, lettera b) e dal D.Lgs. 14/7/2020 n.75 art.5, comma 1, lettera b)]**
    - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
    - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
    - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
    - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
    - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
    - Concussione (art. 317 c.p.);
    - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
    - Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
    - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
    - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi

delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- Traffico di influenze illecite (art.346-*bis* c.p.);
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25/09/2001 n. 350, conv., con modificazioni, in L. 23/11/2001 n. 409; modificato poi dalla L. 23/07/2009 n. 99 art. 17, comma 7, lettera a), modificato dal D.Lgs. 21/06/2016 n. 125]**
  - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99 art. 17, comma 7, lettera b)]**
  - Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-*bis* c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
- **Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11/04/2002 n. 61, art. 3; modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262 artt. 31 e 39, poi dalla L. 6/11/2012 n.190 art.1 comma 77, poi dalla L. 27/5/2015 n. 69 art. 12, comma 1, e ancora dal D.Lgs.15/03/2017 n.38 art.6, comma 1]**
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - Falso in prospetto (art. 173-*bis* TUF) (l'art. 2623 c.c. è stato soppresso dalla L. 28/12/2005 n. 262, art. 34, che ha contestualmente reintrodotta la fattispecie all'interno del citato articolo del TUF);

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.; articolo abrogato dall'art. 37 c. 34 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in tema di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ma sostituito con identica formulazione dall'art. 27 del medesimo decreto, articolo così rubricato: "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale");
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*, comma 1 c.c.).
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14/01/2003 n. 7, art. 3]**
    - Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:
      - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
      - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
      - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
      - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
      - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
      - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
      - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
      - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
      - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
      - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
      - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
      - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
      - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
      - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo [del Libro II, Titolo I, codice penale] (art. 302 c.p.);
      - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
      - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
      - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15) (Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103. L'articolo è stato sostituito, dall'art.8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'art.270-bis.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".);
- Repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 09/01/2006 n. 7, art.3]**
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5; modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38 art. 10, dal D.Lgs. 04/03/2014 n. 39 art.3, comma 1 e dalla L.29/10/16 n.199 art.6, comma 1]**
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater, come modificato dalla L. 23/12/2021 n. 238);
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p., come modificato dalla L. 23/12/2021 n. 238).
- **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18/04/2005 n. 62, art. 9]**
  - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/98, come modificato dalla L. 23/12/2021 n. 238);
  - Manipolazione del mercato (art.185 D. Lgs. n. 58/98, come modificato dalla L. 23/12/2021 n. 238).
- **Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 03/08/2007 n. 123, art. 9 e successivamente sostituito dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 300]**
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21/11/2007 n. 231, art. 63 e modificato dalla Legge 15/12/2014 n. 186, art.3, comma 5, da ultimo sostituito dall'art. 72, comma 3, D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, come modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 25/5/2017, n. 90, così come modificato dal D.lgs n.195/2021]**
  - Ricettazione (art. 648 c.p.);

- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, D. Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184].**
  - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
  - Frode informatica, se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter*, comma 2, c.p.).
- **Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (art. 25-*novies*, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99, art. 15, comma 7]**
  - Art. 171 comma 1, lett. a-*bis*) e comma 3 L. 633/1941;
  - Art. 171-*bis* L. 633/1941;
  - Art. 171-*ter* L. 633/1941;
  - Art. 171-*septies* L. 633/1941;
  - Art. 171-*octies* L. 633/1941.
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 03/08/2009 n. 116, art. 4, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 07/07/2011 n. 121 art. 2]**
  - Art. 377-*bis* c.p.
- **Reati transnazionali (Legge 16/03/2006, n. 146, artt. 3 e 10)**
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n.43/1973);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. n.309/1990);
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. n. 286/98);
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- **Reati ambientali (art.25-*undecies*, D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 07/07/2011 n. 121, art. 2, comma 2, poi modificato dalla L. 22/5/2015 n. 68 art. 1, comma 8 e modificato dal D.Lgs 21/2018]**
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
  - Reati in materia di inquinamento delle acque (art. 137 D.Lgs. n.152/2006);
  - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
  - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs.152/2006);
- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs.152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. n.152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs.152/2006, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs.152/2006) (Articolo abrogato dall'art.7, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito, dall'art.8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'art.452-*quaterdecies* c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti");
- Violazioni, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni (art. 279 D.Lgs.n.152/2006);
- Sanzioni in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* D.Lgs.152/2006);
- Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (artt. 1, 2 e 6 L. n.150/1992);
- Violazione della normativa sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali (art. 3-*bis* L. n.150/1992);
- Violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. n.549/1993);
- Violazioni della normativa di attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007).
- **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies, D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 16/07/2012 n. 109, art. 2, comma 1, poi modificato dall'art.30, comma 4, della Legge 17/10/2017 n.161]**
  - Art. 22 comma 12-*bis* D.Lgs. n.286/1998;
  - Art.12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. n.286/1998).
- **Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies, D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 20/11/2017 n. 167, art.5, comma 2]**
  - Art.3, comma 3-*bis* L. n.654/1975 (Articolo abrogato dall'art.7, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito, dall'art.8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'art.604-*bis* c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il terzo comma dell'art.604-*bis* c.p. riproduce i contenuti del comma 3-*bis* dell'art.3, L.13 ottobre 1975, n.654).
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla L.3/5/2019, n.39, art.5, comma 1]**
  - Frode in competizioni sportive (art.1, L. 401/1989);
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4, L. 401/1989).
- **Reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 26/10/2019, n. 124, art.39, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n.157, e modificato dall'art.5, lettera c), del D.Lgs. 14/07/2020, n.75]**
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2, D.Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.Lgs. 74/2000);

- Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art.10-*quater* D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs. 74/2000).

• **Contrabbando (art.25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dall'art.5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14/07/2020, n.75]**

- Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43:
  - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art.283 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art.284 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art.285 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.287 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando nei depositi doganali (art.288 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.290 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art.291 D.P.R. 43/1973);
  - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*bis* D.P.R. 43/1973);
  - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*ter* D.P.R. 43/1973);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*quater* D.P.R. 43/1973);
  - Altri casi di contrabbando (art.292 D.P.R. 43/1973);
  - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art.294 D.P.R. 43/1973);
  - Circostanze aggravanti del contrabbando (art.295 D.P.R. 43/1973).

• **Reati contro il patrimonio culturale (art.25-*septiesdecies* e art.25-*duodevicies* D.Lgs. 231/01) [Articoli aggiunti dalla L.09/03/2022, n.22]**

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art.518-*quaterdecies* c.p.).

### 1.3.1.2 Interesse e/o vantaggio

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in esame è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti citati nel paragrafo precedente nell'interesse o a vantaggio dell'ente. I due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi e rappresentano presupposti alternativi, ciascuno dotato di una propria autonomia e di un proprio ambito applicativo:

- per integrare il requisito dell'“interesse”, di natura soggettiva, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con l'intento, sussistente *ex ante*, di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- il requisito del “vantaggio”, di natura oggettiva, attiene invece al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, valutato *ex post*, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

I caratteri essenziali dell'interesse sono stati individuati nella: i) oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore; ii) concretezza, intesa come iscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma sussistenti realmente, a salvaguardia del principio di offensività; iii) attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come di mero pericolo; iv) non necessaria rilevanza economica, ma riconducibilità anche a una specifica politica d'impresa.

Sotto il profilo dei contenuti, il vantaggio riconducibile all'ente – che deve essere mantenuto distinto dal profitto – può essere: i) diretto, ovvero riconducibile in via esclusiva e diretta all'ente ovvero indiretto, cioè mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'ente; ii) economico/patrimoniale, (ad esempio, la realizzazione di un profitto), oppure non economico/patrimoniale (ad esempio, una maggiore competitività sul mercato).

L'ente risponde altresì se il suo interesse o vantaggio coesiste con l'interesse o il vantaggio della persona fisica (Apicale o Sottoposto) che ha commesso il reato presupposto.

Il Decreto prevede che la responsabilità della persona giuridica non sussista solo qualora il reo abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, a prescindere dal fatto che, in concreto, anche l'ente ne abbia tratto un eventuale vantaggio, indiretto e fortuito.

### 1.3.1.3 Interesse di “gruppo”

Sul tema dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 nell'ambito dei gruppi di società ed, in particolare, sulle modalità con cui un illecito posto in essere nell'ambito dell'attività di una società appartenente ad un gruppo possa estendersi alla capogruppo (c.d. *holding*) o ad altre imprese facenti parte del medesimo gruppo, in assenza di espressa previsione normativa, la giurisprudenza si è pronunciata più volte, giungendo ad esprimere diversi orientamenti.

La Corte di cassazione è giunta (Cass., sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316) ad affermare che è ammissibile una responsabilità, ai sensi del d.lgs. 231/2001, della società capogruppo (o di altra società del gruppo) per reati commessi nell'ambito dell'attività delle società controllate/collegate in presenza di due condizioni: *i)* nella commissione del reato, unitamente al soggetto che agisce per conto della controllata/collegata, deve aver concorso anche un soggetto legato da un rapporto qualificato (apicale/subordinato) alla *holding* o alla diversa società appartenente al medesimo gruppo; *ii)* deve potersi verificare in concreto – cioè senza alcun automatismo – che l'illecito è stato commesso nell'interesse o a vantaggio anche della *holding* o della diversa società del gruppo coinvolta.

Quanto a quest'ultimo aspetto, infatti, la Corte ha affermato che non può considerarsi sufficiente il richiamo automatico ad un generico “interesse di gruppo” per ritenere soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, il quale richiede che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente chiamato a risponderne.

Da ciò deriva il superamento dell'orientamento espresso da taluna giurisprudenza di merito, secondo il quale per fondare l'estensione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 era ritenuta sufficiente la



sussistenza di un interesse comune della controllante nel reato commesso dalla controllata, individuabile anche nella semplice prospettiva della partecipazione agli utili (G.i.p. Trib. Milano, 20 settembre 2004, in *Foro it.*, 2005, II, 556). In altre parole, per la Cassazione, per aversi l'estensione della responsabilità non basta che la capogruppo o altra società del gruppo abbiano ricavato dalla commissione dell'illecito un vantaggio patrimoniale, generico e indiretto, consistente in un aumento della redditività e del valore del gruppo nel suo complesso; occorre che nella commissione dell'illecito da parte della controllata/collegata sia stato anche concretamente perseguito l'interesse della diversa società o realizzato un suo specifico vantaggio.

L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte nella citata pronuncia richiede che, per poter estendere la responsabilità a livello infragruppo, sia puntualmente dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001 per l'attribuzione dell'illecito amministrativo all'ente. Ciò in quanto il gruppo non costituisce un autonomo centro di imputazione rispetto alle società che lo compongono, le quali conservano la propria autonomia e soggettività giuridica; da ciò discende l'esigenza che, per ciascuna di esse, venga vagliata – in concreto e con rigore – la sussistenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. 231/2001, onde evitare che si realizzi un'estensione interpretativa *in malam partem* di una disciplina che, sebbene formalmente amministrativa, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale.

#### 1.3.1.4 Interesse e/o vantaggio nei reati colposi

La normativa sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti è, di regola, basata su reati presupposto di natura dolosa.

L'introduzione di fattispecie colpose all'interno del catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 (lesioni e omicidio colposi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 25-*septies* e delitti colposi contro l'ambiente ex art. 25-*undecies*) ha tuttavia riproposto l'assoluta centralità della questione inerente la matrice soggettiva dei criteri di imputazione.

Da questo punto di vista, se da un lato si afferma che nei reati colposi la coppia concettuale interesse/vantaggio deve essere riferita non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività, dall'altro lato si sostiene che il reato colposo, da un punto di vista strutturale, mal si concilia con il concetto di interesse.

Ne deriva dunque che in tale contesto risulterà tutt'al più ipotizzare come l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare potrebbe tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato *ex post* alla stregua di un "vantaggio" (si pensi, per esempio, alla non fornitura di mezzi di protezione o alla mancata revisione di qualsiasi tipo di attrezzatura dettata da esigenze di risparmio, da cui deriva un evento lesivo).

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione in numerose occasioni, tra cui, per la particolare significatività, si richiama la sentenza Cass. Pen, SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343 (caso Thyssenkrupp), nella quale si afferma che *"i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] D'altra parte, tale soluzione interpretativa, oltre a essere logicamente obbligata e priva di risvolti intollerabili dal sistema, non ha nulla di realmente creativo, ma si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente. [...] Orbene, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto"*.

### 1.3.2 Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità

Il criterio soggettivo di imputazione della responsabilità si concretizza laddove il reato esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale o quantomeno dipenda da una "colpa in organizzazione".

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di *standard* doverosi» attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente, difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a *deficit* strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

## 1.4 Reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e, qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti presupposto indicati negli articoli da 24 a 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 (ad esclusione dei reati colposi) e dall'art. 10 della Legge 146/06, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## 1.6 Sanzioni a carico degli Enti

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria che il Giudice determina tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;

- la società abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperata in tal senso;
- la società abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato - compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare, le principali sanzioni interdittive - applicabili solo nei casi espressamente previsti dagli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater-1, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del Decreto, nonché ai reati transnazionali previsti dalla L. 16/03/2006, n. 146, artt. 3 e 10 - sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora risulti necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca si può concretizzare anche per "equivalente", vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della società viene applicata una sanzione interdittiva.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività della società può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare alla società, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se la società o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una sanzione interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la società, pur soggiacendo alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ugualmente ad una gara pubblica.

## **1.7 Misure cautelari interdittive e reali**

Nei confronti della società sottoposta a procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/01 può essere applicata, in via cautelare, una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La misura cautelare interdittiva – che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva – è disposta in presenza di due requisiti:

- a) quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato (i gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto: la società ha tratto dal reato - compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti);
- b) quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo.

Il sequestro preventivo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile alla società, non essendo necessario che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della società stessa.

Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili della società, nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Anche in tale contesto, come nell'ambito delle sanzioni, assume rilievo l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti queste misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

## **1.8 Azioni che escludono la responsabilità amministrativa**

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede una forma specifica di "esimente" dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso da soggetti in c.d. «posizione apicale» e la società provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti della specie di quello verificatosi;
- ha affidato ad un organo interno - c.d. Organismo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;

- i soggetti in c.d. «posizione apicale» hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte del c.d. Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del Decreto dispone inoltre che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Il Modello, inoltre, dovrà prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente; dovrà altresì essere divulgato in modo tale da poter escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della società, o per conto della stessa, possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali e da evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali.

L'art. 7 del Decreto prevede una forma specifica di “esimente” dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. «sottoposti», ma sia accertato che la società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

In concreto la società, per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, deve:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- dotarsi di un Modello di Organizzazione e Gestione che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali - manuali ed informatiche - destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla “segregazione dei compiti” tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato i contenuti del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Gestione e relativi allegati, delle procedure aziendali, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di promuoverne l'aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in stretta connessione con le funzioni aziendali.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, affinché il Modello possa dirsi non solo adottato, ma anche efficacemente attuato deve prevedersi:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## 1.9 Azioni che circoscrivono la responsabilità amministrativa

L'art. 17 del Decreto prevede forme di limitazione della responsabilità qualora l'ente:

- abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque adoperato in tale senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Sussistendo tali condizioni, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, all'ente non vengono applicate, in caso di condanna, le sanzioni interdittive, ovvero vengono revocate - ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Decreto - le misure cautelari interdittive.

Il Decreto prevede, inoltre, all'art. 12, forme di riduzione della sanzione pecuniaria nella misura della metà, qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

La riduzione della sanzione pecuniaria è da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha:

- 1) risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato in tale senso;
- 2) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sussistendo entrambe le condizioni previste ai punti 1) e 2), la sanzione pecuniaria sarà ridotta dalla metà ai due terzi.

## 2 Modello di Organizzazione e Gestione

### 2.1 Finalità del Modello

La realizzazione di un Modello costituisce una “facoltà” per la Società e non un obbligo giuridico; la sua omessa adozione, pertanto, non è normativamente sanzionata.

Tuttavia, BPER Real Estate - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine, degli azionisti e dei dipendenti e di tutti coloro che prestano la propria attività in favore della Società - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello.

L'adozione del Modello, oltre a realizzare una possibile esimente di responsabilità amministrativa, persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- sensibilizzare e richiamare i Destinatari del Modello ad un comportamento corretto e all'osservanza della normativa interna ed esterna;
- prevenire efficacemente il compimento dei reati previsti dal Decreto;
- attuare nel concreto i valori dichiarati nel proprio Codice Etico.

Di conseguenza, sotto il profilo organizzativo, la Società ritiene che l'adozione del Modello possa coadiuvare anche il raggiungimento dei seguenti risultati:

- contribuire alla prevenzione della commissione di illeciti di diversa natura.

Il Modello è un documento di natura “polifunzionale”: infatti, sebbene, *in primis*, esso sia volto a prevenire la realizzazione degli specifici reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la sua adozione ed efficace attuazione contribuisce altresì alla prevenzione della commissione di ulteriori illeciti di natura civile e penale.

- aumentare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali nel realizzare le strategie della società

Il Modello realizza meccanismi di controllo e comportamenti che promuovono il rispetto della normativa interna ed esterna;

- migliorare la competitività nel mercato nazionale ed internazionale

Il Modello costituisce una forma di garanzia per i c.d. “portatori di interessi” (gli *Stakeholders*, in altre parole tutti i soggetti privati e pubblici, italiani e stranieri - individui, gruppi, aziende, istituzioni - che abbiano a qualsiasi titolo contatti con la Società: fornitori, investitori, dipendenti, ecc.) contro il fenomeno della criminalità economica. Rendendo la Società sempre più etica agli occhi dei “terzi”, si rafforza l'immagine di BPER Real Estate nell'opinione pubblica, con conseguente aumento di fiducia nei rapporti d'affari tra la Società e gli investitori e tra la stessa e la clientela (potenziale ed acquisita);

- migliorare l'ambiente interno di lavoro

Il Modello promuove la formazione del personale e la responsabilizzazione dei singoli. Si valorizza il contributo delle risorse umane (dipendenti e collaboratori) al presidio della conformità operativa alle norme interne ed esterne e sono incentivati comportamenti improntati a principi quali l'onestà, la professionalità, la serietà e la lealtà.

In conclusione, il Modello permette alla Società sia di tutelare il proprio patrimonio sociale, evitando l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sia di realizzare una gestione organizzata dell'Impresa più consapevole ed improntata ai principi di corretta amministrazione, favorendo la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico.

## 2.2 Struttura del Modello

Il Modello si compone, oltre che della presente Parte Generale, di una Parte Speciale e degli allegati. Tutte le tre componenti citate sono parte integrante del Modello.

Nella presente Parte Generale, dopo aver richiamato i principi generali del Decreto, sono illustrate le componenti di impianto del Modello, con particolare riferimento alla composizione, compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale, ai destinatari e all'ambito di applicazione del Codice Etico e del Sistema Disciplinare.

Nella Parte Speciale, invece, sono analizzate nel dettaglio le fattispecie di reato del perimetro del D.Lgs. n. 231/2001; allo scopo viene riportata la norma, una spiegazione della norma nonché esemplificazioni circa le modalità attraverso le quali il reato potrebbe configurarsi nella realtà immobiliare della Società nonché bancaria nella quale opera il Gruppo aziendale di appartenenza (nell'allegato "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni"). Per ciascuna fattispecie sono poi indicate le attività sensibili nelle quali risiede il rischio di compimento di reato e le collegate Unità Organizzative. Sono riportati, infine, i protocolli di prevenzione attivi, quali adeguati protocolli di prevenzione al compimento di reato. I protocolli di prevenzione, indicati per ciascuna fattispecie, sono assegnati chiaramente a ciascuna Unità Organizzativa che ha la responsabilità della loro individuazione, progettazione, manutenzione e rispetto.

## 2.3 Principi ispiratori del Modello

Il Modello, al fine di prevenire e reprimere efficacemente la commissione o tentata commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01 o dalla L. n. 146/06, deve soddisfare le esigenze ed i requisiti previsti dagli articoli 6, comma 3, e 7 (illustrati al paragrafo 1.8).

In attuazione di quanto sancito da tali disposizioni normative, i principi fondamentali che hanno orientato la realizzazione del Modello sono stati:

- l'identificazione dei principi etici e delle norme di condotta atti a prevenire comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalla L. 146/2006;
- l'individuazione, nell'organizzazione dell'ente, dei soggetti da considerare in posizione apicale o sottoposti alla vigilanza degli apicali;
- l'individuazione delle strutture e dei processi aziendali a rischio reato, prevedendone l'aggiornamento in caso di modifiche significative all'organizzazione dell'ente;
- l'adozione di specifici protocolli di prevenzione e la programmazione della collegata formazione e manutenzione;
- la creazione di un sistema di informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari dello stesso; tale sistema è soggetto ad un aggiornamento costante affinché sia efficace nel tempo;
- l'introduzione delle misure ragionevolmente necessarie a prevenire tentativi di elusione fraudolenta del Modello da parte dei soggetti apicali;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza e la definizione di uno Statuto affinché ne siano chiaramente definiti compiti, responsabilità e poteri e l'Organismo di Vigilanza possa verificare efficacemente l'attuazione e l'aggiornamento tempo per tempo del Modello;
- la regolamentazione dei flussi di informazione tra i vari soggetti apicali e sottoposti, tra questi ed altri organi dell'ente, e, in maniera specifica, rispetto all'Organismo di Vigilanza;
- la definizione di un sistema di sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari del Modello volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni da esso previste.

## 2.4 Destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza nell'ambito dell'esercizio degli incarichi e delle funzioni attribuite da BPER



Real Estate, dai seguenti soggetti, che sono definiti, ai fini del presente documento, “Destinatari del Modello”:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- Dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- Società di Revisione;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per BPER Real Estate e sono sotto il controllo e la direzione di tale Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori somministrati, dipendenti di altre società del Gruppo appartenenti ad Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti – ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate).

Gli Azionisti non sono Destinatari del Modello, perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque destinatari del Codice Etico di BPER Real Estate, che devono rispettare nei rapporti con la Società.

## 2.5 Comunicazione e informazione del Modello in Azienda

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di BPER Real Estate garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i Destinatari del Modello.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future dell’Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello stesso. Il Modello è comunicato formalmente:

- a tutti i Dipendenti e Collaboratori mediante messa a disposizione con pubblicazione nella sezione *Reporting* dell’applicativo WEB 231, accessibile tramite la *intranet* aziendale *B-Link*; la parte speciale del Modello e gli allegati sono veicolati in modo differenziato ai Destinatari, avendo cura della natura riservata di specifici protocolli di prevenzione e dei contenuti di alcuni documenti di normativa interna;
- alla Società di Revisione e ai componenti dell’Organismo di Vigilanza.

I contratti con i soggetti esterni a BPER Real Estate sopra indicati prevedono l’esplicito riferimento al rispetto dei principi e prescrizioni previste o richiamate dal Modello e dal Codice Etico, con l’avvertenza che l’inosservanza delle regole o principi ivi contenuti potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Un estratto del Modello ed il Codice Etico, inoltre, sono resi disponibili sul sito internet istituzionale di Capogruppo nella sottosezione dedicata alla Società, affinché siano portati a conoscenza di tutti coloro con i quali BPER Real Estate intrattiene relazioni d’affari.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico.

## 2.6 Formazione dei Destinatari del Modello

Successivamente all’adozione del Modello, la formazione sui suoi contenuti e aggiornamenti è attuata su impulso dell’Organismo di Vigilanza che, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce annualmente il programma dei corsi di formazione, curando che sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei Destinatari.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per i Destinatari. Si precisa che nei confronti della Società di Revisione, la società organizza, secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo del presente

documento, una adeguata informazione affinché la stessa sia a conoscenza che:

- la Società si è dotata di un Modello;
- essa è Destinataria di alcune prescrizioni ivi previste, tra cui il rispetto del Codice Etico;
- la violazione del Modello potrà comportare, nei confronti di essa e secondo quanto stabilito nel Modello stesso, l'irrogazione di misure sanzionatorie.

Relativamente ai restanti Destinatari, sono organizzate attività formative:

- per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- per tutti i Destinatari in occasione di variazioni significative del Modello;
- per ruolo e/o Unità Organizzativa, orientate sui protocolli di prevenzione, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti che operano per conto della Società sulla base di contratti di prestazione o di esternalizzazione e i collaboratori possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza della Società o alla Direzione Real Estate della Capogruppo, struttura incaricata dell'aggiornamento del Modello (attraverso apposita sezione della procedura WEB 231, accessibile dalla *intranet* aziendale *B-Link*); gli altri Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è resa tracciabile.

### 2.6.1 *Formazione dei soggetti in posizione "apicale"*

La formazione dei soggetti in posizione "apicale" avviene sulla base di incontri ed iniziative di carattere formativo organizzate dalla Società, ovvero mediante partecipazione a corsi esterni di formazione e aggiornamento specifici.

La formazione dei soggetti in posizione "apicale" deve essere suddivisa in due parti: una parte di tipo "generalista" e una parte di tipo "specialistico".

La formazione di tipo "generalista" deve riguardare:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di *best practice*;
- responsabilità amministrativa dell'ente: finalità del Decreto, natura della responsabilità, aggiornamenti in ambito normativo;
- presupposti di imputazione della responsabilità;
- descrizione dei reati presupposto;
- tipologie di sanzioni applicabili all'ente;
- condizioni per l'esclusione della responsabilità o limitazione della stessa.

Nel corso della formazione si procederà, inoltre, all'espletamento delle seguenti attività:

- sensibilizzazione dei destinatari dell'attività formativa sull'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di prevenzione dei reati;
- descrizione della struttura e dei contenuti del Modello adottato.

La formazione di tipo "specialistico" si sofferma:

- sulla puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato;
- sull'individuazione dei possibili autori dei reati presupposto;
- sull'esemplificazione delle modalità attraverso le quali i reati possono venire posti in essere;
- sull'analisi delle sanzioni applicabili;
- sull'abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- sui protocolli di prevenzione definiti dalla Società per evitare la commissione dei reati nelle aree di rischio identificate;

- sui comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione ai propri collaboratori, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- sui comportamenti da tenere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, in materia di flussi informativi, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza ed all'attività di aggiornamento del Modello;
- sulla sensibilizzazione dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei relativi collaboratori, in relazione ai comportamenti da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto degli stessi e, in generale, del Modello adottato dalla Società.

### **2.6.2 Formazione di altro personale**

La formazione delle restanti categorie di personale inizia con una nota informativa interna che, per i neo assunti, verrà allegata alla lettera di assunzione.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del Modello mediante corsi di formazione e aggiornamento calendarizzati e strutturati - sotto il profilo contenutistico - all'inizio dell'anno.

La formazione dei soggetti diversi da quelli in posizione c.d. "apicale" deve essere suddivisa in due parti: una parte "generalista" e una parte "specialistica", di carattere eventuale e/o parziale.

I contenuti dell'attività formativa sono sostanzialmente coincidenti a quelli già illustrati per i soggetti in posizione "apicale", con le opportune differenze legate alla diversa posizione gerarchica e funzionale rivestita.

Con riferimento alla formazione "specialistica", essa sarà erogata unicamente ai soggetti coinvolti in attività a rischio e/o in protocolli di prevenzione, limitatamente a quanto di loro responsabilità.

### **2.6.3 Formazione dell'Organismo di Vigilanza**

La formazione all'Organismo di Vigilanza è volta a fornire allo stesso una comprensione elevata – da un punto di vista tecnico – del Modello organizzativo e dei protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società, nonché degli strumenti utili per procedere in modo adeguato all'espletamento del proprio incarico di controllo.

Questa formazione può avvenire, in generale, mediante la partecipazione:

- 1) a convegni o seminari in materia di D.Lgs. n. 231/01;
- 2) a riunioni con esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. n. 231/2001) o in materie penalistiche;
- 3) in particolare, con riferimento alla comprensione del Modello e dei protocolli di prevenzione specifici individuati dalla società, mediante la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento previsti per i soggetti in posizione c.d. "apicale".

## **2.7 Modello, Codice Etico, Sistema Disciplinare e Linee Guida ABI**

### **2.7.1 Modello, Codice Etico, Sistema Disciplinare**

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico vigente nella Società, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato da BPER Real Estate in via autonoma, suscettibile di applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere i principi etici e di comportamento riconosciuti come propri dalla Società e sui quali BPER Real Estate richiama l'osservanza di tutti coloro che hanno rapporti giuridici con la stessa. Il Codice Etico è parte integrante del Modello e costituisce il primo strumento di prevenzione di ogni reato;
- il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/01 risponde a specifiche prescrizioni di

legge, al fine di prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (illeciti che possono comportare una responsabilità amministrativa da reato della Società in base alle disposizioni del Decreto) e si applica ai soggetti individuati come Destinatari del Modello a norma del paragrafo 2.4 del presente documento;

- il rispetto delle disposizioni complessivamente contenute nel Modello – nonché negli allegati e/o nel Codice Etico, limitatamente a quanto rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 e secondo quanto stabilito nel Modello stesso - trova la sua effettività con la previsione di un adeguato Sistema Disciplinare.

Affianco al *set* normativo rappresentato dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e relativi allegati, la Capogruppo BPER Banca ha adottato altresì il “Codice interno di autodisciplina del Gruppo BPER” –concettualmente distinto dal Codice Etico –, il quale contiene le regole di comportamento generali per esponenti, dipendenti e collaboratori in tema di gestione dei possibili conflitti tra l’attività aziendale e l’interesse personale e le regole di gestione delle operazioni personali.

### *2.7.2 Modello e Linee Guida delle Associazioni di Categoria*

In forza di quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti aderenti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia.

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), cui la Capogruppo BPER è associata, ha emanato specifiche Linee Guida nel maggio del 2002, aggiornate nel febbraio del 2004 ed integrate con successive circolari, le quali sono state ritenute dal Ministero predetto idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

Altresì Confindustria ha emanato specifiche Linee Guida nel marzo 2002, provvedendo poi ad aggiornarle più volte; l’ultimo aggiornamento è stato effettuato nel giugno 2021. Tali Linee Guida sono state ritenute dal Ministero di Giustizia idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

Il Modello di BPER Real Estate è stato predisposto ispirandosi alle Linee Guida redatte da ABI e da Confindustria.

### **3 Processo di gestione del Modello di Organizzazione e Gestione nel Gruppo**

#### **3.1 Attività della Capogruppo**

##### *3.1.1 Progettazione del Modello nel Gruppo*

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo definisce gli elementi di impianto minimali, ma necessari per la prevenzione dei rischi di compimento dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, da attivare a livello di Gruppo. La progettazione della Capogruppo è volta a indirizzare la gestione coordinata ed uniforme delle metodologie di prevenzione e, al contempo, a consentire il contenimento dei costi e il miglioramento dell'efficacia dei meccanismi di controllo in materia.

In particolare la Capogruppo dispone che:

- tutte le Banche italiane del Gruppo, BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, Bper Factor, Finitalia e Bper Leasing, pur nel rispetto della loro autonomia gestionale e nel contesto della matrice federale, adottino un Modello di Organizzazione e Gestione valido ai sensi ed ai fini di cui al Decreto Legislativo n. 231/01;
- tutte le Banche italiane del Gruppo, BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, Bper Factor, Finitalia e Bper Leasing provvedano alla nomina di un Organismo di Vigilanza;

ricercando in tale modo l'uniformità e l'efficacia a livello di Gruppo dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati.

I Modelli devono essere strutturati su basi organizzative e metodologiche coerenti con le indicazioni della Capogruppo che, come già sopra accennato, prevedono l'obbligatorietà di alcuni specifici elementi di impianto.

La Capogruppo trasmette indicazioni vincolanti quanto alla struttura, ai contenuti minimi ed alle modalità di progettazione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione.

Il carattere prescrittivo di tali indicazioni non confligge con i principi di autonomia e di responsabilità propri di ciascuna Controllata, in quanto è volto a costituire un disegno minimale, ma necessario, su cui costruire eventuali ulteriori affinamenti e specificazioni per meglio cogliere ed evidenziare le varie specificità aziendali.

Pertanto il Modello di Organizzazione e Gestione, pur essendo costruito con una matrice comune a livello di Gruppo, è tuttavia logicamente distinto e potenzialmente differenziato per ciascun soggetto.

##### *3.1.2 Indirizzo e coordinamento della Capogruppo sul Gruppo*

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo indirizza e coordina la realizzazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione delle Banche italiane del Gruppo, di BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing mediante l'emanazione di specifica normativa di Gruppo e la costituzione, in capo al Servizio *Corporate and Regulatory Affairs* di BPER Banca, di una apposita struttura di supporto al recepimento degli indirizzi della Capogruppo nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001.

La normativa di indirizzo e coordinamento per le Banche italiane e Società del Gruppo è costituita dai provvedimenti di coordinamento emanati in conformità al "Regolamento di Gruppo del processo di gestione della normativa".

La normativa di Gruppo è in continua evoluzione e può essere sottoposta ad aggiornamento.

### *3.1.3 Verifica di applicazione dei Modelli nel Gruppo*

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo chiede agli Organismi di Vigilanza delle Banche del Gruppo, di BPER Credit Management, di Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing di verificare che le stesse abbiano recepito gli elementi costitutivi di impianto minimali all'interno dei propri Modelli di Organizzazione e Gestione.

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo ha il potere di assegnare mandato alla funzione di Revisione Interna della Capogruppo di accertare l'effettiva adozione delle componenti comuni del Modello di Organizzazione e Gestione veicolate con la normativa interna di indirizzo.

### *3.1.4 Valutazione di adeguatezza dei Modelli nel Gruppo*

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo è impegnato nella continua valutazione dell'adeguatezza dei Modelli nel Gruppo. Allo scopo riceve dagli Organismi di Vigilanza presenti nel Gruppo le segnalazioni riguardo la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01 nelle rispettive realtà aziendali. Ugualmente sono segnalate all'Organismo di Vigilanza le problematiche applicative, riscontrate in sede di adozione delle disposizioni impartite dalla Capogruppo.

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nello svolgimento delle attività di coordinamento dell'azione degli Organismi di Vigilanza presenti nel Gruppo, ricerca e favorisce la consapevolezza di gruppo riguardo la sua esposizione ai rischi e alle responsabilità connesse al D.Lgs. n. 231/01, nonché rispetto alla adeguatezza degli indirizzi forniti dalla Capogruppo stessa.

### *3.1.5 Aggiornamento dei Modelli nel Gruppo*

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo provvede ad aggiornare gli elementi costitutivi di impianto minimali per la prevenzione dei rischi di compimento dei reati del perimetro D.Lgs. n. 231/2001, da attivare a livello di Gruppo. L'aggiornamento di tali elementi costitutivi minimali è avviato:

- su iniziativa propria, in occasione di cambiamenti organizzativi, di business o della normativa in perimetro;
- sulla base degli orientamenti formulati dall'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, ad esito della valutazione di adeguatezza del Modello della Società.

### *3.1.6 Informativa a terzi*

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, porta a conoscenza e informa i terzi circa l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione, anche tramite pubblicazione nella sezione "Informative e normative", del sito *internet* della Banca di "Codice Etico", "Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza" con relativo fac simile del modulo di segnalazione, MOG – Parte Generale" e della parte introduttiva MOG – Parte Speciale

## **3.2 Attività delle Banche italiane del Gruppo, di BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing**

### *3.2.1 Progettazione*

I Consigli di Amministrazione delle Banche italiane del Gruppo, di BPER Credit Management, Optima, Sim BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing progettano gli interventi necessari per il recepimento degli indirizzi di Gruppo. Allo scopo devono essere consapevoli del grado di sviluppo ed evoluzione della propria struttura organizzativa e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

In fase di progettazione, i Consigli di Amministrazione delle Banche italiane del Gruppo, di BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPERe Factor, Finitalia e BPER Leasing:

- identificano le Unità Organizzative deputate di volta in volta alla adozione e attuazione del Modello, assicurando che le attività siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e delle necessarie conoscenze tecniche;
- definiscono flussi di comunicazione e di scambio di informazione completi, tempestivi ed accurati tra gli Organi Sociali delle Banche del Gruppo /BPER Credit Management/Optima Sim/BPER Real Estate/Sifà/BPER Factor/Finitalia/BPER Leasing e la Capogruppo;
- conferiscono al l'Amministratore/Consigliere Delegato e/o al Direttore Generale poteri e mezzi adeguati alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le Banche italiane del Gruppo, BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing devono dotarsi di un documento che rappresenti la struttura organizzativa della Società. Allo scopo, dovranno predisporre le risorse occorrenti per l'adozione e la manutenzione nel continuo del Modello, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Capogruppo. Le fasi di studio, di progettazione e di dettaglio, fino all'adozione del Modello, devono essere realizzate in un congruo arco temporale, anche per passi successivi, con la disponibilità di risorse economiche adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

La progettazione è realizzata nel rispetto del principio di proporzionalità degli interventi in relazione alle dimensioni e alla struttura tecnico operativa di ciascuna Società del Gruppo interessata.

### **3.2.2 Adozione**

I Consigli di Amministrazione delle Banche italiane del Gruppo, di BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing adottano gli elementi di impianto minimali indicati dalla Capogruppo, nonché quelli sviluppati autonomamente al fine di realizzare e mantenere il proprio Modello di Organizzazione e Gestione coerente con gli indirizzi di Gruppo e con le specificità della singola realtà aziendale, nonché efficace ed efficiente ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Le Banche italiane e Società del Gruppo che abbiano già realizzato progetti di costruzione di Modelli Organizzativi e Gestionali ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e, conseguentemente, abbiano formalizzato in tale senso strutture di controllo e presidi a prevenzione dei reati, saranno tenute ad attivare gli interventi necessari per integrare / aggiornare i propri Modelli, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di indirizzo e coordinamento di Capogruppo.

### **3.2.3 Attuazione**

Gli Amministratori/Consiglieri Delegati o, in mancanza, i Direttori Generali delle Banche italiane del Gruppo, di BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing sovrintendono affinché le Unità Organizzative diano attuazione all'impianto del Modello secondo gli indirizzi della Capogruppo e gli elementi progettati in autonomia.

L'approvazione e l'adozione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo.

Parimenti, gli aggiornamenti e le modifiche del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della singola Società, ovvero dell'Amministratore/Consigliere Delegato/Direttore Generale, a seconda del loro grado di rilevanza ed urgenza.

### **3.2.4 Verifica di applicazione**

Gli Organismi di Vigilanza nominati nelle Banche italiane del Gruppo ed in BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing verificano l'osservanza del Modello e comunicano agli Organi competenti le violazioni del Modello eventualmente rilevate. Verificano, inoltre, che siano stati recepiti gli indirizzi della Capogruppo in sede di adozione e attuazione dei Modelli individuali.

Come indicato nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, che costituisce componente minimale di impianto del Modello, l'O.d.V. può avvalersi delle competenti strutture aziendali per svolgere la propria attività. L'O.d.V. fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati, i cui risultati vengono a

questo direttamente riportati. L'O.d.V., ove necessario, si può avvalere di risorse specialistiche esterne cui conferisce apposito incarico, nei limiti del *budget* assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione.

### **3.2.5 Valutazione di adeguatezza**

Gli Organismi di Vigilanza delle Banche italiane del Gruppo, di BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing comunicano tempestivamente al proprio Amministratore/Consigliere Delegato o al Direttore Generale, in base alle rispettive competenze, fatti e circostanze riscontrati nella propria attività di vigilanza sul Modello, che richiedono un aggiornamento o una modifica del Modello stesso. È facoltà dell'Organismo di Vigilanza proporre, se del caso, le opportune modifiche.

Gli Organismi di Vigilanza delle Banche del Gruppo, di BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing comunicano altresì all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo eventuali problematiche applicative riscontrate nell'adottare gli indirizzi elaborati dalla Capogruppo stessa.

### **3.2.6 Aggiornamento**

Le Banche italiane del Gruppo, BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing provvedono a recepire gli eventuali aggiornamenti sugli elementi minimali di impianto trasmessi con normativa di Gruppo. In ogni caso, anche in assenza di disposizioni di Gruppo, sono responsabili dell'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione in occasione di cambiamenti organizzativi, di modello di *business* o di variazioni/integrazioni della normativa rientrante nel perimetro del D.Lgs. n. 231/01.

Gli Organismi di Vigilanza delle Banche italiane del Gruppo, BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing possono richiedere, ove occorra, l'adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore/Consigliere delegato o, in mancanza, al Direttore generale, in relazione alle proprie competenze ed all'urgenza e rilevanza delle criticità riscontrate nello svolgimento della propria funzione. Possono altresì segnalare all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, eventuali osservazioni sull'impianto del Modello e sulla normativa di Gruppo.

### **3.2.7 Informativa a terzi**

Le Banche italiane del Gruppo, BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing definiscono, nel rispetto degli indirizzi della Capogruppo, i canali di informazione del contenuto del Modello per i terzi e di formazione dei Destinatari delle disposizioni contenute nei rispettivi Modelli di Organizzazione e Gestione.

## **4 Modello di Organizzazione e Gestione di BPER Real Estate S.p.A.**

BPER Real Estate appartiene al Gruppo bancario di cui BPER Banca è Capogruppo. Quest'ultima, in tale veste, esercita i poteri di direzione, coordinamento e controllo sul Gruppo richiedendo a tutte le Banche italiane del Gruppo, BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia e BPER Leasing di adottare Modelli di Organizzazione e Gestione coerenti a quello da essa stessa adottato. Il Modello di Organizzazione e Gestione, tuttavia, deve essere adattato, per ciascuna realtà, alla specifica struttura organizzativa, di controllo e di governo della Società e ai rischi specifici che sono generati in ragione dell'attività esercitata.

### **4.1 Modello di business**

BPER Real Estate S.p.a. è stata costituita nel 1985 con lo scopo di favorire la compravendita di beni immobili propri. Nel 1991 è entrata a far parte del Gruppo bancario BPER divenendo pertanto soggetta



all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo che ne detiene il controllo integrale.

A partire dal 1991 ha incorporato diverse società immobiliari e ha esteso il proprio oggetto sociale che oggi prevede:

1. compravendita, permuta, amministrazione, gestione, locazione e concessione in uso temporaneo di beni immobili;
2. costruzione, ammodernamento e riattamento di fabbricati per uso funzionale ovvero per finalità di recupero crediti prevalentemente di BPER Banca e/o delle società appartenenti all'omonimo "Gruppo bancario";
3. assunzione, anche mediante conferimento di beni immobili, di partecipazioni al capitale di altre aziende o società aventi oggetto analogo e connesso al proprio e, comunque, di società appartenenti al "Gruppo bancario"; il compimento di ogni operazione finanziaria attiva o passiva, compresi l'assunzione di finanziamenti, anche fondiari ed il rilascio di garanzie anche reali a favore di terzi, purché inerenti o finalizzate alle predette attività principali;
4. effettuazione di consulenze, perizie e valutazioni tecniche urbanistiche e catastali su beni immobili, nonché la cura di adempimenti ed attività connessi ai beni stessi, di proprietà propria e/o di terzi quali: la gestione tecnica ed amministrativa, la locazione, la manutenzione degli immobili e degli impianti in essi installati;
5. promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, di convegni e congressi, di manifestazioni e spettacoli, di attività di ristoro, di corsi di formazione e simili, nell'interesse prevalentemente di BPER Banca e/o delle società appartenenti all'omonimo "Gruppo bancario" e di loro dipendenti; la gestione di centri culturali e di biblioteche;
6. svolgimento di attività di tipo alberghiero, consistenti sia in servizi di accoglienza, alloggio e accessori, sia di somministrazione di alimenti e bevande, a favore di partecipanti ai congressi, convegni, corsi di formazione ed altre manifestazioni organizzate dalla società;
7. ogni altra attività affine e/o complementare alle precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione di quegli atti che la legge riserva all'assemblea.

Il Consiglio può nominare amministratori delegati, direttori generali, direttore e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

La firma sociale la rappresentanza della società, anche in giudizio, sono devolute al Presidente Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale con quelle limitazioni che crede opportune a uno o più direttori o procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, assegnando ad essi, quale corrispettivo, speciali emolumenti nella misura e nei modi che reputi di fissare.

In sede di aumento di capitale possono essere effettuati conferimenti in natura e di crediti; l'aumento di capitale potrà avvenire anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili in proprie azioni od in azioni di società controllate.

## 4.2 Struttura organizzativa

### 4.2.1 Struttura di BPER Real Estate

La Società opera tramite un Consiglio di Amministrazione, in presenza di un Collegio Sindacale, senza avvalersi di dipendenti e/o collaboratori. Tutte le altre attività, principalmente di gestione e valorizzazione immobili e amministrative-contabili, sono esternalizzate su BPER Banca, secondo il nuovo modello adottato dal Gruppo in attuazione delle disposizioni sulle esternalizzazioni di attività dei Gruppi bancari previsti dalla Circolare di Banca di Italia nr. 285/2013.

Pertanto non vi è la possibilità di rappresentare la struttura organizzativa di BPER Real Estate, attraverso gli strumenti tipici di rappresentazione e progettazione di ruoli, compiti, attività e responsabilità (funzionigramma, organigramma e modello dei processi).

In considerazione di ciò, si fornisce una schematizzazione grafica dell'assetto organizzativo della Società che rappresenta in maniera organica l'attuale operatività di BPER Real Estate<sup>2</sup>:



### 4.2.2 Sistema delle deleghe e procure

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali, comprendendovi anche quelle strutture appartenenti ad altre Società del Gruppo, incaricate tramite apposito contratto di esternalizzazione.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite e il loro esercizio non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le

<sup>2</sup> Schema riprodotto da Documento allegato a Delibera CdA del 19/6/2018 punto 7.

modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano, di conseguenza, individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è costantemente applicato nonché monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico - funzionale della Società. Infatti, sono attuati singoli aggiornamenti, conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

A tal proposito, premesso che la firma sociale e la legale rappresentanza della Società sono prerogative attribuite per legge e Statuto (art. 18) al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione di BPER Real Estate ha conferito al Consigliere delegato (inizialmente con delibera dell'8 giugno 2015, come riconfermato con delibera del 2 luglio 2018 e, successivamente, con delibera del 19 aprile 2021) i seguenti poteri:

- dare attuazione alle decisioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione per quanto di competenza;
- dare esecuzione alle strategie aziendali nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio, ed esercitare i poteri delegati, e in particolare quelli qui elencati, in coerenza con tali strategie e direttive;
- proporre al Consiglio tutte le iniziative utili nell'interesse della Società, e formulando proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;
- essere responsabile dell'organizzazione della Società e dei servizi da essa svolti;

ed in particolare, in riferimento ai poteri di ordinaria amministrazione, con le seguenti attribuzioni:

- 1) amministrazione e gestione ordinaria dei beni immobili della Società, nonché manutenzione ordinaria degli stessi e dei relativi impianti sino alla concorrenza massima di € 100.000,00 per singola operazione;
- 2) affidamento di incarichi di progettazione, consulenze, perizie e valutazioni tecniche urbanistiche e catastali sui beni immobili della Società sino alla concorrenza massima di € 100.000,00 per singola operazione;
- 3) locazione e concessione in uso temporaneo dei beni immobili della Società stipulando, eseguendo ed estinguendo i relativi contratti;
- 4) gestione operativa delle attività culturali realizzate al "Forum Monzani", organizzati sia da BPER Banca sia da soggetti terzi, ivi compreso l'acquisto delle necessarie attrezzature sino alla concorrenza massima di € 10.000,00 per singola operazione;
- 5) firma della corrispondenza in genere, nonché degli atti di quietanza e di notifica;
- 6) richiesta di autorizzazioni, permessi o concessioni presso qualsiasi autorità pubblica o privata o presso enti;
- 7) disposizioni di prelievo e versamento sui conti correnti attivi e passivi della Società, purché nei limiti degli affidamenti concessi;
- 8) definizione con la controparte delle condizioni su conti correnti e finanziamenti;
- 9) gestione ed organizzazione del personale dipendente nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Direzione Risorse Umane di Gruppo;
- 10) gestione del contenzioso, con il compimento di tutte le operazioni necessarie od utili per la tutela degli interessi societari;
- 11) stipula, nell'interesse della Società, di contratti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento, il tutto nei limiti di euro 100.000 (centomila) per ciascuna operazione;
- 12) gestione amministrativa, contabile e fiscale della società, con il compimento di tutte le operazioni necessarie ed opportune al completo assolvimento di tutti gli adempimenti connessi;
- 13) pagamento di tasse, imposte e tributi;
- 14) presentazione di domande di iscrizione della Società presso pubblici Registri, esecuzione di depositi

nel registro delle imprese e in qualsiasi altro albo, ruolo, registro, elenco ecc. del sistema camerale e non, compimento di qualsiasi pratica ed operazione, firmando e presentando domande presso i ministeri, le direzioni regionali delle entrate, gli uffici doganali, i comuni, le provincie e le regioni ed ogni altro ufficio, agenzia od ente pubblico o privato.

Il Consigliere delegato ha obbligo di rendicontare trimestralmente (con specifica degli importi pagati) e sottoporre a ratifica il proprio operato al Consiglio di Amministrazione, secondo le prescrizioni di legge<sup>3</sup>.

#### 4.2.3 *Normativa aziendale e di Gruppo*

Come indicato nel Codice Etico di BPER Real Estate, il rispetto dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà comporta, tra l'altro, che la Società sia impegnata a promuovere e a richiedere il rispetto della normativa interna e di tutte le leggi da parte del personale, anche se dipendente di altre società del Gruppo a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate, collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui intrattenga un rapporto giuridico.

Il rispetto della normativa interna ed esterna vigente costituisce il fondamentale protocollo di prevenzione rispetto al possibile compimento dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01.

BPER Real Estate si è dotata nel tempo di un insieme di fonti normative e di disposizioni aziendali idoneo a fornire a coloro che operano per conto della stessa i principi di riferimento, sia generali che specifici, per la regolamentazione delle attività svolte e al rispetto delle quali gli operatori medesimi sono tenuti; le disposizioni sono soggette a continui aggiornamenti.

BPER Real Estate, in ragione della sua partecipazione al Gruppo BPER, si è anche dotata di un sistema per la gestione della normativa di Gruppo, definita come l'insieme delle fonti normative di Gruppo vigenti ad una determinata data, aventi carattere dispositivo all'interno di ciascuna realtà del Gruppo.

La normativa di Gruppo deriva dal processo di emanazione e divulgazione come formalizzato nel "Regolamento di Gruppo del Processo di gestione della normativa", emanato da Capogruppo.

Le fonti di Gruppo devono essere recepite dalle Banche italiane e Società del Gruppo, verificando la coerenza con la propria normativa interna e provvedendo se necessario alle opportune variazioni alle disposizioni aziendali.

Le fonti normative di Gruppo sono conservate in originale ed archiviate in modo elettronico dalla Capogruppo, in modo tale da consentire agli Organi ed alle funzioni di controllo di acquisire le informazioni necessarie all'esercizio del proprio incarico.

#### 4.2.4 *Criteri di segregazione delle Funzioni*

La progettazione delle diverse attività all'interno di BPER Real Estate è sviluppata puntando ad una rigorosa separazione di responsabilità e di ruoli tra le attività esecutive, autorizzative e di controllo. Sulla base di tale principio, tendenzialmente non vi è quindi una identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure interne.

#### 4.2.5 *Criteri di gestione del trattamento dei dati personali*

I sistemi informativi adottati dalle società del Gruppo che operano per conto di BPER Real Estate garantiscono elevati livelli di sicurezza; a tal fine sono individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire la sicurezza fisica e logica di *hardware* e *software*, comprendenti procedure di *back up* dei dati, di *business continuity* e di *disaster recovery*, individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni, possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire ove opportuno la serie storica dei dati modificati.

Se il trattamento dei dati è effettuato con strumenti elettronici, BPER Real Estate, in qualità di titolare del trattamento, ha adottato misure di sicurezza adeguate, come previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR"), quali ad esempio:

---

<sup>3</sup> Tratto da Documento allegato a Delibera CdA del 19/6/2018, punto 7, poi ripreso anche nella Delibera CdA del 2/7/2018 punto 2.

- autenticazione informatica, ossia l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzo di un sistema di autorizzazione, ossia di un insieme di strumenti e procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- aggiornamento periodico dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- adozione ed aggiornamento di un documento programmatico sulla sicurezza;
- limitazione dei soggetti abilitati alle installazioni dei *software*, ristretti agli Operatori dotati del profilo "Amministratore".

Inoltre, il C.d.A. di BPER Real Estate, ha recepito il modello *Privacy* descritto nella "Policy di Gruppo del governo del rischio di non conformità - Protezione dei dati personali" e contestualmente nominato il Consigliere Delegato Responsabile *Privacy*.

Il modello definisce per il Gruppo un Sistema di "*presidi per la prevenzione del rischio di non conformità alla normativa in materia di privacy*" articolato in base alla dimensione e complessità delle strutture e dei modelli delle diverse Società del Gruppo. Per BPER Real Estate Spa, in ragione dell'assenza di dipendenti e dell'esternalizzazione di tutte le attività operative su Capogruppo, il citato modello prevede unicamente l'identificazione di un responsabile *Privacy* per la Società.

#### 4.2.6 Criteri di gestione dei rapporti con Soggetti Terzi

BPER Real Estate si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, partner commerciali, fornitori, consulenti). I contratti stipulati con tali soggetti devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva della Società ed essi devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità, in accordo con le disposizioni aziendali prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle pertinenti procedure aziendali.

In particolare, i contratti con fornitori di beni e servizi è opportuno prevedano le seguenti clausole:

- l'obbligo di osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del contratto;
- l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico di BPER Real Estate nei rapporti con la stessa;
- le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi dei due punti precedenti, ossia:
  - la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
  - l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista in una percentuale non superiore al 10% del corrispettivo pattuito;
  - la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatesi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

I Soggetti Terzi non sono Destinatari del Modello, perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque Destinatari del Codice Etico della Banca, che devono rispettare nei rapporti con la Società.

In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o posti in essere in violazione degli stessi, il Soggetto Terzo potrà essere escluso dall'elenco dei soggetti con cui opera la Società, che si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento del danno a seguito del comportamento tenuto dal soggetto esterno.

#### **4.2.7 Criteri di modalità di gestione delle Risorse Finanziarie ai fini della prevenzione dei reati**

BPER Real Estate si attiene ai seguenti principi generali di gestione delle risorse finanziarie:

- non vi è identità soggettiva fra coloro che:
  - assumono ovvero attuano le decisioni;
  - devono dare evidenza contabile delle operazioni effettuate;
  - sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalla normativa aziendale;
- la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, ecc.) è effettuata in base ai processi di qualità che la Società ha stabilito, improntati ai principi di trasparenza, obiettività ed economicità;
- le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società sono costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti sono, di norma, redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

#### **4.2.8 Criteri di archiviazione della documentazione e tracciabilità delle operazioni**

La formazione degli atti e delle fonti informative/documentali, utilizzate a supporto dell'attività svolta, deve essere sempre ricostruibile, a garanzia della trasparenza e della controllabilità delle scelte effettuate e ogni operazione e/o transazione aziendale è autorizzata da chi ne abbia i poteri. I documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente.

L'operatività svolta all'interno di BPER Real Estate è regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori delle stesse e degli elementi informativi relativi alle decisioni assunte.

### **4.3 Coerenza tra Modello e Sistema dei controlli interni di Gruppo**

Il Modello di Organizzazione e Gestione della Capogruppo, delle altre Banche italiane del Gruppo, di BPER Credit Management, di Optima Sim, di BPER Real Estate, di BPER Factor, di Finitalia e di BPER Leasing è stato impostato in coerenza con le "Linee Guida di Gruppo del Sistema dei controlli interni", nonché con la conseguente regolamentazione aziendale.

Le "Linee Guida di Gruppo del Sistema dei controlli interni di Gruppo" indirizzano l'assegnazione di ruoli e responsabilità ad Organi aziendali e funzioni coinvolte nella progettazione, attuazione, valutazione e *reporting* del Sistema dei controlli. Il Modello di Organizzazione e Gestione è sviluppato in coerenza con tali indirizzi, in particolare per quanto riguarda la responsabilità assegnata alle singole Unità Organizzative nella progettazione e manutenzione dei controlli di linea, nonché al ruolo assegnato alle funzioni di controllo di secondo e terzo livello.

La Capogruppo ha emanato altresì il documento “Flussi informativi funzioni di controllo - Organi aziendali”, il quale, in coerenza con le “Linee Guida di Gruppo Sistema dei Controlli Interni”, rappresenta la declinazione operativa dei principi di collaborazione e coordinamento tra le funzioni di controllo (aziendali e non) e fra queste e gli Organi aziendali, sia della Capogruppo che delle Società del Gruppo, attuati anche mediante flussi informativi cd. “verticali” (fra le funzioni di controllo e gli Organi aziendali) e “orizzontali” (fra le funzioni di controllo).

Le Unità Organizzative della Capogruppo sono responsabili di indirizzare tecnicamente le omologhe funzioni previste nelle Banche e Società del Gruppo, definendo con la Funzione Organizzazione della Capogruppo metodologie, processi, reportistica e strumenti che consentano la condivisione di un approccio unitario alla gestione dei controlli da attivare a presidio dei rischi.

#### **4.3.1 Modello e Unità Organizzative della Società**

La Società ad oggi opera tramite Unità Organizzative di BPER Banca competenti per ambito, in virtù di specifici contratti di esternalizzazione (nel prosieguo le “Unità Organizzative esternalizzate”).

Tutte le Unità Organizzative esternalizzate sono chiamate a individuare, nell’ambito del processo di adozione, attuazione ed aggiornamento periodico del Modello di Organizzazione e Gestione delle rispettive Società di appartenenza, le attività svolte anche in favore di BPER Real Estate che possano ritenersi sensibili al compimento dei reati rientranti nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 correlati con il proprio ambito operativo ed a contribuire alla definizione di metodologie, processi, reportistica e strumenti che ne costituiscano protocolli di prevenzione; tale compito è assegnato al Responsabile di ciascuna Unità Organizzativa.

Le attività sensibili ed i protocolli di prevenzione di pertinenza delle Unità Organizzative di BPER Banca, relativi alle attività svolte anche per BPER Real Estate, sono tracciati all’interno del documento “MOG – Parte Speciale dei servizi esternalizzati”.

Le Unità Organizzative di BPER Real Estate e delle Società che operano per conto di BPER Real Estate, nella elaborazione delle metodologie, processi, reportistica e strumenti che possono costituire protocolli di prevenzione, nonché nella individuazione delle attività sensibili al compimento di reato, possono richiedere il supporto della Direzione Real Estate della Capogruppo.

I protocolli di prevenzione proposti e le modalità di svolgimento di attività sensibili individuate dalle Unità Organizzative sono sottoposti, con cadenza commisurata alla rilevanza ed urgenza degli aggiornamenti, alla validazione del Consiglio di Amministrazione ai fini dell’eventuale inserimento nel Modello.

Le citate Unità Organizzative, sulla base della progettualità sviluppata, formulano proposte di aggiornamento alla mappa delle attività sensibili e monitorano costantemente l’effettiva applicazione e l’efficacia dei protocolli di prevenzione di cui sono responsabili.

La valutazione delle attività sensibili e dei protocolli di prevenzione risulta particolarmente necessaria in occasione di:

- cambiamenti dei compiti assegnati alle Unità Organizzative dalla Società;
- cambiamenti nelle modalità di esecuzione delle attività assegnate all’Unità Organizzativa;
- cambiamenti della normativa interna ed esterna di riferimento.

I reati rientranti nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 sono riportati nella “Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni” (allegata al Modello di Organizzazione e Gestione) che è a disposizione di ciascun Destinatario del Modello, quale allegato allo stesso; in occasione di aggiornamenti di tale documento e/o della struttura organizzativa, i Destinatari formulano eventuali proposte di aggiornamento delle attività sensibili e dei protocolli di prevenzione secondo quanto evidenziato nei precedenti capoversi.

#### **4.3.2 Modello e Chief Compliance Officer (CCO)**

La Capogruppo ha attivato una Funzione Compliance, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel “Regolamento della Funzione Compliance”, che opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità.

La Funzione Compliance, in staff al Chief Compliance Officer (CCO), è incaricata di presidiare il rischio di non conformità alle norme che rientrano nell’ambito di un perimetro di normative definito dal Consiglio di

Amministrazione della Capogruppo, che deve comprendere quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (c.d. "Regolamento Congiunto").

Inoltre, svolge attività di controllo a presidio della disciplina degli abusi di mercato ed effettua il monitoraggio e l'analisi delle operazioni potenzialmente sospette da segnalare alla Consob.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il "Referente della funzione di Compliance" che ha la missione di supportare il Servizio Compliance.

L'Organismo di Vigilanza di BPER Real Estate, nell'espletamento del suo incarico, si può avvalere del supporto della Funzione Compliance.

#### 4.3.3 *Modello e staff del Consigliere Delegato*

Lo staff del Consigliere Delegato è responsabile dell'aggiornamento e della manutenzione dei documenti che compongono il Modello della Società. Inoltre, la stessa struttura provvede al processo di aggiornamento delle attività sensibili e/o dei protocolli di prevenzione.

Lo staff del Consigliere Delegato:

- aggiorna i documenti che compongono il Modello, anche a seguito delle segnalazioni effettuate dalla competente struttura della Capogruppo, e supporta le Unità Organizzative aziendali coinvolte nel processo di aggiornamento delle attività sensibili e/o dei protocolli di prevenzione;
- gestisce il *repository* delle attività sensibili e dei protocolli di prevenzione rilevati;
- analizza i protocolli di prevenzione per individuare eventuali carenze del Modello rispetto ai *benchmark* fissati dalle associazioni di categoria ove presenti;
- riceve le comunicazioni di eventuali criticità riscontrate con riguardo al Modello dalle funzioni di Controllo di secondo e terzo livello di Capogruppo;
- svolge funzioni amministrative e di segreteria per l'Organismo di Vigilanza di BPER Real Estate, assistendolo e supportandolo in tutte le sue funzioni in particolare in quella di relazionarsi con la struttura di che assicura il raccordo tra l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo.

#### 4.3.4 *Modello e Uff. Cause e Mediazioni*

L'Uff. Cause e Mediazioni del Servizio *Claims & Litigation* di Capogruppo svolge funzioni amministrative e di segreteria per l'Organismo di Vigilanza di BPER Banca, assistendolo e supportandolo in tutte le sue funzioni e, in particolare, in quella di coordinamento delle attività degli Organismi di Vigilanza esistenti nel Gruppo. Al fine di supportare le attività di aggiornamento normativo, l'Ufficio ha attivato un servizio di *alert*, tramite il quale diffonde agli Organismi di Vigilanza ed alle strutture preposte all'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione esistenti nel Gruppo le principali novità normative intervenute nel perimetro del D.Lgs.231/01.

#### 4.3.5 *Modello e Chief Human Resource Officer (CHRO)*

L'Area del *Chief Human Resource Officer (CHRO)* di Capogruppo, cura la formazione di tutto il personale dipendente, compreso quello incaricato di svolgere attività esternalizzate da BPER Real Estate, progettando ed erogando la formazione generalista e quella specialistica e monitorandone l'effettiva fruizione.

L'Area del *Chief Human Resource Officer* di Capogruppo, inoltre, promuove la diffusione e la conoscenza del Sistema Disciplinare ed è incaricata dell'avvio della procedura interna finalizzata all'applicazione del Sistema Disciplinare stesso per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi e dirigenti.



#### 4.3.6 Modello e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente Preposto, presente presso la Capogruppo,

assicura l'attendibilità dell'informativa finanziaria contenuta nel bilancio individuale di BPER Real Estate, assicura che le segnalazioni di vigilanza su base individuale si basino sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale ed attesta, inoltre, la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni relativi all'informativa contabile della stessa alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Dirigente Preposto, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel "Regolamento della Funzione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari", opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Real Estate ha nominato il "Referente del Dirigente preposto" che ha la missione di assicurare il raccordo necessario al Dirigente preposto della Capogruppo.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento del suo incarico, si può avvalere del supporto della Funzione del Dirigente Preposto della Capogruppo.

## 5 Codice etico

Il Codice Etico adottato da BPER Real Estate ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice Etico si propone di fissare *standard* etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società e, in generale, nell'esercizio della propria attività professionale per conto della Società, ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Il Codice Etico di BPER Real Estate è parte integrante del Modello; si rinvia all'allegato per la sua consultazione.

## 6 Sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte dal Codice Etico e dal Modello e dei protocolli preventivi in esso previsti, è un requisito essenziale per attuare efficacemente il Modello, così come richiesto dagli artt. 6, comma primo, e 7, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 231/01.

Il Sistema Disciplinare tutela l'efficacia del meccanismo di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Il Sistema Disciplinare della Società è parte integrante del Modello; si rinvia all'allegato per la sua consultazione.

## 7 Organismo di Vigilanza

### 7.1 Ruolo che ricopre nella Banca

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01, il compito di vigilare continuativamente sull'idoneità ed efficacia del Modello e sulla sua osservanza, nonché di proporre – se del caso – l'aggiornamento alle funzioni competenti, è affidato ad un Organismo della Società - l'Organismo di Vigilanza - dotato di

autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché di adeguata professionalità.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Real Estate ha approvato il documento denominato "Statuto dell'Organismo di Vigilanza", che costituisce parte integrante del Modello ed è qui allegato.

Nel rinviare, per una più puntuale rappresentazione, a detto documento si ritiene opportuno soffermarsi su alcuni profili riguardanti l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di BPER Real Estate è costituito da tre componenti scelti tra soggetti esterni muniti delle necessarie competenze professionali.

La scelta dei soggetti esterni con particolare preparazione ed esperienza rafforza i requisiti di imparzialità, autonomia ed indipendenza richiesti ai fini del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza di BPER Real Estate opera con autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

Per soddisfare i requisiti di:

- onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo, sono stati previsti appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, il riporto al Consigliere Delegato e al Consiglio di Amministrazione, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite;
- professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo, è stata prevista la necessità di competenze significative ed esperienze ispettive o consulenziali o gestionali in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo;
- continuità di azione, intesa come attività programmata e non saltuaria organizzata direttamente e autonomamente all'interno di BPER Real Estate, è stato previsto il ricorso al supporto delle strutture aziendali o esterne di volta in volta identificate.

## **7.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**

Il rispetto del Codice Etico e del Modello, nonché l'efficace svolgimento dei compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza, sono favoriti da un insieme articolato di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza stesso. Tra questi va segnalato, per la particolare importanza che riveste, l'obbligo per tutti i Destinatari del Modello e del Codice Etico, di segnalare eventuali comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni ivi contenute. Per facilitare e guidare il processo di segnalazione è stata predisposta una specifica procedura ed un *fac-simile* di segnalazione, che sono parte integrante del Modello e qui allegati, a cui si rinvia per la consultazione. Inoltre, il Responsabile del Sistema di *Whistleblowing* di Capogruppo in caso di ricezione di una segnalazione il cui ambito di riferimento esulasse da quello di applicazione del Modello di *Whistleblowing*, la inoltra all'Organismo di Vigilanza in relazione alla commissione dei c.d. reati presupposto.

## **7.3 Flussi periodici all'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di specifici flussi informativi, come indicato nello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza", qui allegato, a cui si rinvia per la consultazione.

## **7.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza, come previsto dal suo Statuto, riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, salvo casi di particolare gravità con apposita relazione semestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

## **ALLEGATI**

- Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza
- Codice Etico
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- Sistema disciplinare
- Documento riportante la struttura aziendale di BPER Real Estate, quale allegato alla Delibera del CdA del 19/6/2018, punto 7
- Linee Guida Sistema dei controlli interni di Gruppo
- Testo del D.Lgs. n. 231/01
- Testo della Legge 16 marzo 2006 n. 146



**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE  
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01**

**Modena, Aprile 2023**

---

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FINALITÀ.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>5</b>
6.1	GARANZIA DI ANONIMATO E PROTEZIONE.....	5
6.2	ANONIMATO.....	5
<b>7</b>	<b>MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ("GDPR").....</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>11</b>	<b>FACSIMILE DI MODULO SEGNALAZIONE ALL'O.D.V. ....</b>	<b>8</b>

# 1 Definizioni

**Azienda:** BPER Real Estate S.p.a.

**Banca / Capogruppo / BPER:** BPER Banca S.p.a.

**C.d.A.:** Consiglio di Amministrazione

**Codice Etico:** adottato da BPER Real Estate ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

**D. Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

**Destinatari del Codice Etico:** gli azionisti, i componenti degli Organi sociali, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER Real Estate o con BPER Real Estate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

**Destinatari del Modello:** i componenti degli Organi sociali, la società di revisione, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BPER Real Estate e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

**GDPR:** Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in inglese *General Data Protection Regulation*).

**Legge 146/2006:** la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

**Modello / MOG:** Modello di Organizzazione e Gestione ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.

**Organismo di Vigilanza o O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare che ne sia effettuato l'aggiornamento.

**Segnalazione:** qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione.

**Segnalazione anonima:** qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

**Segnalazione in malafede:** la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello.

**Società o BPER Real Estate:** BPER Real Estate S.p.a.

**Soggetti segnalanti:** i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare una segnalazione.

**Soggetti segnalati:** i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione oggetto della segnalazione.

**Soggetti Terzi:** controparti contrattuali di BPER Real Estate, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società avvenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a

cooperare con l'Azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori; fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con BPER Real Estate rapporti contrattuali (ad es. società di outsourcing, società di somministrazione e dipendenti somministrati).

## 2 Finalità

La presente procedura descrive il processo per adempiere al dettato normativo imposto dalla legge del 30 novembre 2017, n.179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che introduce di fatto il Whistleblowing e modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo modifiche al sistema disciplinare sanzionatorio e alle modalità per i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza e Controllo, regolamentato tale processo per tramite del nuovo comma 2-*bis* dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01.

## 3 Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico<sup>1</sup>, ossia:

- Azionisti;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'O.d.V.;
- Dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- Società di Revisione;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BPER Real Estate e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti – ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER Real Estate o con BPER Real Estate (ad es. consulenti, fornitori, clienti);

nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione. I Soggetti Segnalanti, nei rapporti con BPER Real Estate e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "oggetto della segnalazione".

## 4 Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal Consiglio di amministrazione della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico:

- nella sezione "Reporting" dell'applicativo Web 231, accessibile dalla intranet aziendale B-Link;

---

<sup>1</sup> Gli Azionisti ed i Soggetti Terzi non sono Destinatari del Modello, perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque destinatari del Codice Etico di BPER Real Estate, che devono rispettare nei rapporti con la Società.

- o sul sito internet istituzionale di BPER Banca, in apposita sezione destinata alla documentazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 di BPER Real Estate.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

## **5 Oggetto della segnalazione**

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto Legislativo n.231/2001 e dalla Legge 146/06, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali contenuti nel Codice Etico della Società.

## **6 Principi di riferimento**

### **6.1 Garanzia di anonimato e protezione**

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza e l'anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Sono inoltre vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

### **6.2 Anonimato**

Sebbene l'O.d.V., in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazioni anonime.

In tal caso, l'O.d.V. procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'O.d.V. e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

## **7 Modalità di segnalazione**

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione (Ufficio/Servizio/Direzione), i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolarne la compilazione è disponibile un facsimile di *Modulo di segnalazione*, sia sull'applicativo Web 231 (accessibile dalla intranet aziendale B-Link) sia sul sito internet istituzionale.bper.it, (nell'area riservata alla documentazione di BPER Real Estate) riprodotto in calce alla presente.

Le segnalazioni devono circostanziare le presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/01 e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

I membri dell'O.d.V., quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR"), richiedono che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate



tramite compilazione dell'apposito modulo o in forma libera siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui al D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'O.d.V. si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

La Società ha previsto sanzioni, censite all'interno del documento "Sistema Disciplinare", allegato al Modello di Organizzazione e Gestione, nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera.

Per il contatto con l'O.d.V., BPER Real Estate ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'O.d.V. stesso cui fare pervenire le segnalazioni: [odv231@immobiliarenadia.it](mailto:odv231@immobiliarenadia.it)

L'indirizzo di posta ordinaria è:

Organismo di Vigilanza c/o BPER Real Estate

Via San Carlo, 8/20

41121 Modena.

## **8 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR")**

BPER Real Estate S.p.a. con sede in Modena, via San Carlo 8/20, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") rende noto che i dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati personali del segnalante appare facoltativo ed un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di BPER Real Estate. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e BPER Real Estate, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente malafede.

BPER Real Estate ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'Organismo di Vigilanza sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Per l'esercizio dei succitati diritti, occorrerà rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, i cui membri sono autorizzati al trattamento dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR"), tramite casella di posta elettronica [odv231@immobiliarenadia.it](mailto:odv231@immobiliarenadia.it) o tramite posta ordinaria all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza c/o BPER Real Estate, Via San Carlo, 8/20 - 41121 Modena.

## 9 Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

Le fasi in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o tramite il responsabile di funzione nella propria casella e-mail o nella casella postale sopraindicata;
- istruttoria ed accertamento: l'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture all'uopo individuate della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'O.d.V. abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'O.d.V. procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consigliere delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

## 10 Archiviazione della documentazione

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute solo dai componenti dell'O.d.V. e dai soggetti espressamente autorizzati dall'O.d.V.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, in coerenza con quanto enunciato ai paragrafi 6.2 (anonimato) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l'O.d.V. si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati. L'O.d.V. informerà il Consiglio di Amministrazione in merito alle segnalazioni che si rivelino infondate e che reputi essere state inviate dal segnalante con dolo o colpa grave.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'O.d.V. ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'O.d.V.

## 11 Facsimile di Modulo Segnalazione all'O.d.V.

### Modulo Segnalazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di BPER Real Estate S.p.a..

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome:

Cognome:

Unità Organizzativa (se dipendente BPER Real Estate; se dipendente di altra società del Gruppo BPER aggiungere anche la denominazione della Società di appartenenza):

Telefono:

E-Mail:

Data

Firma

#### Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR")

BPER Real Estate S.p.a. con sede in Modena, via San Carlo 8/20, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di BPER Real Estate (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e BPER Real Estate, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente malafede. BPER Real Estate ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V., i cui membri sono autorizzati al trattamento dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR"), tramite casella di posta elettronica [odv231@immobiliarenadia.it](mailto:odv231@immobiliarenadia.it) o, tramite posta ordinaria inviata a "Organismo di Vigilanza c/o BPER Real Estate S.p.a., Via San Carlo, 8/20 - 41121 Modena".



---

## **Sistema disciplinare**

**Modena, Aprile 2023**

---

<b>1</b>	<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>I SOGGETTI DESTINATARI.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>LE CONDOTTE RILEVANTI.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>SANZIONI PER IL PERSONALE DI PRIMA, SECONDA E TERZA AREA PROFESSIONALE, QUADRI DIRETTIVI .....</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>SANZIONI PER I DIRIGENTI.....</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>SANZIONI PER AMMINISTRATORI E SINDACI .....</b>	<b>8</b>
<b>8.1</b>	<b>SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI.....</b>	<b>8</b>
<b>8.2</b>	<b>SANZIONI PER I SINDACI .....</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>9</b>
<b>10</b>	<b>SANZIONI PER I SOGGETTI TERZI .....</b>	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>PROCEDIMENTO PER DIPENDENTI, DIRIGENTI, AMMINISTRATORI, SINDACI, ESPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>9</b>
<b>12</b>	<b>PROCEDIMENTO PER I SOGGETTI TERZI.....</b>	<b>10</b>
<b>13</b>	<b>OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>ILLECITI DISCIPLINARI TENTATI .....</b>	<b>11</b>
<b>15</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>11</b>

# 1 GLOSSARIO

- **Azienda:** BPER Real Estate S.p.a.
- **Banca/ Capogruppo / BPER:** BPER Banca S.p.A.
- **C.C.:** codice civile.
- **C.P.:** codice penale.
- **CCNL:** Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente, attualmente in vigore ed applicati dalla Società.
- **CdA:** Consiglio di Amministrazione.
- **Sistema disciplinare ai sensi dei CCNL:** documento tramite il quale BPER Real Estate S.p.a. regola il proprio potere disciplinare quale datore di lavoro, e si sostanzia nella facoltà della Società di adottare specifiche sanzioni nei confronti del dipendente che violi gli obblighi a lui facenti capo.
- **Codice Etico:** adottato da BPER Real Estate S.p.a. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui l'Azienda enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
- **Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).
- **D. Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni.
- **Legge 146/2006:** la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).
- **Destinatari del Codice Etico:** gli azionisti, i componenti degli Organi Sociali, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER Real Estate o con BPER Real Estate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).
- **Destinatari del Modello:** i componenti degli Organi sociali, la società di revisione, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BPER e siano sotto il controllo e la direzione dell'Azienda (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).
- **Infrazioni o infrazioni disciplinari:** le condotte rilevanti così come definite nel paragrafo 4 del presente Sistema Disciplinare.
- **Lavoratori subordinati o dipendenti:** tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).
- **Modello / MOG:** Modello di Organizzazione e Gestione ex artt. 6 e 7 del D. Lgs.231/2001.
- **Organismo di Vigilanza o O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare che ne sia effettuato l'aggiornamento.
- **Organi sociali:** Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente e Collegio sindacale della

Società.

- **Reato / illecito penale / fattispecie incriminatrice:** i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs 231/01 e successive integrazioni e modificazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge n.146 del 16 marzo 2006.
- **Responsabilità Amministrativa:** responsabilità amministrativa della Banca in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o dalla Legge 146/06 da parte di un dipendente o soggetto apicale.
- **Segnalazione:** qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.
- **Società o BPER Real Estate:** BPER Real Estate S.p.a..
- **Soggetti Apicali:** coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i componenti del CdA, i Direttori Generali, i Vice Direttori, il Legale Rappresentante) ex art. 5 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/01.
- **Soggetti segnalanti:** Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare una segnalazione.
- **Soggetti segnalati:** i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione oggetto della segnalazione.
- **Soggetti Terzi:** controparti contrattuali di BPER Real Estate, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'Azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori; fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con BPER Real Estate rapporti contrattuali (ad es. società di outsourcing, società di somministrazione e dipendenti somministrati).
- **Statuto dei Lavoratori:** Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Si riportano qui di seguito i testi delle norme del codice civile citate nel Sistema Disciplinare:

- Art. 2383 c.c.: Nomina e revoca degli amministratori.

*La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.*

*Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.*

*Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.*

*Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.*

*Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.*

- Art. 2393 c.c.: Azione sociale di responsabilità.

*L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea,*

*anche se la società è in liquidazione.*

*La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.*

*L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.*

*L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.*

*La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.*

*La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.*

- Art. 2400 c.c.: Nomina e cessazione dall'ufficio.

*I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.*

*I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.*

*La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.*

*Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.*

- Art. 2406 c.c.: Omissioni degli amministratori.

*In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.*

*Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.*

- Art. 2407 c.c.: Responsabilità.

*I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

*Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.*

*All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.*

Si riportano qui di seguito le parti del testo degli articoli del D.Lgs. 231/01 citati nel Sistema Disciplinare:

- Art. 5 co. 1 lett. a): "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:



*(...) a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dello stesso";*

- Art. 5 co. 1 lett. b): *"L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: (...) b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)";*
- Art. 6 co. 2 lett. e): *"In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: (...) e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello";*
- Art. 6 co. 2-bis lett. d): *"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: (...) d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate";*
- Art. 7 co. 4 lett. b): *"L'efficace attuazione del modello richiede (...) b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

## **2 PRINCIPI GENERALI**

Il presente Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, è adottato con delibera del Consiglio di amministrazione di BPER Real Estate S.p.a. ai sensi dell'art. 6, commi secondo, lett. e) e secondo bis, lett. d) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

La finalità delle sanzioni qui previste è, pertanto, quella di rendere cogente l'azione dell'Organismo di Vigilanza.

## **3 I SOGGETTI DESTINATARI**

Il presente Sistema Disciplinare, nei limiti e in base alle condizioni stabiliti nel Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in poi definito anche MOG o Modello), è rivolto a:

- lavoratori subordinati;
- componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;
- componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- soggetti terzi.

L'irrogazione di sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un procedimento penale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nei confronti della Società e/o del Dipendente, Collaboratore o del Soggetto Apicale che ha posto in essere la condotta criminosa.

Il presente Sistema Disciplinare specifica, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (d'ora in poi anche CCNL) riferito ai lavoratori subordinati, ferma restando l'applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineate.

Inoltre, le sanzioni irrogabili al personale di prima, seconda e terza area professionale e ai quadri direttivi rispettano le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili.

## **4 LE CONDOTTE RILEVANTI**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 co. 2 lett. e), 6 co.2-bis lett.d) e 7 co. 4 lett. b) del D.Lgs.

231/2001, le sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare si applicano agli illeciti disciplinari derivanti dal mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni previste o richiamate nella Parte Generale del Modello e nella parte speciale dello stesso, nonché negli allegati e/o nel Codice Etico, limitatamente a quanto rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 e secondo quanto stabilito nel Modello stesso. Le sanzioni si applicano altresì nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

## **5 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono applicati in proporzione alla gravità delle infrazioni e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- rilevanza degli obblighi violati;
- gravità del pericolo creato per BPER Real Estate;
- entità del danno attuale o potenziale creato a BPER Real Estate dall'infrazione disciplinare;
- livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica del soggetto che ha compiuto l'infrazione disciplinare;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- carenze organizzative e gestionali che abbiano favorito la commissione dell'infrazione.

## **6 SANZIONI PER IL PERSONALE DI PRIMA, SECONDA E TERZA AREA PROFESSIONALE, QUADRI DIRETTIVI**

La commissione di infrazioni disciplinari da parte di quadri direttivi e del personale di prima, seconda e terza area professionale è sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione, con i provvedimenti disciplinari previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da BPER Real Estate e dalle società del Gruppo BPER (Capitolo V – Doveri e Diritti del Personale – Provvedimenti Disciplinari) nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili; nello specifico, possono essere irrogati i seguenti provvedimenti:

- provvedimenti sanzionatori:
  - rimprovero verbale;
  - rimprovero scritto;
  - sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
  - licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
  - licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
- provvedimenti cautelari:
  - allontanamento dal servizio per motivi cautelari con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale per reato presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001;

- quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore / lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Il Dipendente allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.

## **7 SANZIONI PER I DIRIGENTI**

La commissione di infrazioni disciplinari da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità dei fatti ai sensi dei criteri di cui al paragrafo 5 del presente documento, può comportare non solo sanzioni espulsive, ma anche, in base alle interpretazioni giurisprudenziali in materia, sanzioni conservative mutate da quelle applicabili agli altri dipendenti. In particolare, possono essere irrogati i seguenti provvedimenti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili:

- provvedimenti sanzionatori:
  - rimprovero verbale;
  - rimprovero scritto;
  - sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
  - licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
  - licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
- provvedimenti cautelari:
  - allontanamento dal servizio per motivi cautelari con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale per reato presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001;
  - quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore / lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Il Dirigente allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.

## **8 SANZIONI PER AMMINISTRATORI E SINDACI**

### **8.1 Sanzioni per gli Amministratori**

A seconda della gravità dei fatti ai sensi dei criteri di cui al paragrafo 5 del presente documento, il Consiglio di Amministrazione determina la sanzione ritenuta applicabile, ivi incluse:

- la diffida;
- la revoca delle deleghe con conseguente decurtazione degli emolumenti;
- la revoca ex art. 2383 c.c..

Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda secondo quanto stabilito nel precedente capoverso, il Collegio Sindacale, ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 2406 c.c., convoca l'Assemblea al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

## **8.2 Sanzioni per i Sindaci**

Ricorrendo i presupposti di giusta causa, i Sindaci possono essere revocati ex art. 2400 c.c..

## **9 SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Per quanto riguarda le violazioni compiute nell'ambito dei propri doveri da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti secondo quanto disciplinato nello Statuto dell'Organismo.

In presenza di infrazioni disciplinari da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, saranno applicate le sanzioni secondo quanto previsto per la categoria di appartenenza dei diversi componenti dell'Organismo stesso.

## **10 SANZIONI PER I SOGGETTI TERZI**

La commissione di infrazioni disciplinari da parte dei Soggetti Terzi può determinare nei loro confronti, secondo la gravità dei fatti ai sensi dei criteri di cui al paragrafo 5 del presente documento ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista in una percentuale non superiore al 10 per cento del corrispettivo pattuito;
- la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

Le stesse misure si applicano nei confronti dei lavoratori autonomi e dei collaboratori parasubordinati (ad esempio, lavoratori a progetto, titolari di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori occasionali). Nondimeno, si applicano le disposizioni del par. 6 che precede, nel caso di lavoratori a progetto e di collaboratori coordinati e continuativi che svolgano la loro prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente.

Nei confronti dei lavoratori in somministrazione la Società procederà in conformità all'art. 35, comma 6 del d.lgs. 81/2015, comunicando al somministratore, a cui è riservato il potere disciplinare, gli elementi oggetto di contestazioni.

## **11 PROCEDIMENTO PER DIPENDENTI, DIRIGENTI, AMMINISTRATORI, SINDACI, ESPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il procedimento ha inizio con la rilevazione da parte dello stesso Organismo di Vigilanza ovvero con la segnalazione al medesimo di una violazione effettiva o presunta dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico. Le fasi del procedimento sono:

- Fase di preistruttoria, diretta a verificare la possibilità della sussistenza della violazione.

Tale fase è condotta dall'Organismo di Vigilanza nel minor termine possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

L'Organismo di Vigilanza può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi delle strutture di controllo individuate dalla Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di indagine; può, inoltre, nell'ambito del suo potere ispettivo, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima nell'ambito delle prerogative proprie di questa fase.

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'Organismo di Vigilanza archivia il procedimento con motivazione che è puntualmente riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi, l'Organismo di Vigilanza trasmette alla Società, con relazione scritta, le risultanze della pre-istruttoria richiedendo alla stessa di procedere. In particolare, l'Organismo si rivolge:

- al Consigliere Delegato e, per conoscenza, al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi e dirigenti;
- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per le violazioni dei componenti degli Organi Sociali.
- Fase di istruttoria, diretta a verificare la fondatezza della violazione da parte:
  - del Consigliere Delegato, per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi e dirigenti;
  - del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai Sindaci o dagli esponenti dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli Organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società e da comunicarsi all'Organismo di Vigilanza.

- Fase di contestazione.

Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL):

- dal Consigliere Delegato, per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi e dirigenti (su decisione del Consiglio di Amministrazione);
- dal Consiglio di Amministrazione, per le violazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso o del Collegio Sindacale o degli esponenti dell'Organismo di Vigilanza, come precedentemente disciplinato.
- Fase di irrogazione della sanzione.

Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL):

- dal Consigliere Delegato, per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi;
- dal Consiglio di Amministrazione, per le violazioni dei dirigenti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso o del Collegio Sindacale o degli esponenti dell'Organismo di Vigilanza, come precedentemente disciplinato.

Dell'irrogazione della sanzione da parte dell'organo competente secondo le disposizioni statutarie, è data tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni/Organi indicati nei punti precedenti.

## **12 PROCEDIMENTO PER I SOGGETTI TERZI**

Il procedimento ha inizio con la rilevazione da parte dello stesso Organismo di Vigilanza ovvero con la segnalazione di violazione effettiva o presunta dei principi e delle prescrizioni indicati nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza svolge tutti gli accertamenti necessari per verificare se sia stata realizzata una violazione del Codice Etico. Tale fase, è condotta dall'Organismo di Vigilanza nel minor termine possibile dalla scoperta o denuncia della violazione e può articolarsi anche mediante verifiche documentali.

L'Organismo di Vigilanza può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture di controllo individuate dalla Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli infondata, l'Organismo di Vigilanza l'archivia con motivazione che è riportata nei rapporti periodici.

Negli altri casi, l'Organismo di Vigilanza comunica con relazione scritta le risultanze dell'istruttoria al Consiglio di Amministrazione, il quale, nei tempi strettamente occorrenti, si pronuncia in merito alla fondatezza della violazione e alla eventuale determinazione ed alla concreta applicazione della sanzione.

### **13 OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Il presente Sistema Disciplinare, al fine di garantirne la massima efficacia, è:

- nella sua versione completa, pubblicato nella *intranet* aziendale B-Link;
- nella sua versione completa, messo a disposizione di Dipendenti, Dirigenti, Amministratori, Sindaci e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche mediante specifica normativa aziendale (Circolari, Comunicazioni, ecc.);
- in estratto, distribuito ai Soggetti Terzi, per quanto di interesse.

### **14 ILLECITI DISCIPLINARI TENTATI**

Anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, sono, altresì, sanzionati gli atti o le omissioni diretti a violare volontariamente i principi e le prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico.

### **15 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

Le modifiche ovvero integrazioni al presente Sistema Disciplinare sono apportate a mezzo di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.



# **Statuto dell'Organismo di Vigilanza**

**Modena, Aprile 2023**

---

• ART. 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO .....	3
• ART. 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE.....	3
• ART. 3 – DURATA IN CARICA .....	4
• ART. 4 – PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ.....	4
• ART. 5 – CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA.....	4
• ART. 6 – REVOCA DEL MANDATO .....	5
• ART. 7 – RINUNCIA E SOSTITUZIONE .....	6
• ART. 8 – OBBLIGHI DI RISPETTO DELLE NORME E DI RISERVATEZZA.....	6
• ART. 9 – ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6
• ART. 10 – RISORSE FINANZIARIE E COMPENSO ECONOMICO.....	8
• ART. 11 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA.....	8
• ART. 12 – PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....	8
• ART. 13 – DOVERI DI DOCUMENTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE .....	9
• ART. 14 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI .....	9
• ART. 15 – SEGNALAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
• ART. 16 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10
• ART. 17 – FLUSSI INFORMATIVI DALL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	11
• ART. 18 – I RAPPORTI TRA L’ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CAPOGRUPPO E GLI ORGANISMI DI VIGILANZA DELLE CONTROLLATE.....	12
• ART. 19 – RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12
• ART. 20 – DISCIPLINA DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO .....	12
• ART. 21 – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12



## • **Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione dello Statuto**

- 1.1 Presso BPER Real Estate S.p.a. (di seguito anche “BPER Real Estate”) è stato istituito l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo”) a norma dell’articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito, D.Lgs. 231/01 o Decreto).
- 1.2 Il presente Statuto disciplina i compiti, la composizione ed i poteri dell’Organismo, garantendone l’effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni al fine di prevenire la commissione dei reati da cui può derivare la Responsabilità Amministrativa della Società prevista dal Decreto.
- 1.3 L’Organismo deve uniformarsi ai principi di:
- indipendenza e piena autonomia dalla Società e dai suoi vertici operativi. In particolare ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza deve:
    - non intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche (quali ad esempio, oltre a quelle di cui al punto successivo, prestazioni professionali o rapporti di natura commerciale) con la Società, con le sue Controllate, con gli amministratori esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla complessiva condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
    - non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
    - non essere stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
  - continuità d’azione, ossia l’Organismo è dedicato, esclusivamente e con adeguato impiego di tempo lungo tutto l’arco del suo mandato, allo svolgimento dei suoi compiti ed è dotato di un opportuno *budget* e adeguate risorse umane per poter operare in modo efficace ed efficiente.
- 1.4 La percezione di un reddito di lavoro subordinato da parte della Società, di per sé, non determina la perdita dei requisiti di indipendenza per il percettore del reddito stesso.
- 1.5 Onde garantire il principio di terzietà, l’Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia della Società, relazionando direttamente al Consigliere Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo quanto regolato nell’articolo 17 del presente documento.

## • **Art. 2 - Nomina e composizione**

- 2.1 L’Organismo di Vigilanza di BPER Real Estate, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, è un organo collegiale, costituito da tre componenti scelti tra soggetti esterni muniti delle necessarie competenze professionali.
- 2.2 Ciascun componente nominato deve espressamente accettare la nomina. L’avvenuto conferimento dell’incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l’illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell’Organismo e delle finalità della sua costituzione.
- 2.3 Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i componenti dell’Organismo stesso. Una volta nominato il Presidente, l’Organismo di Vigilanza nomina il Segretario tra i suoi componenti, ovvero identificandolo in un altro soggetto dipendente della Banca.

### • **Art. 3 – Durata in carica**

- 3.1 L'Organismo rimane in carica per la durata di anni tre a far data dalla delibera di nomina o per il diverso periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della designazione, periodo che, comunque, non può essere inferiore ad un anno.
- 3.2 I componenti dell'Organismo possono essere, alla scadenza del mandato, rieletti.

### • **Art. 4 – Professionalità ed onorabilità**

- 4.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente alla nomina dei componenti l'Organismo e, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità ed onorabilità in capo agli esponenti dell'Organismo.
- 4.2 I requisiti di onorabilità dei componenti dell'Organismo sono stabiliti dall'articolo 3 del Decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministro dell'Economia e della Finanza "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti".
- 4.3 I componenti dell'Organismo possiedono capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o consulenziali o gestionali maturate svolgendo attività in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di nomina indica gli elementi valutati a riprova della sussistenza del requisito di professionalità.

### • **Art. 5 – Cause di ineleggibilità e decadenza**

- 5.1 Non possono essere eletti componenti dell'Organismo ovvero decadono dalla carica coloro che:
- sono interdetti, inabilitati o falliti;
  - non posseggono o perdono i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia ed indipendenza, ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato, così come regolati nel presente documento;
  - sono stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 447 e 444 c.p.p.:
    - per reati puniti a titolo di dolo;
    - per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del D.Lgs. n 231/01;
    - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa;
    - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
    - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. n. 267 del 1942. Sono fatti salvi i casi in cui sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato e/o sia stato emesso provvedimento di riabilitazione;
  - sono stati destinatari di provvedimenti di arresto o di fermo convalidati dalla competente Autorità Giudiziaria, anche laddove ad essi non sia conseguita l'applicazione di una misura cautelare personale, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

- sono stati destinatari di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocata dalla competente Autorità Giudiziaria, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- sono stati condannati con applicazione anche temporanea di una pena accessoria prevista dal codice penale, da altre leggi penali speciali o, comunque, in altri settori dell'ordinamento giuridico;
- sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza personale o destinatari di una misura di sicurezza patrimoniale, eccezion fatta, in questa ultima ipotesi, per la confisca disposta a seguito del provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- sono stati destinatari dell'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche;
- hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una Società nei cui confronti siano state applicate, per illeciti commessi durante la loro carica:
  - misure cautelari di tipo interdittivo ai sensi dell'articolo 9 D.Lgs. 231/01, pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna;
  - anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 231/01;
- non hanno o perdono i requisiti di indipendenza stabiliti all'articolo 1 del presente Statuto;
- non hanno partecipato, senza giustificato motivo, ad almeno due o più riunioni anche non consecutive nell'arco di dodici mesi.

5.2 I componenti dell'Organismo attestano l'assenza di cause di ineleggibilità, a mezzo di apposita dichiarazione all'atto di accettazione della nomina. Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità/decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'Organismo e al Consiglio di Amministrazione; questo ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza e sentito l'interessato, procede alla revoca del mandato.

## • **Art. 6 – Revoca del mandato**

6.1 Ciascun componente dell'Organismo può essere revocato solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- il verificarsi, in costanza del mandato, di una delle cause previste dall'articolo 5 del presente Statuto;
- la perdita dei requisiti di professionalità e/o onorabilità come stabiliti nell'articolo 4 del presente Statuto;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla privacy come previsti nell'articolo 8 del presente Statuto;
- la grave infermità incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione ai componenti dell'Organismo di funzioni e responsabilità gestionali dirette in relazione all'attività tipica societaria;
- il grave inadempimento dei propri doveri;
- la sentenza di condanna o di "patteggiamento" della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dal testo della stessa un collegamento eziologico tra la condanna e l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

6.2 La revoca dell'Organismo e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

## • **Art. 7 – Rinuncia e sostituzione**

- 7.1 È facoltà dei componenti dell'Organismo rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di nomina del nuovo componente.
- 7.2 In caso di scadenza del mandato dell'Organismo ovvero di rinuncia, morte, revoca di un componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina rispettivamente del nuovo Organismo ovvero del nuovo componente.
- 7.3 In caso di sostituzione del singolo componente, il nuovo nominato scade unitamente agli altri componenti dell'Organismo. In caso di cessazione del Presidente o dalla carica di Presidente, la funzione viene ricoperta dal componente più anziano di età fino alla delibera con cui il Consiglio di Amministrazione nomina il nuovo Presidente.
- 7.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente dell'Organismo venuto a cessare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e dell'assenza di cause di ineleggibilità.
- 7.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la funzione viene ricoperta dal componente più anziano di età.
- 7.6 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, l'Organismo stabilisce chi debba sostituirlo.

## • **Art. 8 – Obblighi di rispetto delle norme e di riservatezza**

- 8.1 I componenti dell'Organismo devono, nell'espletamento delle loro funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna alla Società, potendo essi tuttavia esercitare liberamente i poteri riconosciuti loro dall'articolo 9 del presente Statuto.
- 8.2 I componenti dell'Organismo sono nominati dalla Società (Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation – GDPR), con apposita lettera di incarico, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali ai fini ed entro i limiti dell'adempimento del loro incarico di Vigilanza.
- 8.3 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle notizie, delle informazioni e dei dati acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare quelle relative alle segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione o del Codice Etico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché qualora la divulgazione delle notizie o informazioni sia prevista obbligatoriamente dalla legge.
- 8.4 L'Organismo di Vigilanza è altresì autorizzato a condividere le notizie e le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo incarico, nei limiti di ciò che sia strettamente indispensabile, con soggetti appartenenti alle strutture aziendali del cui supporto abbia necessità di avvalersi per il miglior assolvimento del proprio ruolo di vigilanza. Tali soggetti sono vincolati al medesimo dovere di riservatezza e, nell'espletamento delle funzioni ad essi delegate dall'Organismo di Vigilanza, riportano direttamente a quest'ultimo.

## • **Art. 9 – Attività dell'Organismo di Vigilanza**

- 9.1 L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'articolo 6 del D.Lgs. 231/01, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche "Modello") e cura che la Società ne effettui l'aggiornamento, qualora necessario.
- 9.2 Relativamente alla vigilanza sul funzionamento del Modello, l'Organismo svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale, accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, sollecitando un costante aggiornamento in merito;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello, secondo quanto stabilito nel quarto comma del presente articolo.

9.3 Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'Organismo svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello secondo quanto stabilito nel quarto comma del presente articolo;
- richiede attività formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice, al personale dipendente, al personale in distacco presso la Società, ai collaboratori a qualsiasi titolo e, più in generale, a tutti i destinatari del Modello, la sensibilizzazione e le conoscenze relative:
  - alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
  - al Modello di Organizzazione e Gestione e al Codice Etico adottati dalla Società;
  - ai protocolli di prevenzione adottati;
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e del Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;
- comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

9.4 Relativamente alla funzione di aggiornamento del Modello, in caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative carenze/violazioni del Modello;

l'Organismo procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione e/o al Consigliere delegato, in relazione alle proprie competenze ed all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti.

9.5 Ai fini di quanto sopra l'Organismo predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non conformi al Modello ed al Codice Etico e di ogni notizia rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- ottenere tempestivamente dagli Organi sociali, dalle Unità Organizzative, e dal personale della Società le informazioni, i dati e i documenti necessari allo svolgimento dell'incarico di vigilanza (c.d. flussi informativi).

9.6 Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'Organismo attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive da svolgersi anche senza preavviso. A tal fine, nei limiti dell'espletamento del suo mandato, l'Organismo può:

- procedere all'audizione dei soggetti in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della sua attività di vigilanza e controllo;
- accedere agli archivi e ai documenti (fisici e digitali) della Società, senza consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- richiedere agli Organi di gestione/supervisione strategica/controllo della Società ogni informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti.

L'Organismo riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle attività di verifica e di controllo compiute e delle eventuali lacune del Modello individuate, formulando, ove necessario, le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive.

9.7 L'Organismo può avvalersi delle competenti strutture aziendali della Società per svolgere la propria attività. L'Organismo fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati, i cui risultati vengono a questo direttamente riportati.

9.8 L'Organismo, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di risorse specialistiche esterne cui conferisce apposito incarico, nei limiti del *budget* annuale assegnatogli ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

#### • **Art. 10 – Risorse finanziarie e compenso economico**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione annualmente assicura all'Organismo, tramite apposita previsione di un *budget*, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi e delle consulenze idonei all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

10.2 Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formula una richiesta motivata di integrazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione.

10.3 Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina dell'Organismo, delibera il compenso da attribuire ai componenti dell'Organismo e al suo Presidente. Il compenso non può subire modifiche nel corso del mandato.

10.5 I componenti dell'Organismo hanno diritto al rimborso delle spese connesse allo svolgimento del loro incarico.

#### • **Art. 11 – Programma delle attività di verifica**

11.1 L'Organismo di Vigilanza predispone, con periodicità annuale, il programma delle attività di verifica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, in coerenza con quanto stabilito nell'articolo 9 del presente Statuto, avuto riguardo al Modello di Organizzazione e Gestione della Società;

11.2 Il programma delle attività di verifica predisposto dall'Organismo è presentato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

11.3 L'Organismo può svolgere interventi, sia d'urgenza sia ulteriori rispetto a quelli programmati, anche a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste nell'articolo 15 del presente Statuto.

#### • **Art. 12 – Piano delle attività di formazione**

12.1 L'Organismo, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce il piano dei corsi di formazione in materia di D. Lgs. 231/01 per tutti i soggetti da esso individuati, curando che questi siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità dei destinatari.

12.2 Il Piano delle attività di formazione è presentato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

12.3 L'Organismo può svolgere ulteriori interventi formativi rispetto a quelli programmati qualora ciò sia opportuno o necessario.

- **Art. 13 – Doveri di documentazione ed archiviazione**

- 13.1 L'Organismo è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. Le adunanze dell'Organismo di Vigilanza devono essere adeguatamente verbalizzate. I verbali dell'Organismo di Vigilanza sono conservati in luogo idoneo, identificato dall'Organismo di Vigilanza, presso i locali della Società o del Gruppo all'uopo individuati.
- 13.2 I documenti inerenti all'attività dell'Organismo sono conservati per un periodo di almeno anni venti o per il maggior tempo necessario in ragione delle specifiche esigenze che si dovessero manifestare, anche in sede di tutela giudiziale.
- 13.3 L'Organismo garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti cartacei ed informatici inerenti allo svolgimento della propria attività in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento GDPR.

- **Art. 14 – Riunioni e deliberazioni**

- 14.1 L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente con cadenza almeno bimestrale, ovvero ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario. Il Presidente può convocare altresì l'Organismo, in ogni momento, su richiesta motivata di almeno due dei componenti, che ne propongono l'ordine del giorno.
- 14.2 L'Organismo si intende validamente costituito qualora alla riunione partecipi almeno la maggioranza dei componenti.

- **Art. 15 – Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**

- 15.1 Il personale dipendente, i dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Real Estate per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, i Sindaci e gli Amministratori della Società hanno l'obbligo di fornire all'Organismo le informazioni che riguardino la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato.
- 15.2 Le informazioni indicate nel primo comma sono prontamente trasmesse dal segnalante all'Organismo, per iscritto, anche in forma anonima, o al Responsabile dell'Unità Organizzativa che, a sua volta, informa direttamente l'Organismo.
- 15.3 In conformità al Codice Etico, l'Organismo ritiene preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima. In caso di segnalazioni anonime, l'Organismo procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti.
- 15.4 L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture all'uopo individuate dalla Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione; può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello di Organizzazione e Gestione.
- 15.5 Ove gli approfondimenti effettuati secondo quanto indicato nel precedente comma evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico, ovvero l'Organismo abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'Organismo procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consigliere Delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

- 15.6 Gli autori delle segnalazioni sono tutelati verso ogni ritorsione, discriminazione e penalizzazione ed è loro assicurata la riservatezza sulla loro identità, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede.
- 15.7 Per facilitare le segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono predisposti appositi canali di comunicazione con l'Organismo. Il contatto con l'Organismo può avvenire con qualsiasi mezzo, sia tramite l'invio di lettera per posta, anche interna, sia tramite *e-mail* indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e riservata all'Organismo. L'accesso ad essa è limitato ai componenti di tale Organismo ovvero al personale, dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo.
- 15.8 I canali informativi sono resi pubblici dalla Società con mezzi idonei a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti obbligati alle segnalazioni.
- 15.9 Le segnalazioni sono conservate dall'Organismo secondo le modalità regolate dall'articolo 13 del presente Statuto.

### • **Art. 16 – Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

- 16.1 L'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario, con le modalità di cui al precedente art. 15, quanto meno, dei seguenti flussi informativi, trasmessi dalle competenti strutture a cui è esternalizzata l'attività della Società:
- il *Chief Human Resource Officer* (CHRO) della Capogruppo, il Servizio *Claims & Litigation* della Capogruppo o chiunque ne venga a conoscenza, segnala le richieste di assistenza legale avanzate da amministratori, sindaci, dirigenti e altri dipendenti e/o delle Unità Operative esternalizzate (con riferimento alle attività svolte per BPER Real Estate) nei confronti dei quali l'Autorità giudiziaria proceda per i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
  - l'Ufficio Rapporti con Autorità Giudiziaria della Capogruppo, il Servizio *Claims & Litigation* della Capogruppo o chiunque ne venga a conoscenza, segnala tempestivamente i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano la Società, ovvero i suoi Dipendenti o i componenti di Organi societari (amministrativi e di controllo) per i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
  - il *Chief Human Resource Officer* (CHRO) della Capogruppo comunica le notizie relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché al loro svolgimento ed alle eventuali sanzioni irrogate, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
  - il *Chief Human Resource Officer* (CHRO) della Capogruppo comunica con periodicità annuale il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette, ai sensi della vigente normativa, in forza alla Società e la corrispondente percentuale sul totale dei dipendenti;
  - il *Chief Human Resource Officer* (CHRO) della Capogruppo comunica con periodicità annuale l'importo complessivo inerente a finanziamenti pubblici (ricevuti da enti pubblici locali, nazionali o sovranazionali), ottenuti dalla Società con riferimento alle attività svolte in tema di formazione dei dipendenti / dirigenti;
  - il Servizio *Corporate and Regulatory Affairs*, il Dirigente Preposto e il *Chief Compliance Officer* (CCO) della Capogruppo comunicano, per il tramite dei propri referenti, le notizie relative ad ispezioni ed accertamenti avviati da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e, alla loro conclusione, gli eventuali rilievi svolti nei confronti della Società e le sanzioni, se irrogate;
  - il *Chief Information Security Officer* (CISO) trasmette annualmente la Relazione sulla Sicurezza;
  - il *Chief Compliance Officer* (CCO) della Capogruppo trasmette, per il tramite del proprio referente, la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno per la Società e la relazione sulla funzione di conformità ex art. 89 del Regolamento Intermediari;
  - il Responsabile Anticorruzione di Capogruppo integra le relazioni periodiche trasmesse dal *Chief Compliance Officer* di Capogruppo, rendicontando in merito all'adeguatezza e



all'efficacia delle procedure interne ai fini del presidio del rischio di corruzione;

- il *Data Protection Officer* (DPO) trasmette annualmente la Relazione del Responsabile per la Protezione dei Dati;
- il Dirigente Preposto della Capogruppo trasmette, per il tramite del proprio referente, la relazione per attestazione del bilancio con relativo *executive summary*;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società inoltra la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni di lavoro occorsi nei siti della Società;
- il Servizio Presidio Informativa Finanziaria della Capogruppo trasmette una nota inerente alle attività di verifica (ex art.154-*bis*, comma 2, TUF) effettuate prima della diffusione al mercato degli atti e comunicati contenenti informativa contabile, in lingua italiana ed inglese. Trasmette altresì una nota inerente alle verifiche periodiche svolte in materia di Pillar 3;
- il Responsabile del Sistema di *Whistleblowing* di Capogruppo in caso di ricezione di una segnalazione il cui ambito di riferimenti esulassi da quello di applicazione del Modello di *Whistleblowing*, la inoltra all'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 in relazione alla commissione dei c.d. reati presupposto;
- le funzioni aziendali che ne siano a conoscenza comunicano all'Organismo di Vigilanza doni o altre utilità (eccedenti il modico valore) elargite dalla Società in qualsiasi forma a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

16.2 All'Organismo, infine, devono essere comunicate le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione o da cui possano insorgere nuovi profili di rischio, nonché il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla Società, e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

16.3 Fermo restando quanto stabilito nel sesto comma dell'articolo 9 del presente Statuto in materia di poteri di accertamento e indagine dell'Organismo, questo, ove lo ritenga necessario, può richiedere alle diverse funzioni o alla società di revisione flussi informativi, *una tantum* o periodici, ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente articolo.

16.4 Le informazioni e/o la documentazione trasmesse all'Organismo secondo quanto stabilito nel presente articolo sono conservate a norma dell'articolo 13 del vigente Statuto.

## • **Art. 17 – Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza**

17.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, salvo casi di particolare gravità, con apposita relazione semestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

17.2 In particolare, l'Organismo riferisce in relazione a:

- attuazione del Modello: semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni al Consigliere Delegato e al Consiglio di Amministrazione, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- violazioni del Modello: tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea ad integrare un reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- segnalazioni che si siano rivelate infondate effettuate con dolo o colpa grave: tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

17.3 L'Organismo può essere interpellato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale; lo stesso Organismo può presentare al Consiglio di Amministrazione o al Collegio

Sindacale richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

- **Art. 18 – I rapporti tra l’Organismo di Vigilanza della Capogruppo e gli Organismi di Vigilanza delle Controllate**

- 18.1 È demandato al Consiglio di Amministrazione delle Società Controllate, sulla base delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla Capogruppo in materia di D.Lgs. 231/01, di:
- adottare ed attuare un proprio Modello di Organizzazione e Gestione in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle Società stesse;
  - istituire l'Organismo di Vigilanza, con le relative attribuzioni di competenze, poteri e responsabilità.
- 18.2 L'azione degli Organismi di Vigilanza delle Società Controllate è coordinata dall'Organismo della Capogruppo, a garanzia di un'effettiva ed uniforme vigilanza sul Gruppo.
- 18.3 Gli Organismi delle Controllate riportano anche all'Organismo della Capogruppo riguardo alla commissione o ai tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, nonché alle problematiche applicative riscontrate in sede di adozione delle disposizioni impartite dalla Capogruppo: ciò al fine di orientare le attività di coordinamento di cui al secondo comma del presente articolo e aumentare la consapevolezza a livello di Gruppo riguardo la sua esposizione ai rischi e alle responsabilità connesse al D.Lgs. 231/01.

- **Art. 19 – Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza**

- 19.1 L'Organismo di Vigilanza nell'adempimento dei propri compiti è responsabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- 19.2 Nell'espletamento delle proprie funzioni i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rispettare anche la normativa interna della Società ad essi applicabile. La violazione di detta normativa produce responsabilità e sanzioni secondo quanto stabilito nel Modello di Organizzazione e Gestione della Società, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Statuto.

- **Art. 20 – Disciplina delle modifiche dello Statuto**

- 20.1 Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Statuto sono apportate a mezzo di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza nei limiti di quanto di competenza.

- **Art. 21 – Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza**

- 21.1 L'Organismo di Vigilanza, laddove lo ritenga utile ed opportuno ai fini del migliore svolgimento del proprio incarico, può adottare, con propria delibera, un "Regolamento di funzionamento", volto ad integrare quanto previsto dal presente Statuto con riferimento ad aspetti operativi e di maggior dettaglio riguardanti l'attività dell'Organismo stesso.
- 21.2 Il "Regolamento di funzionamento" non può in alcun modo porsi in contrasto con i contenuti del presente Statuto e, qualora ciò si verificasse, le disposizioni contenute nello Statuto devono ritenersi prevalenti rispetto a quanto previsto all'interno del "Regolamento di funzionamento".



## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 1**

#### **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **(ART. 24 E ART. 25)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

<b>Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....</b>	<b>12</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>13</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>14</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito ad elencare i reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti Pubblici o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Art. 316-ter c.p.- Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato ha luogo qualora, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti Pubblici o dall'Unione Europea.

In questa fattispecie il reato si consuma nel momento del concreto ottenimento dei finanziamenti mentre nel caso di erogazioni pubbliche frazionate, si consuma quando cessano i pagamenti.

Infine, va sottolineato che il reato in parola assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640bis c.p., poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo delitto.

- 
- Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico è posta a tutela del patrimonio di tali soggetti pubblici.

Tale reato si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o ad altro ente pubblico, oppure l'Unione europea, con conseguente danno per tali soggetti e correlato ingiusto profitto per l'autore. Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante del reato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti Pubblici o dell'Unione Europea". Il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dalla norma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico.

- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Questa fattispecie di reato è posta a tutela del patrimonio dei soggetti pubblici indicati nella norma, nonché del regolare funzionamento dei sistemi informatici.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona. Può concorrere con il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico previsto dall'art. 615-ter c.p. in quanto quest'ultimo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello *ius excludendi alios*.

Il reato di frode informatica si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

---

La fattispecie riguarda la commissione di frodi sia nell'esecuzione dei contratti di fornitura che nell'adempimento di altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355, relativi alle pubbliche forniture.

- art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Il reato riguarda l'esposizione di dati o notizie falsi, che faccia conseguire indebitamente, personalmente o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Art 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Art. 317 c.p. – Concussione

Tale ipotesi di reato è stata modificata con la cosiddetta Legge "anticorruzione" (la Legge 6 novembre 2012, n. 190) e successivamente con la legge L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato, peraltro, è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs n. 231/2001; in particolare, potrebbe ipotizzarsi, qualora un soggetto aziendale concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, approfittando di tale qualificazione, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute, nella considerazione che tale comportamento sia posto in essere anche nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e non solamente a vantaggio della persona fisica autore del fatto o di terzi.

Nel reato di concussione la condotta assume i caratteri dell'abuso e della prevaricazione, essendo diretta a strumentalizzare l'ufficio pubblico per coartare la



---

volontà altrui al fine di ottenere, indebitamente, la dazione o promessa di denaro o altra utilità. Il soggetto pubblico, pertanto, si giova dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo.

Ai fini della contestazione della responsabilità dell'ente ex D.Lgs 231/01, costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, è necessario alternativamente che:

- il dipendente/apicale sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- vi sia il concorso del dipendente/apicale nel reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (ad es. il dipendente compie atti che favoriscono la realizzazione della condotta delittuosa);
- vi sia il concorso del dipendente/apicale con il Pubblico Ufficiale a danno di un terzo.

- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Tale ipotesi di reato è stato da ultimo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 che ne ha aggravato il trattamento sanzionatorio.

La fattispecie si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Con riferimento agli omaggi di modico valore la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La condotta delittuosa si manifesta non soltanto con atti illeciti o illegittimi ma anche qualora l'atto compiuto, pur formalmente regolare, prescinda, per consapevole volontà del pubblico ufficiale, dall'osservanza dei propri doveri istituzionali e sia quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

- Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

---

Il reato assume la sua connotazione nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo) o per danneggiare un'altra parte, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 – Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi criminosa è sufficiente la semplice promessa di denaro o di altra utilità seguita dal rifiuto del pubblico ufficiale.

La fattispecie è configurata anche quando la condotta promana dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che solleciti la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per un atto contrario i propri doveri.

- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

L'art. 346-bis, comma 1 c.p. punisce, con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi, colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione (ossia nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, oltre che nelle ipotesi di corruzione previste dall'art. 322-bis c.c.), sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha al contempo abrogato il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), la fattispecie vigente riguarda anche il

---

mediatore che non abbia un'effettiva relazione col pubblico agente, ma solo "asserisca" di averla. Il comma secondo estende la punibilità al soggetto che effettua la dazione o la promessa indebita di danaro o altra utilità per la mediazione illecita. La fattispecie in questione punisce il patto di mediazione in sé; ove il mediatore ottenesse il patto corruttivo con il pubblico agente, si applicherebbero invece le più gravi fattispecie corruttive.

- Art. 314, c.1, c.p. – Peculato

Il reato si realizza, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, quando lo stesso, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria.

- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

La fattispecie riguarda sempre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità.

- Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

La previsione normativa (da ultimo modificata con d.l. 76/2020, conv. con l. 120/2020) è riferita soggettivamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni e in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Pare opportuno riportare le definizioni normative utili ad individuare e definire le figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio:

Nozione di pubblico ufficiale: si ricava dall'art. 357 c.p. che recita: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Lo status di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale. Oggi la qualifica va riconosciuta anche a quei soggetti

---

che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati".

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- a. concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione
- b. sono muniti di poteri:
  - decisionali;
  - di certificazione;
  - di attestazione;
  - di coazione;
  - di collaborazione, anche saltuaria.

Nozione di incaricato di pubblico servizio: la nozione è contenuta nell'art. 358 c.p. che dispone "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente alla funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato.

Analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali, anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p.p. " Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio".

---

Tale articolo prevede infatti che “Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”.

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art. 25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse della Società promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti o altre forme di sovvenzioni, verifiche, controlli, ispezioni, ecc.).

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato sono illimitate, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati considerati i procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono state poste sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici “vantaggi” corruttivi (ad es. contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, partecipazioni a gare o a procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

D'altro canto, si rileva che la corruzione è un reato di difficile emersione poiché si basa su un accordo criminoso tra corruttore e corrotto, entrambi interessati a mantenere segrete le proprie condotte.

Il concetto di corruzione è inteso in senso esteso, secondo le indicazioni di ANAC, quale cattiva amministrazione (*maladministration*).

Anche per questo motivo l'OCSE ha raccomandato all'Italia a prevedere forme di tutela ed incentivazione delle segnalazioni delle condotte illecite (*whistleblowing*). Tale raccomandazione è stata recepita con la Legge 190/2012 “Disposizioni per la

---

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che incentiva tali forme di segnalazioni.

Inoltre, la L. n. 179/2017 è intervenuta sul punto modificando l'art. 6 del D. Lgs. 231/01 con l'inserimento dei commi 2-bis., 2-ter e 2 quater, estendendo così anche al settore privato il *whistleblowing*.

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Vengono qui descritte, sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento, le aree ritenute più specificamente a rischio:

1. Negoziazione/Stipulazione ed esecuzione di Appalti/Contratti/Convenzioni/Concessioni anche attraverso la partecipazione a gare ad evidenza pubblica e/o a trattativa privata;
2. Gestione degli adempimenti e predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni;
3. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni e contributi pubblici;
4. Gestione di fondi pubblici, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia in fase di istanza, erogazione ed acquisizione, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi (es.: gestione di finanziamenti agevolati per interventi sugli immobili di proprietà della Società, finanziamenti a clienti con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della Pubblica Amministrazione, ecc.)
5. Gestione dei servizi informatici collegati alla Pubblica Amministrazione;
6. Gestione degli Adempimenti presso gli Enti Pubblici o Autorità di Vigilanza relativi alla Normativa Ambientale;
7. Gestione dei Rapporti con Funzionari Pubblici in occasione di verifiche e accertamenti;
8. Gestione dei Rapporti con gli Utenti in occasione di verifiche e accertamenti;
9. Gestione Adempimenti Societari/Amministrativi/Giuslavoristici presso gli Enti Pubblici o Autorità di Vigilanza;
10. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;

Per le citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i presidi di controllo per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Referente Direzione Rischi
- Referente Compliance
- Referente Revisione interna
- U.O. . Servizio Building & Facility – Servizio Real Estate Active Management
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. ufficio Safety
- U.O. Servizio Fiscale
- U.O. Area Chief Human resource officer - CHRO
- Responsabili di U.O. coinvolti in attività di controllo o ispezione compiute da autorità pubbliche
- Uff. Rapporti con le authority e adempimenti informativi (funzione di Gruppo)
- Consulenti della Società coinvolti nei rapporti con enti pubblici

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.



---

#### 4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo adottati nell'ambito del Gruppo

La Società, oltre ai principi sopraccitati, prevede l'espresso obbligo, a carico di tutte le Funzioni Aziendali e dei Partner, di:

- perseguire una stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- predisporre delle procedure e prassi atte ad impedire che un intero processo sia gestito autonomamente da un solo soggetto;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle procure e mansioni attribuite o ricoperte in casi specifici, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- comunicare, archiviare e conservare i risultati delle attività di vigilanza della Pubblica Amministrazione;
- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico servizio o della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

- 1 divieto di stipula di contratti in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non deve curare

- autonomamente l'intero processo sino alla stipulazione dei contratti che ha negoziato;
- 2 divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non accede liberamente alle risorse finanziarie e/o autorizza disposizioni di pagamento;
- 3 divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non conferisce incarichi di consulenza/prestazioni professionali;
- 4 selezione ed assunzione del personale:** Benché BPER REAL ESTATE S.p.a. al momento non abbia propri dipendenti, la Società si avvale di personale assunto in conformità ai seguenti principi vigenti all'interno del Gruppo:
- a) divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non procede ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro);
- b) criteri di selezione del personale: sono formalizzati criteri oggettivi di selezione dei candidati per verificare la coerenza delle candidature con il profilo richiesto nonché assicurare il rispetto della normativa vigente anche in riferimento alla definizione di clausole e condizioni contrattuali connesse all'assunzione del personale;
- 5 Procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi:** esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:
- trasparenza e identificazione dei ruoli;
  - procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc.);
  - un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;

- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura nonché adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
- le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;

**6 Rapporti con fornitori e contrattisti:** qualifica/valutazione/classificazione: è adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei contrattisti. In particolare, tale strumento:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione;
- b) prevede la verifica dei requisiti tecnico-professionali ivi inclusi di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;
- c) definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
- d) deve essere prevista una apposita clausola contrattuale relativa all'osservanza del Decreto 231 ("clausola 231");

**7 in caso di appalto,** che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;

**8** Deve essere adottato e attuato uno strumento regolamentare che annoveri la verifica preventiva dell'inesistenza di relazioni privilegiate tra gli esponenti della Società e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della Società;

**9** È adottato e attuato uno strumento normativo che preveda, là dove esponenti aziendali siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti

---

all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, il divieto di indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci

- 10 Gestione dei rimborsi spese:** devono essere adottate procedure che nell'ambito della gestione dei rimborsi spese a dipendenti e cariche sociali prevedano:
- la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di effettuazione e di rimborso delle stesse;
  - i criteri e le modalità per l'autorizzazione della trasferta;
  - le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
  - le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso.
- 11 Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrari:** devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrari, prevedano flussi informativi in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con loro delegati e/o ausiliari, anche ai fini dell'attestazione che detti rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico;
- 12 Predisposizione di bandi di gara:** nel caso la società predisponesse bandi di gara devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della predisposizione di bandi di gara prevedano:
- le modalità ed i parametri per la determinazione del corrispettivo richiesto ai fini della cessione del bene e la coerenza dello stesso rispetto al valore di mercato e di eventuali criteri di rettifica;
  - le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara;
  - la definizione delle modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara.
- 13 Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici:** devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della richiesta/acquisizione e/o gestione di

contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici prevedano:

- le modalità e i criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare;
- le modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza;
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alla richiesta di fruizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;
- le modalità di raccolta e verifica, con il supporto delle funzioni competenti, delle informazioni necessarie per la rendicontazione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie ottenute;
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione di rendicontazione da trasmettere;
- l'esistenza di segregazione di ruoli e responsabilità nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Regolamento di Gruppo del processo di pianificazione, gestione e controllo della spesa
- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione delle erogazioni liberali, omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti ed amministratori
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione commerciale

---

Se in via eccezionale un'attività aziendale, per un qualunque motivo, non è gestita secondo le previsioni dei presidi specifici di controllo di cui sopra, è comunque necessario il verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:

- autorizzazione formale: esiste un'autorizzazione formalizzata preventiva (del legale rappresentante o di un Dirigente incaricato) allo svolgimento dell'attività in oggetto, con evidenza e motivazione della ricorrenza del caso eccezionale, nonché modalità operative, limiti, vincoli e responsabilità;
- reportistica: predisposizione e archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico e da questi validati, dettagliati per ogni singola operazione nonché, ove applicabile, con descrizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, relativi documenti giustificativi e attestazione di inerenza e congruità dell'operazione.

In ogni caso, si specifica che nell'ambito dei suddetti presidi è fatto comunque divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la modicità del loro valore, o perché volti a promuovere l'immagine della Società. Tutti i regali offerti, salvo quelli di esiguo valore, intendendosi per tali quelli di importo inferiore a € 50, devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le opportune verifiche al riguardo;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- stipulare contratti non in forma scritta con i Fornitori e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di prestazione da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- 
- presentare comunicazioni o dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
  - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 2**

### **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

### **(ART.24-BIS)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo



INDICE

<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati .....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS DEL DECRETO ...</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....</b>	<b>12</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>13</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>14</b>

---

## 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una indicazione dei reati contemplati nell'art. 24-bis del Decreto (inserito dalla legge 18 marzo 2008, n. 48):

- **Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

Le prime fattispecie (dall'art.476 c.p. all'art.493 c.p.) richiamate in modo esplicito dall'art. 491 bis c.p. riguardano i reati di falso nei documenti informatici.

In particolare, il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato di cui al capo III del titolo VII del codice penale è la fede pubblica documentale; si tratta di quella particolare fiducia che la collettività ripone sulla veridicità o autenticità di un documento.

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per **documento informatico** si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; i documenti informatici rilevanti ai fini delle norme in questione sono quelli pubblici, dotati di efficacia probatoria, con firma elettronica qualificata (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

La nozione di atto pubblico, ai fini della tutela penale, è certamente più ampia di quella del codice civile, poiché sono ricompresi non solo i documenti redatti con le debite formalità prescritte dalla legge da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede al documento, ma vi sono ricompresi tutti i documenti formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio e compilati, con le formalità previste dalla legge, al fine di comprovare un fatto giuridico o al fine di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e destinati ad assumere rilevanza giuridica.

Le nozioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità sono contenute rispettivamente negli artt. 357, 358 e 359 c.p.

---

Si segnala che l'art. 491-bis c.p. è stato modificato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il quale ha eliminato il riferimento ai documenti informatici privati.

• **Accesso abusivo al sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto *"abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo"*.

Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico nonché, secondo alcuni interpreti, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è **abusivo** in quanto effettuato contro la volontà del titolare del sistema, manifestata esplicitamente tramite avvertimenti ed istruzioni o anche implicitamente tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato, commette il reato in questione.

• **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)**

Tale reato è stato recentemente modificato dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238, che ha ampliato il novero delle condotte punite e innalzato le pene. Esso si realizza quando un soggetto, *"al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati do di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo"*.

Il reato è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se il danno è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Per mezzo dell'art. 615-quater, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo di cui al precedente articolo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio in qualità di operatore di sistema) e li comunichi senza autorizzazione a soggetti terzi, sia nel caso in cui un soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

---

La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-quater punisce inoltre chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Tale reato, modificato dalla l. n. 238 del 2021, si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

Il reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus informatico e/o un trojan e/o un *cryptolocker*, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

I fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato è integrata qualora un soggetto "fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni", nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

---

Per effetto della modifica introdotta dalla l. 238 del 2021, il reato è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

**La fraudolenza** consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, la quale viene effettuata all'insaputa del soggetto che invia o a cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia in corso, nonché diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche).

Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti, la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

- **Detenzione, diffusione, e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)**

Questa fattispecie, sì come modificata dalla l. 238 del 2021, di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni

---

*relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".*

Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal comma quarto dell'art. 617-quater.

A seguito delle ultime modifiche normative, la condotta vietata può consistere anche nella mera detenzione oltre che nell'installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate.

Si tratta, per tanto, di una forma di anticipazione della tutela, che mira a prevenire il reato precedentemente esposto di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Va precisato che ai fini della condanna il giudice dovrà, però, accertare se l'apparecchiatura installata avesse, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, è integrato nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto "*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*".

---

Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento".

Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Va osservato che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il presente delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di mero danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato è integrato in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus, trojan o cryptolocker).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)**

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in



---

*tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento".*

Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso, configurandosi la fattispecie nell'ipotesi di condotte corrispondenti a quelle del precedente articolo, ma in tal modo differentemente rivolte.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Questo reato si configura quando *"il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato"*.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032. Il reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata, configurandosi quindi come un reato proprio.

- **Reati collegati al c.d. perimetro di sicurezza cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019)**

La finalità del d.l. 105/2019, convertito in l. 133/2019, è di *"assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici... da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento delle attività civili, sociali o economiche fondamentali"*

---

*per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”.*

A questo fine è stato istituito il cd. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che impone ai soggetti ivi rientranti di elaborare e trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle reti, dei servizi informativi e dei sistemi informatici impiegati nonché di comunicare al gruppo di intervento per la sicurezza informatica (CSIRT) tutti gli eventuali incidenti riguardanti le reti, i servizi e i sistemi di cui trattasi; nel caso di affidamento di forniture di beni e di servizi relativi vige l'obbligo di comunicazione al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), con precisa indicazione del rischio associato alla fornitura.

L'art. 1 comma 11 punisce con la reclusione da uno a tre anni *“chiunque, allo scopo di ostacolare o di condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a) o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c), od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto”.*

Nell'attesa della normativa secondaria di coordinamento si evince trattarsi di un reato a forma vincolata, commesso mediante il rilascio di informazioni false o l'omissione di informazioni dovute. Inoltre, si precisa che il reato è a dolo specifico: la condotta rileverà solo se finalizzata a ostacolare il monitoraggio da parte delle preposte autorità.

## **2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

In considerazione dell'attività svolta, non tutti i reati previsti dalla presente sezione risultano astrattamente applicabili alla Società. In particolare, non risultano applicabili i reati previsti dall'art. 640-quinquies c.p. e dall'art. 1 comma 11 d.l. 105/2019.

In relazione alle altre tipologie di reati sopra descritte, possono invece delinearsi le seguenti aree a rischio:

- gestione dei sistemi informativi, hardware e software
- gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- installazione, manutenzione e aggiornamento degli applicativi in uso all'azienda;
- backup dei dati aziendali (server, cloud, ecc.);
- gestione della sicurezza fisica (inclusa la sicurezza dei cablaggi, dispositivi di rete, etc.).

Va altresì precisato che la Società utilizza l'infrastruttura informatica del Gruppo, sì che le suddette aree a rischio sono monitorate attraverso funzioni istituite e gestite a livello di Gruppo.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- U.O. Servizio Security & Business continuity - CISO
- Referente Direzione Rischi
- Referente Compliance
- Uff. Risk Management Applications
- Uff. Shared Applications
- Tutto il personale dotato di accesso agli strumenti informatici.

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Sezione della Parte Speciale.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i Sistemi di controllo interni al Gruppo;
- la predisposizione (anche a livello di Gruppo) di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

In conformità alle direttive di Gruppo, la Società adotta alcune regole comportamentali che devono essere rispettate da tutti i Destinatari del presente Modello Organizzativo:

- I dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione della Direzione ICT;
- è vietato in qualunque modo modificare la configurazione originaria delle postazioni di lavoro fisse o mobili;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi

- 
- informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società o all'interno del Gruppo;
  - è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
  - è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere od alterare i dati ivi contenuti;
  - è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
  - è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
  - è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
  - è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
  - è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
  - è proibito distorcere, oscurare, sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
  - è vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti Principi di Controllo Specifici prevedendo le seguenti procedure specifiche:

- 
- i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente interessati devono essere adeguatamente informati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi come previsto dalla circolare n. 16 del 11.01.2022 "criteri per la generazione delle password d'accesso alla postazione di lavoro, alla intranet e all'emulatore 3270;
  - i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente interessati sono informati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso come previsto dalla circolare n. 16 del 11.01.2022 "criteri per la generazione delle password d'accesso alla postazione di lavoro, alla intranet e all'emulatore 3270;
  - i sistemi informatici devono essere impostati in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
  - per quanto possibile, ogni sistema informatico societario è protetto al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
  - ogni sistema informatico è provvisto di adeguato software firewall e antivirus;
  - l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili è limitato, poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (es. siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
  - è impedita l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di file sharing o di instant messaging) mediante i quali sia possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società
  - qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), gli stessi sono protetti impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
  - il processo di autenticazione avviene esclusivamente mediante username e password, prevedendo inoltre un profilo limitato della gestione di risorse di sistema,

---

specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati come previsto dalla circolare n. 16 del 11.01.2022 "criteri per la generazione delle password d'accesso alla postazione di lavoro, alla intranet e all'emulatore 3270;

- l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno è limitato, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (es. connessione tramite VPN o RAS);
- sono effettuati periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché.

Le regole e procedure sopra identificate prevedono infine presidi di controllo specifici e concreti, come da regolamento del macro processo gestione della sicurezza 07/2022, quali ad esempio:

1. regolamentazione interna della gestione degli accessi, con particolare riferimento a:
  - attribuzione accessi;
  - assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze);
  - disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi;
  - attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse;
2. modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC, intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
3. installazione di software sui sistemi operativi;
4. dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni aziendali;
5. attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
6. presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam;



---

7. procedure, in materia di "privacy" e di "security", che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;

8. formazione volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy;

9. consegna a ciascun dipendente della Società, contestualmente all'assegnazione del pc e/o dell'indirizzo di posta elettronica, di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali e sull'utilizzo della casella e-mail, oltre a documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico;

10. individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi;

11. predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l'adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi;

12. attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off);

13. protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso una serie di provvedimenti volti a garantire che:

- l'informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente e in modo tempestivo;
- le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione;
- l'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso.

Sono inoltre previsti specifici protocolli come da regolamento del macro processo gestione della sicurezza 07/2022.

**A) Disposizioni sulla sicurezza informatica:** le procedure in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico adottate dall'Ente includono:

- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - la formalizzazione dei rapporti con gli outsourcer informatici e le modalità di aggiornamento delle stesse, anche a seguito di cambiamenti significativi;
  - la definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni (confidenzialità, autenticità e integrità);
  - la definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni.
- B) Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni:** la Società definisce ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa;
- C) Sicurezza fisica:** la Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente; la Società dispone, inoltre, l'adozione di controlli al fine di prevenire danni e interferenze alle apparecchiature gestiti direttamente che garantiscono la connettività e le comunicazioni;
- D) Gestione delle comunicazioni e dell'operatività:** la sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato, tra le quali:
- la protezione da software pericoloso (es. worm e virus): antivirus, router, firewall;
  - verifica in tempo reale della pericolosità dei siti visitati tramite banche dati esterne e blocco automatico ed immediato dell'accesso al sito;
  - blocco automatico per il download dalla rete di programmi potenzialmente pericolosi;

- il backup di informazioni di uso centralizzato e del software applicativo ritenuto critico nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
- la previsione di strumenti di protezione idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
- la definizione delle regole per la corretta custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. pc, telefoni, chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.).

**E) Controllo degli accessi:** l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato, tra le quali:

- l'autenticazione individuale e le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
- procedimenti di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi;
- l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro, come ad esempio screen saver).

**F) Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:** la Società ha predisposto idonee misure per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica quali:

- l'adozione di canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;

---

**G) Amministratori di sistema:** la Società adempie alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema di cui al provvedimento emesso in data 27 novembre 2008 e successive modifiche, con riferimento, in particolare, a quanto segue:

- la valutazione delle caratteristiche soggettive;
- le designazioni individuali;
- l'elenco degli amministratori di sistema;
- i servizi in outsourcing (servizi forniti da terze parti);
- la verifica delle attività;
- la registrazione degli accessi.

Nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) non sembra ci sia un chiaro riferimento alla figura dell'amministratore di sistema nel processo di trattazione e custodia dei dati, pur trattandosi di una figura implicitamente richiamata, in alcune norme, per le sue specifiche competenze tecniche, laddove al titolare del trattamento e/o all'eventuale responsabile nominato, spetta il compito di mettere in atto misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento).

**H) Classificazione e controllo dei beni:** la Società assicura l'inventariazione degli asset aziendali (incluse le basi dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico e adotta politiche di conformità legale, ove applicabili.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati:

- Gestione sicurezza informatica
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 3**

### **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

### **(ART. 24 TER)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

<b>Delitti di criminalità organizzata.....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 TER DEL         DECRETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....</b>	<b>5</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>6</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>7</b>

---

## 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 TER DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-ter del Decreto D.lgs. n. 231/2001

L'art. 24-ter del Decreto opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati come di seguito specificati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.)

L'art. 24-ter fa riferimento ai delitti di criminalità organizzata, e non ai reati-fine perseguiti dalle singole associazioni. Per tanto, i presidi richiesti dal modello adottato ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 sono posti a prevenzione dell'autonomo delitto di associazione vietata e non dei singoli delitti-fine, costituenti un insieme di fattispecie indefinibile e quindi oggettivamente non mappabile.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "organizzazione" (divisione

---

di compiti, eventuali gerarchie etc.), e di "stabilità", che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24 ter, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "ipotesi base" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416 c. 6 c.p. nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l'art. 24 ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

È opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. È punita, inoltre, la condotta di chi agevola l'attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Ne deriva che, attraverso lo strumento del reato associativo, potrebbero essere commessi altri illeciti, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

In sostanza, nei confronti della Società, l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto potrebbe trovare legittimazione nel "reato mezzo", quale appunto quello associativo di cui all'art. 416 c.p., e non nei "reati fine", che possono essere diversi dai c.d. "reati presupposto" di cui al D. lgs. 231/2001.



---

## **2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

Talune fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto non configurabili alla realtà di BPER REAL ESTATE S.p.a. in quanto non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio.

Astrattamente applicabile risulta comunque l'associazione a delinquere, reato che può avere molteplici finalità, in quanto finalizzato a commettere altri delitti.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Organo amministrativo, come pure a tutti i soggetti definiti nella Parte Generale del presente Modello quali "Destinatari" del modello stesso, compresi i Collaboratori e i Partner esterni della Società.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

Si ribadisce che l'art. 24-ter fa riferimento ai delitti di criminalità organizzata, e non ai reati-fine perseguiti dalle singole associazioni, e che quindi i presidi richiesti dal modello conforme al Decreto sono posti a prevenzione dell'autonomo delitto di associazione vietata, e non dei singoli delitti-fine, costituenti una pleora di fattispecie indefinita e quindi oggettivamente non mappabile.

Resta inteso che, con riferimento ai delitti associativi aventi quale scopo la realizzazione di altri reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001, valgono i presidi di controllo atti ad impedire la commissione di tali reati-presupposto, in merito ai quali si fa rinvio alle altre parti speciali del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, comunque, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- assumere soggetti che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per uno dei reati previsti dal decreto 231.
- assumere soggetti che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati di stampo mafioso.

Si evidenzia, in ogni caso, che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i presidi di controllo generali e specifici indicati nella Parte Generale e nelle parti speciali del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo BPER.

La Società, pertanto, oltre ai principi sopraccitati, prevede i seguenti divieti, a carico di tutte le funzioni aziendali, collaboratori e partner:

- divieto di promozione, finanziamento o sponsorizzazione di associazioni (anche ONLUS e ONG) attraverso l'attribuzione di appalti/contratti ad appartenenti ad

- organizzazioni che compiono attività violente con finalità eversive o di terrorismo anche verso uno Stato estero o un organismo internazionale;
- divieto di concessione di ospitalità o sostegno abitativo ad appartenenti ad organizzazioni che compiono attività violente con finalità eversive o di terrorismo anche verso uno Stato estero o un organismo internazionale;
  - divieto di concessione di vitto o viveri ad appartenenti ad organizzazioni che compiono attività violente con finalità eversive o di terrorismo anche verso uno Stato estero o un organismo internazionale;
  - divieto di concessione di mezzi di trasporto personali o dell'ente ad appartenenti ad organizzazioni che compiono attività violente con finalità eversive o di terrorismo anche verso uno Stato estero o un organismo internazionale.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo e le procedure interne concernenti le funzioni di seguito elencate:

- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione commerciale

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 4**

#### **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

#### **(ART. 25 BIS)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .....1**

**1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS DEL DECRETO..... 3**

**2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ..... 5**

**3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE ..... 6**

**4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI ..... 7**

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS DEL DECRETO**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 bis del Decreto introdotto dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, e successivamente integrata dall'art. 15, comma 7, lett. a) n. 4) l. 23 luglio 2009, n. 99, recante "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese".

L'art. 25 bis del Decreto contempla le seguenti fattispecie di reato:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

I reati in esame rientrano nella categoria dei reati contro la fede pubblica. Oggetto materiale dei reati di cui agli articoli 453, 454, 455 e 457 c.p. è la moneta nazionale ed estera, avente corso legale nello Stato o all'estero, assolvendo alla funzione di mezzo di pagamento; agli effetti della legge penale, sono equiparate alla moneta le carte di pubblico credito (articolo 458 c.p.).

I reati di cui agli art. 459, 460, 461 e 464 sono finalizzati a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la

---

detenzione o la messa in circolazione, la contraffazione, l'alterazione e l'utilizzo di valori contraffatti o alterati.

In relazione ai reati di cui agli art. 473 e 474 c.p., le condotte incriminate, in seguito alle quali, in presenza degli altri presupposti, sorge la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, sono costituite dalla contraffazione, alterazione o uso di marchi o altri segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale sugli stessi, a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, nonché introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita o messa in circolazione, al fine di trarne profitto, dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Condizione necessaria affinché si perfezionino le figure di reato in esame è che le condotte vengano poste in essere potendo conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale, titoli in conformità con le norme nazionali, comunitarie o internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



---

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto non configurabili nella realtà della Società, sia perché non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio, sia perché, per la realizzazione dell'illecito, è necessario porre in essere una condotta materiale di fatto incompatibile con il tipo di attività svolta dalla Società, e che comunque mai sarebbe svolta con vantaggio o nell'interesse di quest'ultima.

Astrattamente configurabile risulta la sola fattispecie di reato prevista dall'art. 473 c.p., rispetto alla quale sono individuate le seguenti aree a rischio:

- la gestione dell'acquisto e/o ricezione di beni o prodotti recanti marchi o segni distintivi o altro titolo di proprietà industriale protetto secondo le leggi vigenti in materia;
- le procedure afferenti alla stipulazione di contratti con i clienti inclusa la gestione dei rapporti predetti durante l'esecuzione delle prestazioni pattuite;

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati:

- Organo amministrativo
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Area Chief Human resource officer - CHRO
- U.O. Servizio centro Acquisti
- Responsabili di unità organizzative di volta in volta coinvolti nell'acquisto e nell'uso di beni protetti

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### 4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

Sono inoltre previsti i seguenti specifici protocolli:

**Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà industriale:** deve essere adottata una procedura aziendale che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelate da diritti di proprietà industriale, preveda l'inserimento di clausole contrattuali contenenti l'attestazione del fornitore:

- di essere il legittimo titolare dei diritti
- delle opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- di agire nel rispetto delle normative applicabili nel corso delle attività di cessione di beni tutelati da diritti di proprietà industriale di qualsivoglia natura ivi inclusi i titoli/diritti medesimi;
- che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle opere industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi;
- a tenere indenne l'Ente da qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati:

- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione commerciale

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 5**

### **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **(ART. 25 BIS -1)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

<b>Delitti contro l'industria e il commercio .....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS-1 DEL         DECRETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....</b>	<b>7</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>8</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>9</b>

---

## 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS-1 DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 bis-1 del Decreto introdotto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

L'art. 25 bis-1 del Decreto contempla le seguenti fattispecie di reato:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà (517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Questi due reati mirano a tutelare il regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, nell'interesse dell'economia nazionale, sanzionando comportamenti violenti, minacciosi o fraudolenti che ostacolano o influiscano negativamente sull'attività medesima e sulla libera concorrenza.

Il primo reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

*“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

---

Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'art. 513 c.p..

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'art. 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) quali:
  - pubblicità menzognera;
  - pubblicità denigratoria;
  - uso di altrui marchi registrati;
  - concorrenza parassitaria;
  - boicottaggio;
  - storno di dipendenti;
  - rifiuto di contrattare;
  - inserimento nel codice sorgente del proprio sito Internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente.

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorché non ricorrano gli estremi di un più grave reato.

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*



---

Il reato previsto dall'art. 513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore.

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

Per quanto attiene ai reati di cui agli articoli 514 e 517 ter c.p. si rinvia alle definizioni riportate nella parte speciale precedente a proposito delle fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 c.p., con la precisazione che l'art. 514 c.p. richiede, per il suo perfezionamento, il "pregiudizio all'industria nazionale" come conseguenza della vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Gli interessi tutelati da queste due norme sono rispettivamente il regolare svolgimento delle attività imprenditoriali e i diritti su marchi e altri segni distintivi.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).**

Il reato di cui all'art. 515 c.p. tutela l'interesse dell'ordinamento allo svolgimento dell'attività imprenditoriale secondo onestà e correttezza. La condotta consiste nel consegnare al cliente, sulla base di previsioni contrattuali, una cosa mobile completamente diversa da quella pattuita, ovvero con caratteristiche (quantità, qualità origine o provenienza) diverse da quelle pattuite.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).**

---

L'interesse tutelato dalla disposizione in questione è individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività di impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine, cioè le sostanze contraffatte o alterate, ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).**

Il reato di cui all'art. 517 c.p., finalizzato alla tutela dei consumatori e della correttezza e onestà degli scambi commerciali, si perfeziona allorquando vengano messi in circolazione un'opera dell'ingegno o dei prodotti o servizi con nomi, marchi o altri segni distintivi tali da indurre l'acquirente in inganno sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto o servizio.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.).**

La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle c.d. "indicazioni geografiche", viste non solo come una garanzia di qualità del prodotto, ma come un elemento di scelta da parte del consumatore, che propende per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Talune fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto non configurabili alla realtà della Società in quanto non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio.

La Società, infatti, non riveste la qualifica di “produttore”, men che meno di produttore di sostanze alimentari o di prodotti agroalimentari.

Le fattispecie di reato in astratto configurabili sembrano essere quelle – potenzialmente comuni a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali – della turbata libertà dell'industria e del commercio di cui all'art. 513 c.p. e dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui al successivo art. 513-bis c.p.

Anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico adottato dall'azienda che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si richiama l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare.

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie funzioni aziendali, sono state individuate le seguenti aree “a rischio Reato”:

- Gestione Relazioni Commerciali;
- Comunicazioni all'esterno (compresa attività di Marketing);
- Gestione rapporti con i concorrenti.

---

#### **4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- U.O. Servizio Building & Facility – Servizio Real Estate Active Management
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. Area Chief Human resource officer - CHRO
- Responsabili di U.O. di volta in volta coinvolti nei rapporti con i concorrenti

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

## **5. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis - 1 del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti alla promozione dei servizi, incluse in particolar modo le attività di marketing, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti i Consulenti/Partner dell'azienda, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

Inoltre, in linea generale, i Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale sono tenuti a:

- non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
- non utilizzare e divulgare, nell'ambito dell'attività di consulenza, informazioni inerenti a processi specifici di terzi, ovvero replicare o utilizzare processi, che siano oggetto di diritti di privativa di terzi;
- non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi.

Nel caso in cui la Società fosse licenziataria di marchi protetti o essa stessa intenzionata a registrare marchi, *gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori aziendali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto delle procedure e regole aziendali, che prevedono:*

- la verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno;
- un apposito coordinamento con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi (inclusi i nomi a dominio)
- per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- la verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza;
- l'obbligo di verificare, prima di porre in essere campagne marketing, che le funzioni preposte all'interno della società, qualora la campagna sia sviluppata internamente dall'azienda, ovvero le agenzie che si occupano per conto di essa delle citate campagne, abbiano compiuto le necessarie verifiche che il materiale utilizzato per dette campagne non violi i diritti di proprietà industriale di terzi;
- specifici vincoli contrattuali nei confronti delle agenzie che si occupano delle campagne marketing per conto dell'azienda, finalizzati a vietare l'utilizzo in dette campagne di nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza e/o autorizzazione.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati:

- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione della produzione e qualità
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione commerciale



## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 6**

### **REATI SOCIETARI**

### **(ART. 25 TER)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo



---

**INDICE**

<b>Reati Societari</b> .....	1
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO) ....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....</b>	<b>7</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>8</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI.....</b>	<b>9</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)**

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari. I responsabili della revisione, la cui attività è disciplinata dal D.lgs. n. 39/2010, che prevede distinte ipotesi di reato (non rientranti nel sistema 231), possono comunque concorrere nella realizzazione dei reati societari.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.);

- 
- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);
  - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

I reati sopraccitati, per semplicità, possono essere classificati in:

a) falsità (artt. da 2621 a 2622 c.c.)

b) tutela penale del capitale sociale e del patrimonio:

- Indebita restituzione di conferimenti, Art. 2626 c.c.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, Art. 2627 c.c.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, Art. 2628 c.c.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori, Art. 2629 c.c.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi, Art. 2629 bis. c.c.

La norma in esame riguarda le società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del T.U.B. o del T.U.F., ovvero del Codice delle Assicurazioni Private. La condotta consiste nella violazione degli obblighi di cui all'art. 2391 c. 1 c.c.

- Formazione fittizia del capitale, Art. 2632 c.c.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, Art. 2633 c.c.

Si tratta di un reato proprio dei liquidatori.

c) Altri illeciti:

- Impedito controllo, Art. 2625 c.c.

È un illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, che è proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

- Illecita influenza sull'assemblea, Art. 2636 c.c.

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto

---

profitto. Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

- Aggiotaggio, Art. 2637 c.c.

Il reato di aggioaggio presuppone operazioni distorsive di strumenti finanziari di società non quotate. La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, Art. 2638 c.c.

Con tale reato viene completata, nell'impostazione del legislatore, la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (secondo un diffuso orientamento, non solo Consob, Banca d'Italia, Isvap, COVIP, ma anche Autorità garante della concorrenza e del mercato, Garante della privacy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora ANAC, etc.).

- Corruzione tra privati, Art. 2635 co. 3 c.c.

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, come pure chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti), perché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. A seguito della riforma introdotta dalla l. n. 3/2019 il reato è perseguibile d'ufficio.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 –bis c.c.).

L'articolo prevede che chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti indicati nella norma, incluso chi svolge in essi un'attività lavorativa con

---

l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. A seguito della riforma introdotta dalla l. n. 3/2019 il reato è perseguibile d'ufficio.

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

I reati sopra esposti sembrano trovare applicazione nel contesto della Società (ad eccezione dell'art. 2629 bis c.c. esclusivamente applicabile a società quotate o emittenti con titoli diffusi ex art. 116 T.U.F.).

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso autorità pubbliche di vigilanza, i quali possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p.

Pertanto, in relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte possono delinearsi le seguenti aree a rischio sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, alla Capogruppo e al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;
2. Gestione dei rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale;
3. Funzionamento degli Organi Sociali (convocazioni Assemblee, Consigli di Amministrazione, ecc.) ed assunzione delle decisioni da parte dell'Organo amministrativo;
4. Gestione del capitale sociale e ripartizione di utili;
5. Operazioni straordinarie;
6. Relazioni infragruppo;
7. Eventuali rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Referente dirigente preposto
- Referente revisione interna
- U.O. Servizio Building & Facility – Servizio Real Estate Active Management
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. Servizio fiscale
- U.O. Area Chief Information officer - CIO
- U.O. Servizio Security & Business continuity - CISO
- Uff. Rapporti con le authority e adempimenti informativi (funzione di Gruppo)
- Consulenti della Società nella gestione contabile e nella revisione

Per quanto concerne gli amministratori, direttori generali ed i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile, risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

La Società, pertanto oltre ai principi sopraccitati, prevede l'espresso obbligo, a carico di tutte le Funzioni Aziendali e dei Partner, di:

- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, alle altre società del Gruppo e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché, la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.



---

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici**:

- A) Procedure contabili:** devono esistere ed essere diffusi al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti contabili, procedure aziendali che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione.
- B) Istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere istruzioni rivolte alle funzioni aziendali, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti all'Amministrazione in relazione alle chiusure annuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica.
- C) Contratto di servizio:** deve esistere di un modello di servizio previsto contrattualmente tra la Società e la società di servizi incaricata, che preveda ruoli, responsabilità nel caso in cui la predisposizione dei documenti contabili societari sia eseguita in outsourcing.
- D) Lettere di attestazione:** il legale rappresentante della Società e il responsabile amministrativo devono rilasciare le lettere che attestano la corrispondenza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili societari alle risultanze documentali, ai libri e dalle scritture contabili al soggetto incaricato del controllo ex art. 2409 bis codice civile.
- E) Conservazione del fascicolo di bilancio, degli altri documenti contabili societari e dei documenti su operazioni straordinarie:** deve esistere un documento organizzativo che determina le regole che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione.

- 
- F) Gestione del verbale d'assemblea:** deve esistere un documento organizzativo che identifica ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione ed archiviazione del verbale d'assemblea.
- G)** deve essere adottato e attuato una procedura che disponga la richiesta preventiva a tutti i partecipanti alla riunione di un Consiglio di Amministrazione di dichiarare, all'apertura della riunione, **la sussistenza di interessi la cui comunicazione sia richiesta nelle forme prescritte dall'art. 2391 comma 1 c.c.**
- H) Selezione degli organi di controllo ex artt. 2403 e 2409 bis c.c. e loro indipendenza nel mandato:** deve esistere uno strumento normativo che regolamenti le fasi di selezione degli organi di controllo e devono esistere regole per mantenerne l'indipendenza dello stesso nel periodo del mandato.

In ogni caso, si specifica che nell'ambito dei suddetti presidi è fatto comunque divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;

- 
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione dell'Ente, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
  - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
  - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
  - omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle alle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
  - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo e procedure interne di seguito elencati:

- Regolamento del processo di acquisto e ciclo passivo
- Regolamento di Gruppo del processo di pianificazione, gestione e controllo della spesa
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione sicurezza informatica

- Procedura per le operazioni con parti correlate
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)

Per alcune fattispecie di reato, ovvero corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, si aggiungono anche:

- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti e amministratori
- Gestione delle erogazioni liberali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 7**

#### **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

#### **(ART. 25 QUATER)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ..... 1**

**1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATER DEL DECRETO..... 3**

**2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ..... 5**

**3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... 6**

**4. PRESIDIDI CONTROLLO PRESCRITTI** Errore. Il segnalibro non è definito.

---

## 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATER DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 quater del Decreto introdotto con l'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.), (Art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- istigazione a delinquere (art. 414, c. 4 c.p.)
- violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999);

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale.

Talune fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

Molti reati presupposto possono essere commessi individualmente.



---

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

- I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili nella Società in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria. La partecipazione ad un Gruppo bancario rende astrattamente ipotizzabile il solo reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.).

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai soggetti definiti nella Parte Generale "Destinatari".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

Non essendo state individuate delle specifiche aree di attività a rischio, salvo l'astratta ipotizzabilità del reato di cui all'art. 270-quinquies.1 c.p., si possono richiamare, quali presidi a riduzione del rischio di commissione del reato, i criteri di gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria.

Sono inoltre funzionali alla prevenzione del rischio terrorismo le misure contenute nelle seguenti sezioni di Parte speciale del Modello:

- Gestione degli adempimenti operativi in materia di prevenzione del riciclaggio, previsti nella sezione 12 della Parte speciale;
- Gestione degli adempimenti operativi in materia di prevenzione della criminalità organizzata e reati transnazionali, previsti rispettivamente nelle sezioni 3 e 14 della Parte speciale.

Sono, infine, sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio e alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo previste dalla normativa di settore.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 8**

#### **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

#### **(ART. 25 QUATER – 1)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

## INDICE

<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili .....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL' ART. 25 QUATER-1 DEL         DECRETO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>5</b>
<b>4. PRESID DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>6</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL' ART. 25 QUATER-1 DEL DECRETO**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 quater-1 del Decreto introdotto con l'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".

L'art. 25 quater-1 del Decreto prevede una fattispecie di reato per le ipotesi previste all'art. 583 bis c.p., consistente nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche.

---

### **3. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La legge in esame interviene sul criterio oggettivo di imputazione: si prevede infatti la punibilità dell'ente "nella cui struttura" è commesso il delitto.

In relazione alla tipologia di reato sopra descritto non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio.

---

#### **4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

Non essendo considerato un reato realizzabile nell'ambito dell'attività della Società, la presente Parte Speciale individua linee di condotta genericamente indirizzate a tutti i soggetti definiti quali "Destinatari" del Modello organizzativo.



---

## **5. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

Non essendo state individuate delle specifiche aree di attività a rischio, non sono stati previsti dei Principi di Controllo Specifici.

Sono, tuttavia, sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 9**

### **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

### **(ART. 25 QUINQUIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

**Delitti contro la personalità individuale .....1**

**1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIES DEL  
DECRETO..... 3**

**2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ..... 6**

**3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... 7**

**4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI ..... 8**

---

## 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

I reati in oggetto riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". A questi si aggiungono, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone".

Le norme contenute negli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi), costituiscono una misura di contrasto al traffico di persone. Tale fenomeno ha creato un rilevante allarme sociale e ha indotto il legislatore ad introdurre, con la L. n. 228/2003, una nuova disciplina che ha superato i precedenti problemi interpretativi sulla definizione di assoggettamento assimilabile alla schiavitù e ha recepito le indicazioni contenute nel protocollo adottato dall'ONU alla conferenza di Palermo del 2000, in tema di prevenzione e repressione del fenomeno della tratta di persone.

Occorre ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche, in ottica di concorso in reato, a chi consapevolmente *contribuisce in modo obiettivamente rilevante alla medesima condotta*. É, infine, opportuno evidenziare che il concorso in questi casi può essere

---

costituito dal procacciamento diretto o indiretto (i.e. attraverso un fornitore terzo di prodotti/servizi) della forza lavoro ridotta o mantenuta in condizioni di schiavitù/servitù e/o alimentata dal traffico di migranti.

Per quanto attiene alle fattispecie di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600 quater (Detenzione di materiale pornografico), 600 quater<sup>1</sup> (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), esse attengono e presidiano con la sanzione penale comportamenti attinenti alla prostituzione minorile e riguardanti il materiale cd. pedopornografico, anche quello virtuale, cioè realizzato mediante elaborazioni grafiche che fanno apparire come vere situazioni non reali (art. 600 quater 1 c.p.).

I primi comportamenti sono costituiti dal persuadere taluno a prostituirsi, agevolare o sfruttare l'esercizio della prostituzione, nonché dal compimento di atti sessuali con minori.

La seconda categoria di condotte è costituita dalla realizzazione di esibizioni pedopornografiche o produzione di materiale pedopornografico, induzione di minori a partecipare ad esibizioni pedopornografiche, commercio, divulgazione, distribuzione, diffusione, pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico o divulgazione di notizie o di informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori, nonché la detenzione, l'offerta o la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico. In relazione, infine, al reato di cui all'art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione chiarisce che tale reato, non necessariamente ristretto agli operatori turistici, rientra nella categoria dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire, con la previsione della punizione di talune condotte in via decisamente anticipata, tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta di scambi sessuali con minori.

Gli interessi tutelati dalle norme in questione sono quelli della libertà individuale e della incolumità dei minori, mediante l'adozione di misure di contrasto ai comportamenti illeciti che possono porre in pericolo o danneggiare il processo di maturazione psico-fisica ed emotiva dei minori medesimi.

L'art. 603-bis c.p., introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, con mod. dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, e successivamente riformato dalla l. 26 ottobre 2016, n. 199, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione

---

da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Precisa la stessa norma che, ai soli fini della disposizione in questione, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. La previsione ha un ambito applicativo molto più ampio del concetto di caporalato come inteso in senso mediatico, abbracciando tutte le forme di sfruttamento descritte dalla disposizione.

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Gli illeciti appartenenti a tale categoria sono configurabili nella Società solo per alcune tipologie di reato, in quanto per la loro realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale in alcuni casi concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda e comunque difficilmente con vantaggio o nell'interesse della stessa.

In relazione alla tipologia di reato sopra descritto, in particolare in riferimento agli artt.600-quinquies e 603-bis c.p., sono state individuate specifiche aree di attività a rischio.

Attraverso un'analisi effettuata al suo interno, l'azienda ha individuato, ai fini della presente Sezione della Parte Speciale, alcuni Ambiti rilevanti in seno ai quali vi sia l'astratta possibilità che si concretizzino reati contro la personalità individuale:

- Selezioni, assunzione e gestione del personale aziendale o impiego di dipendenti di altre società del Gruppo nell'ambito di U.O. impegnate in attività di BPER REAL ESTATE;
- organizzazione trasferte di lavoro, comprese iniziative turistiche per viaggi all'estero e/o Paesi esotici al fine di motivare/gratificare i dipendenti;
- contratti di consulenza prestata a favore di clienti o affidamento di contratti di fornitura di servizi e appalto a soggetti che - direttamente o indirettamente - gestiscano attività illecite come il traffico di minori o impongano condizioni lavorative ai propri dipendenti tali da configurare vere e proprie forme di schiavitù;
- gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- gestione ed accesso ai sistemi informatici aziendali.

Ciò premesso, appare difficilmente ravvisabile la possibilità che organi sociali e il personale aziendale pongano in essere, autonomamente, le fattispecie delittuose di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

In particolare, risulta estremamente remota, in concreto, la possibilità che siano commessi a vantaggio dell'azienda, per esempio, i reati di prostituzione minorile.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Datore di lavoro
- Altre figure definite ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex del d.lgs. n. 81 del 2008
- Tutto il personale dotato di strumenti informatici.

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.



---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

Nonostante la possibilità di commissione dei reati previsti in questa sezione presenti un basso profilo di rischio, BPER REAL ESTATE intende assumere un ruolo attivo al fine di prevenire i rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies da parte dei propri esponenti aziendali.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- le procedure previste ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare la selezione del personale sulla base di indicazioni provenienti da soggetti pubblici o privati privi di idonee credenziali o non istituzionali.

BPER REAL ESTATE si impegna inoltre a:

- instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori;
- adottare strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- richiamare periodicamente in modo inequivocabile il personale aziendale a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

- 
- nel rispetto delle normative vigenti, effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25-quinquies attraverso il loro utilizzo;
  - valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
  - in presenza di segnalazioni in merito alla violazione delle norme da parte dei destinatari, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo ed assumere i dovuti provvedimenti.

Sono inoltre previsti i seguenti specifici protocolli:

**A) procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi:** esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:

- trasparenza e identificazione dei ruoli;
- procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc.);
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
- le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;

**B) in caso di appalto,** che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;

---

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati:

- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008.

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 10**

#### **REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI “MARKET ABUSE”**

#### **(ART. 25 SEXIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

<b>Reati e illeciti amministrativi di “Market Abuse” .....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25 SEXIES DEL         DECRETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>6</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>7</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEXIES DEL DECRETO**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 sexies del Decreto introdotto dall'art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005, che recepisce le Direttive CEE relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato:

- Abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

L'articolo in oggetto fa riferimento alle fattispecie di "Abuso di informazioni privilegiate" e di "Manipolazione del mercato", previste dal D.Lgs 24.2.1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", applicabili in relazione alle attività aventi ad oggetto strumenti finanziari.

La disciplina è stata modificata con d.l.gs. 10 agosto 2018, n. 107 e, da ultimo, dalla l. 23 dicembre 2021 n. 238.

Il reato di abuso di informazioni privilegiate (art 184 d.lgs. 58/1998) si realizza quando un soggetto in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di un emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente o dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio, acquista, vende o compie operazioni su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni possedute, comunica tali informazioni a terzi (al di fuori del normale esercizio del lavoro) o raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni in proprio possesso, al compimento di specifiche operazioni su strumenti finanziari. Si è al cospetto di un reato proprio, realizzabile solo dai soggetti in possesso di informazioni privilegiate in virtù del ruolo ricoperto. È inoltre punito chi compie tali azioni, essendo in possesso di informazioni a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La l. 238/2021 ha inoltre esteso la responsabilità penale anche al soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle in precedenza indicate e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1 dell'art. 184 d.lgs. 58/1998 (c.d. "insider secondario").

---

Il reato di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998) consiste nel diffondere notizie false (manipolazione informativa) o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici (manipolazione operativa) concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Malgrado non siano richieste specifiche qualifiche soggettive, il reato pare realizzabile soprattutto da soggetti che, in ragione della posizione organizzativa ricoperta, siano in condizione di accedere a dati riservati e/o a canali comunicativi della Società, oppure di operare su strumenti finanziari.

Va infine ricordato che il d.lgs. 58/1998 prevede (ulteriori) illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, come pure una specifica forma di responsabilità amministrativa dell'ente in conseguenza di tali illeciti (art. 187-quinquies).

---

## 2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La categoria di illeciti sopra descritta non è configurabile in via diretta, in quanto BPER REAL ESTATE non è una società quotata in un mercato regolamentato. Tuttavia, essendo controllata da un'emittente quotata nonché parte di un Gruppo bancario, la Società si adegua alle direttive di Gruppo ed attua le relative misure preventive in materia.

Per tanto, le seguenti attività sono da considerare a rischio nella misura in cui siano realizzate con il coinvolgimento di soggetti destinatari dei presidi e delle procedure preventivi degli abusi di mercato adottate dalla Capogruppo, sulla base di informazioni concernenti la medesima o il Gruppo BPER:

- funzionamento degli organi societari e gestione di informazioni privilegiate;
- emissione e acquisizione di strumenti finanziari, attività di investimento ed altre operazioni su strumenti finanziari;
- operazioni sul capitale sociale e straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni);
- rapporti infraorganici e comunicazione interna alla società (redazione di documenti concernenti la Società o sue controllanti, circolazione di informazioni riservate o comunque relative ad operazioni societarie o ai rapporti con i revisori);
- predisposizione e pubblicazione di prospetti informativi;
- comunicazione al pubblico di notizie idonee ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari, anche tramite i media e il web;
- gestione della sicurezza informatica relativa all'archiviazione e conservazione di dati *price sensitive*.



---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Responsabili di U.O. destinatari delle procedure per il trattamento delle informazioni privilegiate adottate all'interno del Gruppo
- U.O. Servizio fiscale
- Area Chief information officer - CIO
- Uff. Rapporti con le authority e adempimenti informativi (funzione di Gruppo)
- Consulenti della Società nella gestione contabile e nella revisione

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

In considerazione dell'indice di rischio rilevato, sono stati previsti i seguenti Principi di Controllo.

Sono anzitutto sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

Inoltre, la Società prevede l'espresso obbligo, a carico di tutte le Funzioni Aziendali, di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività connesse alla gestione societaria, ivi comprese quelle riferibili alla negoziazione di titoli finanziari;
- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, ivi compresi quelli riguardanti altre società del Gruppo, in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sull'andamento aziendale, sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti;
- assicurare la riservatezza di ogni eventuale informazione inerente all'attività aziendale, a meno che non siano espressamente autorizzati a divulgarla;
- esplicitare e denunciare all'Organo Amministrativo aziendale eventuali situazioni di conflitto di interesse;
- rispettare le procedure adottate in merito alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- collaborare al corretto adempimento degli obblighi inerenti al registro dei soggetti in possesso di informazioni privilegiate;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

La presente Parte Speciale prevede anche l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli strettamente professionali;
- concorrere nella negoziazione diretta o indiretta di strumenti finanziari emessi dalla società, posta in essere utilizzando informazioni privilegiate ottenute da esponenti aziendali;
- concorrere nella comunicazione a terzi, compresi soggetti appartenenti ad altre società, di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali;
- raccomandare o concorrere nel raccomandare o indurre terzi, sulla base di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società o di altre società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla società;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale societaria;

- 
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta dalle predette Autorità;
  - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Autorità di vigilanza.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, valgono quali specifici presidi di controllo adottati a livello di Gruppo le seguenti procedure:

- Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e l'istituzione e la tenuta del Registro Insider
- Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing*
- Procedura per le operazioni con Parti Correlate

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 11**

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O  
GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONI DELLE NORME  
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE  
SUL LAVORO**  
**(ART. 25 SEPTIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

## INDICE

<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....</b>	<b>7</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>9</b>
<b>4. PRESID DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>10</b>

---

## 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO

L'art. 25-septies D.Lgs 231/2001 prevede le seguenti fattispecie:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

La legge 3 agosto 2007 n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha introdotto l'articolo 25-septies nel decreto legislativo 231/2001, per estendere la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 3° comma del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto Testo Unico Sicurezza) ha modificato i profili sanzionatori della responsabilità dell'ente ed introdotto nuove disposizioni in tema di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati in esame.

Rispetto a queste particolari fattispecie delittuose, vale la pena ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (cd. "Testo Unico in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro", di seguito TUS) prevede i contenuti minimi che un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve contenere per poter essere ritenuto conforme alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001. In particolare, il sopracitato articolo del TUS stabilisce che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

---

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte

dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11."



---

Per espressa volontà del Legislatore, pertanto, l'esonero da responsabilità amministrativa per i delitti colposi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica solo se tutte le aree e le attività individuate dal sopra descritto articolo 30 del TUS, sono opportunamente presidiate, oppure nel caso in cui l'ente abbia adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verificano la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

L'attività lavorativa presenta dei rischi che l'ordinamento mira ad evitare, prescrivendo delle cautele idonee a contenere il pericolo insito nell'attività lavorativa stessa.

L'obbligo di osservare le regole cautelari ricade su determinati soggetti, anche terzi, che assumono una c.d. "posizione di garanzia".

Secondo la giurisprudenza prevalente, i soggetti passivi dei reati in esame sono, non solo i lavoratori, ma anche i terzi che si trovino in un luogo di lavoro in cui si richiede di conformarsi alle regole di cautela predisposte per prevenire ed evitare infortuni sul lavoro.

I soggetti attivi dei reati in esame sono, in sostanza, i destinatari delle norme antinfortunistiche, titolari degli obblighi di sicurezza, previsti dal D.Lgs 81/2008 (Datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabile del servizio di protezione e prevenzione, addetti squadre primo soccorso ed antincendio, ecc.) chiamati a rispondere penalmente delle loro inosservanze, in quanto assumono una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, ossia una posizione di controllo sulle fonti di rischio.

Da sottolineare il principio di effettività (da tempo affermato dalla giurisprudenza e ora riconosciuto dall'art. 299 TUS), secondo cui l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in tema di infortuni sul lavoro deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Ne consegue che chiunque eserciti, anche di fatto, i poteri giuridici propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, è destinatario della relativa posizione di garanzia e, quindi, dei connessi obblighi e sanzioni.

L'articolo 25 septies del Decreto 231 ricollega il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti non a tutte le ipotesi di omicidio colposo previste dall'art. 589

---

c.p., ma soltanto a quelle violazioni (art. 589 c. 2 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ipotesi più grave è, invece, quella prevista dal c. 1 dello stesso articolo, secondo il quale sono previste sanzioni pecuniarie più gravi se l'omicidio colposo viene commesso con violazione dell'articolo 55 comma 2 del D.Lgs 81/2008, e riguarda la mancata valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi in particolari categorie di aziende: stabilimenti con presenza di sostanze pericolose, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero e di cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, aziende con esposizione dei lavoratori ad agenti biologici che possono causare malattie gravi in soggetti umani, che presentano un rischio di propagazione nella comunità, ad atmosfere esplosive, a cancerogeni mutageni e con attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto, ovvero per i cantieri temporanei o mobili caratterizzati dalla compresenza di più imprese con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

Anche per quanto attiene alle lesioni personali colpose, l'art. 25 septies del decreto ricollega il sorgere della responsabilità a carico dell'ente, per la sola ipotesi di delitto di lesioni gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 583 c.p. definisce gravi le lesioni se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita la persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, nonché se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, invece, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, perdita della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies nel contesto della Società possono presentarsi in vari ambiti.

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro riveste oggi un ruolo centrale rispetto alle tematiche di sostenibilità delle organizzazioni e richiede un atteggiamento di diffusa consapevolezza a tutti i livelli societari, di collaborazione e di cooperazione di tutto il personale con gli uffici interni addetti al servizio di protezione, così come con le ditte appaltatrici, in una logica ed in una cultura di prevenzione che richiede costanza nella formazione e nell'applicazione delle regole e dei principi.

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte possono, pertanto, delinearsi specifiche aree a rischio sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento, quali:

- 1) Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 2) Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 3) Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 4) Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 5) Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 6) Gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 7) Controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

Le attività aziendali che risultano maggiormente a rischio di commissione dei delitti colposi connessi al mancato rispetto delle norme di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono molteplici.

Infatti, alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, sussiste un rischio astratto connesso alla possibile commissione dei reati oggetto della presente Sezione in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro: sarà per tanto da considerare rischiosa ogni attività che preveda l'impiego

---

anche di un solo lavoratore, secondo l'ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

In ragione della propria attività, BPER REAL ESTATE è esposta a rischi connessi alla gestione del patrimonio immobiliare della Società. Una responsabilità della Società ai sensi dell'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 può derivare dall'inadempimento di obblighi connessi alla commissione di lavori in appalto, ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del TUS. Inoltre, con riferimento agli immobili adibiti a luoghi di lavoro, ed in particolare quelli adibiti a sedi delle filiali del Gruppo BPER, la Società è tenuta agli adempimenti relativi alla gestione dei rischi interferenziali (art. 26 TUS).

Per tanto, pur essendo priva di propri dipendenti, BPER REAL ESTATE ha individuato il datore di lavoro nella persona dell'amministratore delegato ed ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce anzitutto ai comportamenti posti in essere dal datore di lavoro e, ove presenti o nominati, dai dirigenti prevenzionistici, dai preposti, dall'eventuale delegato del datore di lavoro, dai lavoratori e da tutte le altre figure individuate dal d.lgs. n. 81 del 2008. Sono inoltre da considerare destinatari tutti i lavoratori, vale a dire le persone che eseguono la loro prestazione lavorativa nei locali della Società (pur non essendo formalmente alle dipendenze della stessa), nella misura in cui sono tenuti attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle indicazioni impartite dal datore di Lavoro.

Tra le posizioni organizzative istituite dalla Società vanno altresì considerati il Referente Direzione Rischi e il Referente Compliance, in quanto soggetti coinvolti nel monitoraggio del corretto funzionamento della presente Parte speciale.

Sono altresì Destinatari della presente parte speciali gli addetti della U.O. Gestione immobili nelle sue varie articolazioni (funzione di Gruppo).

Rientrano infine tra i Destinatari i consulenti e fornitori esterni che assistano la Società nelle attività di gestione degli adempimenti generali in materia di salute e sicurezza, che svolgano specifici compiti in materia di salute e sicurezza (es. RSPP, Medico Competente), che forniscano o installino presso l'azienda impianti e attrezzature di lavoro (es. ascensori, sistemi antincendio, ecc.), o che svolgano per l'azienda valutazioni specifiche (es. microclima, stress lavoro correlato ecc.).

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto 231);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diveltarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo, con specifico riferimento alle misure adottate in base al TUS.

Tutti i destinatari del presente Modello:

- debbono evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano, anche in via solo potenziale, costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- debbono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- non sono autorizzati a compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; debbono inoltre osservare le istruzioni e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai Dirigenti e dal RSPP;
- sono tenuti ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale o collettivi, nonché a svolgere attività lavorative in conformità alle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- debbono svolgere attività lavorative e/o adoperare attrezzature di lavoro e strumentazioni solo dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure dopo aver frequentato specifici corsi di formazione;

- 
- sono tenuti a segnalare la propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
  - sono tenuti a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro e al RSPP eventuali deficienze o carenze di mezzi e dispositivi di protezione individuale e collettiva, eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze in loro possesso e delle loro possibilità, per eliminare o ridurre tali carenze o pericoli;
  - sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'azienda ed a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dall'attività di sorveglianza;
  - sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Prendendo a riferimento le disposizioni dell'art. 30 del TU, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza, oltre alle norme generali di comportamento sopra identificate ed agli obblighi previsti in relazione alle specifiche funzioni ricoperte, sono tenuti a:

- formalizzare adeguatamente le responsabilità in materia di sicurezza, anche ricorrendo a specifiche nomine e deleghe;
- attuare le attività di valutazione dei rischi e predisporre le misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi ("Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti", DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi ad esse correlati. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera;
- predisporre apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro. Tali procedure sono dirette anche a rilevare eventuali comportamenti pericolosi e 'near miss' (mancati infortuni);
- concordare con la Capogruppo e le altre Società del Gruppo la redazione, documentazione ed implementazione, nonché il monitoraggio e l'aggiornamento di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico al personale,

---

con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuovi strumenti di lavoro o di nuove tecnologie. Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il personale devono essere monitorati ed adeguatamente documentati, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria;

- mantenere gli impianti, le attrezzature ed i luoghi di lavoro nel pieno rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.), anche tramite l'utilizzo di appositi scadenziari. Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti e le attrezzature in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- organizzare con la Capogruppo e le altre Società del Gruppo prove di esodo ed evacuazione con cadenza almeno annuale;
- identificare con l'ausilio della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
- attuare modifiche di natura organizzativa finalizzate a fronteggiare incendi, primo soccorso ed emergenze;
- garantire, con l'ausilio delle altre Società del Gruppo, lo svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, se presenti;
- garantire, con il supporto delle altre Società del Gruppo, lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- acquisire ogni documentazione e certificazione obbligatoria ai fini di legge;
- garantire, con l'ausilio delle altre Società del Gruppo, un'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale impiegato negli immobili della Società adibiti a luoghi di lavoro;



- 
- verificare periodicamente, anche con l'ausilio delle altre Società del Gruppo, l'applicazione e l'efficacia delle procedure di gestione della sicurezza.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. In caso di affidamento di lavori rientranti nella disciplina di cui agli artt. 88 ss. TUS (cantieri temporanei o mobili), la Società affida l'incarico di Responsabile dei lavori a persona munita di sufficienti competenze tecnico-normative. Nei rapporti con soggetti terzi, inoltre, BPER RREAL ESTATE si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, sono riepilogate di seguito le norme generali di comportamento dirette alle seguenti categorie di Soggetti Terzi, con particolare riferimento ai c.d. appaltatori:

- devono garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire;
- devono recepire le informazioni fornite da BPER REAL ESTATE in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'azienda;
- devono cooperare e coordinarsi con l'azienda per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli installatori, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono inoltre previsti i seguenti specifici protocolli:

- A) procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi:** esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:
- trasparenza e identificazione dei ruoli;
  - procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc.);
  - un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
  - le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
  - le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;
- B) in caso di appalto,** che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
- C) Politica e Obiettivi:** è in corso di elaborazione un documento da formalizzare di Politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
- è formalmente approvato dalla direzione aziendale;
  - contiene l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, sicurezza e igiene applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
  - è adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
  - è periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad

---

es. riesame sulla base delle Linee Guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, ambiente, dei nuovi regolamenti e delle leggi, etc.).

**D) Norme e documentazione del sistema di gestione:** deve essere adottata e attuata una procedura organizzativa che:

- disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali;
- definisca le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità);
- disciplina ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definisce criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate e alle altre Società del Gruppo.

**E) Organizzazione e Responsabilità** - deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento alle figure del Datore di Lavoro, RSPP, SPP, Medico Competente, Incaricati alle emergenze e ove esistenti, Sorvegliante, Direttore Responsabile, Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (appalti e nei cantieri temporanei o mobili), così come previsto ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, etc.);
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.

- F) [EVENTUALE] Sistema di deleghe di funzioni:** esiste un sistema di deleghe di funzioni conforme agli artt. 16 e 17 d. lgs. n. 81/2008 e tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:
- di poteri decisionali coerenti con le deleghe;
  - di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
  - di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.
- G) Valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità:** è adottata e attuata una procedura organizzativa che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali. In particolare, tale norma:
- identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
  - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
  - identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
  - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
  - prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
  - prevede, laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;

- prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

**H) Documento di valutazione dei rischi:** esiste un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengono almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

**I) Gestione delle emergenze:** è adottata e attuata, nel quadro del necessario coordinamento con le altre Società del Gruppo, una procedura organizzativa per la gestione delle emergenze, atta a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno. In particolare, tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

**L) Riunioni periodiche:** esiste una procedura organizzativa che prevede riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti ambiente, salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

**M) Diffusione delle informazioni e formazione:** è adottata e attuata, nel quadro del necessario coordinamento con le altre Società del Gruppo, che disciplini la diffusione delle informazioni e la formazione previste dalla normativa vigente relative all'ambiente, salute, sicurezza e igiene. In particolare, tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di informazione/formazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche ambiente, salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva;
- i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
- l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;

**N) Rapporti con fornitori – clausole contrattuali, informazione e coordinamento:** deve essere adottata e attuata una procedura organizzativa che definisca:

- ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto;
- ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;

- 
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle **interferenze** tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
- O) Gestione dei beni:** è adottata e attuata una procedura organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione dei beni aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori.
- P) Monitoraggio degli infortuni, incidenti e mancati incidenti:** deve essere adottata e attuata una procedura organizzativa che disciplini:
- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
  - ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
  - modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
  - ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
  - ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
    - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
    - i dati riguardanti la sicurezza degli ambienti;
    - altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.
- Q) Audit:** è adottata e attuata una procedura organizzativa che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica

periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente. In particolare, tale procedura definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto di audit;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

**R) riesame di sistema:** esiste una procedura organizzativa che definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica in azienda. Tale norma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
- analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo:

- Sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2001)
- [EVENTUALE] Protocollo relativo all'uso e alla manutenzione degli autoveicoli





## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 12**

#### **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

#### **(ART. 25 OCTIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

## INDICE

<b>Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio .....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES DEL DECRETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>6</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>7</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES DEL DECRETO**

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 cp);
- Riciclaggio (art. 648 bis cp);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1. c.p.)

Trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari). Le norme di cui sopra mirano ad impedire che dal denaro o cose in qualche modo collegati ad un reato precedentemente commesso, si possa trarre un vantaggio con conseguente protrazione e stabilizzazione del pregiudizio economico subito dalla persona offesa o del vantaggio derivante dalla commissione del delitto medesimo. Esse tutelano altresì l'interesse dell'ordinamento all'individuazione e punizione degli autori del delitto presupposto e ad impedire che vengano messi in circolazione nel mercato legale capitali o beni illegittimamente acquisiti.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195 del 2021, i reati sopra elencati si configurano anche se il denaro o le cose da ricettare o da riciclare provengono da un delitto colposo o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La ricettazione consiste nell'acquisto, ricezione, occultamento di denaro o cose provenienti da reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, oppure nella mediazione nelle predette attività.

L'applicazione di tale ipotesi di reato ha luogo soltanto se l'autore del delitto di ricettazione non sia concorrente nel delitto presupposto (cosiddetta auto-ricettazione).

---

Il delitto di riciclaggio, invece, si realizza con la sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero con qualsiasi operazione sui predetti, tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La differenza tra riciclaggio e ricettazione risiede proprio nel fatto che, nella seconda ipotesi, vi è sostituzione (cioè scambio) di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa con altri "puliti", ovvero un loro trasferimento da un soggetto ad un altro con qualsiasi forma negoziale, tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli stessi.

In ogni caso integra il reato in esame qualsiasi operazione tale da ostacolare la predetta identificazione.

La terza fattispecie, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, affine a quelle di ricettazione e riciclaggio, si realizza, fuori dei casi di concorso in questi due reati, mediante una particolare modalità: l'investimento o l'utilizzo strumentale in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato. La commissione del fatto di cui all'art. 648 ter c.p. nell'esercizio di attività professionale costituisce circostanza aggravante.

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla l. 15 dicembre 2014 n. 186, è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un reato, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Con questa norma è venuto meno nel nostro ordinamento il c.d. "privilegio di autoriciclaggio".

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

BPER REAL ESTATE, in quanto società controllata da una banca, si attiene alle direttive di Gruppo attuative della normativa antiriciclaggio.

Inoltre, con particolare riferimento alla specificata attività esercitata dalla Società e in relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

1. Acquisto e vendita di beni;
2. Gestione delle locazioni immobiliari;
3. Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie;
4. Gestione e assegnazione, da parte di Enti Pubblici, di contributi/benefici economici;
5. Gestione degli adempimenti fiscali (nella misura in cui possano generare un indebito risparmio di imposta, passibile di autoriciclaggio).

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti Destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- U.O. Servizio Building & Facility – Servizio Real Estate Active Management
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. Servizio fiscale
- U.O. Area Chief Human resource officer - CHRO
- Responsabili di U.O. coinvolti in acquisti e forniture

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### 4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

Con specifico riferimento al rischio di autoriciclaggio si richiamano, inoltre, i seguenti presidi a riduzione del rischio di commissione del reato presupposto:

- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria previsti nella sezione 6 della parte speciale;
- Gestione degli adempimenti in materia fiscale previsti dalla sezione 21 della parte speciale.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

**A) procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi:** esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:

- trasparenza e identificazione dei ruoli;
- procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc);
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;



- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
  - le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;
- B) in caso di appalto**, che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
- C)** Deve esistere il divieto di:
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone nei confronti delle quali siano in essere le misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
  - intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti giuridici che abbiano riportato eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia;
  - assumere persone nei confronti delle quali siano in essere le misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
- D)** Deve essere effettuata la verifica preventiva dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali e finanziari.
- E)** È adottata e attuata una normativa interna antiriciclaggio che è conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che annovera:
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

- 
- il divieto di effettuare il pagamento nel caso non esista identità fra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, ad eccezione dei casi dove tale situazione non sia regolamentata da accordi documentabili;
  - l'obbligo di identificazione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai conduttori di immobili della Società;
  - l'obbligo di avvalersi di operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui ai punti precedenti;
  - l'obbligo di formalizzare per iscritto ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.), con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo e le procedure interne di seguito elencati:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Regolamento del processo di acquisto e ciclo passivo
- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione commerciale
- Gestione sicurezza informatico
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 13**

#### **DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO**

##### **DIVERSI DAI CONTANTI**

#### **(ART. 25 OCTIES.1)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

## INDICE

### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

1. **LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES.1 DEL DECRETO** ..... 3
2. **LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO** ..... 6
3. **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE** ..... 7
4. **PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI** ..... 8

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES DEL DECRETO**

I reati considerati nella presente sezione sono stati introdotti dal D.lgs. 184/2021, il quale ha contestualmente modificato le fattispecie relative agli strumenti di pagamento diversi dai contanti, in modo da farvi rientrare condotte aventi ad oggetto la valuta virtuale.

L' art. 1 del D.lgs. 184/2021 fornisce le definizioni di "strumento di pagamento diverso dal contante" inteso come «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali». Esso definisce inoltre la "valuta virtuale" come «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti riguardano le seguenti fattispecie:

- indebita utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2 c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

---

L'art. 493-ter c.p. punisce l'indebito utilizzo da parte di chi non ne è titolare, al fine di trarne profitto per sé o per altri, di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o, infine, di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Sono equiparati all'indebito utilizzo la falsificazione o l'alterazione dei predetti documenti e strumenti, al fine di trarne profitto, come pure il possesso, la cessione o l'acquisizione dei medesimi strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento prodotti con essi.

Con l'art. 493-quater c.p. si puniscono invece una serie di comportamenti prodromici alla realizzazione del reato sopra richiamato. Viene punito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La frode informatica si realizza alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, sì da procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; l'illecito amministrativo previsto dall'art. 25-octies.1 D.lgs. 231 del 2001 prende in considerazione l'ipotesi aggravata in cui il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2 c.p.).

Infine, l'art. 25-octies.1, comma 2 estende la responsabilità dell'ente ad ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente. Questa norma pare in grado di attrarre nel sistema 231 una serie indefinita o comunque difficilmente preventivabile di delitti, oltre quelli

*Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
Sezione 13 - Rev.0 – Parte Speciale*

---

espressamente previsti dagli artt. 24 ss. del d.lgs. 231/2001, purché la condotta abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (secondo la definizione sopra riportata).

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Con particolare riferimento alla specifica attività esercitata dalla Società e in relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

1. Acquisto e vendita di beni;
2. Esecuzione dei pagamenti;
3. Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.



---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti Destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- U.O. Servizio Building & Facility – Servizio Real Estate Active Management
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. Area Chief Human resource officer - CHRO
- Responsabili di U.O. coinvolti in acquisti e forniture e nell'esecuzione dei pagamenti

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### 4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies-1. del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

Con specifico riferimento al rischio di autoriciclaggio si richiamano, inoltre, i seguenti presidi a riduzione del rischio di commissione del reato presupposto:

- Gestione degli adempimenti operativi in materia di riciclaggio previsti nella sezione 12 della parte speciale;
- Gestione degli adempimenti in materia reati informatici previsti dalla sezione 2 della parte speciale.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

- una disamina periodica degli strumenti di pagamento digitali esistenti in azienda, incluse le applicazioni per i cellulari, le carte di credito assegnate al personale dipendente e i presidi definiti per il loro utilizzo;
- misure volte a verificare che i pagamenti siano autorizzati ed eseguiti solo a fronte di documenti giustificativi, rispetto ai quali devono corrispondere il soggetto beneficiario, l'importo dell'elargizione, le tempistiche e modalità di pagamento;
- misure volte a garantire che il processo operativo e decisionale, conclusosi nell'ordine di pagamento, sia sempre tracciabile e verificabile per ogni singola operazione;

- 
- che per la gestione dei flussi in entrata e in uscita siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e quelli facenti capo a intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
  - la verifica di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo e le procedure interne di seguito elencati:

- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione commerciale
- Gestione sicurezza informatica

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 14**

#### **REATI TRANSNAZIONALI**

**(ART.10 L. 16 MARZO 2006 N. 146)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

## INDICE

<b>Reati transnazionali.....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 10 L. N. 146/2006 ..</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>6</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>7</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 10 L. N. 146/2006**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 10 l. 16 marzo 2006, n. 146, contenente la "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

L'art. 10 l.n. 146/2006 opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati per i reati previsti dall'art. 3 l.n. 146/2006 (cioè i reati transnazionali) ovvero quei reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) siano commessi in più di uno Stato;
- b) ovvero siano commessi in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato;
- c) ovvero siano stati commessi in uno Stato, ma in essi sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;
- d) ovvero siano commessi in uno Stato ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato.

Pertanto, fatto salvo quanto detto sopra a proposito di reati associativi, rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, partecipare, promuovere, dirigere, costituire, organizzare un'associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

Ad oggi nei reati di cui all'art. 3 l. n. 146/2006 sono comprese le seguenti fattispecie:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 d.p.r. n. 309/1990)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater d.p.r. n. 43/1973)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/1998)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (\*)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

(\*) Il delitto di induzione, se privo del carattere della transnazionalità, rileva ai sensi dell'art. 25 decies del Decreto (vedasi parte speciale sezione 16 del presente Modello).

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Talune fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto non configurabili nella realtà della Società, in quanto non sono state individuate specifiche aree di attività a rischio.

Astrattamente configurabili risultano i delitti associativi e il delitto di induzione caratterizzati da transnazionalità, solo in caso di rapporti commerciali con fornitori e partner stranieri o di investimenti all'estero o di delocalizzazione di attività all'estero.



---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare sono considerati diretti Destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Amministratori
- U.O. Servizio Building & Facility – Servizio Real Estate Active Management
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. Servizio fiscale
- U.O. Area Chief Human resource officer - CHRO

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

Sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione Commerciale

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 15**

#### **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

#### **(ART. 25 NOVIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

<b>Delitti In Materia Di Violazione Del Diritto D'autore .....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 NOVIES DEL         DECRETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>6</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>7</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 NOVIES DEL DECRETO**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 novies del Decreto introdotto dall'art. 15 della 23 luglio 2009, n. 99, recante "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese".

L'art. 25 novies del Decreto contempla le seguenti fattispecie di reato:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti

connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano la proprietà intellettuale, ovvero il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno, aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i files di musica di qualsiasi formato.

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte sono state individuate le seguenti aree di attività potenzialmente a rischio:

1. Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
2. Gestione dei software e protezione delle postazioni di lavoro fisse e mobili;
3. Acquisto ed utilizzo applicativi prodotti da terzi;
4. Gestione proprietà intellettuale di consulenti e fornitori esterni;
5. Gestione commerciale e di marketing (pubblicità, gadget aziendali, brochure, cataloghi, newsletter, pubblicazioni ecc.) e regolazione dei rapporti con i soggetti che assistono la società nelle attività di marketing e commerciali (es. agenzie di comunicazione, società di grafica, ecc.);
6. Gestione sito internet e social media;
7. Organizzazione di eventi culturali o di intrattenimento.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i controlli per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del Modello, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. Servizio fiscale
- U.O. Area Chief information officer - CIO
- U.O. Area Chief Human resource officer - CHRO
- Responsabili di U.O. impegnati nell'organizzazione di eventi di intrattenimento

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.



---

#### 4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

Per ciascuna delle aree a rischio di cui alla presente Sezione della Parte Speciale sono previsti i seguenti principi di comportamento:

- i software e le banche dati installati sui sistemi informativi dell'azienda devono essere sempre muniti di valida licenza di utilizzo;
- la rete informatica aziendale ed i dati presenti nella stessa devono essere preservati da accessi ed utilizzi impropri;
- tutte le opere dell'ingegno utilizzate dall'azienda sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning ecc.) devono essere sempre utilizzate in conformità alle disposizioni in materia di diritto d'autore;
- il personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore deve essere sempre adeguatamente formato e sensibilizzato a tenere comportamenti corretti.

Sulla base di tali principi, è previsto l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);

In particolare, è fatto divieto di:

- detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- installare sui sistemi informativi aziendali programmi per elaboratore non assistiti da valida licenza d'utilizzo o software (c.d. P2P, file sharing o instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie, o scaricare sui personal computer aziendali programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer o, anche qualora si tratti di software gratuiti (freeware) o shareware, salvo espressa autorizzazione dell'Information System Manager;
- installare sui personal computer aziendali apparati di comunicazione propri (es. modem);
- effettuare copie non specificamente autorizzate dall'Information System Manager di dati e di software di proprietà dell'azienda;

La Società, in conformità alle direttive vigenti in materia a livello di Gruppo, si impegna, infine, a:

- prevedere (compatibilmente con la normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di diritto alla privacy) il costante monitoraggio della rete informatica interna;
- dotare la rete informatica dell'azienda di adeguate protezioni, così da evitare la non corretta duplicazione, riproduzione, trasmissione o divulgazione di opere dell'ingegno protette, ed in particolare delle opere letterarie nella disponibilità dell'azienda;
- prevedere l'attuazione di un tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici contenuti nel sistema informativo dell'azienda;
- assicurare che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (personal computer, floppy disc, CD o DVD) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti;
- prevedere che la funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo;

- 
- nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità ecc., contrattualizzare con le stesse che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione siano stati adempiuti da tali soggetti, e che essi si impegnino a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo;
  - in caso di evento aperto al pubblico, corrispondere in favore della SIAE il compenso di legge, ove lo stesso risulti dovuto.

In merito all'acquisizione ed utilizzo di applicativi, oltre ad assicurare che su tutti i sistemi informativi in uso vengano installati esclusivamente programmi per elaboratore muniti di valida licenza di utilizzo, BEPER REAL ESTATE prevede che:

- sia previsto un sistema di privilegi tale per cui l'installazione di nuovi software o applicazioni sia riservata esclusivamente ai soggetti all'uopo individuati dall'azienda o dalla Capogruppo;
- siano utilizzati dall'azienda sistemi antivirus e firewall che blocchino il download dal web di software ed applicazioni non autorizzate;
- sia verificata con cadenza puntuale e periodica la corrispondenza delle licenze in essere con il numero di terminali nella sua disponibilità;
- la funzione aziendale che rileva la necessità di acquistare un nuovo software o applicativo predisponga un progetto esplicativo e ne chieda l'approvazione e che il progetto predisposto venga sottoposto ad approvazione a seconda dell'oggetto, del livello di spesa e della durata dell'impegno, formalizzando il relativo processo decisionale.

Sono inoltre previsti i seguenti specifici protocolli:

- A) Classificazione e controllo dei beni:** la Società assicura l'inventariazione degli asset aziendali (incluse le basi dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico e adotta politiche di conformità legale (copyright), ove applicabili;

- 
- B) Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale:** deve essere adottata apposita clausola contrattuale che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, preveda l'impegno/attestazione della controparte:
- di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli ed opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
  - che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle opere industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi;
  - a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
- C) Gestione di beni tutelati da diritto d'autore:** deve esistere l'obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, con specifico riferimento a utilizzo, conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, programmi per elaboratore e banche di dati protetti dal diritto d'autore. In particolare, devono essere rispettate le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;
- D) Verifica contrassegni:** deve essere adottata la verifica - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, opere musicali, cinematografiche o audiovisive - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.

---

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati:

- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione commerciale
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione sicurezza informatico

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 16**

#### **DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

#### **(ART. 25 DECIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

**Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere  
dichiarazioni mendaci all'altrui autorità .....1**

**1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DECIES DEL  
DECRETO..... 3**

**2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ..... 4**

**3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE..... 5**

**4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI ..... 6**

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DECIES DEL DECRETO**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 decies del Decreto introdotto dall'art. 4 della 3 agosto 2009, n. 116.

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima o dei suoi dirigenti o dipendenti. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.



## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

In relazione alla tipologia di reato sopra descritta tutte le aree possono definirsi astrattamente a rischio.

In particolare, rileva quale attività a rischio la gestione dei rapporti con amministratori, personale (appartenenti ad U.O. all'interno del Gruppo) o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Apicali nelle aree di attività a rischio.

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### 4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-decies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.
- i sistemi di controllo interni al Gruppo (in particolare i protocolli di cui è destinatario l'Uff. Rapporti con l'Autorità giudiziaria)

Deve inoltre essere adottato e attuato un protocollo preventivo che preveda, là dove esponenti aziendali siano destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, **il divieto di indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.**

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 17**

#### **REATI AMBIENTALI**

#### **(ART. 25 UNDECIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

<b>Reati ambientali .....</b>	<b>1</b>
<b>1.LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>6</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>7</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO**

Il legislatore, tramite l'art. 2 del D.Lgs 7 Luglio 2011 n.121, ha introdotto l'art. 25 undecies al D.Lgs n.231/01, prevedendo l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di numerosi illeciti già contenuti nel D.Lgs n.152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera), in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 07.02.1992 n.150) e di misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (Legge 28.12.1993 n. 549). Uniche eccezioni riguardano l'introduzione dei due nuovi reati di "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", previsto dall'art.727-bis del c.p. e di "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", previsto dall'art.733-bis del c.p. Inoltre, sono stati introdotti i reati di cui agli art. 8 co. 1 e 2 e art. 9 co. 1 e 2 del D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202 "inquinamento provocato dalle navi", con la volontà di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente dall'inquinamento provocato dalle navi, volendo in tal senso assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente. A tal fine viene considerato reato qualsiasi immissione di sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) effettuato intenzionalmente, temerariamente o per negligenza dalle navi, con deterioramento della qualità dell'acqua.

A seguito dell'entrata in vigore della l. 22 maggio 2015, n. 68 l'art. 25-undecies ha subito una significativa implementazione, con l'inserimento tra i reati-presupposto dei più gravi delitti ambientali introdotti nel codice penale.

Si provvede di seguito a fornire una elencazione dei reati indicati nell'art. 25 undecies del Decreto:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- associazione finalizzata ai delitti ambientali (art 452-octies c.p.)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452-sexies c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- 
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
  - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
  - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256, commi 1,3 e 5);
  - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi (D.Lgs 152/06, art. 257);
  - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari mediante falso (D.Lgs 152/06, art. 258);
  - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
  - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260 - abrogato dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, oggi è da ritenersi sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p.);
  - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; violazione dei valori limite di emissione (D.Lgs. 152/06 art. 279 bis)
  - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali o vegetali in via di estinzione (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
  - falsificazione o alterazione di certificati relativamente alla convenzione per il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);
  - detenzione di esemplari vivi di animali selvatici al di fuori delle prescrizioni normative (L. 150/92, art. 6);
  - violazione delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico (L. 594/93, art. 3, comma 6);
  - inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 8);
  - inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 9).

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La tipologia dei reati previsti in questa parte speciale è generalmente trasversale rispetto a tutte le attività aziendali.

In considerazione del tipo di attività svolta da BPER REAL ESTATE, vengono individuate quali aree a rischio la gestione e lo smaltimento dei rifiuti connessi alla manutenzione degli immobili di proprietà della Società, l'inquinamento che può derivare da tale attività, nonché la tenuta di registri e formulari previsti dalla legislazione ambientale.

Per l'adempimento di tali obblighi, BPER REAL ESTATE ha stipulato un contratto per la fornitura di compiti e servizi previsti dalla normativa in materia ambientale con una rinomata Società del settore.



---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In relazione alle attività a rischio sopra rilevate, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- Consigliere delegato designato quale Responsabile ambientale
- Servizio Building & Facility – Servizio Real Estate Active Management
- U.O. Direzione Support & Real Estate
- U.O. Servizio centro Acquisti
- Consulenti esterni in materia ambientale (Società di servizi)
- Soggetti che per mansionario sono destinatari di obblighi ambientali
- Referente Direzione Rischi
- Referente Compliance

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### 4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

**La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:**

- porre in essere, concorrere, cooperare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-decies del Decreto);
- porre in essere, concorrere, cooperare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

Si richiamano, inoltre, i seguenti presidi a riduzione del rischio di commissione del reato presupposto:

- Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla sezione 11 della presente Parte speciale;
- Obblighi e divieti nei rapporti con la Pubblica amministrazione previsti dalla sezione 1 della presente Parte speciale.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;

- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- deve essere assicurata la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
- devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti devono essere effettuati in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- devono essere rispettate le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

Sono inoltre previsti i seguenti specifici protocolli:

- A) procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi:** esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:
- trasparenza e identificazione dei ruoli;
  - procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc.);
  - un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
  - le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
  - le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;

- 
- B) in caso di appalto**, che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
- C) Politica e Obiettivi:** è in fase di elaborazione un documento da formalizzare di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di ambiente, salute, sicurezza e igiene sul lavoro che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
- è formalmente approvato dalla direzione aziendale;
  - contiene l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, sicurezza e igiene applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
  - è adeguatamente diffuso al personale ed alle parti interessate;
  - è periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. riesame sulla base delle Linee Guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, ambiente, dei nuovi regolamenti e delle leggi, etc.).
- D) Rapporti con fornitori – clausole contrattuali, informazione e coordinamento:** deve essere adottata e attuata una procedura organizzativa che definisca:
- ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto;
  - ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
  - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle

---

interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

- E) Gestione dei beni:** è adottata e attuata una procedura organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione dei beni aziendali, in particolare degli immobili di proprietà, affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori.
- F) Gestione dei rifiuti – caratterizzazione, classificazione e separazione:** deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli e responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:
- identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti;
  - verifica della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista, nel rispetto della normativa vigente, per la movimentazione dei rifiuti;
  - identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedirne la miscelazione (compresa la diluizione di sostanze pericolose) aventi differenti caratteristiche;
  - gestione degli eventuali depositi temporanei di rifiuti (identificazione dei rifiuti e delle aree, raccolta per categorie omogenee, monitoraggio delle operazioni, ecc).
- G) Due Diligence ambientale:** deve essere adottata e attuata una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità, modalità e criteri di identificazione e valutazione delle criticità ambientali, anche potenziali, associate al bene aziendale, in occasione di operazioni di costruzione, acquisizione e/o cessione a qualsivoglia titolo dello stesso.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- 
- Gestione adempimenti in materia ambientale
  - Gestione degli approvvigionamenti
  - Gestione commerciale

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 18**

#### **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

#### **(ART. 25 DUODECIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>1</sup>**

<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>5</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>6</b>



---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 duodecies del Decreto aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286 viene sanzionato il caso della assunzione di lavoratori stranieri da considerarsi "clandestini" ai sensi della disciplina richiamata.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

A seguito della promulgazione della Legge n.161/2017 (nuovo Codice Antimafia) entrata in vigore il 19 novembre 2017, sono stati introdotti nuovi delitti in relazione all'immigrazione clandestina. In particolare, con l'introduzione di tre nuovi commi si punisce il reato previsto dall'art. 12 del d.lgs. 286/1998 ai commi 3, 3bis, 3ter, salvo il fatto costituisca più grave reato, in relazione a chi:

- promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha titolo di residenza permanente;
- al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d'illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull'immigrazione clandestina.

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto rapportabili alla realtà della Società, anche se con ridotti coefficienti di rischio, soprattutto in ragione del fatto che BPER REAL ESTATE non opera con propri dipendenti. Un potenziale rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 potrebbe derivare dall'impiego di personale assunto da altre società del Gruppo in violazione delle procedure burocratiche attuate al momento dell'assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi Terzi, o ancora dalla gestione delle relazioni commerciali, con riferimento alla conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In relazione ai descritti Ambiti rilevanti, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- Organo amministrativo;
- Responsabili delle U.O. attive per la Società.

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

Sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali riportati al punto precedente, le norme particolari qui di seguito descritte:

- 
- i lavoratori assunti direttamente a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e di quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
  - qualora si avvalga di somministrazione di manodopera, la Società dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
  - qualora si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso immobili di sua proprietà, la Società dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice la documentazione finalizzata a comprovare la regolarità dei lavoratori ivi operanti;
  - tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla Società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso l'azienda; tra gli obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore rientra quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
  - deve essere, inoltre, previsto che se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati dall'azienda, dovrà preventivamente trasmettere la relativa documentazione;
  - la Società effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o di somministrazione;
  - i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza.

In merito alle procedure burocratiche da applicare al momento dell'assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi Terzi, rilevano due distinti profili:

- l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero extracomunitario residente all'estero: in questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi ed il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani

---

nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto;

- instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero Extracomunitario residente in Italia: in questa ipotesi, all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno secondo le modalità già indicate al capo precedente ed attinenti alla validità in ordine alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno dello Straniero, nonché l'età effettiva del lavoratore, che non dovrà essere incompatibile con la capacità lavorativa.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di seguito elencati:

- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti e amministratori;
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 19**

#### **RAZZISMO E XENOFOBIA**

#### **(ART. 25 TERDECIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

## INDICE

<b>Razzismo e xenofobia .....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 TERDECIES DEL         DECRETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>5</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI.....</b>	<b>6</b>



---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 terdecies del Decreto (aggiunto dalla l. 20 novembre 2017, n. 167) che richiama l'art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato dal decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21.

Il rinvio si intende riferito all'art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

Secondo quest'ultima disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano in astratto configurabili, anche se con ridotti coefficienti di rischio.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

In relazione ai descritti ambiti rilevanti, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- Organo amministrativo;
- U.O. Area Chief Information officer - CIO
- Tutto il personale dotato di strumenti informatici.

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

Sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, in ogni caso, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga a causa della razza, etnia, nazionalità o religione;
- dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possano mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo/sistemi di gestione certificati di seguito elencati:

- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti e amministratori;
- Gestione sicurezza informatico

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 20**

#### **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

**(ART.25-QUATERDECIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

## INDICE

<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATERDECIES DEL DECRETO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....</b>	<b>4</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>5</b>
<b>4. PRESID DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>6</b>

---

## 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATERDECIES DEL DECRETO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a fornire una indicazione dei reati contemplati nell'art. 25 quaterdecies del Decreto:

L'art 5 l. 3 maggio 2019, n. 39 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" ha introdotto due nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti: la "frode in competizioni sportive" (art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n.401) e l'"esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n.401).

- **Frode in competizioni sportive (art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401)**

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. 13 dicembre 1989, n. 401)**

La fattispecie disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione e vendita, svolti in modo abusivo, illecito o senza le prescritte autorizzazioni o concessioni, in relazione ad attività di gioco o scommessa.

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano configurabili in misura del tutto remota con riguardo alla realtà della Società.



---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, pur contemplando reati di scarsissima o nulla probabilità di commissione, si riferisce a comportamenti posti in essere dalle figure Apicali della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

Pur essendo ritenute fattispecie di reato residuali, sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello.

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 21**

### **REATI TRIBUTARI**

### **(ART.25-QUINQUIESDECIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

<b>REATI TRIBUTARI.....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....</b>	<b>8</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>10</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI.....</b>	<b>11</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO**

L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (D.l. 124/2019) ha introdotto - con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso - l'art. 25-*quinquiesdecies* nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari.

La proposta originaria restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

La responsabilità amministrativa delle società, oggi, è pertanto prevista laddove vengano altresì commesse le seguenti ipotesi di reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

### **Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture

---

contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

### **Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

### **Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo

---

periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### **Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

#### **Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Pertanto, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della Società per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrogherà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Successivamente il d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto il comma 1-bis all'art.

---

25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231 del 2001, modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156,

Nella versione attualmente in vigore, la norma contempla una serie di delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, i quali fungono da reati presupposto solo se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

I reati richiamati dalla nuova norma, assistiti dalle correlate sanzioni, sono:

- a) il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, con sanzione pecuniaria per la Società fino a trecento quote.
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, con sanzione pecuniaria per la Società fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, con sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

#### **Art. 4. Dichiarazione infedele**

*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni*



---

che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

#### **Art. 5. Omessa dichiarazione**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **Art. 10-quater. Indebita compensazione**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

## **2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

In relazione ai reati presenti in questa sezione, sono individuabili due tipi di attività a rischio. La prima riguarda i processi indiretti, vale a dire le attività che non riguardano direttamente adempimenti tributari, ma possono comunque rivelarsi strumentali alla realizzazione di reati tributari: ad esempio l'approvvigionamento dei beni e servizi, la gestione degli incassi e dei pagamenti, la gestione delle vendite. Il secondo tipo di attività si riferisce invece all'adempimento di obblighi fiscali, come l'elaborazione e la presentazione delle dichiarazioni, la liquidazione e il versamento dei tributi e la tenuta della documentazione obbligatoria, nonché la gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, le aree di attività ritenute specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale sono:

### **1. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

- Gestione della fiscalità
- Gestione dei cespiti, del magazzino, della tesoreria
- Gestione dei finanziamenti
- Gestione dei benefici e agevolazioni fiscali, comunque denominati, ottenuti in riferimento alla ristrutturazione e riqualificazione di immobili di proprietà
- Predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento delle imposte

### **2. GESTIONE FATTURAZIONE/RENDICONTAZIONE**

- Gestione del controllo incrociato fattura/ordine acquisto/richiesta d'acquisto
- Gestione della fatturazione in relazione ad ogni singolo contratto in corso
- Gestione di sponsorizzazioni e liberalità ad associazioni ed enti

### **3. GESTIONE RAPPORTI CON FORNITORI E SETTORE ACQUISTI**

- Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
- Gestione del processo di valutazione del fornitore

- Monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini qualitativi che quantitativi

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere effettuate in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- U.O. Servizio Fiscale
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. servizio security & Business continuity - CISO
- Consulenti della Società nella gestione contabile e nella revisione

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo (in particolare gli strumenti finalizzati alla gestione e controllo del rischio fiscale secondo il Tax Control Framework adottato dalla Capogruppo).

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati:

- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile, fiscale e societaria
- Gestione dei flussi finanziari
- Regolamento di Gruppo del processo di pianificazione, gestione e controllo della spesa
- Regolamento del processo di acquisto e ciclo passivo
- Gestione delle erogazioni liberali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza
- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti e amministratori (funzione di Gruppo)
- Gestione commerciale
- Gestione sicurezza informatico

## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 22**

### **CONTRABBANDO**

### **(ART.25-SEXIESDECIES)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

<b>Contrabbando.....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....</b>	<b>9</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>10</b>
<b>4. PRESID DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>11</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito a riportare le fattispecie di reato previste dalla normativa.

### **Art. 282, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.*

### **Art. 283, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;*
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in*



---

comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

**Art. 285, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

**Art. 286, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

**Art. 287, DPR n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**

---

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

**Art. 288, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali**

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

**Art. 289, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

**Art. 290, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

**Art. 291, DPR n. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

---

**Art. 291 bis, DPR n. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

*Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

*I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).*

**Art. 291 ter, DPR n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

*Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*

*Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:*

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei*

---

proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

**Art. 291 quater, DPR n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

---

**Art. 292, DPR n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando**

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi

**Art. 292, DPR n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando**

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato si considerano configurabili in misura scarsamente probabile alla realtà della Società.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, pur contemplando reati di scarsa probabilità di commissione, si riferisce a comportamenti posti in essere dalle figure Apicali della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

In particolare, i Destinatari possono essere identificati in:

- Organo amministrativo
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. Servizio Fiscale

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

#### **4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI**

Pur essendo ritenute fattispecie di reato residuali, sono sempre applicabili le misure di prevenzione previste da:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo interni al Gruppo.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati:

- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione commerciale



## **PARTE SPECIALE**

### **Sezione 1**

#### **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **(ART. 24 E ART. 25)**

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redazione
0	...	Prima emissione	Organo amministrativo

---

**INDICE**

<b>Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....</b>	<b>1</b>
<b>1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....</b>	<b>3</b>
<b>2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....</b>	<b>12</b>
<b>3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>13</b>
<b>4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI .....</b>	<b>14</b>

---

## **1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito ad elencare i reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti Pubblici o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Art. 316-ter c.p.- Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato ha luogo qualora, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti Pubblici o dall'Unione Europea.

In questa fattispecie il reato si consuma nel momento del concreto ottenimento dei finanziamenti mentre nel caso di erogazioni pubbliche frazionate, si consuma quando cessano i pagamenti.

Infine, va sottolineato che il reato in parola assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640bis c.p., poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo delitto.

- 
- Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico è posta a tutela del patrimonio di tali soggetti pubblici.

Tale reato si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o ad altro ente pubblico, oppure l'Unione europea, con conseguente danno per tali soggetti e correlato ingiusto profitto per l'autore. Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante del reato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti Pubblici o dell'Unione Europea". Il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dalla norma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico.

- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Questa fattispecie di reato è posta a tutela del patrimonio dei soggetti pubblici indicati nella norma, nonché del regolare funzionamento dei sistemi informatici.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona. Può concorrere con il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico previsto dall'art. 615-ter c.p. in quanto quest'ultimo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello *ius excludendi alios*.

Il reato di frode informatica si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

---

La fattispecie riguarda la commissione di frodi sia nell'esecuzione dei contratti di fornitura che nell'adempimento di altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355, relativi alle pubbliche forniture.

- art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Il reato riguarda l'esposizione di dati o notizie falsi, che faccia conseguire indebitamente, personalmente o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Art 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Art. 317 c.p. – Concussione

Tale ipotesi di reato è stata modificata con la cosiddetta Legge "anticorruzione" (la Legge 6 novembre 2012, n. 190) e successivamente con la legge L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato, peraltro, è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs n. 231/2001; in particolare, potrebbe ipotizzarsi, qualora un soggetto aziendale concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, approfittando di tale qualificazione, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute, nella considerazione che tale comportamento sia posto in essere anche nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e non solamente a vantaggio della persona fisica autore del fatto o di terzi.

Nel reato di concussione la condotta assume i caratteri dell'abuso e della prevaricazione, essendo diretta a strumentalizzare l'ufficio pubblico per coartare la

---

volontà altrui al fine di ottenere, indebitamente, la dazione o promessa di denaro o altra utilità. Il soggetto pubblico, pertanto, si giova dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo.

Ai fini della contestazione della responsabilità dell'ente ex D.Lgs 231/01, costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, è necessario alternativamente che:

- il dipendente/apicale sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- vi sia il concorso del dipendente/apicale nel reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (ad es. il dipendente compie atti che favoriscono la realizzazione della condotta delittuosa);
- vi sia il concorso del dipendente/apicale con il Pubblico Ufficiale a danno di un terzo.

- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Tale ipotesi di reato è stato da ultimo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 che ne ha aggravato il trattamento sanzionatorio.

La fattispecie si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Con riferimento agli omaggi di modico valore la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La condotta delittuosa si manifesta non soltanto con atti illeciti o illegittimi ma anche qualora l'atto compiuto, pur formalmente regolare, prescinda, per consapevole volontà del pubblico ufficiale, dall'osservanza dei propri doveri istituzionali e sia quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

- Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

---

Il reato assume la sua connotazione nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo) o per danneggiare un'altra parte, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 – Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi criminosa è sufficiente la semplice promessa di denaro o di altra utilità seguita dal rifiuto del pubblico ufficiale.

La fattispecie è configurata anche quando la condotta promana dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che solleciti la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per un atto contrario i propri doveri.

- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

L'art. 346-bis, comma 1 c.p. punisce, con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi, colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione (ossia nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, oltre che nelle ipotesi di corruzione previste dall'art. 322-bis c.c.), sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha al contempo abrogato il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), la fattispecie vigente riguarda anche il

---

mediatore che non abbia un'effettiva relazione col pubblico agente, ma solo "asserisca" di averla. Il comma secondo estende la punibilità al soggetto che effettua la dazione o la promessa indebita di danaro o altra utilità per la mediazione illecita. La fattispecie in questione punisce il patto di mediazione in sé; ove il mediatore ottenesse il patto corruttivo con il pubblico agente, si applicherebbero invece le più gravi fattispecie corruttive.

- Art. 314, c.1, c.p. – Peculato

Il reato si realizza, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, quando lo stesso, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria.

- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

La fattispecie riguarda sempre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità.

- Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

La previsione normativa (da ultimo modificata con d.l. 76/2020, conv. con l. 120/2020) è riferita soggettivamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni e in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Pare opportuno riportare le definizioni normative utili ad individuare e definire le figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio:

Nozione di pubblico ufficiale: si ricava dall'art. 357 c.p. che recita: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Lo status di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale. Oggi la qualifica va riconosciuta anche a quei soggetti



---

che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati".

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- a. concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione
- b. sono muniti di poteri:
  - decisionali;
  - di certificazione;
  - di attestazione;
  - di coazione;
  - di collaborazione, anche saltuaria.

Nozione di incaricato di pubblico servizio: la nozione è contenuta nell'art. 358 c.p. che dispone "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente alla funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato.

Analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali, anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p.p. " Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio".

---

Tale articolo prevede infatti che “Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”.

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art. 25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse della Società promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti o altre forme di sovvenzioni, verifiche, controlli, ispezioni, ecc.).

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato sono illimitate, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati considerati i procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono state poste sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici “vantaggi” corruttivi (ad es. contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, partecipazioni a gare o a procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

D'altro canto, si rileva che la corruzione è un reato di difficile emersione poiché si basa su un accordo criminoso tra corruttore e corrotto, entrambi interessati a mantenere segrete le proprie condotte.

Il concetto di corruzione è inteso in senso esteso, secondo le indicazioni di ANAC, quale cattiva amministrazione (*maladministration*).

Anche per questo motivo l'OCSE ha raccomandato all'Italia a prevedere forme di tutela ed incentivazione delle segnalazioni delle condotte illecite (*whistleblowing*). Tale raccomandazione è stata recepita con la Legge 190/2012 “Disposizioni per la

---

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che incentiva tali forme di segnalazioni.

Inoltre, la L. n. 179/2017 è intervenuta sul punto modificando l'art. 6 del D. Lgs. 231/01 con l'inserimento dei commi 2-bis., 2-ter e 2 quater, estendendo così anche al settore privato il *whistleblowing*.

---

## **2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Vengono qui descritte, sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento, le aree ritenute più specificamente a rischio:

1. Negoziazione/Stipulazione ed esecuzione di Appalti/Contratti/Convenzioni/Concessioni anche attraverso la partecipazione a gare ad evidenza pubblica e/o a trattativa privata;
2. Gestione degli adempimenti e predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni;
3. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni e contributi pubblici;
4. Gestione di fondi pubblici, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia in fase di istanza, erogazione ed acquisizione, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi (es.: gestione di finanziamenti agevolati per interventi sugli immobili di proprietà della Società, finanziamenti a clienti con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della Pubblica Amministrazione, ecc.)
5. Gestione dei servizi informatici collegati alla Pubblica Amministrazione;
6. Gestione degli Adempimenti presso gli Enti Pubblici o Autorità di Vigilanza relativi alla Normativa Ambientale;
7. Gestione dei Rapporti con Funzionari Pubblici in occasione di verifiche e accertamenti;
8. Gestione dei Rapporti con gli Utenti in occasione di verifiche e accertamenti;
9. Gestione Adempimenti Societari/Amministrativi/Giuslavoristici presso gli Enti Pubblici o Autorità di Vigilanza;
10. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;

Per le citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali e i presidi di controllo per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.

---

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale, come tutte le altre parti del MOG, ha validità nell'intero ambito aziendale e vi è l'obbligo diffuso di rispetto delle prescrizioni in essa contenute. In particolare, sono considerati diretti destinatari delle disposizioni i soggetti di seguito indicati.

- Organo amministrativo
- Referente Direzione Rischi
- Referente Compliance
- Referente Revisione interna
- U.O. . Servizio Building & Facility – Servizio Real Estate Active Management
- U.O. Servizio Corporate and Regulatory Affairs
- U.O. Servizio centro Acquisti
- U.O. ufficio Safety
- U.O. Servizio Fiscale
- U.O. Area Chief Human resource officer - CHRO
- Responsabili di U.O. coinvolti in attività di controllo o ispezione compiute da autorità pubbliche
- Uff. Rapporti con le authority e adempimenti informativi (funzione di Gruppo)
- Consulenti della Società coinvolti nei rapporti con enti pubblici

I Destinatari della presente parte speciale devono essere di fatto individuati vagliando anche le eventuali attività oggetto di contratti di appalto di servizi infragruppo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di apportare una congrua riduzione alla possibilità di commissione dei reati previsti nel Decreto.

---

#### 4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i principi generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i sistemi di controllo adottati nell'ambito del Gruppo

La Società, oltre ai principi sopraccitati, prevede l'espresso obbligo, a carico di tutte le Funzioni Aziendali e dei Partner, di:

- perseguire una stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- predisporre delle procedure e prassi atte ad impedire che un intero processo sia gestito autonomamente da un solo soggetto;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle procure e mansioni attribuite o ricoperte in casi specifici, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- comunicare, archiviare e conservare i risultati delle attività di vigilanza della Pubblica Amministrazione;
- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico servizio o della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

- 1 divieto di stipula di contratti in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non deve curare

- autonomamente l'intero processo sino alla stipulazione dei contratti che ha negoziato;
- 2 divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non accede liberamente alle risorse finanziarie e/o autorizza disposizioni di pagamento;
- 3 divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non conferisce incarichi di consulenza/prestazioni professionali;
- 4 selezione ed assunzione del personale:** Benché BPER REAL ESTATE S.p.a. al momento non abbia propri dipendenti, la Società si avvale di personale assunto in conformità ai seguenti principi vigenti all'interno del Gruppo:
- a) divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non procede ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro);
- b) criteri di selezione del personale: sono formalizzati criteri oggettivi di selezione dei candidati per verificare la coerenza delle candidature con il profilo richiesto nonché assicurare il rispetto della normativa vigente anche in riferimento alla definizione di clausole e condizioni contrattuali connesse all'assunzione del personale;
- 5 Procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi:** esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:
- trasparenza e identificazione dei ruoli;
  - procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc.);
  - un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;

- 
- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura nonché adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
  - le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;
- 6 Rapporti con fornitori e contrattisti:** qualifica/valutazione/classificazione: è adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei contrattisti. In particolare, tale strumento:
- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione;
  - b) prevede la verifica dei requisiti tecnico-professionali ivi inclusi di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;
  - c) definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
  - d) deve essere prevista una apposita clausola contrattuale relativa all'osservanza del Decreto 231 ("clausola 231");
- 7 in caso di appalto,** che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
- 8** Deve essere adottato e attuato uno strumento regolamentare che annoveri la verifica preventiva dell'inesistenza di relazioni privilegiate tra gli esponenti della Società e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della Società;
- 9** È adottato e attuato uno strumento normativo che preveda, là dove esponenti aziendali siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti



---

all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, il divieto di indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci

- 10 Gestione dei rimborsi spese:** devono essere adottate procedure che nell'ambito della gestione dei rimborsi spese a dipendenti e cariche sociali prevedano:
- la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di effettuazione e di rimborso delle stesse;
  - i criteri e le modalità per l'autorizzazione della trasferta;
  - le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
  - le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso.
- 11 Gestione dei contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrali:** devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrali, prevedano flussi informativi in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con loro delegati e/o ausiliari, anche ai fini dell'attestazione che detti rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico;
- 12 Predisposizione di bandi di gara:** Qualora la società predisponesse bandi di gara dovrebbero essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della predisposizione di bandi di gara prevedano:
- le modalità ed i parametri per la determinazione del corrispettivo richiesto ai fini della cessione del bene e la coerenza dello stesso rispetto al valore di mercato e di eventuali criteri di rettifica;
  - le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara;
  - la definizione delle modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara.
- 13 Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici:** devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della richiesta/acquisizione e/o gestione di

contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici prevedano:

- le modalità e i criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare;
- le modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza;
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alla richiesta di fruizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;
- le modalità di raccolta e verifica, con il supporto delle funzioni competenti, delle informazioni necessarie per la rendicontazione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie ottenute;
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione di rendicontazione da trasmettere;
- l'esistenza di segregazione di ruoli e responsabilità nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione.

Per le attività sensibili identificate dalla Società, previste nella presente parte speciale, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Regolamento di Gruppo del processo di pianificazione, gestione e controllo della spesa
- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione delle erogazioni liberali, omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti ed amministratori
- Gestione degli adempimenti operativi in materia contabile e societaria
- Gestione commerciale

---

Se in via eccezionale un'attività aziendale, per un qualunque motivo, non è gestita secondo le previsioni dei presidi specifici di controllo di cui sopra, è comunque necessario il verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:

- autorizzazione formale: esiste un'autorizzazione formalizzata preventiva (del legale rappresentante o di un Dirigente incaricato) allo svolgimento dell'attività in oggetto, con evidenza e motivazione della ricorrenza del caso eccezionale, nonché modalità operative, limiti, vincoli e responsabilità;
- reportistica: predisposizione e archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico e da questi validati, dettagliati per ogni singola operazione nonché, ove applicabile, con descrizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, relativi documenti giustificativi e attestazione di inerenza e congruità dell'operazione.

In ogni caso, si specifica che nell'ambito dei suddetti presidi è fatto comunque divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la modicità del loro valore, o perché volti a promuovere l'immagine della Società. Tutti i regali offerti, salvo quelli di esiguo valore, intendendosi per tali quelli di importo inferiore a € 50, devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le opportune verifiche al riguardo;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- stipulare contratti non in forma scritta con i Fornitori e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di prestazione da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- 
- presentare comunicazioni o dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
  - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.